GUIDE E MANUALI



## Verso una nuova cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro

Commento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, integrato e modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359, dal D.M. 12 novembre 1999 e dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66.



Commissione Euro	realizzata nell'ambito de pea, promosso e realizza avoro ed in particolare da	ato da istituti e organi	smi deputati alla info	ormazione, assistenza	a e consulenza in ma	ateria di salute
Commissione Euro	pea, promosso e realizza	ato da istituti e organi	smi deputati alla info	ormazione, assistenza	a e consulenza in ma	ateria di salute
Commissione Euro	pea, promosso e realizza	ato da istituti e organi	smi deputati alla info	ormazione, assistenza	a e consulenza in ma	ateria di salute
Commissione Euro	pea, promosso e realizza	ato da istituti e organi	smi deputati alla info	ormazione, assistenza	a e consulenza in ma	ateria di salute
Commissione Euro	pea, promosso e realizza	ato da istituti e organi	smi deputati alla info	ormazione, assistenza	a e consulenza in ma	ateria di salute
Commissione Euro	pea, promosso e realizza	ato da istituti e organi	smi deputati alla info	ormazione, assistenza	a e consulenza in ma	ateria di salute
Commissione Euro	pea, promosso e realizza	ato da istituti e organi	smi deputati alla info	ormazione, assistenza	a e consulenza in ma	ateria di salute

#### **ERNESTINA GRECO**

Psicologo del lavoro e dell'organizzazione

Tecnologo, Servizio Informazione, Assistenza e Consulenza, Istituto Italiano di Medicina Sociale

#### MARIA PIA TOSTI

Giurista

Tecnologo, Servizio Informazione, Assistenza e Consulenza, Istituto Italiano di Medicina Sociale

#### **GIULIA OMBUEN**

Sociologo

Dirigente Tecnologo, Servizio Informazione, Assistenza e Consulenza, Istituto Italiano di Medicina Sociale

#### **GIOVANNI MARIA PIRONE**

Direttore Generale

Istituto Italiano di Medicina Sociale

#### Riconoscimenti:

#### Roberto lachetta

Chimico

Responsabile Sicurezza e Servizi, Divisione Produzione ENEL S.p.A.

Ha contribuito all'elaborazione del commento al Titolo II - Luoghi di lavoro.

#### Sabatino Santi

Incaricato Sicurezza, Divisione Produzione ENEL S.p.A.

Ha contribuito all'elaborazione del commento al Titolo II - Luoghi di lavoro.

#### Carlo Resti

Medico del lavoro

Servizio di prevenzione igiene e sicurezza, Dipartimento di prevenzione Azienda USL Roma C Ha contribuito all'elaborazione del commento al Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni e

al Titolo VIII - Protezione da agenti biologici.

#### Ringraziamenti:

#### Raffaele Ferraresso

Giurista

Collaboratore presso il Servizio Informazione, Assistenza e Consulenza, Istituto Italiano di Medicina Sociale Ha contribuito all'elaborazione dell'Elenco cronologico dei provvedimenti legislativi e amministrativi citati nel volume.

## **INDICE**

PRESENTAZIONE	pag.	1
INTRODUZIONE	pag.	3
COMMENTO AL D.LGS. N. 626/94 E	pag.	11
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI		

			Art. 3, comma 1, lettera c)	"	27	Art. 4, comma 4, lettera a)	"	36
TITOLO I - Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI			Art. 3, comma 1, lettera c) Art. 3, comma 1, lettera d)	"	27	Art. 4, comma 4 lettera b)	"	36
			Art. 3, comma 1, lettera d) Art. 3, comma 1, lettera e)	"	27	Art. 4, comma 4, lettera b)	"	37
			1	,,			,,	
Art. 1 Campo di applicazione	pag.	13	Art. 3, comma 1, lettera f)	,,	27	Art. 4, comma 5		37
Art. 1, comma 1	"	13	Art. 3, comma 1, lettera g)	"	28	Art. 4, comma 5, lettera a)	"	37
Art. 1, comma 2	"	13	Art. 3, comma 1, lettera h)	"	28	Art. 4, comma 5, lettera b)	"	38
Art. 1, comma 3	"	13	Art. 3, comma 1, lettera i)	"	29	Art. 4, comma 5, lettera c)	"	38
Art. 1, comma 4	"	14	Art. 3, comma 1, lettera I)	"	29	Art. 4, comma 5, lettera d)	"	38
Art. 1, comma 4-bis	"	14	Art. 3, comma 1, lettera m)	"	29	Art. 4, comma 5, lettera e)	"	39
Art. 1, comma 4-ter	"	15	Art. 3, comma 1, lettera n)	"	29	Art. 4, comma 5, lettera f)	"	39
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Art. 3, comma 1, lettera o)	"	30	Art. 4, comma 5, lettera g)	"	39
Art. 2 Definizioni	pag.	15	Art. 3, comma 1, lettera p)	"	30	Art. 4, comma 5, lettera h)	"	40
Art. 2, comma 1	"	15	Art. 3, comma 1, lettera q)	"	30	Art. 4, comma 5, lettera i)	"	40
Art. 2, comma 1, lettera a)	"	16	Art. 3, comma 1, lettera r)	"	31	Art. 4, comma 5, lettera l)	"	40
Art. 2, comma 1, lettera b)	"	20	Art. 3, comma 1, lettera s)	"	31	Art. 4, comma 5, lettera m)	"	41
Art. 2, comma 1, lettera c)	"	21	Art. 3, comma 1, lettera t)	"	32	Art. 4, comma 5, lettera n)	"	41
Art. 2, comma 1, lettera d)	"	22	Art. 3, comma 2	"	32	Art. 4, comma 5, lettera o)	"	41
Art. 2, comma 1, lettera d) Art. 2, comma 1, lettera e)	"	23	7tit. 0/ oomina 2			Art. 4, comma 5, lettera p)	"	42
Art. 2, comma 1, lettera e) Art. 2, comma 1, lettera f)	"	23	Art. 4 Obblighi del datore di lavoro, del	pag.	33	Art. 4, comma 5, lettera q)	"	42
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,	23 24	_	pag.	33	Art. 4, comma 6	"	43
Art. 2, comma 1, lettera g)	,,		dirigente e del preposto	"	22		"	43
Art. 2, comma 1, lettera h)	"	25	Art. 4, comma 1	"	33	Art. 4, comma 7	,,	
Art. 2, comma 1, lettera i)	"	25	Art. 4, comma 2		33	Art. 4, comma 8		43
			Art. 4, comma 2, lettera a)	"	33	Art. 4, comma 9	"	44
Art. 3 Misure generali di tutela	pag.	26	Art. 4, comma 2, lettera b)	"	35	Art. 4, comma 10	"	44
Art. 3, comma 1	"	26	Art. 4, comma 2, lettera c)	"	35	Art. 4, comma 10, lettera a)	"	44
Art. 3, comma 1, lettera a)	"	26	Art. 4, comma 3	"	36	Art. 4, comma 10, lettera b)	"	45
Art. 3, comma 1, lettera b)	"	26	Art. 4, comma 4	"	36	Art. 4, comma 11, primo periodo	"	45

Art. 4, comma 11, secondo e			Art. 8, comma 3	"	56	Art. 10, comma 2, lettera c)	"	69
terzo periodo	"	45	Art. 8, comma 4	"	56	Art. 10, comma 2, lettera d)	"	69
Art. 4, comma 12	"	46	Art. 8, comma 5	"	57			
			Art. 8, comma 6	"	57	Art. 11 Riunione periodica di prevenzione	pag.	70
Art. 5 Obblighi dei lavoratori	pag.	47	Art. 8, comma 7	"	58	e protezione dai rischi	P-9.	
Art. 5, comma 1	"	47	Art. 8, comma 8	"	58	Art. 11, comma 1	"	70
Art. 5, comma 2	"	48	Art. 8, comma 9	"	58	Art. 11, comma 1, lettera a)	"	70
Art. 5, comma 2, lettera a)	"	48	Art. 8, comma 10	"	59	Art. 11, comma 1, lettera b)	"	71
Art. 5, comma 2, lettera b)	"	49	Art. 8, comma 11	"	59	Art. 11, comma 1, lettera c)	"	71
Art. 5, comma 2, lettera c)	"	49	Art. 8, comma 11, lettera a)	"	60	Art. 11, comma 1, lettera d)	"	72
Art. 5, comma 2, lettera d)	"	49	Art. 8, comma 11, lettera b)	"	60	Art. 11, comma 2	"	72
Art. 5, comma 2, lettera e)	"	49	Art. 8, comma 11, lettera c)	"	60	Art. 11, comma 2, lettera a)	"	72
Art. 5, comma 2, lettera f)	"	50				Art. 11, comma 2, lettera b)	"	73
Art. 5, comma 2, lettera g)	"	50	Art. 9 Compiti del servizio di prevenzione	pag.	61	Art. 11, comma 2, lettera c)	"	74
Art. 5, comma 2, lettera h)	"	50	e protezione			Art. 11, comma 3	"	75
			Art. 9, comma 1	"	61	Art. 11, comma 4	"	75
Art. 6 Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,	pag.	51	Art. 9, comma 1, lettera a)	"	61	Art. 11, comma 5	"	76
dei fornitori e degli installatori			Art. 9, comma 1, lettera b)	"	62			
Art. 6, comma 1	"	51	Art. 9, comma 1, lettera c)	"	62	TITOLO I - Capo III - Prevenzione incendi, ev	ACUAZIC	NE
Art. 6, comma 2	"	51	Art. 9, comma 1, lettera d)	"	63	DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO		
Art. 6, comma 3	"	52	Art. 9, comma 1, lettera e)	"	63			_
			Art. 9, comma 1, lettera f)	"	63	Art. 12 Disposizioni generali	pag.	77
Art. 7 Contratto di appalto o contratto	pag.	52	Art. 9, comma 2	"	64	Art. 12, comma 1	"	77
d'opera			Art. 9, comma 2, lettera a)	"	64	Art. 12, comma 1, lettera a)	"	77
Art. 7, comma 1	"	52	Art. 9, comma 2, lettera b)	"	64	Art. 12, comma 1, lettera b)	"	78
Art. 7, comma 1, lettera a)	"	52	Art. 9, comma 2, lettera c)	"	65	Art. 12, comma 1, lettera c)	"	78
Art. 7, comma 1, lettera b)	"	53	Art. 9, comma 2, lettera d)	"	65	Art. 12, comma 1, lettera d)	"	78
Art. 7, comma 2	"	53	Art. 9, comma 2, lettera e)	"	65	Art. 12, comma 1, lettera e)	"	79
Art. 7, comma 2, lettera a)	"	54	Art. 9, comma 3	"	66	Art. 12, comma 2	"	79
Art. 7, comma 2, lettera b)	"	54	Art. 9, comma 4	"	66	Art. 12, comma 3, primo periodo	"	79
Art. 7, comma 3	"	54				Art. 12, comma 3, secondo periodo	"	80
			Art. 10 Svolgimento diretto da parte del	pag.	67	Art. 12, comma 4	"	80
TITOLO I - Capo II - Servizio di Prevenzione e P	ROTF7IOI	VF.	datore di lavoro dei compiti di					
mozo: Supo ii Sentelo Birnetenzione I	NO ILLIOI		prevenzione e protezione dai rischi			Art. 13 Prevenzione incendi	pag.	80
			Art. 10, comma 1	"	67	Art. 13, comma 1	"	80
Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione	pag.	55	Art. 10, comma 2	"	68	Art. 13, comma 1, lettera a)	"	81
Art. 8, comma 1	"	55	Art. 10, comma 2, lettera a)	"	69	Art. 13, comma 1, lettera b)	"	81
Art. 8, comma 2	"	55	Art. 10, comma 2, lettera b)	"	69	Art. 13, comma 2	"	82

Art. 14 Diritti dei lavoratori i caso di	pag.	83	Art. 17, comma 5, lettera b)	"	95	Art. 20 Organismi paritetici	pag.	106
pericolo grave ed immediato			Art. 17, comma 5, lettera c)	"	96	Art. 20, comma 1	- "	106
Art. 14, comma 1	"	83	Art. 17, comma 6	"	96	Art. 20, comma 2	"	106
Art. 14, comma 2	"	83	Art. 17, comma 7	"	96	Art. 20, comma 3	"	106
Art. 15 Pronto soccorso	pag.	83	TITOLO I - Capo V - Consultazione e parti	ECIPAZIONE	DEI	TITOLO I - Capo VI - INFORMAZIONE E FOI	RMAZIONE DE	1
Art. 15, comma 1	. "	83	LAVORATORI			LAVORATORI		
Art. 15, comma 2	"	84						
Art. 15, comma 3	"	84	Art. 18 Rappresentante per la sicurezza	pag.	97	Art. 21 Informazione dei lavoratori	pag.	108
Art. 15, comma 4	"	84	Art. 18, comma 1	' "	97	Art. 21, comma 1	pug. "	108
			Art. 18, comma 2	"	97	Art. 21, comma 1, lettera a)	"	109
TITOLO L. Como IV. Common anno			Art. 18, comma 3	"	97	Art. 21, comma 1, lettera a) Art. 21, comma 1, lettera b)	"	109
TITOLO I - Capo IV - Sorveglianza sani	TARIA		Art. 18, comma 4	"	97	Art. 21, comma 1, lettera b) Art. 21, comma 1, lettera c)	"	110
			Art. 18, comma 5	"	98		"	110
Art. 16 Contenuto della sorveglianza	pag.	85	Art. 18, comma 6	"	98	Art. 21, comma 1, lettera d)	"	111
sanitaria	F-9		Art. 18, comma 6, lettera a)	"	98	Art. 21, comma 1, lettera e)		
Art. 16, comma 1	"	85	Art. 18, comma 6, lettera b)	"	98	Art. 21, comma 1, lettera f)	"	112
Art. 16, comma 2	"	86	Art. 18, comma 6, lettera c)	"	98	Art. 21, comma 1, lettera g)	"	112
Art. 16, comma 2, lettera a)	"	86	Art. 18, comma 7	"	98	Art. 21, comma 2	"	112
Art. 16, comma 2, lettera b)	"	87						
Art. 16, comma 3	"	88	Art. 19 Attribuzioni del rappresentante	pag.	99	Art. 22 Formazione dei lavoratori	pag.	113
			per la sicurezza	P-9.		Art. 22, comma 1	"	113
Art. 17 II medico competente	pag.	88	Art. 19, comma 1	"	99	Art. 22, comma 2	"	115
Art. 17, comma 1	" "	88	Art. 19, comma 1, lettera a)	"	99	Art. 22, comma 2, lettera a)	"	115
Art. 17, comma 1, lettera a)	"	88	Art. 19, comma 1, lettera b)	"	100	Art. 22, comma 2, lettera b)	"	115
Art. 17, comma 1, lettera b)	"	89	Art. 19, comma 1, lettera c)	"	101	Art. 22, comma 2, lettera c)	"	116
Art. 17, comma 1, lettera c)	"	89	Art. 19, comma 1, lettera d)	"	101	Art. 22, comma 3	"	116
Art. 17, comma 1, lettera d)	"	90	Art. 19, comma 1, lettera e)	"	101	Art. 22, comma 4	"	117
Art. 17, comma 1, lettera e)	"	90	Art. 19, comma 1, lettera f)	"	102	Art. 22, comma 5	"	117
Art. 17, comma 1, lettera f)	"	91	Art. 19, comma 1, lettera g)	"	102	Art. 22, comma 6	"	118
Art. 17, comma 1, lettera g)	"	91	Art. 19, comma 1, lettera h)	"	103	Art. 22, comma 7	"	118
Art. 17, comma 1, lettera h)	"	92	Art. 19, comma 1, lettera i)	"	103			
Art. 17, comma 1, lettera i)	"	92	Art. 19, comma 1, lettera I)	"	104	TITOLO I - CAPO VII - DISPOSIZIONI CONCE	RNENTI LA	
Art. 17, comma 1, lettera I)	"	93	Art. 19, comma 1, lettera m)	"	104	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Art. 17, comma 1, lettera m)	"	93	Art. 19, comma 1, lettera n)	"	104			
Art. 17, comma 2	"	94	Art. 19, comma 1, lettera o)	"	104	Art. 23 Vigilanza	pag.	119
Art. 17, comma 3	"	94	Art. 19, comma 2	"	105	Art. 23, comma 1	"	119
Art. 17, comma 4	"	94	Art. 19, comma 3	"	105	Art. 23, comma 2	"	121
Art. 17, comma 5	"	95	Art. 19, comma 4	"	105	Art. 23, comma 3	"	121
Art. 17, comma 5, lettera a)	"	95	Art. 19, comma 5	"	105	Art. 23, comma 4	"	121
rate 17, comma of lottera a)		, 0	7.11.1.77 Oomma O		.00	, a.c. 20, 00mma 1		

Art. 24 Informazione, consulenza, assistenza	pag.	122	TITOLOUL			Art. 33, comma 7	"	152
Art. 24, comma 1	"	122	TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO			Art. 33, comma 8	"	153
Art. 24, comma 2	"	122				Art. 33, comma 9	"	154
						Art. 33, comma 10	"	157
Ant 25 Countings and		100	Art. 30 Definizioni	pag.	131	Art. 33, comma 11	"	158
Art. 25 Coordinamento	pag.	123	Art. 30, comma 1	"	131	Art. 33, comma 12	"	159
Art. 25, comma 1	,,	123	Art. 30, comma 1, lettera a)	"	131	Art. 33, comma 13	"	160
			Art. 30, comma 2	"	132	Art. 33, comma 14	"	161
Art. 26 Commissione consultiva permanente	pag.	123	Art. 30, comma 2, lettera a)	"	132			
per la prevenzione degli infortuni	1 3		Art. 30, comma 2, lettera b)	"	132	TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVO	NDO.	
e l'igiene del lavoro			Art. 30, comma 2, lettera c)	"	132	TITOLO III - 030 DELLE ATTREZZATORE DI LAVO	KU	
Art. 26, comma 1	"	123	Art. 30, comma 2, lettera d)	"	132			
Art. 26, comma 2	"	125	Art. 30, comma 2, lettera e)	"	133	Art. 34 Definizioni	pag.	162
Art. 26, comma 3	"	127	Art. 30, comma 3	"	133	Art. 34, comma 1	"	162
Art. 20, comma c		,	Art. 30, comma 4	"	135	Art. 34, comma 1, lettera a)	"	162
			Art. 30, comma 5	"	136	Art. 34, comma 1, lettera b)	"	163
Art. 27 Comitati regionali di coordinamento	pag.	127	Art. 30, comma 6	"	136	Art. 34, comma 1, lettera c)	"	164
Art. 27, comma 1	"	127						
Art. 27, comma 2	"	127	Art. 31 Requisiti di sicurezza e di salute	pag.	137	Art. 35 Obblighi del datore di lavoro	pag.	165
			Art. 31, comma 1	"	137	Art. 35, comma 1	"	165
Art. 28 Adeguamenti al progresso tecnico	pag.	128	Art. 31, comma 2	"	138	Art. 35, comma 2	"	165
Art. 28, comma 1	pag. "	128	Art. 31, comma 3	"	139	Art. 35, comma 3	"	166
Art. 28, comma 1, lettera a)	"	128	Art. 31, comma 4	"	139	Art. 35, comma 3, lettera a)	"	166
Art. 28, comma 1, lettera b)	"	128				Art. 35, comma 3, lettera b)	"	167
Art. 28, comma 1, lettera b) Art. 28, comma 1, lettera c)	,,	128	Art. 32 Obblighi del datore di lavoro	pag.	140	Art. 35, comma 3, lettera c)	"	167
Art. 26, Comma 1, lettera c)		120	Art. 32, comma 1	"	140	Art. 35, comma 3, lettera c bis	"	169
			Art. 32, comma 1, lettera a)	"	140	Art. 35, comma 4	"	170
TITOLO L. O VIII. C			Art. 32, comma 1, lettera b)	"	141	Art. 35, comma 4, lettera a)	"	170
TITOLO I - Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFO	RTUNI E	DELLE	Art. 32, comma 1, lettera c)	"	141	Art. 35, comma 4, lettera b)	"	171
MALATTIE PROFESSIONALI			Art. 32, comma 1, lettera d)	"	142	Art. 35, comma 4, lettera c)	"	171
						Art. 35, comma 4, lettera c bis)	"	172
			Art. 33 Adeguamenti di norme	pag.	142	Art. 35, comma 4 bis	"	172
Art. 29 Statistiche degli infortuni e delle	pag.	129	Art. 33, comma 1	"	142	Art. 35, comma 4 bis, lettera a)	"	173
malattie professionali			Art. 33, comma 2	"	145	Art. 35, comma 4 bis, lettera b)	"	173
Art. 29, comma 1	"	129	Art. 33, comma 3	"	148	Art. 35, comma 4 bis, lettera c)	"	174
Art. 29, comma 2	"	129	Art. 33, comma 4	"	149	Art. 35, comma 4 bis, lettera d)	"	175
Art. 29, comma 3	"	130	Art. 33, comma 5	"	150	Art. 35, comma 4 ter	"	175
Art. 29, comma 4	"	130	Art. 33, comma 6	"	151	Art. 35, comma 4 ter, lettera a)	"	176

Art. 35, comma 4 ter, lettera b)	"	176	Art. 39 Obblighi dei lavoratori	pag.	193	Art. 43, comma 1, lettera d)	"	201
Art. 35, comma 4 ter, lettera c)	"	177	Art. 39, comma 1	"	193	Art. 43, comma 2	"	201
Art. 35, comma 4 ter, lettera d)	"	177	Art. 39, comma 2	"	193	Art. 43, comma 2, lettera a)	"	201
Art. 35, comma 4 ter, lettera e)	"	178	Art. 39, comma 3	"	193	Art. 43, comma 2, lettera b)	"	202
Art. 35, comma 4 ter, lettera f)	"	178	Art. 39, comma 3, lettera a)	"	194	Art. 43, comma 2, lettera c)	"	202
Art. 35, comma 4 quater	"	179	Art. 39, comma 3, lettera b)	"	194	Art. 43, comma 2, lettera d)	"	202
Art. 35, comma 4 quinquies	"	179	Art. 39, comma 3, lettera c)	"	194	Art. 43, comma 3	"	203
Art. 35, comma 5	"	179				Art. 43, comma 4	"	203
Art. 35, comma 5, lettera a)	"	180	TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZI	IONE INDIVID	NIALE	Art. 43, comma 4, lettera a)	"	205
Art. 35, comma 5, lettera b)	"	180	THOLO IV - 030 DEI DISPOSITIVI DI PROTEZI	IONE INDIVID	OALL	Art. 43, comma 4, lettera b)	"	205
						Art. 43, comma 4, lettera c)	"	205
Art. 36 Disposizioni concernenti le	pag.	181	Art. 40 Definizioni	pag.	195	Art. 43, comma 4, lettera d)	"	206
attrezzature di lavoro			Art. 40, comma 1	"	195	Art. 43, comma 4, lettera e)	"	206
Art. 36, comma 1	"	181	Art. 40, comma 2	"	195	Art. 43, comma 4, lettera f)	"	206
Art. 36, comma 2	"	181	Art. 40, comma 2, lettera a)	"	195	Art. 43, comma 4, lettera g)	"	207
Art. 36, comma 3	"	182	Art. 40, comma 2, lettera b)	"	195	Art. 43, comma 5	"	207
Art. 36, comma 4	"	182	Art. 40, comma 2, lettera c)	"	196		"	207
Art. 36, comma 5	"	183	Art. 40, comma 2, lettera d)	"	196	Art. 43, comma 5, lettera a)	"	208
Art. 36, comma 6	"	183	Art. 40, comma 2, lettera e)	"	196	Art. 43, comma 5, lettera b)		208
Art. 36, comma 7	"	184	Art. 40, comma 2, lettera f)	"	196	Aut 44 Obblishi dai lawanatani		200
Art. 36, comma 8	"	185	Art. 40, comma 2, lettera g)	"	196	Art. 44 Obblighi dei lavoratori	pag.	209
Art. 36, comma 8 bis	"	186				Art. 44, comma 1	"	209
Art. 36, comma 8 ter	"	186	Art. 41 Obbligo di uso	pag.	197	Art. 44, comma 2		209
Art. 36, comma 8 quater	"	187	Art. 41, comma 1		197	Art. 44, comma 3	"	209
•						Art. 44, comma 3, lettera a)	"	210
Art. 4 comma 1 D.Lgs. n. 359/99	pag.	188	Art. 42 Requisiti dei Dpi	pag.	197	Art. 44, comma 3, lettera b)	"	210
(art. 184, D.P.R. n. 547/55)			Art. 42, comma 1	. "	197	Art. 44, comma 4	"	210
•			Art. 42, comma 2	"	198	Art. 44, comma 5	"	210
Art. 37 Informazione	pag.	189	Art. 42, comma 2, lettera a)	"	198			
Art. 37, comma 1	. "	189	Art. 42, comma 2, lettera b)	"	198	Art. 45 Criteri per l'individuazione e l'uso	pag.	211
Art. 37, comma 1, lettera a)	"	189	Art. 42, comma 2, lettera c)	"	198	Art. 45, comma 1	"	211
Art. 37, comma 1, lettera b)	"	190	Art. 42, comma 2, lettera d)	"	198	Art. 45, comma 2	"	211
Art. 37, comma 1 bis	"	190	Art. 42, comma 3	"	199	Art. 45, comma 2, lettera a)	"	211
Art. 37, comma 2	"	191	·			Art. 45, comma 2, lettera b)	"	211
·			Art. 43 Obblighi del datore di lavoro	pag.	199			
Art. 38 Formazione ed addestramento	pag.	191	Art. 43, comma 1	. "3	199	Art. 46 Norma transitoria	pag.	212
Art. 38, comma 1	"	191	Art. 43, comma 1, lettera a)	"	199	Art. 46, comma 1	"	212
Art. 38, comma 1, lettera a)	"	192	Art. 43, comma 1, lettera b)	"	200	Art. 46, comma 1, lettera a)	"	212
Art. 38, comma 1, lettera b)	"	192	Art. 43, comma 1, lettera c)	"	200	Art. 46, comma 1, lettera b)	"	212
		<del>-</del>						=

TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI	I CARICHI		Art. 51 Definizioni Art. 51, comma 1	pag.	223 223	Art. 56, comma 1, lettera c) Art. 56, comma 2 Art. 56, comma 3	" "	241 243 243
Art. 47 Campo di applicazione	pag.	213	Art. 51, comma 1, lettera a)	"	223			
Art. 47, comma 1	"	213	Art. 51, comma 1, lettera b)	"	224	Art. 57 Consultazione e partecipazione	pag.	244
Art. 47, comma 2	"	213	Art. 51, comma 1, lettera c)		224	Art. 57, comma 1	"	244
Art. 47, comma 2, lettera a)	"	214	Art. 52 Obblighi del datore di lavoro	pag.	227	Art. 58 Adeguamento alle norme	pag.	244
Art. 47, comma 2, lettera b)	"	215	Art. 52, comma 1	"	227	Art. 58, comma 1	"	244
			Art. 52, comma 1, lettera a)	"	227	Art. 58, comma 2	"	245
Art. 48 Obblighi dei datori di lavoro	pag.	215	Art. 52, comma 1, lettera b)	"	228			
Art. 48, comma 1	"	215	Art. 52, comma 1, lettera c)	"	228	Art. 59 Caratteristiche tecniche	pag.	247
Art. 48, comma 2	"	215	Art. 52, comma 2	"	229	Art. 59, comma 1	"	247
Art. 48, comma 3	"	216				TITOLO VIII De cerescione de la companya della companya de la companya della comp		
Art. 48, comma 4	"	216	Art. 53 Organizzazione del lavoro	pag.	229	TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCERO	SENI MUTA	AGENI
Art. 48, comma 4, lettera a)	"	216	Art. 53, comma 1	"	229	Capo I - Disposizioni generali		
Art. 48, comma 4, lettera b)	"	217						
Art. 48, comma 4, lettera c)	"	217	Art. 54 Svolgimento quotidiano del lavoro	pag.	230	Art. 60 Campo di applicazione	pag.	248
,			Art. 54, comma 1	"	230	Art. 60, comma 1	"	248
Art. 49 Informazione e formazione	pag.	217	Art. 54, comma 2	"	231	Art. 60, comma 2	"	249
Art. 49, comma 1	// // // // // // // // // // // // //	217	Art. 54, comma 3	"	231	Art. 60, comma 3	"	250
Art. 49, comma 1, lettera a)	"	218	Art. 54, comma 4	"	231			
Art. 49, comma 1, lettera b)	"	218	Art. 54, comma 5	"	232	Art. 61 Definizioni	pag.	250
Art. 49, comma 1, lettera c)	"	219	Art. 54, comma 6	"	232	Art. 61, comma 1	"	250
Art. 49, comma 2	"	221	Art. 54, comma 7	"	233	Art. 61, comma 1, lettera a)	"	250
Ait. 47, Collilla 2		221				Art. 61, comma 1, lettera b)	"	252
			Art. 55 Sorveglianza sanitaria	pag.	233	Art. 61, comma 1, lettera c)	"	252
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE D	I VIDEOTERM	INALE	Art. 55, comma 1	"	233			
			Art. 55, comma 2	"	234	TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCERO	GENI MUTA	AGENI
Art 50 Compo di applicazione		222	Art. 55, comma 2, lettera a)	"	234	Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO		
Art. 50 Campo di applicazione	pag.	222	Art. 55, comma 2, lettera b)	"	234			
Art. 50, comma 1		222	Art. 55, comma 3	"	236	Art. 62 Sostituzione e riduzione	pag.	254
Art. 50, comma 2	"	222	Art. 55, comma 4	"	237	Art. 62, comma 1	"	254
Art. 50, comma 2, lettera a)		222	Art. 55, comma 5	"	237	Art. 62, comma 2	"	254
Art. 50, comma 2, lettera b)	"	222				Art. 62, comma 3	"	255
Art. 50, comma 2, lettera c)	"	223	Art. 56 Informazione e formazione	pag.	238			
Art. 50, comma 2, lettera d)	"	223	Art. 56, comma 1	"	238	Art. 63 Valutazione del rischio	pag.	256
Art. 50, comma 2, lettera e)	"	223	Art. 56, comma 1, lettera a)	"	238	Art. 63, comma 1	"	256
Art. 50, comma 2, lettera f)	"	223	Art. 56, comma 1, lettera b)	"	239	Art. 63, comma 2	"	256

Art. 63, comma 3	"	257	Art. 66, comma 2	"	272	Art. 70, comma 8, lettera b)	"	283
Art. 63, comma 4	"	257	Art. 66, comma 3	"	272	Art. 70, comma 8, lettera c)	"	284
Art. 63, comma 4, lettera a)	"	257	Art. 66, comma 4	"	273	Art. 70, comma 8, lettera d)	"	284
Art. 63, comma 4, lettera b)	"	258				Art. 70, comma 9	"	284
Art. 63, comma 4, lettera c)	"	258	Art. 67 Esposizione non prevedibile	pag.	273	Art. 70, comma 10	"	284
Art. 63, comma 4, lettera d)	"	259	Art. 67, comma 1	"	273	Art. 71 Monitoraggio dei tumori	pag.	285
Art. 63, comma 4, lettera e)	"	259	Art. 67, comma 2	"	273	Art. 71, comma 1	"	285
Art. 63, comma 4, lettera f)	"	260	Art. 67, comma 3	"	274	Art. 71, comma 2	"	285
Art. 63, comma 5	"	260				Art. 71, comma 3	"	285
Art. 63, comma 6	"	261	Art. 68 Operazioni lavorative particolari Art. 68, comma 1	pag.	274 274	Art. 71, comma 4	"	286
And A A A A A A A A A A A A A A A A A A		0/0	Art. 68, comma 1, lettera a)	"	275	4.4.70.4.4		007
Art. 64 Misure tecniche, organizzative,	pag.	262	Art. 68, comma 1, lettera b)	"	275	Art. 72 Adeguamenti normativi	pag.	286
procedurali		010	Art. 68, comma 2	"	276	Art. 72, comma 1		286
Art. 64, comma 1		262	Art. 00, comma 2		270	Art. 72, comma 2	"	287
Art. 64, comma 1, lettera a)	"	262	TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGE	NI MUTA	GFNI	Art. 72 comma 2, lettera a)	"	287
Art. 64, comma 1, lettera b)	"	263	Capo III - Sorveglianza sanitaria			Art. 72, comma 2, lettera b)	"	287
Art. 64, comma 1, lettera c)	"	264	Capo III - SORVEGEIANZA SANTIARIA			TITOLO VIIII D		
Art. 64, comma 1, lettera d)	"	264	Art. 69 Accertamenti sanitari e norme	pag.	277	TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI		
Art. 64, comma 1, lettera e)	"	265	preventive e protettive specifiche	pag.	211	Capo I - Disposizioni generali		
Art. 64, comma 1, lettera f)	"	265	Art. 69, comma 1	"	277			
Art. 64, comma 1, lettera g)	"	266	Art. 69, comma 2	"	278	Art. 73 Campo di applicazione	pag.	288
Art. 64, comma 1, lettera h)	"	266	Art. 69, comma 3	"	278	Art. 73, comma 1	"	288
Art. 64, comma 1, lettera i)	"	267	Art. 69, comma 4	"	279	Art. 73, comma 2	"	288
			Art. 69, comma 5	"	279			
Art. 65 Misure igieniche	pag.	268	Art. 69, comma 5, lettera a)	"	279	Art. 74 Definizioni	pag.	289
Art. 65, comma 1	"	268	Art. 69, comma 5, lettera b)	"	280	Art. 74, comma 1	"	289
Art. 65, comma 1, lettera a)	"	268	Art. 69, comma 6	"	280	Art. 74, comma 1, lettera a)	"	289
Art. 65, comma 1, lettera b)	"	269	7 ii ii 0 7 7 00 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Art. 74, comma 1, lettera b)	"	289
Art. 65, comma 1, lettera c)	"	269	Art. 70 Registro di esposizione e cartelle sanitar	ie pag.	281	Art. 74, comma 1, lettera c)	"	289
Art. 65, comma 2	"	269	Art. 70, comma 1	.o pag.	281			
			Art. 70, comma 2	"	281	Art. 75 Classificazione degli agenti biologici	pag.	289
Art. 66 Informazione e formazione	pag.	270	Art. 70, comma 3	"	282	Art. 75, comma 1	"	289
Art. 66, comma 1	"	270	Art. 70, comma 4	"	282	Art. 75, comma 1, lettera a)	"	290
Art. 66, comma 1, lettera a)	"	270	Art. 70, comma 5	"	282	Art. 75, comma 1, lettera b)	"	290
Art. 66, comma 1, lettera b)	"	271	Art. 70, comma 6	"	282	Art. 75, comma 1, lettera c)	"	290
Art. 66, comma 1, lettera c)	"	271	Art. 70, comma 7	"	283	Art. 75, comma 1, lettera d)	"	290
Art. 66, comma 1, lettera d)	"	271	Art. 70, comma 8	"	283	Art. 75, comma 2	"	290
Art. 66, comma 1, lettera e)	"	272	Art. 70, comma 8, lettera a)	"	283	Art. 75, comma 3	"	290
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Art. 76 Comunicazione	pag.	291	Art. 78, comma 5, lettera d)	"	300	Art. 82, comma 2, lettera a) "		309
Art. 76, comma 1	"	291	Art. 78, comma 5, lettera e)	"	300	Art. 82, comma 2, lettera b) "		309
Art. 76, comma 1, lettera a)	"	291	Art. 78, comma 6	"	300	Art. 82, comma 2, lettera c) "		309
Art. 76, comma 1, lettera b)	"	291				Art. 82, comma 3		310
Art. 76, comma 2	"	292	Art. 79 Misure tecniche, organizzative, procedurali	pag.	301	Art. 82, comma 4 "		310
Art. 76, comma 3	"	292	Art. 79, comma 1	"	301	Art. 82, comma 5		310
Art. 76, comma 4	"	292	Art. 79, comma 2	"	301			
Art. 76, comma 5	"	292	Art. 79, comma 2, lettera a)	"	301	Art. 83 Misure specifiche per i processi industriali pag		311
Art. 76, comma 6	"	292	Art. 79, comma 2, lettera b)	"	302	Art. 83, comma 1		311
			Art. 79, comma 2, lettera c)	"	302	Art. 83, comma 2		311
Art. 77 Autorizzazione	pag.	292	Art. 79, comma 2, lettera d)	"	302			
Art. 77, comma 1	"	292	Art. 79, comma 2, lettera e)	"	303	Art. 84 Misure di emergenza pag	_	311
Art. 77, comma 2	"	293	Art. 79, comma 2, lettera f)	"	303	Art. 84, comma 1 "		311
Art. 77, comma 2, lettera a)	"	293	Art. 79, comma 2, lettera g)	"	303	Art. 84, comma 2		312
Art. 77, comma 2, lettera b)	"	293	Art. 79, comma 2, lettera h)	"	304	Art. 84, comma 3		312
Art. 77, comma 3	"	293	Art. 79, comma 2, lettera i)	"	304			
Art. 77, comma 4	"	293	Art. 79, comma 2, lettera I)	"	304	Art. 85 Informazione e formazione pag		312
Art. 77, comma 5	"	293	Art. 79, comma 2, lettera m)	"	305	Art. 85, comma 1 "		312
Art. 77, comma 6	"	294	7 ii ti 777 oomina 27 lottola my			Art. 85, comma 1, lettera a) "		313
		-/1	Art. 80 Misure igieniche	pag.	305	Art. 85, comma 1, lettera b) "		313
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI			Art. 80, comma 1	pug.	305	Art. 85, comma 1, lettera c) "		313
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO			Art. 80, comma 1, lettera a)	"	305	Art. 85, comma 1, lettera d) "		314
Art. 78 Valutazione del rischio	pag.	295	Art. 80, comma 1, lettera b)	"	306	Art. 85, comma 1, lettera e) "		314
Art. 78 valutazione del risemo	pag.	295	Art. 80, comma 1, lettera c)	"	306	Art. 85, comma 1, lettera f) "		314
Art. 76, comma 1 Art. 78, comma 1, lettera a)	"	295	Art. 80, comma 1, lettera d)	"	306	Art. 85, comma 2		315
Art. 78, comma 1, lettera a) Art. 78, comma 1, lettera b)	"	295	Art. 80, comma 2	"	307	Art. 85, comma 3		315
Art. 78, comma 1, lettera b) Art. 78, comma 1, lettera c)	"	296	Art. 80, comma 2		307	Art. 85, comma 4		315
Art. 78, comma 1, lettera c) Art. 78, comma 1, lettera d)	"	296 296	Art. 81 Misure specifiche per le	naa	307	TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI		
	"	296	strutture sanitarie e veterinarie	pag.	307	Capo III - Sorveglianza sanitaria		
Art. 78, comma 1, lettera e)	"			"	207			
Art. 78, comma 1, lettera f)	,,	297	Art. 81, comma 1	,,	307	Art. 86 Prevenzione e controllo pag		316
Art. 78, comma 2	,,	297	Art. 81, comma 2	.,	307	Art. 86, comma 1		316
Art. 78, comma 3	"	298	Art. 81, comma 3	"	308	Art. 86, comma 2 "		316
Art. 78, comma 4		298				Art. 86, comma 2, lettera a) "		316
Art. 78, comma 5	"	298	Art. 82 Misure specifiche per i	pag.	308	Art. 86, comma 2, lettera b) "		317
Art. 78, comma 5, lettera a)	"	299	laboratori e gli stabulari			Art. 86, comma 2 bis		317
Art. 78, comma 5, lettera b)	"	299	Art. 82, comma 1	"	308	Art. 86, comma 2 ter		318
Art. 78, comma 5, lettera c)	"	299	Art. 82, comma 2	"	308	Art. 86, comma 2 quater		318

Art. 87, comma 1	Art. 87 Registri degli esposti e degli eventi	pag.	318	Art. 97 Obblighi di informazione	pag.	325
Art. 87, comma 2	accidentali			Art. 97, comma 1		325
Art. 87, comma 3, lettera a) " 319 Art. 87, comma 3, lettera b) " 320 Art. 87, comma 3, lettera c) " 320 Art. 87, comma 3, lettera c) " 320 Art. 87, comma 3, lettera c) " 320 Art. 87, comma 3, lettera d) " 320 Art. 87, comma 3, lettera d) " 321 Art. 87, comma 4 " 321 Art. 87, comma 5 " 321 Art. 87, comma 6 " 322 Art. 87, comma 6 " 322 Art. 87, comma 6 " 322 Art. 87, comma 7 " 322 Art. 88, comma 7 " 322 Art. 88, comma 1 " 328 Art. 88, comma 1 " 322 Art. 88, comma 2 " 322 Art. 88, comma 3 " 322 Art. 88, comma 3 " 322 Art. 88, comma 4 " 322 Art. 30, comma 3, lettera a) " 329 Art. 88, comma 1 " 329 Art. 87, comma 6 " 322 Art. 88, comma 1 " 328 Art. 88, comma 1 " 329 Art. 88, comma 2 " 322 Art. 89, comma 3 lettera a) " 329 Art. 88, comma 4 " 331  Art. 95, comma 1 " 324 Art. 95, comma 1 " 324 Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 Art. 96, comma 1 pag. 325  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	Art. 87, comma 1	"	318	Art. 97, comma 1, lettera a)	"	325
Art. 87, comma 3, lettera a)	Art. 87, comma 2	"	319	Art. 97, comma 1, lettera b)	"	325
Art. 87, comma 3, lettera b)	Art. 87, comma 3	"	319	Art. 97, comma 1, lettera c)	"	326
Art. 87, comma 3, lettera c)	Art. 87, comma 3, lettera a)	"	319	Art. 97, comma 2	"	326
Art. 87, comma 3, lettera d)	Art. 87, comma 3, lettera b)	"	320			
Art. 87, comma 3, lettera d)	Art. 87, comma 3, lettera c)	"	320	Art. 98 Norma finale	pag.	326
Art. 87, comma 4	Art. 87, comma 3, lettera d)	"	320	Art. 98, comma 1	"	326
Art. 87, comma 5	Art. 87, comma 3, lettera e)	"	321			
Art. 87, comma 5	Art. 87, comma 4	"	321	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALL (D.Las. n. 24)	2/96)	
Art. 87, comma 7	Art. 87, comma 5	"	321	DISTOSIZIONI TRANSFIORIE E TINALI (D.Egs. II. 24)	2170)	
Art. 88 Registro dei casi di malattia e di decesso pag. 322 Art. 88, comma 1	Art. 87, comma 6	"	322			
Art. 88 Registro dei casi di malattia e di decesso       pag.       322       Art. 30, comma 2       " 329         Art. 88, comma 1       " 322       Art. 30, comma 3, lettera a)       " 329         Art. 88, comma 2       " 322       Art. 30, comma 3, lettera a)       " 329         Art. 88, comma 3       " 322       Art. 30, comma 3, lettera b)       " 331         Art. 88, comma 4       " 322       Art. 30, comma 3, lettera b)       " 331         Art. 88, comma 4       " 322         Art. 30, comma 3, lettera a)       " 329         Art. 30, comma 3, lettera b)       " 331         Art. 31, comma 4       " 331         Art. 31 Entrata in vigore Art. 31, comma 1       pag. 333         Allegati al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni         Elenco cronologico dei Provvedimenti volume, suddivisi per Fonte Normativa         Legislativi e Amministrativi cittati nel volume, suddivisi per Fonte Normativa         Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 art. 96, comma 1       pa	Art. 87, comma 7	"	322	Art. 30 Disposizioni transitorie e finali	pag.	328
Art. 88, comma 1				Art. 30, comma 1	"	328
Art. 88, comma 2	Art. 88 Registro dei casi di malattia e di decesso	pag.	322	Art. 30, comma 2	"	328
Art. 88, comma 3	Art. 88, comma 1	<i>"</i>	322	Art. 30, comma 3	"	329
Art. 88, comma 4 " 322 Art. 30, comma 4 " 331  TITOLO IX - Sanzioni  Artt. da 89 a 94 Contravvenzioni e violazioni amministrative  pag. 323  TITOLO X - Disposizioni transitoria pag. 324 Art. 95 Norma transitoria pag. 324 Art. 96, comma 1 " 324  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	Art. 88, comma 2	"	322	Art. 30, comma 3, lettera a)	"	329
Art. 31 Entrata in vigore Art. 31, comma 1  Allegati al D.Lgs. n. 626/94 e pag. 333  BLENCO CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI CITATI NEL VOLUME, SUDDIVISI PER FONTE NORMATIVA  BIBLIOGRAFIA  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 324  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	Art. 88, comma 3	"	322	Art. 30, comma 3, lettera b)	"	331
Art. 31, comma 1  Art. 31, comma 1  " 331  Art. 4a 89 a 94 Contravvenzioni e violazioni amministrative  TITOLO X - Disposizioni Transitoria pag. 324 Art. 95, comma 1  Art. 95 Norma transitoria pag. 324 Art. 96, comma 1  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	Art. 88, comma 4	"	322	Art. 30, comma 4	"	331
Art. 31, comma 1  Allegati al D.Lgs. n. 626/94 e pag. 333  Blenco cronologico dei provvedimenti pag. 363  LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI CITATI NEL VOLUME, SUDDIVISI PER FONTE NORMATIVA  BIBLIOGRAFIA  BIBLIOGRAFIA  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi  pag. 325						
Art. 96 bis Attuazione degli obblighi  Artt. da 89 a 94 Contravvenzioni e violazioni amministrative  pag. 323  Allegati al D.Lgs. n. 626/94 e pag. 333  Allegati al D.Lgs. n. 626/94 e pag. 333  Allegati al D.Lgs. n. 626/94 e pag. 333  ELENCO CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI CITATI NEL VOLUME, SUDDIVISI PER FONTE NORMATIVA  BIBLIOGRAFIA  pag. 375  Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 pag. 324  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	TITOLO IV SANIZIONII			Art. 31 Entrata in vigore	pag.	331
Violazioni amministrative  TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. 626/94)  Art. 95 Norma transitoria pag. 324 Art. 95, comma 1 pag. 324 Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Allegati al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni  Elenco cronologico dei provvedimenti pag. 363  LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI CITATI NEL VOLUME, SUDDIVISI PER FONTE NORMATIVA  BIBLIOGRAFIA pag. 375  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	THOLO IX - SANZIONI			Art. 31, comma 1	"	331
Violazioni amministrative  TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. 626/94)  Art. 95 Norma transitoria pag. 324 Art. 95, comma 1 pag. 324 Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325  Allegati al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni  Elenco cronologico dei provvedimenti pag. 363  LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI CITATI NEL VOLUME, SUDDIVISI PER FONTE NORMATIVA  BIBLIOGRAFIA pag. 375  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325						
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (D.Lgs. n. 626/94)  Art. 95 Norma transitoria pag. 324	Artt. da 89 a 94 Contravvenzioni e	pag.	323			
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (D.Lgs. n. 626/94)  Art. 95 Norma transitoria pag. 324 Art. 95, comma 1 pag. 324 Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 pag. 324 Art. 96, comma 1 pag. 324 Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	violazioni amministrative			, ,	pag.	333
Art. 95 Norma transitoria pag. 324 Art. 95, comma 1 pag. 324 Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 Art. 96, comma 1 pag. 324 Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325				successive modifiche e integrazioni		
Art. 95 Norma transitoria pag. 324 Art. 95, comma 1 pag. 324 Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 Art. 96, comma 1 pag. 324 Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	·	D.Lgs. ı	า.			
Art. 95 Norma transitoria Art. 95, comma 1  Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 Art. 96 bis Attuazione degli obblighi  pag. 324  " 324  BIBLIOGRAFIA  pag. 375  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi  pag. 324  " 324  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi  pag. 324  " 324	626/94)			ELENCO CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI	pag.	363
Art. 95, comma 1  " 324  BIBLIOGRAFIA  pag. 375  Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 pag. 324  Art. 96 bis Attuazione degli obblighi  pag. 325				LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI CITATI NEL		
Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 pag. 324 Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325		pag.		VOLUME, SUDDIVISI PER FONTE NORMATIVA		
Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4 pag. 324 Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325	Art. 95, comma 1	"	324			
Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325				BIBLIOGRAFIA	pag.	375
Art. 96 bis Attuazione degli obblighi pag. 325		pag.				
	Art. 96, comma 1	"	324			
Art. 96 bis, comma 1 " 325						
	Art. 96 bis, comma 1	"	325			

#### **PRESENTAZIONE**

Da anni ormai l'orientamento internazionale in materia di promozione della salute pone l'accento sul benessere psicofisico e sociale dell'individuo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede interventi per la promozione della salute nelle diverse situazioni sociali: ambiente di vita e di lavoro e, in particolare, ambiente domestico e scolastico.

La politica sociale comunitaria ha da sempre attribuito grande rilevanza alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro, contribuendo a garantire un elevato livello di prevenzione e protezione dai rischi attraverso: l'emanazione di direttive e regolamenti; la sensibilizzazione e l'incoraggiamento all'azione degli Stati membri, delle imprese e dei lavoratori, al fine di migliorare le condizioni di lavoro.

In tutti i Paesi europei è ormai evidente lo spostamento verso la promozione di strategie preventive anziché verso politiche risarcitorie del danno avvenuto, per lungo tempo sostenute e ritenute "giuste" anche dalle parti sociali. Eppure, drammaticamente, il numero degli infortuni sul lavoro non accenna a diminuire. Troppo spesso si constata che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ancora considerata come un costo aggiuntivo e un ostacolo alla competizione internazionale, soprattutto in ambito imprenditoriale.

Nel nostro Paese, in particolare, la complessa produzione normativa risulta poco coordinata e attualmente ancora priva di una logica unitaria che risolva i notevoli contrasti interpretativi evidenziati nella prassi applicativa. Questi ultimi oltretutto contribuiscono a favorire anche la fuga nel sommerso, nel lavoro atipico e nello sfruttamento del lavoro.

I profondi mutamenti determinati dall'emanazione del decreto legislativo n. 626/94, che influiscono in modo significativo sulla propensione ad assumere comportamenti individuali e organizzativi orientati alla sicurezza, incontrano naturali resistenze al cambiamento. Ma questo non deve scoraggiare.

Nel campo della medicina si è giunti col tempo alla consapevolezza che, acquisita una conoscenza più approfondita e sistematica delle cause di una malattia, fosse estremamente ragionevole astenersi da comportamenti o da ambienti che potessero favorire l'insorgenza di situazioni patologiche. Si pensi al successo ottenuto con l'applicazione di politiche preventive nel settore della medicina sociale e dell'epidemiologia e a come le campagne di vaccinazione, di educazione sanitaria, di igiene abbiano allontanato i pericoli per la salute dell'uomo, con evidenti risultati sia sulla mortalità infantile che sulla longevità.

Così, anche nell'ambito della sicurezza lavorativa, le diverse azioni dovranno fondarsi soprattutto sulla collaborazione tra autorità, parti sociali, lavoratori e tutti gli altri soggetti interessati. Al tempo stesso, è necessario potenziare gli strumenti di informazione, utilizzando anche i mezzi di comunicazione di massa, per diffondere i messaggi di sicurezza e tutela della salute in ogni settore: lavorativo, di vita, domestico e scolastico, in modo che la sicurezza venga considerata come un valore.

In tale logica rientra questo lavoro che si inserisce nel quadro delle iniziative di informazione promosse dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Destinato agli esperti del settore e a tutti coloro che affrontano quotidianamente le problematiche connesse alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, questo volume, completo e ben strutturato, si distingue per l'originalità del metodo utilizzato nel commentare i singoli articoli, commi e lettere in cui è suddiviso il decreto legislativo n. 626/94 e per la linearità e il costante raccordo tra disposizioni, soggetti sanzionati, pene comminate, commento ed entrata in vigore.

L'approccio multidisciplinare adottato dagli autori favorisce lo studio delle complesse e diverse problematiche inerenti la prevenzione dei rischi sul lavoro, relative tanto all'uomo, quanto alle macchine e all'ambiente globalmente inteso.

Solo attraverso lo sforzo congiunto di giuristi, psicologi del lavoro, sociologi, ergonomi, economisti, tecnici e medici del lavoro si potrà contribuire a promuovere una nuova cultura della sicurezza e della tutela della salute, attraverso gli strumenti fondamentali dell'informazione e della formazione.

GIOVANNI MARIA PIRONE
DIRETTORE GENERALE
ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE

#### INTRODUZIONE

DI FRNESTINA GRECO

## 1. Dalla prevenzione tecnologica alla sicurezza globale

Con il decreto legislativo n. 626/94, provvedimento che recepisce una serie di direttive comunitarie in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, il legislatore italiano definisce per la prima volta un modello di gestione della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Esso rappresenta un mutamento talmente radicale, rispetto alla previgente normativa di settore, che richiama inevitabilmente una breve riflessione sulle principali caratteristiche innovative.

La prima fondamentale novità è costituita dal passaggio dai tradizionali metodi di *prevenzione tecnica*, delineati nei D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56, ad un sistema di *sicurezza globale* che pone l'uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente *coinvolgimento attivo* di tutte le parti interessate al processo prevenzionale.

La precedente normativa partiva dall'assunto che il legislatore stesso, per ogni impianto o attrezzatura, fosse in grado sia di identificare i rischi cui erano esposti i lavoratori, che di formulare gli obblighi, normalmente di carattere tecnico, ai quali attenersi per evitare possibili infortuni e proteggere il lavoratore. Una scarsa rilevanza veniva invece attribuita ad aspetti come la valutazione preventiva dei rischi e l'interazione tra tutti i soggetti aziendali (e tra questi e gli organismi pubblici), considerati attualmente indispensabili per creare e mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'inopportunità di questa consolidata tendenza è stata dimostrata dal fatto che. sebbene nel corso degli anni le aziende più avanzate abbiano posto una sempre maggiore attenzione verso la prevenzione, anche attraverso l'introduzione di soluzioni produttive tecnologicamente evolute e sicure, diversi studi di settore hanno evidenziato un aumento preoccupante degli infortuni cosiddetti comportamentali. Con questo termine si intendono quegli infortuni che, pur avvenendo in orario di lavoro o in ambito lavorativo. non sono strettamente connessi alla pericolosità intrinseca del tipo di lavorazione o della macchina, ma sono generati da quelli che vengono definiti lapsus infortunistici dell'individuo, determinati cioè dall'influenza di fattori come l'attenzione, la percezione e la consapevolezza del rischio, la motivazione verso il lavoro, il clima organizzativo, gli stili di *leadership*, la comunicazione.

Il nuovo provvedimento normativo, a tal proposito, introduce opportunamente un intervento sistematico sull'uomo e sulle variabili ad esso connesse (utilizzando anche gli strumenti dell'*informazione* e della *formazione*), preceduto da un'analisi di tipo strutturale delle condizioni di sicurezza, che tiene conto della pericolosità oggettiva, della mappatura del rischio, dell'analisi del registro infortuni.

II D.Lgs. n. 626/94, inoltre, sulla base della considerazione del rischio come componente ineliminabile della natura e di ogni attività umana, e come tale determinabile e prevedibile, attua il passaggio dalla logica risarcitoria del danno avvenuto, alla logica improntata sull'analisi e valutazione preventiva dei rischi e sull'individuazione di idonee misure preventive e protettive.

L'attuale sistema di prevenzione e protezione, in sostanza, modifica profondamente i comportamenti organizzativi, richiesti peraltro solo in via principale al datore di lavoro, generando un ribaltamento di ruoli, funzioni e responsabilità. Le misure da intraprendere, infatti, non sono più soltanto di natura tecnica ma anche *gestionale*, e necessitano di procedure adeguatamente programmate, coordinate e collegate tra loro e approcciate in modo sistematico e graduale, tale da non creare tensioni nella struttura organizzativa preesistente. Ne deriva che le attività prevenzionali non devono essere a sé stanti e svolte solo occasionalmente, ma gestite in maniera *integrata e globale*.

Un ruolo importante nell'ausilio ai diversi attori aziendali è anche quello svolto da diversi organismi pubblici, e tra questi l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, espressamente chiamati a concorrere alla promozione della nuova cultura della sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro attraverso lo svolgimento di attività di informazione, assistenza e consulenza (art. 24, D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni).

## 2. Informazione, formazione, consultazione e partecipazione

Come accennato in precedenza, poiché è l'uomo anziché la macchina al centro dell'attuale modello di prevenzione, un ruolo fondamentale viene attribuito ad istituti, un tempo poco valorizzati o ritenuti secondari, come quello dell'informazione, della formazione, della consultazione e partecipazione.

Analizzando i D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56, a proposito di informazione si rileva che il datore di lavoro era tenuto a rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici, attraverso opportuna cartellonistica e affissione di estratti delle norme di sicurezza. L'attenzione del legislatore per i fattori di tipo tecnico-oggettivo induceva nel lavoratore soltanto la conoscenza dei rischi connessi alla sua mansione e, quindi, il suo consequente adequamento alla macchina. I documenti informativi sulla materia, elaborati con un linguaggio non sempre facilmente comprensibile, venivano appesi nelle bacheche aziendali o sulle pareti ed era lasciata alla discrezionalità del singolo la possibilità di trovare il tempo o la voglia di informarsi.

L'obbligo di informazione considerato nel modello prevenzionale attuale, al contrario, presuppone uno *scambio di comunicazioni* implicanti elementi di carattere obiettivo (dati, fatti ed esperienze) ed elementi di natura soggettiva (affettività, percezioni, emozioni). Per questo, da una parte richiede al datore di lavoro di *attivarsi per individuare* opportunamente fonti, mezzi di comunicazione, tempi, tipologia e livelli di profondità dei contenuti, specificando le motivazioni alla base delle disposizioni organizzative e di legge. Dall'altra richiede ai lavoratori di assumersi la responsabilità dell'acquisizione di questi contenuti, perché è dalla conoscenza delle condizioni e delle variabili legate al rischio, nonché delle misure e attività preventive adottate che dipende la possibilità di una presa di coscienza del valore sicurezza negli ambienti di lavoro.

Altri strumenti privilegiati ai fini dell'efficacia della prevenzione primaria e della promozione di una nuova cultura della sicurezza sul lavoro sono la *partecipazione* e la *consultazione* dei lavoratori, mediante il loro *coinvolgimento attivo*.

Nel precedente modello prevenzionale il datore di lavoro era tenuto ad *esigere* che i singoli lavoratori osservassero le norme di tutela e utilizzassero i mezzi protettivi. Con la nuova cultura della partecipazione prevista dal D.Lgs. n. 626/94, il datore di lavoro è tenuto anche (perché non sono state abrogate le disposizioni previgenti, previste in particolare nei D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56) a *richiedere* l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. Si passa dunque da una logica implicante necessariamente ed esclusivamente l'attivazione di un sistema fondato su proce-

dure, controlli e sanzioni (l'esigere), ad una logica partecipativa implicante l'attivazione di condizioni per cui il lavoratore non è più un soggetto passivo della protezione, ma un soggetto consapevole e responsabile dell'attività prevenzionale in modo attivo (il richiedere), in coerenza con l'informazione e la formazione ricevute.

La consultazione e la partecipazione si concretizzano, a livello istituzionale, soprattutto attraverso la nomina o elezione, da parte dei lavoratori, del rappresentante per la sicurezza. Anche esse, per divenire strumenti efficaci, richiedono il passaggio da un clima conflittuale, basato sulla diffidenza reciproca e/o sulla difesa ad oltranza delle proprie posizioni (quella datoriale e quella dei lavoratori), ad un clima improntato sulla concertazione e sulla solidarietà negoziale.

Le attività di informazione, partecipazione e consultazione rappresentano, comunque, condizioni necessarie ma non sufficienti a determinare il cambiamento della cultura prevenzionale in azienda, che è possibile attuare soltanto attraverso adeguate attività formative.

Nella legislazione italiana di settore, il concetto di formazione dei lavoratori alla sicurezza appare solo con l'emanazione del D.Lgs. n. 277/91, relativo ai rischi derivanti da rumore, piombo e amianto. I termini utilizzati in precedenza, istruzione e addestramento, si riferiscono a strumenti che per loro

natura sono inadequati a creare ciò che viene comunemente definito cultura della sicurezza, ovvero un sistema condiviso e partecipato di valori, principi, conoscenze e capacità individuali e di gruppo, coerente con gli obiettivi generali dell'organizzazione. L'istruzione infatti rappresenta una forma particolare di informazione che, a differenza di quest'ultima, implica da parte dei destinatari una rielaborazione applicativa anziché solo cognitiva. Essa si prefigge fondamentalmente di trasferire modelli, metodi, concetti che vengono attinti dalla cultura, relativi a determinati strumenti o alla manipolazione di sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento è da intendersi invece come l'attività finalizzata a creare o a migliorare la capacità di eseguire praticamente un dato lavoro, che agisce sostanzialmente sulla prestazione individuale (il come fare una determinata azione) e non sul comportamento dei lavoratori (il come essere per svolgere adeguatamente un determinato ruolo).

Con il D.Lgs. n. 626/94 il termine formazione assume la valenza simbolica di proporre una specifica modalità di apprendimento mirata all'acquisizione e gestione di nuovi comportamenti individuali e organizzativi orientati alla sicurezza e alla tutela della salute propria e di quella altrui. A differenza dei concetti di istruzione e addestramento, quello di formazione implica un intervento educativo profondo e globale, diretto allo sviluppo della personalità individuale, attraverso l'acquisizione di nuove qualità cognitive, esperienziali, emotive e relazionali.

Aver riconosciuto l'importanza di questo strumento per favorire un deciso cambiamento culturale negli ambienti di lavoro non risolve, tuttavia, l'interrogativo circa l'orientamento da seguire nel fare formazione. Si assiste infatti ancora oggi a percorsi formativi in materia di sicurezza lavorativa in cui prevalgono contenuti di tipo tecnico-normativo, rispetto a quelli psicologico-relazionali; si utilizzano metodologie didattiche improntate sulla comunicazione ad una via (lezioni, conferenze), anziché metodologie didattiche attive (comunicazione dialogica, esercitazioni, simulazioni); non si individuano strumenti adequati a misurare i risultati e quindi l'efficacia della formazione. Ciò, molto probabilmente, è dovuto al mancato ricorso a personale in possesso della competenza specifica necessaria sia per elaborare adequati progetti formativi, che per gestire efficacemente un'aula di formazione. Determinante, a questo proposito, può risultare la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, affiancata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma solo se entrambe opportunamente formate. Accanto a queste due figure professionali individuate dalla normativa è necessario

comunque prevedere *esperti* capaci di fornire gli strumenti metodologici per indagare il versante soggettivo e organizzativo e per predisporre situazioni formative studiate per le singole realtà.

Data l'importanza della formazione per la promozione di una nuova cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, è indispensabile che il governo e le parti sociali rafforzino l'interesse verso questa problematica, intervenendo costantemente con strumenti che consentano lo sviluppo delle risorse fondamentali per la sua efficacia (know how, formazione dei formatori e finanze).

## 3. Dalla logica risarcitoria alla programmazione della prevenzione

Altro aspetto rilevante introdotto dal D.Lgs. n. 626/94 è quello connesso al superamento della logica risarcitoria che di fatto si è affermata nel nostro sistema antinfortunistico.

Con l'entrata in vigore del codice civile, nel 1942, viene formulata la norma fondamentale di cui all'art. 2087 che, imponendo al datore di lavoro il cosiddetto "obbligo di sicurezza", rappresenta uno dei primi strumenti potenzialmente in grado di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. In base all'art. 2087, infatti, il datore di

lavoro è tenuto ad adottare, oltre alle misure previste dalla legislazione vigente, anche quelle ulteriori cautele ritenute necessarie alla luce del tipo di attività imprenditoriale, delle cognizioni tecniche e delle esperienze specifiche acquisite nel tempo.

Tale norma, tuttavia, non è stata applicata sfruttando appieno le sue potenzialità in tema di sicurezza, ovvero come criterio di automatico adeguamento prevenzionale all'evoluzione tecnologica. Essa è stata invocata dal lavoratore prevalentemente in sede giudiziaria, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro. In questo modo, anziché di prevenzione, cioè del rimedio primario previsto dalla disposizione in esame, si è continuato a ragionare per lungo tempo in termini di valutazione del danno, vale a dire del rimedio secondario.

Anche il modello prevenzionale della normativa emanata nel corso degli anni Cinquanta (D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56), in larga misura valido ancora oggi, non ha consentito il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si proponeva. Ciò sia per problemi applicativi in gran parte dovuti al difficile coordinamento fra le diverse norme, sia per la progressiva obsolescenza delle singole disposizioni in esse contenute, causata dal sempre più rapido sviluppo tecno-

logico. Altre cause sono inoltre da individuare nell'inadeguato funzionamento dei previsti sistemi di controllo amministrativo e nella scarsa sensibilità nei confronti di queste problematiche, dimostrata in passato tanto dai datori di lavoro, quanto, per alcuni anni, dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Un primo tentativo di rimediare alla situazione descritta è rappresentato dall'art. 9 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) in forza del quale "i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca. l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica". Tale disposizione, tuttavia, ha prodotto un unico, anche se importante, effetto: quello di conferire una dimensione collettiva al diritto individuale di cui all'art. 2087. Per la prima volta, infatti, grazie a questa norma, i lavoratori nel loro insieme diventano titolari di un potere di controllo e di proposta in tema di prevenzione.

Da segnalare, per la sua incidenza sulle norme menzionate, è anche la legge n. 833/78, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Questo provvedimento, pur non essendo stato in buona parte attuato per quanto riguarda il settore in esame, rappresenta un

mutamento direzionale del sistema italiano di prevenzione, orientato verso il decentramento sul territorio dei servizi di vigilanza, trasferiti in linea di massima dagli ispettorati del lavoro alle unità sanitarie locali.

Ma il fattore che concorre più di ogni altro ad accelerare il cambiamento di prospettiva in tema di sicurezza e tutela della salute sul lavoro è rappresentato certamente dall'opera meritoria e costante della Unione europea che, passando da una posizione iniziale di carattere orientativo (le raccomandazioni), ad una successiva più vincolante (le direttive), ha cercato di fornire agli Stati membri opportuni stimoli in senso innovativo.

La possibilità per l'Unione europea di intervenire nel contesto in esame con misure obbligatorie scaturisce dall'adozione dell'Atto unico europeo del 1987. Ai sensi dell'art. 118 A, in esso contenuto, gli Stati membri sono tenuti, infatti, a promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche attraverso la progressiva armonizzazione delle condizioni esistenti in tale settore. La stessa Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, approvata nel 1989, ribadisce questo concetto finalizzato ad evitare fenomeni di dumping sociale, ovvero distorsioni dovute ad una diversa incidenza del costo del lavoro causata dalla

maggiore o minore diffusione di misure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori.

Il primo gruppo di direttive comunitarie, facenti capo alla direttiva quadro 80/1107, ha trovato attuazione nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs. n. 277/91. In esse inizia ad affermarsi la prevalenza del principio della massima sicurezza ragionevolmente praticabile, sul principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile contenuto nella normativa nazionale degli anni Cinquanta e più volte sostenuto dalla stessa Cassazione. In particolare, viene richiesto al datore di lavoro di adottare tutte le misure, anche onerose, atte a garantire la sicurezza, compresa quella di astenersi dall'esercizio di attività e dall'uso di attrezzature o sostanze pericolose. In precedenza, invece, erano state richieste tutte le misure messe a disposizione dal progresso scientifico e tecnologico, indipendentemente da qualsiasi valutazione economica.

Ma la vera affermazione del principio della massima sicurezza ragionevolmente praticabile nel sistema prevenzionale italiano si è avuta con il recepimento del secondo gruppo di direttive comunitarie, facenti capo alla direttiva quadro 89/391, cui hanno fatto seguito numerose direttive particolari relative a specifici settori o aspetti della sicurezza sul lavoro. Questa normativa.

introducendo innovazioni sostanziali fondate sulla programmazione delle attività di prevenzione e protezione, attraverso l'analisi e valutazione preventiva del rischio e l'individuazione delle misure di tutela, nonché sulla partecipazione attiva di tutti i lavoratori, mediante la loro informazione e formazione, ha determinato un autentico passaggio culturale dalla logica risarcitoria del danno avvenuto e della prevenzione oggettiva o tecnologica alla logica della prevenzione soggettiva.

Nello specifico, con il D.Lgs. n. 626/94 il legislatore italiano ha recepito la direttiva quadro 89/391/CEE e altre sette direttive particolari che dettano: prescrizioni minime nei luoghi di lavoro (89/654/CEE), requisiti minimi delle attrezzature di lavoro (655/89/CEE) e dei mezzi di protezione individuale (89/656/CEE), prescrizioni minime per la movimentazione manuale dei carichi (90/269/CEE), per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (90/270/CEE), per la protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni (90/394/CEE) e ad agenti biologici (90/679/CEE).

Recentemente sono inoltre intervenute modifiche e integrazioni ad alcune parti del D.Lgs. n. 626/94, attraverso l'emanazione dei seguenti provvedimenti normativi:

- decreto legislativo n. 359/99 (di attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE, precedentemente citata, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori) con il quale è stato integrato e modificato il Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro) del decreto legislativo n. 626/94 e l'art. 184 (Sollevamento e trasporto persone) del D.P.R. n. 547/55;
- decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 novembre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni all'allegato XI (*Elenco degli* agenti biologici classificati) del decreto legislativo n. 242/96 (che ha anch'esso modificato e integrato sostanzialmente il D.Lgs. n. 626/94);
- decreto legislativo n. 66/2000 (di attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, precedentemente citata, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro) con il quale è stato integrato e modificato il Titolo VII (*Protezione da agenti cancerogeni mutageni*) del decreto legislativo n. 626/94.

#### 4. Entrata in vigore

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 626/94 sono stati emanati numerosi provvedimenti diretti a prorogare i termini di entrata in vigore di alcuni gruppi di norme contenute nel decreto.

Ne è risultato uno scadenzario complesso la cui evoluzione, nell'ambito di tale volume, è ricostruita solo in questa sede. L'informazione relativa alla data di entrata in vigore delle norme che prevedono adempimenti, e di quelle definitorie o di principio, è comunque riportata nel testo, accanto a ciascuna disposizione.

Nello specifico, il D.Lgs. n. 626/94, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 novembre 1994, è entrato in vigore dal 27 novembre 1994, salvo le parti per le quali esso ha disposto espressamente altri termini di decorrenza della vigenza. Tale data di entrata in vigore scaturisce dalla norma generale prevista nel nostro ordinamento giuridico, secondo cui, ove non diversamente previsto dallo stesso testo di legge, tutte le disposizioni in esso contenute entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Successivamente, l'art. 6 del decreto legge n. 658 del 29 novembre 1994, reitera-

to con il decreto n. 26 del 31 gennaio 1995, e convertito nella legge n. 95 del 29 marzo 1995, ha prorogato al primo marzo 1995 il termine di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/94 aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti previsti dall'art. 4 (valutazione dei rischi, designazioni), l'entrata in vigore, fissata al 27 novembre 1995 dall'art. 96 del D.Lgs. n. 626/94, è stata differita al primo gennaio 1997 dall'art. 30 del D.Lgs. n. 242/96. Per le seguenti tipologie di imprese, tuttavia, il differimento è stato disposto unicamente al primo luglio 1996:

- attività industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso;
- centrali termoelettriche:
- impianti e laboratori nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende estrattive con oltre 50 dipendenti;
- aziende industriali con oltre 200 dipendenti.

Si ricorda, inoltre, che il D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazio-

ni individua alcune fattispecie in cui gli obblighi specifici sono fissati con diversa decorrenza, ad esempio:

- l'adeguamento, entro il primo gennaio 1997, delle caratteristiche dei luoghi di lavoro utilizzati antecedentemente alla entrata in vigore del decreto stesso;
- l'adeguamento, entro il 30 giugno 2001, delle attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998;
- l'adeguamento delle attività lavorative comportanti esposizione dei lavoratori a polvere di legno duro, e l'istituzione e aggiornamento del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie di tali lavoratori entro il 31 dicembre 2002;
- l'adeguamento del valore limite di esposizione professionale al benzene dopo il 31 dicembre 2001.

#### 5. Guida alla lettura del volume e legenda

Questo lavoro vuole essere una guida ragionata alla lettura e all'interpretazione del decreto legislativo n. 626/1994, integrato e modificato dai decreti legislativi n. 242/1996, n. 359/1999 e n. 66/2000 e dal decreto ministeriale 12 novembre 1999.

Le suddette modifiche e integrazioni sono state riportate nel testo nel modo seguente: quelle introdotte dal **D.Lgs. n. 242/96** sono in **grassetto**; quelle introdotte dal **D.Lgs. n. 359/99** sono in **grassetto sottolineato**; quelle introdotte dal **D.M. 12 novembre 1999** sono in **grassetto corsivo sottolineato**; quelle introdotte dal **D.Lgs. n. 66/2000** sono in **corsivo**.

Il commento è stato redatto per ogni articolo, comma e lettera in cui è suddiviso il provvedimento legislativo e, allo scopo di operare un continuo raccordo tra disposizioni, soggetti sanzionati e pene comminate, commento ed entrata in vigore dei riferimenti normativi esaminati, si scelto di strutturare il volume utilizzando le tabelle.

Le disposizioni di legge, affrontate in maniera organica attraverso il puntuale richiamo delle norme comunitarie e nazionali di riferimento, sono state interpretate affrontando in ottica sistemica anche i temi connessi al rapporto uomo-organizzazione, alle concrete modalità di attuazione degli istituti relazionali, alle misure tecniche, organizzative e gestionali da adottare.

Si è cercato di fornire, ove possibile, suggerimenti utili dal punto di vista pratico, nell'intento di offrire un ausilio a quanti, all'interno delle singole realtà lavorative, si ritrovino ad affrontare i problemi applicativi posti dalla normativa oggetto di commento.

Il volume è corredato anche di un elenco cronologico (aggiornato al mese di marzo 2000) dei provvedimenti legislativi e amministrativi richiamati nel testo e di quelli emanati successivamente al D.Lgs. n. 626/94 o da esso espressamente previsti.

Si precisa infine che:

- la parola Decreto (corsivo) all'interno del volume si riferisce esclusivamente al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni;
- laddove l'impostazione grafica delle tabelle lo ha consentito (quasi sempre) è stata usata la doppia linea continua (\_\_\_\_\_\_) per delimitare gli articoli, la linea continua (\_\_\_\_\_\_) per delimitare i commi e la linea tratteggiata (\_\_\_\_\_\_) per delimitare le lettere;
- il simbolo rappresentante una freccia a destra ( >> ) posta in fondo alla pagina, indica il proseguimento della disposizione di legge, del commento o della sanzione.

### COMMENTO AL D.LGS. N. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 1 Campo di applicazione				
Art. 1, comma 1	Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.	non sanzionato	L'applicazione del <i>Decreto</i> non dipende dalla tipologia, dalla natura o dalle dimensioni dell'attività, ma dal fatto che sul luogo di lavoro siano presenti lavoratori subordinati (almeno uno) o ad essi equiparati (cfr. art. 2, comma 1, lettera a)).	27/11/1994
Art. 1, comma 2	Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.	non sanzionato	Per le attività elencate in questo comma è prevista un'applicazione differenziata del <i>Decreto</i> in relazione alle particolari esigenze connesse al servizio espletato.  Alle realtà già contemplate dall'originario D.Lgs. n. 626/94, il D.Lgs. correttivo n. 242/96 ha aggiunto quelle riportate nel testo in grassetto.  L'individuazione delle suddette "particolari esigenze connesse al servizio espletato" è affidata a successivi decreti ministeriali, da <i>emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del D.Lgs. n.</i> 242/96 (quindi <i>entro il 6 novembre 1996</i> , cfr. art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 242/96). Attualmente hanno provveduto ad emanare tali decreti: il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero delle finanze, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'interno. Gli estremi dei decreti emanati sono riportati nell'elenco cronologico dei decreti ministeriali collocato in fondo al volume, dopo gli allegati al <i>Decreto</i> .	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96
Art. 1, comma 3	Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.	non sanzionato	Per i <i>lavoratori a domicilio</i> (legge 18 dicembre 1973, n. 877) - tra i quali sono compresi anche coloro che svolgono il cosidetto <i>telelavoro</i> - e per i <i>portieri</i> vige il principio generale della non applicabilità delle norme del <i>Decreto</i> se non "nei casi espressamente previsti". Tali casi sono disciplinati da due norme:  • l'art. 21, comma 2, che impone al datore di lavoro di fornire anche a questi particolari lavoratori alcune informazioni cui	27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>hanno diritto tutti gli altri, precisamente quelle generali sui rischi presenti sul luogo di lavoro e sui rimedi adottati, nonché quelle sui rischi specifici connessi all'attività svolta;</li> <li>l'art. 22, comma 1, che estende anche a questi particolari lavoratori il diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute.</li> <li>La precedente disciplina di settore (D.P.R. n. 547/55 e D.P.R. n. 303/56), invece, non prevedeva alcuna forma di tutela per i lavoratori a domicilio.</li> </ul>	
Art.1, comma 4	Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autono- me di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 1, comma 4-bis	Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.	non sanzionato	Tale comma, interamente aggiunto dal D.Lgs. correttivo n. 242/96, inserisce una norma di principio secondo la quale gli obblighi previsti dal <i>Decreto</i> devono intendersi riferiti non solo al datore di lavoro, ma anche ai dirigenti e ai preposti "nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze". Queste ultime devono essere di volta in volta individuate nell'ambito della specifica organizzazione del lavoro.  La responsabilità penale, pertanto, è connessa all'attribuzione effettiva di tali quote di potere organizzativo ed è strettamente proporzionata alla loro rilevanza.  La nuova formulazione adottata dal D.Lgs. correttivo n. 242/96 risolve in questo modo, definitivamente, la questione della delegabilità degli obblighi in materia di sicurezza, molti dei quali, in base all'originaria stesura del D.Lgs. n. 626/94, sembravano dovessero essere adempiuti <i>personalmente</i> dal datore di lavoro, senza che questi potesse delegarli ai propri dirigenti e preposti. Il <i>Decreto</i> nulla dice in ordine alla definizione di <i>dirigente</i> e <i>preposto</i> . Appare utile a tal proposito ricordare che, comunemente, per <i>dirigente</i> può intendersi il soggetto che dirige assommando in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter essere considerato l'alter ego del datore di lavoro. <i>Preposto</i> , invece, può essere considerato colui che sovrintende e al quale sono riservate solo funzioni di controllo e sorveglianza con più ridotti poteri organizzativi e disciplinari.	7/5/1996

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 1, comma 4-ter	Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.	non sanzionato	<ul> <li>Interamente aggiunto dal D.Lgs. correttivo n. 242/96, il comma in esame introduce alcune importanti precisazioni in tema di <i>delega</i>, stabilendo che restano in capo al datore di lavoro, e perciò <i>non possono essere delegati</i>, una serie di adempimenti di fondamentale importanza quali:</li> <li>la valutazione dei rischi (cfr. art. 4, comma 1);</li> <li>l'elaborazione del documento della sicurezza, contenente la relazione sulla valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (cfr. art. 4, comma 2);</li> <li>la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cfr. art. 4, comma 4, lettera a));</li> <li>l'autocertificazione per iscritto dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e dell'adempimento degli obblighi</li> </ul>	
			della valutazione del rischi e dell'adentifini entro degli obblighi ad essa collegati prevista per le aziende familiari nonché per quelle che occupano fino a 10 addetti, fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I (cfr. art. 4, comma 11, primo periodo e allegato I).  Per la violazione degli obblighi propri del datore di lavoro sono stabilite sanzioni esclusivamente a carico di quest'ultimo.  Ciò consente di dedurre che tali compiti non solo non possono essere specificamente delegati, ma non si trasferiscono ai dirigenti neanche in virtù della loro preposizione ad un settore dell'attività. Salvo, ovviamente, il caso in cui tale settore assuma le caratteristiche dell'unità produttiva, di cui al seguente art. 2, comma 1, lettera i).  In tale evenienza, infatti, il dirigente assumerà, ai fini prevenzionali, tutte le responsabilità e gli obblighi del datore di lavoro, come definito nel successivo art. 2, comma 1, lettera b), compresi, naturalmente, quelli indelegabili.	
Art. 2 Definizioni				
Art. 2, comma 1	Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:			

A RTICOLI

D ISPOSIZIONI

S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE C OMMENTO

E NTRATA IN VIGORE

Art. 2, comma 1

lettera a)

lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

#### non sanzionato

La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 20 dicembre 1996, n. 172, contenente ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 626/94 come modificato dal D.Lgs. n. 242/96, precisa che i lavoratori a cui si devono applicare le misure di tutela previste dalla normativa in esame sono quelli che svolgono attività di lavoro in regime di subordinazione secondo i canoni previsti dal codice civile, ossia, "in una situazione di soggezione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare di un datore di lavoro e dei collaboratori di questo da cui gerarchicamente dipende il lavoratore". Sulla base di questo principio la suddetta circolare *esclude* dall'ambito della tutela prevista dal *Decreto*:

- i lavoratori autonomi (artt. 2222 c.c. e ss.);
- i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale:
- gli associati in partecipazione (art. 2924 c.c.);
- i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino attività lavorativa.

Per i lavoratori autonomi, in particolare, la circolare chiarisce che essi si trovano ad essere destinatari delle norme contenute nel *Decreto* solo in due casi:

- nel caso in cui abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati (quindi in qualità di datori di lavoro);
- nell'ipotesi che un imprenditore affidi loro dei lavori all'interno della sua azienda o dell'unità produttiva (cfr. art. 7).

Con riferimento ai titolari di studi professionali la medesima circolare precisa, infine, che "Il decreto legislativo n. 626/94 trova ad essi applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati, sia nel caso di un solo professionista titolare dello studio, sia nel caso di più professionisti contitolari. Se i lavoratori subordinati sono in numero inferiore a 11, gli studi professionali rientreranno nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 11" (cfr. art. 4, comma 11).

La tutela legislativa prevista dal Decreto è inoltre estesa dall'articolo in esame anche agli altri soggetti, da esso espressamente 27/11/1994

e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96

7/5/1996

A RTICOLI	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			elencati, che lavoratori subordinati non sono, ma sono ad essi equiparati, quali:  i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;  gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali;  gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;  i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.  Sono, invece, tassativamente esclusi dal presente articolo gli addetti ai servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato (anche speciale) i quali rientrano, invece, nel campo di applicazione del D.P.R. n. 547/55 e del D.P.R. n. 303/56. Questi ultimi decreti, inoltre, ricomprendono espressamente tra le attività tutelate anche il lavoro prestato senza retribuzione (lavoro gratuito), che l'articolo in esame ignora completamente, nonostante la rilevanza sociale e giuridica recentemente assunta dal fenomeno del volontariato.  Altri soggetti esclusi dalla tutela sono i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado) che prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro nell'impresa familiare (art. 230-bis del codice civile).  A tal proposito la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 novembre 1996, n. 154, contenente ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 626/94 come modificato dal D.Lgs. n. 242/96, chiarisce che "i collaboratori familiari sono rilevanti come tali per il nostro ordinamento giuridico proprio quando non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, un rapporto diverso da quello basato sull'interesse familiare". Manca, quindi, nel loro caso il presupposto da cui il legislatore fa discendere l'applicazione del Decreto, cioè	

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Tale circolare, infatti, riconosce l'applicabilità della normativa prevenzionale "nel caso in cui i collaboratori familiari prestino la loro attività in maniera continuativa e sotto la direzione di fatto del titolare", cioè nei casi in cui sussista una qualche forma di subordinazione, anche se solo di fatto, ribadendo l'esclusione della tutela nell'ipotesi in cui "tale subordinazione di fatto non sussista e il familiare esplichi saltuariamente la propria attività per motivi di affezione, gratuitamente ed in veste di alter ego del titolare". Il fatto che i datori di lavoro delle aziende familiari siano considerati dal Decreto come destinatari di alcuni obblighi (cfr. art. 4, comma 11), peraltro, non autorizza ad includere automaticamente i collaboratori familiari tra i soggetti beneficiari della tutela, in quanto, precisa la circolare n. 154/96, "gli obblighi a carico degli imprenditori familiari sorgono soltanto in presenza e nei riguardi dei loro eventuali lavoratori o subordinati, o dei soggetti equiparati".  Coerentemente, sottolinea la suddetta circolare, "i collaboratori familiari non devono essere computati ai fini dell'applicazione dei diversi istituti normativi condizionati da una determinata consistenza numerica".  Ciò significa che nei casi in cui il Decreto ricollega particolari obblighi ad una determinata consistenza numerica dei dipendenti (cfr. ad esempio, art. 4, comma 11; art. 8, comma 5, lettera e); ecc.) i collaboratori familiari non devono essere conteggiati.  Da tale computo l'articolo in esame esclude espressamente:  • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;  • i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.  La circolare n. 154/96, a sua volta, stabilisce che non devono essere conteggiati, in quanto non rientranti o ricompresi parzialmente nell'ambito di applicazione del Decreto:  • gli addetti ai servizi domestici e familiari (cfr. art.	

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Devono, inoltre, considerarsi esclusi in via interpretativa, facendo ricorso ai principali orientamenti della giurisprudenza in materia di dimensione delle imprese:	
			<ul> <li>i lavoratori in prova;</li> <li>i sostituti dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;</li> <li>i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.</li> </ul>	
			Infine, ai sensi della suddetta circolare, i dipendenti assunti a termine (stagionali) vanno computati solo qualora il loro inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo e, con particolare riferimento alle aziende agricole, gli stagionali vanno computati solo se inclusi nell'organigramma dell'azienda (o dell'unità produttiva) necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera annata agraria o, quantomeno per un rilevante periodo di essa. Esiste, tuttavia, un'eccezione a detto principio. Si tratta del caso previsto dall'art. 10 del Decreto in esame, ovvero lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, per la cui applicazione si stabilisce espressamente che il computo dei dipendenti va effettuato con riferimento ai soli addetti assunti a tempo indeterminato (cfr. allegato I, nota n. 2). La circolare in esame precisa, infine, che devono considerarsi computabili:	
			<ul> <li>i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato anche speciale;</li> <li>i soci lavoratori di cooperative di società anche di fatto;</li> <li>gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali;</li> <li>i giovani assunti con contratto di formazione lavoro;</li> <li>gli apprendisti;</li> <li>i titolari di rapporto di lavoro subordinato sportivo;</li> <li>i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;</li> <li>i lavoratori in trasferta;</li> <li>i lavoratori a tempo parziale in misura corrispondente al numero di ore contrattualmente previste.</li> </ul>	

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 2, comma 1 lettera b)	datore di lavoro ("privato" n.d.r.): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.		Il testo originario della lettera b) dell'articolo in esame definiva datore di lavoro "qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento", riproducendo l'art. 3, lettera b), della direttiva Cee n. 89/391 "Misure generali per la tutela e la protezione dei lavoratori dai rischi di infortunio e malattie professionali nell'ambiente di lavoro". Tale formulazione aveva suscitato perplessità sia per la difficoltà di riconoscere responsabilità penali in capo ad una persona giuridica sia per la separazione, presente in molte organizzazioni, tra la titolarità del rapporto di lavoro e l'effettiva responsabilità dell'impresa o dello stabilimento.  Il D.Lgs. correttivo n. 242/96 risolve il problema con una nuova definizione di datore di lavoro.  Tale definizione, da un lato ribadisce che, normalmente, la responsabilità in materia di prevenzione ricade sul soggetto titolare del rapporto di lavoro, dall'altro attribuisce una rilevanza decisiva al concreto esercizio del potere organizzativo e direttivo, esigendo che il soggetto datore di lavoro sia effettivamente responsabile dell'impresa "in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa". Pertanto, nel caso in cui la titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore e la titolarità dei poteri organizzativi fanno capo a persone diverse, datore di lavoro ai fini prevenzionali è da ritenersi colui che è in grado di prendere le relative decisioni. La nuova formulazione della norma in esame, inoltre, ha soppresso il termine "stabilimento" originariamente usato, sostituendolo con il termine "stabilimento" originariamente usato, sostituendolo con il termine "unità produttiva", per la cui definizione si rinvia alla seguente lettera i) (cfr. art. 2, comma 1, lettera i)).	7/5/1996
	(Datore di lavoro "pubblico" n.d.r.). Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;		Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 sono: "Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non	

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".  Secondo la nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. correttivo n. 242/96 per datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni si intende di regola il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Ciò determina l'importante effetto di esonerare da ogni responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione i soggetti titolari degli organi di governo dei vari enti pubblici, che invece la preesistente giurisprudenza, pur estendendo la responsabilità ai dirigenti, aveva ritenuto finora coinvolti in modo più o meno ampio. Attualmente, pertanto, l'unico adempimento cui sono tenuti gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche è quello previsto dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. correttivo n. 242/96, che consiste nella individuazione dei dirigenti destinati ad assumere la qualifica di datore di lavoro, "tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività". A tale obbligo, ovviamente, resta collegata la corrispondente responsabilità per culpa in eligendo, qualora la scelta venga compiuta in violazione dei doveri di diligenza, cautela o perizia e ne consegua un danno a terzi. In armonia con quanto stabilito nel settore privato, la qualifica di datore di lavoro ai fini prevenzionali viene poi riconosciuta anche al "funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale". Non viene, invece, menzionato il potere di disporre di risorse finanziarie come requisito qualificante il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.  Come il dirigente ed il preposto nel settore privato, anche il dirigente ed il funzionario della pubblica amministrazione devono essere individuati tenendo conto delle concrete modalità con cui il potere organizzativo è stato ripartito all'interno dell'ente.  Nell'azienda privata tale ripartizione avviene in for	
Art. 2, comma 1 lettera c)	servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azien- da finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai	non sanzionato	Il servizio di prevenzione e protezione rappresenta una delle novità di maggior rilievo introdotte dal <i>Decreto</i> e costituisce lo <i>strumento tecnico-operativo</i> che il datore di lavoro e gli altri soggetti	27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	rischi professionali nell'azienda ovvero unità produttiva;		obbligati <i>utilizzano</i> per adempiere ai propri doveri di prevenzione. Si tratta, dunque, di un organismo tecnico, privo di qualsiasi potere decisionale all'interno dell'azienda o dell'amministrazione pubblica, chiamato semplicemente a collaborare all'attività di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ( <i>in posizione di staff con il datore di lavoro</i> ) mediante proposte e suggerimenti operativi. La responsabilità in materia, pertanto, rimane comunque in capo al datore di lavoro e, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, ai dirigenti e ai preposti, compresa l'ipotesi in cui il servizio venga affidato a persone o servizi esterni all'azienda (cfr. art. 8, comma 10).	
Art. 2, comma 1				
lettera d)	medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:  1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;  2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;	non sanzionato	In base alla norma in esame, <i>medico competente</i> è il medico in possesso di uno dei titoli da essa elencati.  A tal proposito il D.Lgs. correttivo n. 242/96 ha aggiunto, a quelle già previste dall'originario D.Lgs. n. 626/94, le specializzazioni evidenziate nel testo in grassetto.	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96
	3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;		Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente, previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, i laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, alla data di entrata in vigore dello stesso (11/09/1991), abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni. I criteri di valutazione per il rilascio della suddetta autorizzazione sono stabiliti dall'allegato A) della circolare del Ministero	

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			della sanità n. 3 dell'8 febbraio 1992, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro.	
Art. 2, comma 1				
lettera e)	responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;	non sanzionato	Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione gestisce e coordina le attività del servizio.  Poiché il <i>Decreto</i> non prevede per tale soggetto specifiche sanzioni, nessuna responsabilità penale potrà configurarsi a suo carico se, <i>come stabilisce la legge</i> , egli si occuperà soltanto dell'analisi delle situazioni di rischio per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro e della formulazione di proposte per eliminarle o ridurle, e non avrà alcuna concreta possibilità di decisione circa l'impiego delle misure ritenute necessarie.  Può sembrare contraddittorio che proprio la figura denominata "responsabile" del servizio di prevenzione e protezione non abbia alcuna responsabilità penale.  Ciò tuttavia si comprende meglio se si tiene presente che tale soggetto, <i>non dovendo necessariamente coincidere con un dirigente o un preposto</i> , non è dotato di quei poteri dispositivi ai quali si ricollega la responsabilità penale.  Ovviamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sarà sempre responsabile <i>civilmente</i> , potrà, cioè, essere chiamato a risarcire il danno causato al datore di lavoro (e ai dirigenti e preposti) per l'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal suo incarico, e quindi anche a rimborsare le somme che questi fosse chiamato a versare a titolo di risarcimento del danno o per sanzioni penali o amministrative.	27/11/1994
Art. 2, comma 1 lettera f)	rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i	non sanzionato	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o desi- gnato dai lavoratori con il compito di seguire sul luogo di lavoro	27/11/1994
	lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;		le problematiche inerenti la sicurezza e la salute in ambiente di lavoro e concorrere alle scelte ad esse relative. Si tratta di una figura nuova nel panorama prevenzionistico italiano, anche se non sono mancati in passato tentativi di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori su tali questioni.	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 <b>7/5/1996</b>

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Un precedente in tal senso è costituito dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che riconosce ai lavoratori mediante loro rappresentanze il "diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica". Questa norma, tuttavia, anche per la sua genericità, ha ricevuto scarsissima attuazione.  Un altro precedente, anch'esso privo ad oggi di rilevanza pratica, è rappresentato dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, secondo il quale "gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva".  L'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 277/91 consente, infine, ai lavoratori di "verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza".	
Art. 2, comma 1				
lettera g)	prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;	non sanzionato	La definizione in esame comprende tutte quelle attività e misure cautelative finalizzate a eliminare o ridurre al minimo i rischi professionali dei lavoratori, da realizzare tenendo nella dovuta considerazione l'ambiente esterno, oltre al tradizionale ambiente di lavoro, nonché il diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto a tutti i cittadini.  Tale definizione risulta essere in perfetta consonanza e in perfetto adeguamento al concetto di salute fornito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in forza del quale la salute non consiste soltanto e semplicemente nell'assenza di malattia, bensì nel benessere della persona umana, sia fisico, sia psichico, sia sociale.  La prevenzione così intesa determina, infatti, il superamento	27/11/1994

_	A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
				della logica della riparazione del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, considerati come una sorta di prezzo ineliminabile che il lavoratore doveva pagare, per entrare nella logica di una <i>prevenzione globale</i> , che mira non solo alla tutela della salute del lavoratore dal rischio professionale, ma alla salvaguardia dell'intera collettività e persegue l'obiettivo del rispetto e della tutela dell'integrità dell'ambiente.	
	Art. 2, comma 1				
	lettera h)	agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;	non sanzionato	Si tratta di un'entità assimilabile al concetto giuridico di "causa", ovvero di condizione idonea a produrre il risultato. L'agente, infatti, è preso in considerazione quale causa o fonte di danno per la salute e può essere: chimico, fisico o biologico.	27/11/1994
	Art. 2, comma 1				
	lettera i)	unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.	non sanzionato	Con tale disposizione il legislatore ha introdotto la definizione di unità produttiva, attribuendo a tale concetto un significato parzialmente diverso da quello emergente dal diritto del lavoro. La nozione di unità produttiva che la dottrina ha ricavato dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70) è, infatti quella di articolazione autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale o finalistico l'idoneità ad esplicare in tutto o in parte l'attività di produzione di beni e servizi dell'impresa, della quale è una componente organizzativa connotata da indipendenza tecnica e amministrativa.  La norma in esame, invece, considera requisiti qualificanti l'unità produttiva non solo l'autonomia tecnico-funzionale ed amministrativa ma anche l'autonomia finanziaria, adottando così una nozione di ambito più ristretto, probabilmente al fine di evitare una eccessiva proliferazione di "datori di lavoro" e documenti di valutazione dei rischi, nonché di coordinare la nuova nozione di unità produttiva con la nuova definizione di datore di lavoro.	7/5/1996

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 3 Misure generali di tutela				
Art. 3, comma 1	Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:		L'articolo in esame individua le misure generali di tutela necessarie per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori senza configurare specifici obblighi. Si tratta, infatti, di un elenco di accorgimenti tecnico-organizzativi e di misure comportamentali, formulati come "definizioni a carattere precettizio" prive di concreti riferimenti a comportamenti sanzionabili nei confronti di determinati soggetti. Tuttavia alcune delle disposizioni contenute nella norma in oggetto assumono la natura di veri e propri obblighi in quanto inserite, con tale carattere, nel successivo art. 4.	
Art. 3, comma 1				
lettera a)	valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;	non sanzionato	Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori significa individuare e analizzare nella specifica realtà lavorativa i fattori che costituiscono una fonte potenziale di pericolo e di rischio per la sanità e l'integrità fisica dei lavoratori. Con il termine pericolo si intende la proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (ad esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni. Per rischio si intende, invece, la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione di un determinato fattore.	27/11/1994
Art. 3, comma 1				
lettera b)	eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;	non sanzionato	Perseguire l'obiettivo della eliminazione e, in caso di impossibilità, della riduzione al minimo dei rischi individuati in ambiente di lavoro vuol dire ricorrere a qualsiasi mezzo o tecnologia resa disponibile a tal fine dal progresso scientifico e tecnologico, indipendentemente da qualsiasi considerazione di carattere economico.	27/11/1994

A rticoli	D ISPOSIZIONI	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 3, comma 1 lettera c)	riduzione dei rischi alla fonte;	non sanzionato	Ciò evita al datore di lavoro, ovviamente qualora sia tecnicamente possibile, di assumere i costi derivanti dalla predisposizione e dall'aggiornamento di misure di prevenzione e protezione a cascata e diffusive nell'azienda, necessarie in caso di permanenza di fonti di rischio sui luoghi di lavoro.	27/11/1994
Art. 3, comma 1 lettera d)	programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;	non sanzionato	Il principio contenuto nella norma in esame appare illuminante per comprendere la portata innovativa del <i>Decreto</i> sotto il profilo dell'approccio culturale alla sicurezza sul lavoro. Le aziende, infatti, sono stimolate a considerare le proprie attività nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali come qualcosa da <i>gestire in termini organizzativi con criteri manageriali</i> , abbandonando l'ottica prevalente della <i>prevenzione tecnica</i> nata negli anni Cinquanta con i primi decreti prevenzionali (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. n. 303/56, ecc.) e sostanzialmente perseguita anche negli anni successivi. Emerge, infatti, un concetto di <i>sicurezza integrata nell'organizzazione dell'impresa</i> - grande, media o piccola - che è tenuta a porsi obiettivi di miglioramento continuo anche in questo settore dell'attività aziendale.	27/11/1994
Art. 3, comma 1 lettera e)	sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;	non sanzionato	Come chiarito nel commento alla precedente lettera a) (cfr. art. 3, comma 1, lettera a)), pericolosa è qualsiasi entità (materiale, attrezzatura, processo di lavorazione, ecc.) avente il potenziale di causare danni.	27/11/1994
Art. 3, comma 1 lettera f)	rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;	non sanzionato	L'ergonomia si può definire come la scienza interdisciplinare che si occupa della progettazione degli ambienti e dell'organizzazione del lavoro, proponendosi di adattare al meglio il lavoro alle esigenze del lavoratore, al fine di favorire il suo benessere e la sua soddisfazione.	27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Per "ambiente di lavoro" s'intende generalmente l'insieme delle condizioni di vita del lavoratore che vengono a determinarsi nell'espletamento di una particolare attività.  Tra gli elementi che concorrono, direttamente o indirettamente, a caratterizzare l'ambiente e, quindi, ad influire sulle condizioni di vita individuali, particolarmente rilevanti sono:	
			<ul> <li>fattori ambientali veri e propri, dalle strutture ai fattori microclimatici, agli agenti fisici, come può essere l'illuminazione, la rumorosità, ecc.;</li> <li>fattori inquinanti connessi più specificamente alla produzione: materiali di lavorazione, solventi, polveri, gas, vapori, fumi, radiazioni ionizzanti, ecc., la cui nocività è in rapporto all'indice di concentrazione ambientale e all'esposizione individuale;</li> <li>fattori connessi allo svolgimento, all'organizzazione e alle modalità del lavoro e all'impiego psicofisico dell'individuo;</li> <li>fattori inerenti il rapporto uomo-macchina, l'organizzazione del lavoro e gli aspetti psicologici e sociali.</li> </ul>	
Art. 3, comma 1				
lettera g)	priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;	non sanzionato	La disposizione in esame sancisce la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio, devono essere forniti ai lavoratori solo dopo che, esaminato l'ambiente di lavoro attraverso l'analisi e la valutazione dei rischi e adottati tutti i rimedi possibili a livello collettivo (macchine, procedure di lavoro, bonifiche ambientali, organizzazione interna, ecc.), persista una situazione di rischio per i lavoratori sul luogo di lavoro. Con tale orientamento si persegue l'obiettivo di permettere al lavoratore di svolgere le proprie mansioni con il minor numero possibile di condizionamenti personali, che altrimenti potrebbero limitare la libertà di movimento e le facoltà percettive.	27/11/1994
Art. 3, comma 1				
lettera h)	limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;	non sanzionato	La disposizione in esame sottolinea che al rischio dovrà essere esposto il minor numero di persone possibile.	27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			L'aspetto vantaggioso insito in tale scelta di fondo è che si potrà per questa via sottoporre a <i>più attento controllo</i> un <i>numero minore di persone</i> , riducendo anche l'entità del rischio diffusivo conseguente.	
Art. 3, comma 1				
lettera i)	utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 3, comma1				
lettera I)	controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;	non sanzionato	La scelta di esporre al rischio il minor numero di persone possibi- le comporta anche un beneficio per il datore di lavoro, cui sono imposti controlli sanitari limitatamente ai lavoratori esposti a	27/11/1994
			rischi specifici, ferma restando la normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria (cfr. art. 16, comma 1).	
Art. 3, comma1				
lettera m)	allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;	non sanzionato	Ovviamente, qualora l'esposizione al rischio determini delle controindicazioni per la salute del lavoratore, come ad esempio in caso di allergie, sarà necessario procedere al suo allontanamento.	27/11/1994
Art. 3, comma 1				
lettera n)	misure igieniche;	non sanzionato	Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'igiene è la scienza della salute che si propone il compito di promuovere, mantenere e potenziare lo stato di salute delle collettività umane.  L'igiene del lavoro, in particolare, abbraccia un vasto campo di azione che coinvolge l'individuo non solo nel suo ristretto ambi-	27/11/1994
			to lavorativo, ma anche nei suoi rapporti extralavorativi, socio- economici e culturali.  Tale scienza promuove studi e ricerche per conservare, poten- ziare e stimolare lo stato di salute dell'uomo che lavora, indivi- dua i rischi e la pericolosità degli ambienti di lavoro, e conse-	

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			guentemente suggerisce i mezzi per affrontare e risolvere i problemi in ottica preventiva.  I vari compiti dell'igiene del lavoro possono così riassumersi:  • promuovere e mantenere nella maniera più efficiente possibile lo stato di salute fisica e mentale del lavoratore;  • mantenere le condizioni ambientali del lavoratore ad un alto livello di salubrità fisiologica;  • prevenire l'insorgenza delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;  • adattare l'ambiente all'uomo, in modo che ciascuno svolga il lavoro più adatto alle proprie capacità e aspirazioni.  Le misure igieniche non sono meglio precisate nel <i>Decreto</i> in esame in quanto è ad esse specificamente dedicato il D.P.R. n. 303/56 cui si rinvia.	
Art. 3, comma 1 lettera o)	misure di protezione collettiva e individuale;	non sanzionato	Misure di protezione sono quelle che, non potendo ridurre la probabilità di accadimento di un evento dannoso, riducono tuttavia la gravità del danno.  Ad esempio: i dispositivi di protezione individuale e collettivi; la corretta scelta delle barriere di protezione; le cappe di aspirazione di agenti nocivi; ecc	27/11/1994
Art. 3, comma 1 lettera p)	misure di emergenza da attuare in caso di pronto soc- corso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;	non sanzionato	Tali misure trovano una più dettagliata specificazione negli articoli ad esse espressamente dedicati dal <i>Decreto</i> cui si rinvia (cfr. artt. 12, 13, 14 e 15).	27/11/1994
Art. 3, comma 1 lettera q)	uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;	non sanzionato	Si fa presente, a tal proposito, che l'insufficiente o mancato uso di segnalazioni è causa di rischio per l'integrità fisica dei lavoratori, in quanto non vengono evidenziate o ricordate particolari condizioni di pericolo.	27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Attualmente la normativa in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro è stata modificata dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (cui si rinvia), che ha attuato la direttiva Cee n. 92/58 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.	
Art. 3, comma 1				
lettera r)	regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, mac- chine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;	non sanzionato	La norma in esame racchiude l'intero ambito della manutenzione, che comprende tanto l'ambiente di lavoro che le attrezzature, le macchine e gli impianti. In generale si richiede una manutenzione "regolare", vale a dire programmata dal datore di lavoro attraverso interventi periodici, previsti secondo scadenze prefissate. Un particolare cenno è dedicato alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza, sottolineando la necessità di una sua conformità alle indicazioni dei fabbricanti. Questo comporta una manutenzione periodica e costante, realizzata nel rigoroso rispetto di quanto segnalato nelle istruzioni.	27/11/1994
Art. 3, comma 1				
lettera s)	informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;	non sanzionato	La disposizione in esame attraverso gli istituti considerati tende a delineare una nuova politica di prevenzione che prevede <i>la partecipazione attiva</i> di tutti i lavoratori, ovvero un loro effettivo coinvolgimento nelle scelte ed una condivisione delle pratiche e delle procedure del sistema sicurezza, per una più efficace e consapevole realizzazione della prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro.  La partecipazione così intesa è condizionata non solo dall'adeguamento tecnico-strutturale alle nuove disposizioni di settore, ma dal dispiegarsi di un processo culturale che conduca all'acquisizione di una mentalità nuova verso i problemi della sicurezza.  Strumenti fondamentali per l'attivazione di tale processo sono l'informazione e la formazione, alle quali sono espressamente dedicati numerosi articoli del <i>Decreto</i> in esame, cui si rinvia (cfr. artt. 21, 22, 37, 38, 49, 56, 66, 85).	27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 3, comma 1				
lettera t)	istruzioni adeguate ai lavoratori.	non sanzionato	La disposizione in esame, strettamente collegata alla precedente, sottolinea l'esigenza di istruire adeguatamente i lavoratori. Si tratta, in definitiva, di una forma particolare di informazione che si riferisce a procedure comportamentali (limitazioni di accesso, situazioni di emergenza, evacuazioni, ecc.) o d'uso di determinati strumenti (attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione individuale) o di manipolazione di sostanze e preparati pericolosi. La differenza sostanziale tra l'informazione e l'istruzione d'uso è rappresentata dal tipo di rielaborazione operata dai destinatari:  I'informazione comporta negli individui una rielaborazione cognitiva;  I'istruzione d'uso genera una rielaborazione applicativa. In tal senso l'istruzione d'uso è propedeutica all'addestramento e deve essere accompagnata da misure di controllo dell'effettiva comprensione individuale (questionari, interviste, colloqui, ecc.).	27/11/1994
Art. 3, comma 2	Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comporta- re oneri finanziari per i lavoratori.	non sanzionato	La norma in esame evidenzia che in ogni caso il lavoratore non può essere chiamato a sopportare oneri finanziari a causa dell'attuazione di misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute sui luoghi di lavoro, il cui onere economico ricade esclusivamente sul datore di lavoro.	27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4 Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Art. 4, comma 1	Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.	non sanzionato	Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi (obbligo indelegabile) in particolare: nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati nonché nell'organizzazione dei luoghi di lavoro.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 4, comma 2	All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contente:		I risultati della valutazione dovranno essere documentati nel modo prescritto (obbligo indelegabile).	
Art. 4, comma 2  lettera a)	una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni	Il Decreto non fornisce linee guida da seguire circa i criteri da adottare per la valutazione dei rischi, né si sono poste tale obiettivo le circolari finora emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.  È sempre possibile, naturalmente, che qualche prescrizione venga impartita da future norme di attuazione. Ad oggi, tuttavia, il datore di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione, è libero di scegliere e descrivere nel documento finale il criterio o i criteri che ritiene più opportuni.  Nello specifico, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 agosto 1995, n. 102, dopo aver premesso che "restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro l'individuazione e l'adozione dei criteri di impostazione ed attuazione della valutazione si dovranno fornire indicazioni almeno su:	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende  entro 3 mesi dall'inizio dell'attività per le nuove aziende

A RTICOL	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni e ogni altro utile dato;</li> <li>le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;</li> <li>il grado di coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (a tal proposito si chiarisce che la valutazione del rischio deve comunque essere effettuata entro la scadenza stabilita, anche se la consultazione del rappresentante per la sicurezza non potesse essere effettuata che in epoca successiva);</li> <li>le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.</li> <li>Per quel che concerne i criteri adottati si dovranno, invece, fornire indicazioni almeno su:</li> <li>i pericoli e i rischi correlati;</li> <li>le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (a tale riguardo si precisa che per gruppi particolari si devono intendere quelle categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi, evidenziate, naturalmente, a seguito della valutazione dei rischi);</li> <li>i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;</li> <li>gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.).</li> </ul>	

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 2  lettera b)	l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);	arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3 a 8 milioni	Relativamente alle indicazioni sulle misure di prevenzione e di protezione definite, secondo quanto precisato dalla circolare n. 102/95, sarà opportuno illustrare nel documento di valutazione:  • gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione, e quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;  • le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;  • l'elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende entro 3 mesi dall'inizio dell'attività per le nuove aziende
Art. 4, comma 2 lettera c)	il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	<ul> <li>Infine, relativamente al programma di attuazione delle misure di prevenzione, sempre secondo quanto chiarito dalla circolare n. 102/95, sarà opportuno illustrare:</li> <li>l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;</li> <li>il programma per l'attuazione ed il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;</li> <li>il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell'azione di controllo.</li> <li>La suddetta circolare precisa, infine, che il documento dovrà essere accompagnato da ogni utile documentazione, in particolare da quella specificamente indicata nei singoli titoli e capi del Decreto.</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende entro 3 mesi dall'inizio dell'attività per le nuove aziende

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 3	Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 4, comma 4	Il datore di lavoro:			
Art. 4, comma 4				
lettera a)	designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;	arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3 a	Per quanto riguarda le <i>modalità</i> di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( <i>obbligo indelegabile</i> ) cfr. art. 8.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 4, comma 4				
lettera b)	designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Per quanto riguarda le <i>modalità</i> di designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione cfr. art. 8.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A	A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Ar	t. 4, comma 4 lettera c)	nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Si tratta dei casi in cui la sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa vigente. Per un rapido esame degli obblighi previgenti in materia cfr. commento art. 16, comma 1.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
A	Art. 4, comma 5	Il datore di lavoro <b>adotta</b> le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:		L'articolo in esame prevede una serie di <i>obblighi</i> che sono <i>espressamente attribuiti al datore di lavoro</i> , ma che alla luce dei chiarimenti introdotti dal D.Lgs. correttivo n. 242/96 (cfr. art. 1, commi 4-bis e 4-ter e art. 89, comma 1) <i>possono essere da lui delegati.</i> A conferma di quanto detto si può osservare che, là dove sono previste, le sanzioni sono comminate nella stessa misura sia al datore di lavoro che al dirigente.  Meno gravi, invece, sono le sanzioni previste per i preposti in relazione alla loro opera di sovraintendenza.	
A	Art. 4, comma 5 lettera a)	designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;	non sanzionato	Si tratta di individuare un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:  incendio; evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato; salvataggio; pronto soccorso. L'obiettivo perseguito è quello di <i>pianificare l'emergenza</i> , evitando così, quando l'evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che generano confusione e ritardano le operazioni di soccorso.	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 5	aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni	<ul> <li>Dalla disposizione in esame emerge una concezione non più statica ma dinamica della sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> <li>Si richiede, infatti, un aggiornamento continuo delle misure di prevenzione:</li> <li>sia in relazione a modifiche strutturali dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di produzione impiegati, al fine di prevenire l'insorgenza di nuovi rischi;</li> <li>sia in relazione all'evoluzione tecnica dei sistemi di sicurezza e prevenzione, al fine di impiegare misure sempre più nuove ed efficaci.</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera c)	nell'affidare i compiti ai lavoratori <b>tiene</b> conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	La disposizione in esame impone di adottare idonei criteri selettivi, al fine di inserire "l'uomo giusto al posto giusto", tenendo conto nella valutazione sia delle competenze professionali sia delle condizioni di salute dei lavoratori.	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera d)	fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del ser- vizio di prevenzione e protezione;	arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Nell'adempimento di tale obbligo occorrerà tenere ben presenti le specifiche mansioni alle quali sono addetti i singoli lavoratori nonché quanto espressamente disposto in tema di dispositivi di protezione individuale (DPI) dal titolo IV del <i>Decreto</i> e dagli allegati IV e V.	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 5 lettera e)	prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  armenda da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	La norma in esame intende garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi a rischio specifico, imponendo l'obbligo di far accedere a tali aree solo quelli che hanno ricevuto adeguate istruzioni e pertanto sono in grado di affrontare i rischi con le dovute misure di protezione.  Da un punto di vista pratico appare comunque opportuno segnalare queste zone con cartelli ben visibili, recanti scritte del tipo "Vietato l'accesso ai lavoratori non addetti".	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera f)	richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di prote- zione individuali messi a loro disposizione;	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Accanto all'obbligo di predisporre idonee misure di sicurezza e di protezione sussiste anche l'obbligo, penalmente sanzionato, di richiederne l'osservanza da parte dei lavoratori. Peraltro questi ultimi hanno, a loro volta, il dovere di attenersi alle istruzioni impartite per non porre in pericolo sé e gli altri (cfr. art. 5).	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera g)	richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informando- lo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	L'obbligo, penalmente sanzionato, di richiedere l'osservanza degli adempimenti previsti dal <i>Decreto</i> , sussiste anche nei confronti del medico competente.  Quest'ultimo dovrà, naturalmente, essere informato sui rischi connessi all'attività svolta e sui processi produttivi, al fine di operare interventi mirati alle specifiche esigenze del contesto lavorativo in cui è chiamato a svolgere i propri compiti.	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 5	adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi	Si tratta, in sostanza, di predisporre un piano di emergenza, contenente indicazioni per le situazioni di pericolo e di necessità immediata di abbandono del posto di lavoro, da portare a conoscenza di tutti i lavoratori (ad esempio mediante affissione nella bacheca aziendale delle planimetrie ove siano indicate le vie di esodo).	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera i)	informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a seriesto sino a 1 mese arresto di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	È questo un altro dovere di informazione nascente dal <i>Decreto</i> , che consiste, propriamente, nella tempestiva informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa:  • il rischio stesso;  • i provvedimenti aziendali adottati;  • le misure cautelari da prendere in materia di protezione.	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera I)	si <b>astiene</b> , salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Strettamente collegata alla lettera h) dell'articolo in esame, la disposizione in oggetto sancisce l'obbligo di astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in caso di persistenza di un pericolo grave e immediato, salvo casi eccezionali da motivarsi debitamente.	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 5 lettera m)	permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese arresto sino a 1 mese	Si tratta delle informazioni e della documentazione inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali (cfr. art. 19, comma 1, lettera e)).	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5  lettera n)	prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;	arresto da 3 a 6 mesi art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi ammenda da 3 a mammenda da 3 a mammenda da 300.000 a 2 milioni	Per la prima volta è sancito l'obbligo di evitare che le misure tecniche adottate provochino danni all'ambiente esterno e alla salute della popolazione.  Da ciò si deduce che, anche se entro questi limiti molto ristretti, è riconosciuta una forma di responsabilità verso la collettività generale e in particolare nei confronti dei residenti nei pressi degli stabilimenti.  Sono, invece, sempre stati destinatari indiretti della normativa prevenzionale i terzi, non vincolati da alcun rapporto giuridico con il datore di lavoro, che si trovano a visitare occasionalmente i luoghi di lavoro. Ai sensi dell'art. 2050 del codice civile, infatti, chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.  La giurisprudenza, a sua volta, ha da tempo precisato che fra le attività pericolose rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la prevenzione degli infortuni. I terzi pertanto devono essere adeguatamente informati sui rischi, devono essere accompagnati dal personale interno e rimanere sotto la sua costante vigilanza.	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera o)	tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal		Attualmente è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 dicembre 1996, "Modificazione al	

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	registro degli infortuni sul lavoro con riferimento all'inabilità tem- poranea".	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera p)	consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d);	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Vale a dire in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, ovvero circa l'adeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza (cfr. art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) e art. 22, comma 5).	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 4, comma 5 lettera q)	adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	La disposizione in esame contiene <i>prescrizioni di carattere generale</i> su prevenzione incendi e situazioni di emergenza, cui sono espressamente dedicati specifici articoli del <i>Decreto</i> (cfr. artt. 12-15).	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 6	Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collabo- razione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente <b>nei casi in cui</b> <b>sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria</b> , previa consul- tazione del rappresentante per la sicurezza.	arresto da 3 a 6 mesi Marie Ma	In pratica, il datore di lavoro raccoglie le informazioni e le indicazioni fornite dal responsabile del servizio e dal medico competente, ove previsto, circa la valutazione dei rischi e le misure preventive e protettive da adottare, predisponendo una relazione scritta da discutere, prima della stesura definitiva del documento della sicurezza, con il rappresentante dei lavoratori.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.
				prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 4, comma 7	La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.	arresto da 3 a 6 mesi Marie I avoro art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da 3 a 8 millioni	In altri termini, nel caso in cui avvengano mutamenti delle condizioni di rischio sul luogo di lavoro che incidono in modo significativo sulla sicurezza e salute dei lavoratori, la valutazione dei rischi e il documento della sicurezza devono essere rielaborati secondo i criteri adottati per la prima stesura.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.
				prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 4, comma 8	Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Il D.Lgs. correttivo n. 242/96 ha profondamente modificato la disposizione in esame rispetto a quanto previsto dal precedente D.Lgs. n. 626/94.  Da un lato, infatti, si consente la consegna al lavoratore di copia della cartella sanitaria e di rischio non solo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ma anche in qualsiasi momento il lavoratore ne faccia richiesta; dall'altro viene tutelato il diritto alla riservatezza del lavoratore circa le informazioni in essa contenute attraverso la salvaguardia del segreto professionale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 9	Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive e altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.	non sanzionato	Si tratta di procedure semplificate per gli adempimenti documenta- li, destinate alle aziende di piccole e medie dimensioni escluse quelle che svolgono attività a rischio, con le quali vengono definite le linee guida per la redazione del documento conseguente all'av- venuta valutazione dei rischi. Il provvedimento è stato adottato con decreto interministeriale 5 dicembre 1996 "Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legi- slativo 19 marzo 1996, n. 242".	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996
Art. 4, comma 10	Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo perio- do, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e del- l'artigianato e della sanità, sentita la commissione con- sultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:		Con tale disposizione il D.Lgs. correttivo n. 242/96 ha modificato il testo originario del D.Lgs. n. 626/94, rendendo <i>meramente facoltativa, da obbligatoria che era,</i> l'emanazione dei decreti ministeriali i cui contenuti sono precisati nelle seguenti lettere a) e b).	
Art. 4, comma 10				
lettera a)	i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di preven- zione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quel- lo indicato nell'Allegato I;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento (cfr. allegato I).	27/11/1994  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96  7/5/1996
		-		

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 4, comma 10  lettera b)  Art. 4, comma 11, primo periodo	i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.  Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenu-	datori di lavoro art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a	Si tratta della visita agli ambienti di lavoro che il medico competente deve effettuare almeno due volte all'anno, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cfr. art. 17, lettera h)).  Il provvedimento è stato adottato con il decreto interministeriale 16 gennaio 1997 "Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente".  Interamente aggiunto dal D.Lgs. correttivo n. 242/96, il comma in esame ha esonerato il datore di lavoro delle aziende ivi elencate (per le eccezioni cfr. nota (1) dell'allegato I) dall'obbligo di redigere il documento della sicurezza (cfr. art. 4, comma 2) e dall'obbligo di conservare il relativo documento in azienda (cfr. art.	27/11/1994  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96  7/5/1996  1/7/1996  per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200
	ta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.	mesi 8 milioni	<ul> <li>4, comma 3).</li> <li>Il datore di lavoro è comunque tenuto (obbligo indelegabile) ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.</li> <li>Si può, pertanto, osservare che:</li> <li>la valutazione del rischio deve essere comunque effettuata;</li> <li>la predisposizione di una documentazione scritta, sia pure in forma semplice, appare comunque opportuna per conservare memoria dei criteri adottati e dei parametri seguiti;</li> <li>si deve, in ogni caso, accennare all'individuazione delle misure di prevenzione da prendere e alla programmazione delle stesse.</li> </ul>	dipendenti.  1/1/1997  per tutte le altre aziende
Art. 4, comma 11, secondo e terzo periodo	L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.	non sanzionato	<ul> <li>Gli obblighi cui si riferisce la norma in esame sono:</li> <li>l'obbligo di redigere il documento della sicurezza (cfr. art. 4, comma 2);</li> <li>l'obbligo di conservare il relativo documento in azienda (cfr. art. 4, comma 3).</li> </ul>	1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. 1/1/1997 per tutte le altre aziende

S oggetti sanzionati C OMMENTO E NTRATA A RTICOLI **U** ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE Art. 4, comma 12 Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manu-Introdotto dal D.Las. correttivo n. 242/96, il comma in esame si 7/5/1996 non sanzionato tenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente riferisce: decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati ai locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi a pubblici uffici: comprese le istituzioni scolastiche ed educative, resta- ai locali ed edifici destinati ad istituzioni scolastiche ed educative. no a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di Obiettivo della disposizione è risolvere, in modo specifico per i setnorme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenziotori richiamati, il problema della responsabilità in ordine agli interne. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, venti strutturali e di manutenzione dei locali e degli edifici. relativamente ai predetti interventi, si intendono assol-Il principio introdotto è che obbligata a realizzare tali interventi è ti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici l'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, a interessati, con la richiesta del loro adempimento garantire l'agibilità e l'efficienza delle suddette strutture, che dovrà all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha pertanto curare la programmazione di idonei accertamenti periodici. l'obbligo giuridico. Di contro il gestore dei locali e degli edifici dovrà inoltrare specifiche denunce o richieste di intervento. Di particolare rilievo appare l'espressa menzione delle scuole e delle strutture educative, che risolve definitivamente la questione dei compiti e delle responsabilità dei direttori didattici e dei presidi. A questi, infatti, potrà essere contestata solo la responsabilità diretta per l'uso delle apparecchiature didattiche e mobili, mentre gli obblighi previsti dal Decreto relativamente ai predetti interventi manutentivi delle strutture possono considerarsi assolti con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Non sarà sufficiente, quindi, una semplice segnalazione delle carenze strutturali o degli impianti, ma dovrà essere formalmente richiesta la regolarizzazione. L'organo ricevente, a sua volta, dovrà in primo luogo rispondere e poi procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza. A tal proposito l'art. 1-bis, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 649 recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale" (conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542) stabilisce che, per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni del Decreto entro il termine del 31 dicembre 1999. Stessa scadenza è prevista per i lavori finalizzati all'osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la sicurezza degli impianti".

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 5 Obblighi dei Iavoratori				
Art. 5, comma 1	Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.	non sanzionato	La precedente normativa attribuiva al lavoratore <i>un ruolo</i> , per così dire, <i>secondario</i> , configurandolo come una sorta di "attore non protagonista" della sicurezza sul lavoro, cui si chiedeva prevalentemente di <i>eseguire</i> ciò che <i>altri</i> disponevano.  Il <i>Decreto</i> , invece, segue una diversa impostazione, derivata direttamente dalla normativa comunitaria, sancendo il principio secondo cui il lavoratore, in quanto <i>formato e informato</i> , ha un suo spazio di "cura" della sicurezza e della salute propria e di chi, nell'attività lavorativa, può subire le conseguenze delle sue azioni o omissioni. Acquista così un ruolo centrale <i>il modo in cui il lavoratore "vive" la condizione di rischio</i> sul lavoro, che è determinato tanto da fattori individuali che dal contesto organizzativo.  Tra i primi rivestono una particolare rilevanza:  • <i>la preferenza al rischio</i> , vale a dire la condizione consapevole di coloro che, traendo piacere dalla sfida determinata da una situazione pericolosa, intraprenderebbero più spesso di altri azioni rischiose;  • <i>la percezione del rischio</i> , ovvero la valutazione soggettiva del rischio presente in una data situazione, che può influire sul comportamento del lavoratore facendogli assumere azioni rischiose dovute ad una erronea stima della circostanza;  • <i>la propensione al rischio</i> , cioè la tendenza a correre o ad evitare rischi di una certa gravità, che influenza il comportamento di assunzione di rischio in concomitanza con gli altri fattori qui considerati;  • <i>l'esperienza o familiarità del lavoratore con la situazione</i> , che può determinare una sopravvalutazione della propria abilità, con conseguente maggiore disponibilità ad intraprendere azioni rischiose rispetto a persone meno esperte.  Tra i fattori di rischio connessi al contesto organizzativo determinanti sono:  • <i>il gruppo all'interno del quale vengono assunte le decisioni</i> , che tende ad influenzare il comportamento del lavoratore spingendolo ad assumere posizioni estreme;	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>la valenza culturale del rischio, vale a dire la misura in cui la tendenza dell'organizzazione a evitare o a ricercare il rischio, incide sul comportamento del singolo lavoratore;</li> <li>l'orientamento al rischio di un leader, che sembra in grado di influenzare gli atteggiamenti degli altri membri del gruppo e/o dell'organizzazione, attraverso una legittimazione più o meno formalizzata del ricercare o dell'evitare un comportamento rischioso.</li> </ul>	
			Stante il condizionamento che la valutazione delle situazioni pericolose e la conseguente assunzione di comportamenti più o meno rischiosi da parte dei lavoratori subiscono ad opera dei fattori sopra ricordati, cui si aggiungono sempre quelli oggettivi (ambiente, macchine, attrezzature, processi di lavorazione, sostanze impiegate, ecc.), il legislatore da un lato richiede espressamente al lavoratore un'attenzione specifica e una modalità di agire sul luogo di lavoro più consapevole ed impegnata di quanto risultasse dai precedenti testi normativi, al contempo obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.	
Art. 5, comma 2	In particolare i lavoratori:		Il comma in esame stabilisce <i>alcuni particolari obblighi dei lavoratori</i> , descritti nelle seguenti lettere.	
Art. 5, comma 2  lettera a)	osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;	arresto sino a 1 mese la 1.200.000	Al lavoratore si richiede di "essere disciplinato", in quanto l'inos- servanza delle norme, il mancato rispetto delle istruzioni imparti- te dai superiori circa l'uso dei mezzi di protezione e dei disposi- tivi di sicurezza, ecc., creano condizioni di rischio per la propria sicurezza e per quella dei colleghi di lavoro.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 5, comma 2 lettera b)	utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;	arresto sino a 1 mese la da 400.000 a 1.200.000	Al lavoratore si richiede di "usare in modo corretto e prudente" i materiali e gli strumenti impiegati sul luogo di lavoro, in quanto compiere un atto o un movimento incauto, assumere posture di lavoro pericolose, sovraccaricare un mezzo di trasporto, fumare durante l'uso di solventi, ecc., possono determinare una situazione pericolosa.	1/3/1995
Art. 5, comma 2 lettera c)	utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezio- ne messi a loro disposizione;	art. 93, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese ammenda da 400.000 a 1.200.000	Al lavoratore si richiede di "impiegare i mezzi protettivi solo per l'uso cui sono destinati", utilizzandoli anche quando apparentemente possono risultare di intralcio nello svolgimento dell'attività lavorativa.	1/3/1995
Art. 5, comma 2 lettera d)	segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;	arresto sino a 1 mese ammenda da 400.000 a 1.200.000	Al lavoratore si richiede di "essere attento", in quanto fattori extralavorativi di vario genere possono distrarlo dall'esecuzione della prestazione lavorativa, specialmente quando questa è semplice e monotona, portandolo a non percepire la presenza di eventuali rischi o a trascurarne l'importanza e gli effetti. Egli, inoltre, "deve comunicare in modo adeguato" ai propri superiori (datore di lavoro, dirigente o preposto) e al rappresentante per la sicurezza le eventuali deficienze riscontrate in macchine, attrezzature o mezzi di protezione e le possibili condizioni di rischio, poiché all'origine di una situazione pericolosa vi è molto spesso la scarsa o inefficace comunicazione tra le persone.	1/3/1995
Art. 5, comma 2 lettera e)	non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;	arresto sino a 1 mese  lavoratori art. 93, comma 1, lettera a)  ammenda da 400.000 a 1.200.000	Al lavoratore si richiede di "mettersi in discussione", dubitando delle proprie abilità nelle situazioni di rischio, in quanto sia la "mancanza di esperienza" lavorativa, sia la "troppa esperienza" nel compiere una determinata attività possono provocare danni all'integrità fisica propria e a quella degli altri lavoratori.	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 5, comma 2  lettera f)	non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;	arresto sino a 1 mese  lavoratori art. 93, comma 1, lettera a)  ammenda da 400.000 a 1.200.000	Al lavoratore si richiede di "non azzardare", ad esempio, nell'e-seguire riparazioni di fortuna o modifiche sui macchinari, ma di rivolgersi sempre per la loro riparazione o sostituzione ai superiori, segnalandone le deficienze riscontrate.	1/3/1995
Art. 5, comma 2 lettera g)	si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;	arresto sino a 1 mese  lavoratori art. 93, comma 1, lettera a)  ammenda da 400.000 a 1.200.000	L'obbligo in esame aveva già assunto una sua rilevanza giuridica ad opera della giurisprudenza della Cassazione, che aveva ritenuto il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari previsti <i>illegittimo</i> , in quanto contrastante con "le misure disposte dal datore di lavoro" e perciò sanzionabile penalmente. Oggi, per effetto del <i>Decreto</i> in esame, tale obbligo del lavoratore assume il valore di <i>obbligo generale penalmente sanzionato</i> , in considerazione del fatto che eventuali menomazioni anatomofunzionali (ad esempio della vista, dell'udito, degli arti), malattie e stati morbosi, rallentamenti nei riflessi ecc., possono comportare condizioni di pericolo.	1/3/1995
Art. 5, comma 2 lettera h)	contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.	art. 93, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 400.000 a 1.200.000	Si tratta di un obbligo ampio, flessibile e sensibile alle diverse esigenze di sicurezza che si presenteranno via via nelle specifiche attività lavorative.  Un esempio concreto delle possibili utilizzazioni di questo precetto penalmente sanzionato si trova in materia di formazione. L'obbligo dei lavoratori di sottoporsi alla formazione appare, ad una prima lettura del <i>Decreto</i> , relativo solo a determinati temi quali, ad esempio, l'uso delle attrezzature di lavoro (cfr. art. 39) e dei dispositivi di protezione individuale (cfr. art. 44), mentre non esiste un espresso <i>obbligo del lavoratore</i> , penalmente sanzionato, <i>di partecipare in generale a corsi di formazione in materia di sicurezza</i> . Tale obbligo, tuttavia, si evince dal comma in esame.  Si può, infatti, argomentare che il lavoratore è tenuto a sottoporsi in generale a formazione a seguito di esplicita richiesta del	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			datore di lavoro di contribuire all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute durante il lavoro. L'attività di formazione, infatti, da un lato rappresenta uno dei più importanti strumenti per favorire la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro (in quanto l'insufficienza di cognizioni tecniche, prevenzionali e comportamentali impedisce di riconoscere il pericolo a cui si va incontro e di prendere le misure necessarie per prevenirlo ed evitarlo), dall'altro costituisce un espresso obbligo del datore di lavoro (cfr. art. 22) che egli deve in ogni modo portare a compimento.	
Art. 6 Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori				
Art. 6, comma 1	I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.	arresto sino a 1 mese  progettisti art. 91, comma 2  ammenda da 600.000 a 2 milioni	Anche soggetti estranei all'azienda come i <i>progettisti</i> , i <i>fabbricanti</i> , i <i>fornitori e</i> gli <i>installatori</i> di macchinari sono destinatari di specifici obblighi in quanto, con le loro omissioni ed inadempienze, possono concorrere a determinare l'inserimento nell'organizzazione aziendale di fattori di rischio.	1/3/1995 e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996
Art. 6, comma 2	Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.	fabbricanti e fornitori art. 91, comma 1  arresto sino a 6 mesi  ammenda da 15 milioni 60 milioni	Il D.Lgs. correttivo n. 242/96 ha modificato la precedente formulazione del comma in esame, aggiungendo il divieto di fabbricazione di macchine, attrezzature e impianti non rispondenti alle norme di sicurezza e distinguendo gli obblighi dei fabbricanti, venditori, noleggiatori e concedenti in uso dagli obblighi dei concedenti in locazione finanziaria. Questi ultimi, infatti, sono esentati da ogni responsabilità in ordine alle caratteristiche dei macchinari (non sono cioè tenuti a garantire la rispondenza alle norme di sicurezza delle macchine, attrezzature e impianti concessi in locazione finanziaria), ma sono tenuti semplicemente ad assicurarsi che gli stessi, se assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria, siano "accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge".	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 6, comma 3	Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.	arresto sino a 1 mese armenda da 2 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	1/3/1995
Art. 7 Contratto di appalto o contratto d'opei	a			
Art. 7, comma 1	Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:		La previgente disciplina prevenzionale non faceva alcun riferimento al tema della sicurezza dei lavori da svolgersi in appalto all'interno dell'azienda.  L'articolo in esame, invece, accanto al lavoratore autonomo impiegato con contratto d'opera, tutela nello specifico:  i lavoratori autonomi ai quali il datore di lavoro abbia affidato all'interno dell'azienda l'esecuzione di lavori in appalto; i dipendenti delle imprese appaltatrici; gli stessi imprenditori-appaltatori, qualora prestino la propria opera personale nell'esecuzione dell'appalto.	
Art. 7, comma 1				
lettera a	verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Tale disposizione traduce in legge un principio già sancito dalla giurisprudenza (Cass. pen. sez. III, 3/3/1992 n. 2329) secondo il quale il committente è tenuto ad affidare l'appalto ad imprese professionalmente e tecnicamente idonee ( <i>culpa in eligendo</i> ). In particolare, in tema di responsabilità del committente e dell'appaltatore, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che si può parlare di:  • responsabilità esclusiva e totale del committente, quando egli si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore fino al punto di assumere il potere di decidere in via esclusiva	1/3/1995
			o di condizionare pesantemente le sue decisioni; • responsabilità esclusiva parziale del committente, nel caso in cui	

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			egli si sia ingerito solo parzialmente nelle decisioni dell'appaltatore, per cui sarà chiamato a rispondere solo di quelle omissioni relative agli aspetti organizzativi che abbia effettivamente condizionato; • responsabilità concorrente e solidale del committente e dell'appaltatore, ogni qualvolta la violazione sia stata provocata o favorita da inadempienze contrattuali del committente, esiguità del corrispettivo pattuito per l'appalto, eccessiva ristrettezza dei tempi imposti all'appaltatore; sia per le omissioni prevenzionali che per gli eventi dannosi occorsi ai suoi dipendenti, quando questi sia titolare di un'impresa idonea e dotata di autonomia organizzativa ed economica ovvero quando i rischi considerati siano specifici, propri, cioè dell'attività oggetto dell'appalto.	
Art. 7, comma 1  lettera b)	fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  armenda da 300.000 a 1 mese  ammenda da 300.000 a 1 milione	La norma in esame riprende l'obbligo di informazione già sancito dall'art. 5 del D.P.R. n. 547/55, che però faceva riferimento al solo lavoro autonomo, ignorando l'ipotesi di lavoro da svolgersi in appalto all'interno dell'azienda.	1/3/1995
Art. 7, comma 2	Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:			

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 7, comma 2 lettera a)	cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavo- rativa oggetto dell'appalto;	arresto da 3 a 6 mesi arresto da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi ammenda da 3 a mammenda da 3 a ammenda da 3 a milioni	L'appalto da eseguirsi all'interno dell'impresa comporta sempre la sovrapposizione di sfere organizzative diverse, quella del datore di lavoro committente e quella dell'appaltatore, creando il rischio di lacune nell'attività di prevenzione e di controllo nel caso in cui ognuno dei due ometta l'adozione delle necessarie precauzioni ritenendole di competenza dell'altro. Al fine di evitare questa evenienza, la norma in esame sancisce l'obbligo di cooperazione tra i due datori di lavoro "all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto".	1/3/1995
Art. 7, comma 2 lettera b)	coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 2 mesi arresto da 3 a 6 mesi arresto da 3 a 8 milioni arresto sino a 2 mesi arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 milioni	Per le stesse ragioni sopra illustrate è sancito l'obbligo di coordinamento tra i due datori di lavoro circa "gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".	1/3/1995
Art. 7, comma 3	Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Il legislatore ha inteso, infine, responsabilizzare maggiormente il datore di lavoro committente, attribuendogli in via esclusiva il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento sopra descritti. Si specifica, tuttavia, che l'obbligo di promozione del committente non riguarda - né quanto alla promozione del coordinamento né quanto alla promozione della cooperazione - la tutela dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi, per non far sorgere il dubbio che, in forza della normativa in esame, il committente sia comunque responsabile della tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti dell'appaltatore contro i rischi suddetti, anche nel caso in cui egli non si sia ingerito nell'esecuzione dell'appalto (cfr. commento all'art. 7, comma 1, lettera a)).	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996

### Capo II - Servizio di prevenzione e protezione

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione				
Art. 8, comma 1	Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.	non sanzionato	L'art. 10, richiamato dalla norma in esame, prevede e disciplina i casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (cfr. commento all'art. 10, comma 1).  Al di là di queste ipotesi, tassativamente individuate dal legislatore, il datore di lavoro può scegliere se organizzare il proprio servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda oppure ricorrere a persone o servizi esterni. Anche questa scelta, tuttavia, non è completamente libera, come emerge dai successivi commi dell'articolo in esame.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 8, comma 2	Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.	non sanzionato	Se decide di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, il datore di lavoro deve necessariamente cercare tra i propri dipendenti le persone che svolgano i compiti di tale servizio (compiti individuati dall'art. 9), compreso il responsabile. Il legislatore, in particolare, non precisa il profilo professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, limitandosi a richiedere "attitudini e capacità adeguate".  • Per attitudine si intende la predisposizione mentale a mettere in atto determinate sequenze di comportamento che sono necessarie per padroneggiare la propria mansione lavorativa. Essa è condizionata dalla base innata, ma il suo sviluppo dipende dall'ambiente.  • Per capacità si intende l'intelligenza in atto, applicata a un certo contesto. Essa rappresenta l'insieme delle conoscenze e delle abilità individuali che permettono in sintesi di "fare bene" il proprio compito. In particolare, essendo la capacità sia la confluenza di più fattori (dipendenti da attitudini, conoscenze, carattere e valori individuali), sia operazionalmente definita dall'attività ad essa associata, ha senso parlarne soltanto con riferimento ad un contesto specifico e non in generale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

# Titolo I Capo II - Servizio di prevenzione e protezione

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art 9 commo 2	L dipendenti di qui al comme 2 devene essere in numero		Entrambi gli aspetti possono essere misurati sottoponendo il lavoratore ad una serie di test e ad altre prove psicologiche (colloqui, simulazioni, ecc.).  Pur mancando indicazioni espresse, si può tuttavia evincere indirettamente dal testo del <i>Decreto</i> (cfr. art. 8, comma 11) che il responsabile del servizio deve:  • aver avuto esperienze specifiche in materia di prevenzione e protezione per un certo periodo;  • essere in possesso di un curriculum professionale che attesti gli studi fatti e le conoscenze acquisite sulla materia.	
Art. 8, comma 3	I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.	non sanzionato	La norma in esame non prevede un "minimo" di addetti, limitandosi a richiedere che:  siano in numero sufficiente; abbiano le capacità necessarie; dispongano di tempo e mezzi adeguati per svolgere i loro compiti; non subiscano pregiudizio dall'attività svolta.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 8, comma 4	Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.	non sanzionato	Sempre in caso di scelta del servizio di prevenzione e protezione interno, e quindi di desiganzione di dipendenti per l'espletamento dei compiti propri di tale servizio il datore di lavoro può avvalersi di professionalità esterne per integrare l'azione di prevenzione.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 8, comma 5	L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:  a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;  b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.	non sanzionato	g) La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 172/96 chiarisce che non sono ricomprese nel novero delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private, e pertanto non sono tenute alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno, le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui prevedano il ricovero soltanto di anziani autosufficienti, anche se hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di carattere prevenzionale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 8, comma 6	Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.	non sanzionato	Esclusi i casi in cui è obbligatorio organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, il datore di lavoro può affidare a persone o servizi esterni lo svolgimento dei compiti propri di tale servizio, a condizione, però, che le capacità dei dipendenti siano insufficienti.  Occorrerà quindi prima verificare se fra i dipendenti non vi siano soggetti in possesso delle necessarie competenze.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

4	A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
A	rt. 8, comma 7	Il servizio esterno deve essere adeguato alle caretteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.	non sanzionato	Nella disposizione in esame, come nelle precedenti (cfr. art. 8, commi 1, 2, 5 e 6), si osserva l'uso alternato dei termini azienda e unità produttiva.  Da questa specifica si può dedurre una precisa scelta operata dal legislatore per quanto attiene all'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, nel senso che tale organizzazione deve avvenire con riferimento a ciascuna unità produttiva e non può, pertanto, risolversi in un unico servizio se l'azienda è articolata in più unità produttive.  Se ciò vale per la struttura organizzativa non vale invece per le risorse umane ivi impiegate.  Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, infatti, sia "interni" che "esterni" all'unità produttiva di afferenza, possono essere designati per lo svolgimento di tali funzioni anche per altre unità produttive della medesima azienda, purché queste ultime abbiano la facoltà di ricorrere a servizi esterni in quanto risultano insufficienti le capacità interne.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
A	art. 8, comma 8	Il responsabile del servizio esterno deve possedere atti- tudini e capacità adeguate.	non sanzionato	Anche con riguardo al responsabile del servizio <i>esterno</i> il legislatore non precisa il profilo professionale necessario, limitandosi a richiedere "attitudini e capacità adeguate" (cfr. commento all'art. 8, comma 2).  Nella non indicazione del profilo professionale il legislatore, anche in questo caso, rimanda al processo di responsabilizzazione che investe il datore di lavoro del compito di individuare il profilo professionale più idoneo per la propria realtà aziendale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
A	art. 8, comma 9	Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.	non sanzionato	Gli operatori a cui si fa riferimento sono le persone designate ad espletare i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  Si può in generale osservare che il <i>Decreto</i> non fornisce una descrizione dettagliata del servizio di prevenzione e protezione dai rischi circa agli aspetti relativi alla composizione, quantitativa e qualitativa, lasciando alla discrezionalità del datore di lavoro	27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			gran parte delle scelte in tema di costruzione di tale servizio. Proprio per questo il decreto interministeriale annunciato dalla norma in esame (che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà ma non l'obbligo di emanare) potrebbe fornire un utile supporto ai fini pratici.	
Art. 8, comma 10	Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.	non sanzionato	Quanto detto in precedenza in tema di responsabilità del servizio di prevenzione e protezione nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. art. 2, comma 1, lettera c)), viene espressamente ribadito dalla norma in esame anche nel caso in cui tale servizio venga affidato a persone o servizi esterni all'azienda.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 8, comma 11	Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 8, comma 11  lettera a)	i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 8, comma 11 lettera b)	il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 ↓ sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 8, comma 11  lettera c)	il curriculum professionale.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 9 Compiti del servizio di prevenzione e protezione				
Art. 9, comma 1	Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:		La specifica dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, contenuta nella norma in esame, conferma quanto già in precedenza osservato (cfr. commento all'art. 2, comma 1, lettera c)) circa il ruolo di mera "collaborazione tecnica con il datore di lavoro" svolto dal servizio nel sistema di prevenzione e protezione aziendale.  Si tratta, infatti, di funzioni che lo investono di rilevanti responsabilità in materia di crescita della cultura della sicurezza in azienda, ma che non comportano alcuna responsabilità penale, restando quest'ultima in capo al datore di lavoro e, nell'ambito delle loro attribuzioni, ai dirigenti e ai preposti, compresa l'ipotesi in cui il servizio venga affidato a persone o servizi esterni all'azienda.	
Art. 9, comma 1 lettera a)	all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;	non sanzionato	<ul> <li>La disposizione in esame evidenzia l'azione preventiva del servizio:</li> <li>sottolineando gli aspetti connessi allo studio dell'origine e della causa dei fattori di rischio, stante la natura prettamente "tecnica" dell'attività svolta;</li> <li>ribadendo l'esigenza di una profonda conoscenza dell'organizzazione aziendale per una reale ed effettiva comprensione e risoluzione dei problemi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro.</li> <li>Nello svolgimento dei compiti previsti dalla norma in esame lo staff tecnico che compone il servizio di prevenzione e protezione dai rischi non può non tener conto di alcune fondamentali regole comportamentali, quali:</li> <li>il rispetto della legislazione vigente e delle norme di buona tecnica;</li> <li>la coscienza delle proprie capacità e competenze;</li> <li>l'organizzazione dell'analisi dei rischi secondo procedure sistematiche;</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

_	A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
				<ul> <li>il ricorso al supporto di esperti per l'individuazione e la valutazione di rischi specifici;</li> <li>il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti;</li> <li>il ricorso alla informazione ed alla formazione di tutti i soggetti chiamati ad assumere un ruolo attivo nel processo di prevenzione, quale strumento strategico per l'acquisizione della cultura della sicurezza.</li> </ul>	
	Art. 9, comma 1				
	lettera b)	ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;	non sanzionato	Si tratta dei sistemi di prevenzione e protezione, compresi i DPI, conseguenti alla valutazione dei rischi (cfr. art. 4, comma 2, lettera b)).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
	Art. 9, comma 1				
	lettera c)	ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 9, comma 1  lettera d)	a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;	non sanzionato	Molto opportunamente tale compito viene attribuito dal legislatore al servizio di prevenzione e protezione in considerazione del fatto che, sia per la competenza professionale sia per la conoscenza delle problematiche specifiche dell'organizzazione aziendale, esso costituisce senza dubbio il soggetto più idoneo a svolgere tali attività per conto del datore di lavoro. Ovviamente, poiché il servizio da solo non può concretamente realizzare tali programmi, non disponendo di un autonomo potere decisionale e di spesa, sarà cura e responsabilità dei competenti ruoli aziendali destinare stanziamenti ad hoc nell'ambito del budget previsto per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'azienda.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 9, comma 1 lettera e)	a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;	non sanzionato	Si tratta delle consultazioni che si svolgono in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (cfr. art. 11).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 9, comma 1 lettera f)	a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.	non sanzionato	Per la specifica delle informazioni da fornire ai lavoratori cfr. art. 21.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 9, comma 2	Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione in formazioni in merito a:		Per consentire al <i>servizio</i> di svolgere i compiti ad esso assegnati il datore di lavoro e, nell'ambito delle loro attribuzioni, i dirigenti e i preposti, devono fornirgli una serie di informazioni relative agli aspetti di seguito illustrati.	
Art. 9, comma 2				
lettera a	la natura dei rischi;	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 9 comma 2				
lettera b	l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 300.000 a 1 milione	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 9, comma 2 lettera c)	la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese ammenda da 300.000 a 1 milione	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 9, comma 2 lettera d)	i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;	arresto da 2 a 4 arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  armenda da 300.000 a 1 milione	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 9, comma 2 lettera e)	le prescrizioni degli organi di vigilanza.	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese ammenda da 300.000 a 1 milione	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

65

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 9, comma 3	I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.	non sanzionato	Poiché al <i>servizio</i> è doverosamente fornita una dettagliata descrizione della realtà produttiva in cui è chiamato ad operare, i suoi componenti vengono a conoscenza, per questa via, di tutti i possibili segreti aziendali.  Al fine di evitare che ciò possa cagionare danni (spionaggio industriale, concorrenza sleale) la norma in esame richiama i componenti del <i>servizio</i> nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza al rispetto della segretezza in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 9, comma 4	Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.	non sanzionato	L'uso da parte del legislatore di questa espressione costituisce un'ulteriore conferma del fatto che il servizio altro non è che uno strumento tecnico di cui il datore di lavoro si avvale per lo svolgimento dell'attività di prevenzione in azienda e, quindi, privo di qualsiasi autonomo potere decisionale. Perciò la responsabilità in materia rimane in ogni caso in capo al datore di lavoro (cfr. commento all'art. 2, comma 1, lettera c) e all'art. 9, comma 1).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi				
Art. 10, comma 1	Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Nello specifico i casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione sono i seguenti:  • aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti, escluse:  • le attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. n. 175/88 e successive modifiche ed integrazioni;  • le centrali termoelettriche;  • gli impianti ed i laboratori nucleari;  • le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;  • le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.  • aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (da intendersi come addetti assunti a tempo indeterminato);  • aziende della pesca fino a 20 addetti;  • altre aziende fino a 200 addetti.  La norma in esame precisa inoltre che, anche in tali casi, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione (cfr. art. 8, comma 4).  La possibilità di scelta lasciata al datore di lavoro di gestire in prima persona i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (nonché di prevenzione incendi e di evacuazione), da un lato consente di semplificare tale adempimento di natura organizzativa nelle realtà lavorative non ad alto rischio, dall'altro	prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997

A	RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
				suscita qualche perplessità, per il timore che favorisca il permanere in tali realtà di una strutturale carenza di know-how in tema di sicurezza. Non appare, infatti, di per sé sufficiente ad impedire il verificarsi di quanto sopra paventato il previsto obbligo a carico del datore di lavoro di "frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro" (cfr. art. 10, comma 2).	
Art. 1	10, comma 2	Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 deve frequentare appostito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	La disposizione in esame non fornisce indicazioni né sui requisiti né sui contenuti del corso di formazione che dovrebbe "abilitare" il datore di lavoro a gestire in prima persona il servizio di prevenzione e protezione.  A tal proposito l'art. 3 del decreto interministeriale 16 gennaio 1997 recante "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione" stabilisce per la formazione dei datori di lavoro i seguenti contenuti:  • il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;  • gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;  • la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;  • i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;  • appalti, lavoro autonomo e sicurezza;  • la valutazione dei rischi;  • i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;  • i dispositivi di protezione individuale;  • la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;  • la prevenzione sanitaria;  • l'informazione e la formazione dei lavoratori.  La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è fissata a sedici ore.  L'art. 95 del Decreto in esame torna sulla questione del corso in oggetto, prevedendo l'esonero dalla frequenza per il datore di lavoro e stabilendo quale termine ultimo di tale esonero il 31 dicembre 1996 (circa la portata dell'esonero cfr. commento all'art. 95).	1/1/1997

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 10, comma 2 lettera a)	una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Tale norma risulta poco chiara, in quanto non specifica qual è il soggetto deputato a valutare e, conseguentemente, ad attestare la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997
Art. 10, comma 2 lettera b)	una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi ammenda da 1 a 5 milioni	<ul> <li>Si tratta degli adempimenti inerenti:</li> <li>la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (cfr. art. 4, comma 1);</li> <li>l'elaborazione del documento della sicurezza (cfr. art. 4, comma 2);</li> <li>la custodia di quest'ultimo presso l'azienda ovvero unità produttiva (cfr. art. 4, comma 3);</li> <li>l'autocertificazione per iscritto dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e degli adempimenti ad essa collegati nei casi espressamente previsti dal legislatore (cfr. art. 4, comma 11).</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997
Art. 10, comma 2 lettera c)	una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi ammenda da 1 a 5 milioni	La relazione è particolarmente significativa in quanto consente la conoscenza del concreto ed effettivo andamento degli infortuni e delle malattie professionali nelle aziende in cui è permesso lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, e fornisce, pertanto, ai competenti organi di vigilanza preziosi elementi di valutazione circa la pericolosità delle attività lavorative svolte in piccole o piccolissime aziende.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997
Art. 10, comma 2 lettera d)	l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  ammenda da 1 a 5 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	1/1/1997

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 11 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi				
Art. 11, comma 1	Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma in esame costituisce l'esempio più significativo dell'accoglimento da parte del legislatore dei concetti di partecipazione e di consultazione quali principi ispiratori del nuovo approccio alla sicurezza, fondato sulla necessità e centralità del coinvolgimento attivo di tutti i soggetti destinatari delle norme prevenzionali. In particolare, il comma qui analizzato identifica le realtà aziendali destinatarie dell'obbligo in oggetto "nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti" (per la nozione di unità produttiva cfr. art. 2, comma 1, lettera i); per il computo dei lavoratori occupati cfr. art. 2, comma 1, lettera a)), non prevedendo un analogo obbligo per le aziende ovvero unità produttive a cui sono adibiti un numero di lavoratori inferiore o pari a 15.  Tale esclusione, tuttavia, risulta in qualche misura "mitigata" da quanto disposto al successivo comma 4 (cfr. art. 11, comma 4).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 11, comma 1 lettera a)	il datore di lavoro o un suo rappresentante;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Al datore di lavoro è indubbiamente riconosciuto un ruolo di primo piano all'interno della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, come si desume non tanto dalla circostanza che egli è elencato per primo tra i soggetti dei quali si esige la presenza, quanto piuttosto dal fatto che è proprio il datore di lavoro a convocare e gestire la riunione (cfr. art. 11, commi 1, 2 e 5). Tutt'altro che agevole, inoltre, risulta l'identificazione del soggetto chiamato a rappresentare il datore di lavoro in sua assenza. In mancanza di qualsiasi indicazione normativa, il contenuto della riunione e le attività da svolgersi in tale sede (si pensi, ad esempio, all'esame del documento contenente la valutazione dei rischi, cfr. art. 11, comma 2, lettera a)) renderebbero opportuno che la scelta ricadesse su persona qualificata (ovviamente non coincidente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, visto che questi è già tra i soggetti chiamati dal legislatore a partecipare alla suddetta riunione, cfr. art. 11, comma 1, lettera b)), che abbia coadiuvato il datore di lavoro negli adempimenti previsti dalla normativa in esame e perciò in grado di sostituirlo.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICO	I D ISPOSIZIONI	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 11, comma		datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla riunione periodica appare scontata, in ragione dei compiti attribuiti al <i>servizio</i> da questi coordinato (cfr. art. 9) nonché delle tematiche oggetto di esame all'interno di tale consesso (cfr. art. 11, comma 2).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 11, comma		datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	<ul> <li>La presenza del medico competente alla riunione periodica di sicurezza è obbligatoria nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa vigente.</li> <li>In tale contesto il medico competente svolge i seguenti compiti:</li> <li>collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute (cfr. art. 17, comma 1, lettera a));</li> <li>comunica, in occasione della riunione periodica, ai rappresentanti per la sicurezza dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato degli stessi (cfr. art. 17, comma 1, lettera g));</li> <li>collabora all'attività di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. art. 17, comma 1, lettera m)) le cui linee programmatiche sono sottoposte all'esame dei partecipanti alla suddetta riunione (cfr. art. 11, comma 2, lettera c)).</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 11, comma 1  lettera d)	il rappresentante per la sicurezza.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La partecipazione del rappresentante per la sicurezza alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi risulta funzionale al ruolo rivestito da questa figura (cfr. art. 19) nonché coerente con le tematiche oggetto di esame all'interno di tale consesso (cfr. art. 11, comma 2).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 11, comma 2	Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:		In quanto sede di confronto tra soggetti portatori di istanze differenti e spesso conflittuali, la riunione deve necessariamente avere ad oggetto l'esame e la discussione di adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che si caratterizzano per il coinvolgimento attivo di tutti i destinatari della normativa prevenzionale. È lo stesso legislatore a stabilire "l'ordine del giorno" della riunione, sancendo che i partecipanti dovranno compiere una riflessione comune sugli argomenti di seguito elencati.	
Art. 11, comma 2 lettera a)	il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Si tratta del documento della sicurezza (cfr. art. 4, comma 2), custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva (cfr. art. 4, comma 3).  L'espresso riferimento all'esame del documento sta a significare che la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi dovrà svolgersi dopo il completamento della procedura di valutazione dei rischi e la sua traduzione per iscritto nell'apposito documento cartaceo.  Dall'esito della discussione svolta in tale sede non sembra, inoltre, dipendere la sopravvivenza o la cestinazione del documento della sicurezza.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			La finalità dell'incontro, infatti, è piuttosto quella di portare a conoscenza delle parti, chiamate a vario titolo e con diverso coinvolgimento a concorrere ai suddetti adempimenti, che questi ultimi sono stati portati a termine secondo determinate modalità, le quali devono costituire oggetto di discussione ma non necessariamente di accordo.  Ciò non toglie, tuttavia, che il datore di lavoro dovrà tenere in debito conto le osservazioni che emergono in sede di riunione periodica, dato il livello professionale dei partecipanti. Appare opportuno, pertanto, ricorrere a soluzioni empiriche atte a ridurre il rischio di incomprensioni tra coloro che vi partecipano, che potrebbero incrinare un sistema tutto incentrato sulla logica del dialogo.  A tal fine, può costituire un valido strumento la indizione di una "riunione preliminare", mentre la valutazione dei rischi è ancora in fase di svolgimento.  In tal modo si raggiungerebbe il duplice obiettivo di:  dare formale attuazione a tutte quelle norme del <i>Decreto</i> che impongono al datore di lavoro di coinvolgere nella fase di valutazione del rischio altre figure (si pensi, ad esempio alla consultazione preventiva e tempestiva del rappresentante per la sicurezza, cfr. art. 19, comma 1, lettera b));  ridurre in sede di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi le possibilità di dissenso in ordine al suddetto documento della sicurezza.	
Art. 11, comma 2				
lettera b)	l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Si tratta di "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro" (cfr. art. 40, comma 1).  La discussione in sede di riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi circa l'idoneità dei suddetti dispositivi può apportare un valido aiuto al datore di lavoro, obbligato:  • ad individuare nel documento della sicurezza i dispositivi di protezione individuale (cfr. art. 4, comma 2, lettera b));  • ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai muta-	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>menti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (cfr. art. 4, comma 5, lettera b));</li> <li>a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cfr. art. 4, comma 5, lettera d));</li> <li>a richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (cfr. art. 4, comma 5, lettera f)).</li> <li>Condizione necessaria, affinché il datore di lavoro possa ricavare dalla riunione periodica indicazioni utili, è che egli riesca a far interagire le figure chiamate a parteciparvi (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente e rappresentante per la sicurezza) sulla base di una comune riflessione ed interiorizzazione delle motivazioni che inducono a ricorrere ad un forzoso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. È nota infatti l'avversione dei lavoratori verso questi dispositivi, che si può sperare di sconfiggere attraverso un'azione congiunta di tutti i soggetti sopra richiamati, ma che certamente non può essere vinta con il solo ricorso al potere disciplinare datoriale.</li> </ul>	
Art. 11, comma 2				
lettera c)	i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salu- te.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Poiché l'informazione deve riguardare sia i rischi che le misure di prevenzione relativi alla specifica attività (cfr. art. 21, comma 1) e la formazione deve in particolar modo fare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni di ciascun lavoratore (cfr. art. 22, comma 1), appare quanto mai opportuno che i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della tutela della loro salute vengano discussi nella riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, il cui "ordine del giorno" comprende, tra l'altro, l'esame del documento della sicurezza e, quindi, dei criteri con cui sono stati valutati i rischi e individuate le misure di prevenzione e protezione nonché i dispositivi di protezione individuale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			informazione e formazione è, peraltro, evidente sul piano logico, in quanto anche una corretta e compiuta analisi dei rischi rappresenta una vera garanzia di informazione e formazione "adeguate", secondo l'espressione più volte utilizzata dal <i>Decreto</i> .	
Art. 11, comma 3	La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La disposizione in esame sottolinea il carattere straordinario di riunioni ulteriori rispetto a quella periodica annuale. È da ritenersi, inoltre, che, stante la riflessione operata nel corso della prima riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, nelle riunioni periodiche annuali successive il documento della sicurezza non venga più discusso sotto il profilo delle modalità secondo cui è stata condotta la valutazione dei rischi ed è stato redatto il documento stesso, bensì costituisca una sorta di "strumento di misura" attraverso il quale verificare se si è realizzato o meno un progresso nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza in esso codificati.  Solo qualora si verifichino modifiche della situazione di rischio di importanza tale da rendere ormai superata e non più attendibile la precedente valutazione, si renderà necessaria la convocazione di <i>una riunione ad hoc</i> , che ridiscuta i rischi anteriormente individuati e trascritti e i criteri di identificazione adottati, nonché le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla scorsa valutazione e il programma delle misure allora ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 11, comma 4	Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di un'apposita riunione.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Derogando alla previsione generale di cui al precedente comma 1 (cfr. art. 11, comma 1), la norma in esame, con riguardo alle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, concede al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di chiedere la convocazione di "un'apposita riunione", sempre che siano intervenute significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, assimilando a queste ultime la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che producano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 11, comma 5	Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

### Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei Lavoratori, pronto soccorso

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE	
Art. 12 Disposizioni generali					
Art. 12, comma 1	Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:		Si tratta di una specificazione dell'obbligo generale di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato (cfr. art. 4, comma 5, lettera q)).  Per quanto riguarda la decorrenza dei termini per l'adempimento degli specifici obblighi di seguito elencati, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 27 giugno 1996 n. 89, recante direttive per l'applicazione, sottolinea la necessità che ciò avvenga "anche tenendo conto della specificità dei rischi legati alle attività espletate, agli ambienti di lavoro e alle modalità organizzative ed esecutive dei lavori".  Conseguentemente, la suddetta circolare afferma che "sotto il profilo concettuale e metodologico, l'adempimento di tali obblighi deve essere strettamente collegato alla valutazione dei rischi in generale, di cui all'art. 4, comma 1 e, pertanto, anche la decorrenza dei termini per l'adempimento di tali obblighi deve essere quella stabilita per la valutazione dei rischi, ossia il 1 luglio 1996 e il 1 gennaio 1997".  Non si specifica, però, quali di questi obblighi sono realmente connessi alla valutazione dei rischi e quali non lo sono, lasciando un certo margine di incertezza sui termini, che si è ritenuto di poter risolvere nel modo di seguito proposto nello spazio denominato "entrata in vigore".		
Art. 12, comma 1 lettera a)	organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 arresto sino a 1 mese arresto da 1 avoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 arresto sino a 300.000 a 1 milione	A tal fine si dovranno prendere contatti almeno con il servizio di pronto soccorso e con la sezione dei vigili del fuoco territorialmente competenti, procedendo al coordinamento del piano di emergenza interno con i piani di intervento dei servizi esterni. Non si tratta di meri contatti formali, finalizzati ad una qualche forma di certificazione, ma di informative circa la concreta situazione aziendale, ad esempio: planimetrie dei locali di lavoro, indicazione dei mezzi di estinzione a disposizione e loro dislocazione, ecc	prorogata dai 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dai 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende	

#### Titolo I Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

${f A}$ rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 12, comma 1 lettera b)	designa <b>preventivamente</b> i lavoratori incaricati di attuare le misure di <b>cui all'art. 4, comma 5, lettera a)</b> ;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi ammenda da 1 a 5 milioni	Si tratta dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque gestione dell'emergenza (cfr. art. 4, comma 5, lettera a)).	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 12, comma 1 lettera c)	informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predi- sposte ed i comportamenti da adottare;	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	In armonia con i principi ispiratori del <i>Decreto</i> (cfr. art. 21), tutti i lavoratori devono essere informati, in caso di esposizione a pericolo grave, sia delle misure predisposte sia del comportamento da tenere.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 12, comma 1 lettera d)	programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;	arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	La situazione di <i>pericolo grave ed immediato</i> esime i lavoratori da qualsiasi obbligo di permanenza in azienda o di esposizione ad un genere di rischio che certamente non rientra tra quelli naturalmente connessi alla prestazione lavorativa (cfr. art. 14, comma 1).  Pertanto, al fine di consentire ai lavoratori di cessare l'attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, occorre:  • una specifica programmazione degli interventi, da strutturarsi in base alle concrete esigenze aziendali;  • la predisposizione di misure e indicazioni comportamentali da fornire ai singoli lavoratori.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

### Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei Lavoratori, pronto soccorso

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 12, comma 1  lettera e)	prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni	Coerentemente con quanto sopra chiarito (cfr. art. 12, comma 1, lettera d)) in caso di <i>pericolo grave ed immediato e di impossibilità di contattare il proprio superiore</i> occorre adottare provvedimenti che consentano a qualsiasi lavoratore di prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili (cfr. art. 14, comma 2).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 12, comma 2	Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.	non sanzionato	<ul> <li>La disposizione in esame lascia ampia discrezionalità nella scelta:</li> <li>del numero dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza (cfr. art. 12, comma 1, lettera b));</li> <li>della tipologia degli interventi;</li> <li>stabilendo che tali fattori dipendono dalle dimensioni dell'azienda e dalla specificità dei rischi in essa presenti. L'idoneità del servizio, pertanto, dovrà essere valutata tenendo conto della concreta realtà aziendale.</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 12, comma 3, primo periodo	I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.	art. 93, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese  arresto sino a 1.200.000	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 7/5/1996

# Titolo I Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

${f A}$ rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 12, comma 3, secondo periodo	Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.	non sanzionato	Per lo svolgimento dei compiti ad essi affidati i lavoratori incaricati del servizio di emergenza devono:  • essere formati (cfr. art. 22, comma 5);  • essere in numero sufficiente (cfr. art 12, comma 2);  • disporre di attrezzature adeguate.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 12, comma 4	Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 mesi	La ratio della norma in esame è la stessa illustrata nelle precedenti disposizioni relative alle situazioni di pericolo grave ed immediato (cfr. art. 12, comma 1, lettere d) ed e)).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 13 Prevenzione incendi				
Art. 13, comma 1	Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:	non sanzionato	La disposizione in esame affronta nello specifico la tematica della prevenzione incendi. Ribadito che punto di riferimento normativo rimane il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi", si sottolinea la necessità che vengano adottati dalle autorità competenti una serie di decreti ad hoc che, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, forniscano i criteri guida dell'antincendio.	27/11/1994

### Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei Lavoratori, pronto soccorso

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Si segnala, a tal proposito, l'emanazione del decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", cui si rinvia.	
Art. 13, comma 1				
lettera a)	i criteri diretti ad individuare:  1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;  2) misure precauzionali di esercizio;  3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;  4) criteri per la gestione delle emergenze;		<ul> <li>Nello specifico i criteri sono quattro.</li> <li>Il primo riguarda propriamente la progettazione di misure di carattere strettamente preventivo volte ad evitare l'insorgere dell'incendio e a limitarne le conseguenze nel caso in cui esso si verifichi.</li> <li>Il secondo attiene al concreto esercizio dell'attività e, pertanto, presuppone l'esistenza di un piano di sicurezza che, da un lato evidenzi i rischi connessi allo svolgimento delle lavorazioni, dall'altro preveda i sistemi adottati per evitare l'insorgere del pericolo.</li> <li>Il terzo concerne propriamente il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza, soprattutto se si considera che la mancata periodica cura dei mezzi antincendio può vanificare anche una progettazione approvata dalle autorità e che il ripristino di tali mezzi è certamente più costoso del costante e puntuale mantenimento.</li> <li>Il quarto ed ultimo criterio riguarda la gestione dell'emergenza, ovvero come ridurre al minimo le conseguenze dannose qualora, nonostante l'adozione delle suddette misure di prevenzione, l'incendio si verifichi ugualmente.</li> </ul>	27/11/1994
Art. 13, comma 1 lettera b)	le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.	non sanzionato	<ul> <li>I decreti di cui all'art. 13, comma 1 (cfr. ivi) devono, inoltre, individuare:</li> <li>le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio (cfr. art. 12);</li> <li>i requisiti del personale addetto;</li> <li>la sua formazione, al fine di consentire un'adeguata conoscenza della materia e delle misure di prevenzione da adottare.</li> <li>Le specifiche disposizioni al riguardo sono contenute nel già citato decreto del Ministero dell'interno, cui si rinvia.</li> <li>A completamento di quanto qui osservato in ordine alla prevenzione incendi, si rinvia:</li> <li>all'art. 23 del Decreto relativo alla vigilanza, secondo cui "La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta, per quanto di</li> </ul>	27/11/1994

# Titolo I Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

A RTICOLI	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>specifica competenza, dal Corpo dei vigili del fuoco" (cfr. ivi);</li> <li>all'allegato II "Rilevazione e lotta antincendio", che precisa le specifiche cautele tecniche generali relative alla sicurezza antincendio.</li> </ul>	
			Al fine di fornire chiarimenti in ordine alle questioni interpretative ed applicative sorte in tema di antincendio dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 626/94 sono state emanate due circolari.  La già citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 102/95, al punto 7 precisa che fino alla emanazione dei decreti previsti dall'art. 13, comma 1:	
			<ul> <li>a) "i luoghi di lavoro ricompresi nelle tabelle A e B del D.P.R. n. 689/59, e nella tabella annessa al D.M. 16 febbraio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, soggetti all'obbligo di controllo da parte dei competenti organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rimangono assoggettati alle normative e procedure vigenti a fini antincendio;</li> <li>b) i luoghi di lavoro non ricompresi nella precedente lettera a), sono assoggettati alle specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente in materia (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. n. 128/59, D.P.R. n. 320/56 ecc.).".</li> </ul>	
			La circolare del Ministero dell'interno n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 che "oltre a fornire chiarimenti sui principali adempimenti introdotti dal decreto legislativo in materia di sicurezza antincendi, intende costituire una prima linea guida, anche se non esaustiva, che consenta ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di fornire ai soggetti interessati informazioni e suggerimenti operativi per attuare quanto previsto dal decreto medesimo". A tal proposito si ribadisce la successiva emanazione del decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", cui si rinvia, che ha disciplinato tra l'altro:  • i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro;	
			<ul> <li>le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;</li> <li>il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.</li> <li>la gestione dell'emergenza in caso di incendio;</li> <li>il servizio antincendio e la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.</li> </ul>	
Art. 13, comma 2	Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994

### Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 14 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato				
Art. 14, comma 1	Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.	non sanzionato	L'articolo in esame sancisce un vero e proprio diritto del lavoratore a salvaguardare, innanzitutto, la propria sicurezza, cui è fatto cenno anche in altre parti del Decreto (cfr. ad esempio, art. 12, comma 1, lettere d) ed e)).  La condizione richiesta affinché il lavoratore possa allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire alcun pregiudizio o conseguenza dannosa è la presenza di un pericolo:  • grave;  • immediato;  • non evitabile.	27/11/1994
Art. 14, comma 2	Il lavoratore, che in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.	non sanzionato	Strettamente collegata alla precedente (cfr. art. 14, comma 1), la disposizione in esame consente al lavoratore, sempre nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato, di prendere egli stesso tutte le misure ritenute necessarie per evitare le conseguenze di tale pericolo a condizione che:  • si sia trovato nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico;  • non abbia commesso una grave negligenza.	27/11/1994
Art. 15 Pronto soccorso Art. 15, comma 1	Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 2 milioni arresto da 3 a 6 mesi arresto da 3 a 8 milioni arresto sino a 2 mesi arresto da 3 a 6 mesi arresto da 3 a 8 milioni arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 milioni	La disposizione in esame attribuisce al datore di lavoro (e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ai dirigenti e ai preposti) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica:  • tenendo conto della natura dell'attività svolta nonché delle dimensioni dell'azienda (ovvero dell'unità produttiva);  • stabilendo tutti i collegamenti e rapporti necessari con i servizi esterni per ottenere una pronta assistenza ed un efficace e tempestivo trasporto dell'infortunato.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

# Titolo I Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Ovviamente, nel caso in cui sia necessaria la presenza del medico competente (cfr. commento all'art. 16, comma 1), questi dovrà essere consultato, essendo il soggetto più idoneo ad esprimere un parere in proposito. Circa la decorrenza dei termini per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla norma in esame, anche per il pronto soccorso vale quanto disposto dalla citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 89/96 in tema di prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori (cfr. art. 12, comma 1).	
Art. 15, comma 2	Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.	non sanzionato	È dunque ammessa la delega per l'attuazione dei provvedimenti in tema di pronto soccorso e di assistenza medica, restando in capo al datore di lavoro la <i>culpa in eligendo</i> nel caso in cui non scelga persone idonee.	<i>prorogata</i> dal 27/11/1995 al 7/5/1996
Art. 15, comma 3	Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.	non sanzionato	È prevista l'emanazione di un decreto interministeriale che dovrà stabilire:  • le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso;  • i requisiti del personale addetto;  • la sua formazione;  in relazione a:  • natura dell'attività;  • numero dei lavoratori occupati;  • fattori di rischio.	27/11/1994
Art. 15, comma 4	Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.	non sanzionato	In attesa dell'emanazione del previsto decreto interministeriale (cfr. art. 15, comma 3) si applicano le disposizioni vigenti in materia, ovvero quelle previste:  • dal capo III del D.P.R. n. 303/56 "Servizi sanitari";  • dal D.M. 28 luglio 1958 "Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali";  • dal D.M. 12 marzo 1959 "Presidi medico chirurgici per il lavoro in sotterraneo".	27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 16 Contenuto della sorveglianza sanitaria				
Art. 16, comma 1	La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.	non sanzionato	<ul> <li>Già molto prima dell'emanazione del <i>Decreto</i> in esame la sorveglianza sanitaria doveva essere effettuata in una serie di casi espressamente previsti dal legislatore quali:</li> <li>D.P.R. n. 303/56 (visite mediche preventive e periodiche ad opera di un medico competente per determinate categorie di lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o nocive indicate in apposita tabella);</li> <li>D.P.R. n. 185/64 (sorveglianza sanitaria per i lavoratori sottoposti a radiazioni ionizzanti);</li> <li>D.P.R. n. 1124/65 (visite mediche preventive e periodiche da parte del medico di fabbrica per i lavoratori addetti a lavorazioni a rischio di silicosi e asbestosi);</li> <li>D.P.R. 962/82 (visite preventive e periodiche per i lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero), abrogato dal D.Lgs. n. 66/2000;</li> <li>D.Lgs. n. 277/91 (controllo sanitario preventivo, periodico e successivo alla cessazione dell'attività per i lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);</li> <li>D.Lgs. n. 77/92 (sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad ammine aromatiche).</li> <li>Il D.Lgs. n. 626/94 integra il quadro sopra descritto, introducendo l'obbligo della sorveglianza sanitaria per:</li> <li>gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 48);</li> <li>gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 48);</li> <li>gli addetti ala attività valutate rischiose per esposizione ad agenti biologici (art. 86).</li> <li>Fatti salvi gli obblighi previsti, occorre qui evidenziare che scopo della sorveglianza sanitaria non è solo la prevenzione della malattia professionale in sé, ma anche una corretta e sistematica individuazione di ogni fattore di rischio legato all'ambiente di lavoro, compresi quelli non ancora riconosciuti come cause di rischio o</li> </ul>	27/11/1994

#### Titolo I Capo IV - Sorveglianza sanitaria

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	$E_{rac{ ext{NTRATA}{ ext{IN VIGORE}}}$
			che possono causare malattie correlate alla mansione, anche non tabellate (cioè non ricomprese nella nuova tabella delle malattie professionali di cui al D.P.R. n. 336 del 13 aprile 1994) e per i quali va dimostrato il nesso causale tra patologia ed agente di rischio. Già da tempo, peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro non si esaurisce con la semplice ottemperanza alle disposizioni di legge, ma prevede la salvaguardia della salute dei lavoratori anche per quelle malattie che, sebbene non tabellate come malattie professionali, possono essere correlate alla mansione svolta durante il periodo lavorativo.	
Art. 16, comma 2	La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medi- co competente e comprende:	non sanzionato	Per la definizione di medico competente cfr. art. 2, comma 1, lettera d).	27/11/1994
Art. 16, comma 2				
lettera a)	accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;	non sanzionato	Si tratta, cioè, di accertamenti sanitari effettuati al momento dell'assunzione o, per coloro che sono già assunti, in sede di prima applicazione del <i>Decreto</i> o per cambio di mansione, al fine di verificare se lo stato di salute del lavoratore è compatibile con il lavoro che è destinato a svolgere.  A seguito del giudizio formulato dal medico competente il lavoratore può essere considerato:  idoneo; idoneo; idoneo con prescrizione; temporaneamente non idoneo; permanentemente non idoneo.  Tenuto conto che il giudizio in esame è riferito alla <i>mansione specifica</i> e non alla <i>qualifica</i> , è evidente che le sue conseguenze finiscono con il ripercuotersi direttamente sul rapporto di lavoro, determinando, ad esempio, il cambiamento della mansione da svolgere. Il giudizio, contenuto in apposito certificato, nei casi di inidoneità parziale o totale o temporanea, deve riportare in modo chiaro quali compiti lavorativi e/o esposizioni devono essere evitati. La formulazione del giudizio deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale.	27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 16, comma 2				
lettera b)	accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.	non sanzionato	Si tratta, invece, di accertamenti sanitari cui il lavoratore è sottoposto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, sempre al fine di controllarne lo stato di salute e l'idoneità alla mansione specifica.  Anche in questo caso i possibili esiti del giudizio sono gli stessi sopra richiamati (cfr. commento all'art. 16, comma 2, lett. a)). Per una parte delle lavorazioni a rischio la periodicità con la quale effettuare i controlli è stabilita dalla tabella di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 303/56, allegata a quest'ultimo, cui si rinvia.  Laddove il medico competente, in base ai risultati della valutazione dei rischi, ritenga opportuno variare la periodicità ovvero chiedere l'esonero dall'obbligo delle visite mediche, deve proporre al datore di lavoro l'attivazione della richiesta di deroga di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 303/56 che recita:  "Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nell'azienda siano tali da diminuire notevolmente i pericoli igienici della lavorazione.  L'Ispettorato del lavoro può altresi esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori".  In ogni caso, ed anche per altre attività lavorative non tabellate, il medico competente predispone un piano o protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio definiti, stabilendo la periodicità anche in relazione a protocolli già sperimentati in alcuni comparti lavorativi, proposti e consigliati dai servizi delle aziende sanitarie locali ovvero descritti e validati dalla letteratura scientifica.	27/11/1994

#### Titolo I <u>Capo IV- Sorveglianza sanitaria</u>

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 16, comma 3	Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.	non sanzionato	Gli accertamenti indicati sono volti a mettere in connessione diretta le condizioni psicofisiche del lavoratore e la mansione specifica, al fine di prevenire l'insorgere di problemi di salute allo stesso. La valutazione attraverso la quale il medico competente giungerà alla formulazione del giudizio di idoneità sarà, quindi, condotta considerando, da un lato i rischi connessi con una determinata attività lavorativa, dall'altro le eventuali incompatibilità legate alle condizioni psicofisiche del lavoratore stesso. Fondamentale è, pertanto, la conoscenza delle caratteristiche dell'agente o degli agenti ai quali il lavoratore è esposto nonché delle modalità di esposizione. Al medico competente è riconosciuta ampia discrezionalità nella scelta degli esami necessari da eseguire e nell'utilizzo degli indicatori biologici di esposizione. Ne deriva l'illegittimità e la conseguente responsabilità del datore di lavoro che non consenta lo svolgimento di tali accertamenti e quindi l'acquisizione dei dati necessari a formulare il giudizio in esame. In ogni caso il medico competente, anche per facilitare l'adesione dei lavoratori al programma di sorveglianza sanitaria, deve contenere le richieste di esami e di indagini complementari in modo mirato ai rischi effettivamente presenti, privilegiando esami integrativi semplici, non invasivi ed affidabili.	27/11/1994
Art. 17 Il medico competente	Il modice competente			
Art. 17, comma 1	II medico competente:			
Art. 17, comma 1  lettera a)	collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;	non sanzionato	Il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori in collaborazione con le altre figure professionali che operano per la protezione della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Per le modalità di organizzazione del servizio di prevenzione e protezione cfr. commento all'art. 8.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### TITOLO I CAPO IV - SORVEGLIANZA SANITARIA

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	$\mathbf{E}_{ ext{NTRATA}top IN  ext{ VIGORE}}$
Art. 17, comma 1 lettera b)	effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;	medico competente art. 92, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 1 a 6 milioni	Cfr. commento all'art. 16, comma 2, lettere a) e b).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 1 lettera c)	esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;	non sanzionato	Cfr. commento all'art. 16, comma 2, lettere a) e b).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Titolo I Capo IV - Sorveglianza sanitaria

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 17, comma 1 lettera d)	istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il dato- re di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;	medico competente art. 92, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 1 a 6 milioni	Nell'ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente cura la compilazione di una cartella clinica che deve contenere ogni informazione utile sulle condizioni di salute e di rischio del singolo lavoratore.  In particolare, va posta attenzione alla scelta e all'utilizzo di idonei strumenti informativi e di raccolta dati, anche con lo sviluppo e l'adozione di strumenti informativi specifici.  Essenziale è la tutela del segreto professionale, che deve essere compatibile con la custodia della documentazione clinica presso il luogo di lavoro per consentire eventuali controlli da parte dell'organo di vigilanza (cfr. art. 4, comma 8).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 1 lettera e)	fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;	medico competente art. 92, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 500.000 a 3 millioni	È opportuno che il medico competente, non solo consegni al lavoratore copia degli accertamenti sanitari effettuati, ma gli fornisca informazioni tenendo conto della sua situazione personale con riferimento anche all'anamnesi e alle abitudini extralavorative quali, ad esempio, vita sedentaria, fumo, alcool, alimentazione, ecc  Anche in relazione alla necessità che il lavoratore si sottoponga ad accertamenti sanitari dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a determinati agenti (soprattutto per alcune categorie a rischio particolarmente significativo per lo sviluppo di patologie tumorali), il medico competente non deve fornire indicazioni generiche, ma specificare la tipologia e il significato di tali accertamenti.  Per quanto riguarda, infine, l'informazione ai rappresentanti dei lavoratori, in forma anonima e di gruppo, tale adempimento può essere verbalizzato in registri o altro documento da archiviare.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 17, comma 1 lettera f)	informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;	arresto sino a 1 mese  aresto sino a 2 mese  ammenda da 500.000 a 3 milioni	Si tratta degli <i>accertamenti preventivi e periodici</i> (cfr. art. 17, comma 1, lettera b) e art. 16, comma 2, lettere a) e b)).  Nella prassi il medico competente informa il singolo lavoratore circa il significato dei risultati dei suddetti accertamenti in sede di visita medica.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 1  lettera g)	comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;	medico competente art. 92, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 500.000 a 3 milioni	Si tratta della riunione indetta (almeno una volta all'anno) dal datore di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti. Poiché nelle aziende con meno di 15 dipendenti la convocazione di tale riunione può essere richiesta dal rappresentante per la sicurezza solo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (cfr. art. 11, commi 3 e 4) ne deriva che per tali aziende e per quelle ove i rappresentanti mancano del tutto i dati collettivi non vengano comunicati ai lavoratori.  Nel corso di tale riunione il medico competente relazionerà circa i risultati dei propri accertamenti, spiegando il significato degli stessi.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Titolo I Capo IV - Sorveglianza sanitaria

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 17, comma 1				
lettera h)	congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;	medico competente art. 92, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 1 a 6 milioni	In virtù dei compiti assegnati dal <i>Decreto</i> al medico competente ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, le due figure sono chiamate a svolgere congiuntamente alcune attività quali, ad esempio, la visita degli ambienti di lavoro e la programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori. A questo obbligo si contrappone quello preventivo del datore di lavoro e degli altri soggetti obbligati, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire tempestivamente tutti i dati per esprimere valutazioni e pareri.  La visita assume il carattere di vero e proprio sopralluogo durante il quale il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione individuano insieme e prendono nota di ogni elemento utile ai fini di pianificare gli interventi di prevenzione. Per quanto riguarda in particolare la visita degli ambienti di lavoro si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, lettera b) per le piccole e medie aziende con decreto interministeriale 16 gennaio 1997 "Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente" sono stati individuati i casi in cui è possibile ridurre tale visita ad una sola volta all'anno, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori allorché si modificano le situazioni di rischio.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 1				
lettera i)	fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;	medico competente art. 92, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 500.000 a 3 milioni	Accanto agli accertamenti preventivi e periodici espressamente previsti, il medico competente a richiesta del lavoratore effettua visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione con i rischi professionali. Il lavoratore ha, dunque, facoltà di richiedere eventuali ulteriori controlli rispetto a quelli previsti dal piano di sorveglianza sanitaria, ma tali richieste devono essere correlate con i possibili rischi connessi alla mansione e ai compiti lavorativi. Va pertanto scoraggiato un ricorso ingiustificato alla visita medica e, in generale, alla "medicalizzazione" dei problemi.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 17, comma 1				
lettera I)	collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;	medico competente art. 92, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 1 a 6 milioni	Nell'ambito della sua collaborazione con il datore di lavoro il medico competente formula proposte scritte per l'organizzazione del pronto soccorso secondo le norme vigenti (cfr. art. 15). In particolare, in tale contesto occorre curare la predisposizione non solo degli interventi di primo soccorso, da effettuare sul posto da parte di lavoratori specificamente addestrati, ma anche le modalità di riferimento all'esterno per i casi di emergenza.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 1				
lettera m)	collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.	non sanzionato	Il medico competente è tenuto, inoltre, a collaborare alle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dal <i>Decreto</i> in esame (cfr. capo VI artt. 21 e 22).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Titolo I Capo IV - Sorveglianza sanitaria

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 17, comma 2	Il medico competente può avvalersi, per motivate ragio- ni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.	non sanzionato	Il medico competente può richiedere il supporto di altri medici, segnalando sotto la sua responsabilità al datore di lavoro la materia da sottoporre ad altro specialista.  Il ricorso ad accertamenti di livello superiore o ad ulteriori approfondimenti specifici deve essere adeguatamente motivato (es. ricorso a visita oculistica per soggetto con grave deficit o malformazione a carico dell'apparato visivo).  Poiché è il datore di lavoro che sopporta il peso economico dell'eventuale ricorso alla collaborazione di medici specialisti, spetta a lui la scelta del nominativo e la connessa responsabilità.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 3	Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.	medico competente art. 92, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 500.000 a 3 milioni	In altri termini, se l'esito dell'accertamento periodico è un giudizio di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, il medico competente è obbligato a darne notizia per iscritto sia al datore di lavoro che al lavoratore. Quest'ultimo potrà eventualmente presentare ricorso all'organo di vigilanza secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo comma (cfr. art. 17, comma 4).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 4	Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.	non sanzionato	L'organo di vigilanza territorialmente competente, chiamato dal ricorrente a confermare, modificare o revocare il giudizio di inidoneità espresso dal medico competente, potrà anche disporre nuovi esami. È evidente che in caso di parere difforme sia il medico competente che l'organo di vigilanza dovranno fornire motivazioni idonee e sufficienti.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 17, comma 5	Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:	non sanzionato	È riconosciuta al datore di lavoro la piena libertà di scegliere una delle proposte di seguito elencate.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 5 lettera a)	dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 5 lettera b)	libero professionista;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Titolo I Capo IV - Sorveglianza sanitaria

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 17, comma 5  lettera c)	dipendente del datore di lavoro.	non sanzionato	Ad esempio: grande azienda industriale con propri medici in organico oppure ospedale o casa di cura privata con propri specialisti dipendenti.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre
Art. 17, comma 6	Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.	non sanzionato	Solo in questo caso è espressamente previsto l'obbligo del datore di lavoro di fornire i mezzi e assicurare le condizioni necessarie al medico competente per lo svolgimento dei suoi compiti.  Negli altri due casi (cfr. art. 17, comma 5, lettere a) e b)) sembra doversi presumere che il medico sia dotato di mezzi propri.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 17, comma 7	Il dipendente di una struttura pubblica non può svolge- re l'attività di medico competente, qualora esplichi atti- vità di vigilanza.	non sanzionato	A garanzia delle terzietà del medico competente, la disposizione in esame vieta al dipendente di una struttura pubblica di svolgere l'attività di medico competente qualora gli sia affidata l'attività di vigilanza. Resta, invece, ancora aperta la discussione sulla legittimità dello svolgimento dei compiti di medico competente per un soggetto che esplichi attività di vigilanza in un ambito territoriale diverso da quello in cui opera il datore di lavoro, il quale, pertanto, non è sottoposto ai poteri ispettivi del soggetto in questione (il problema è stato affrontato nei lavori parlamentari, ma da essi non si ricavano elementi significativi ed univoci per accertare quale sia la effettiva volontà del legislatore in materia).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A rticoli	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 18 Rappresentante per la sicurezza				
Art. 18, comma 1	In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.	non sanzionato	Come emerge dai successivi commi, le <i>modalità di nomina</i> del rappresentante per la sicurezza variano in funzione del numero dei dipendenti occupati.	27/11/1994
Art. 18, comma 2	Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.	non sanzionato	Se i dipendenti occupati sono meno di 15 la modalità di nomina del rappresentante per la sicurezza è l'elezione diretta da parte dei lavoratori, salva la possibilità di elezione o designazione nell'ambito delle rappresentanze sindacali, se esistenti. Considerate le piccole dimensioni delle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il legislatore consente anche l'individuazione di un rappresentante per la sicurezza per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.	27/11/1994
Art. 18, comma 3	Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.	non sanzionato	Se i dipendenti sono più di 15 il rappresentante per la sicurezza deve essere <i>sempre</i> eletto o designato "nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda".  Solo <i>in assenza di tali rappresentanze</i> è eletto dai lavoratori al loro interno.	27/11/1994
Art. 18, comma 4	Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.	non sanzionato	Il Decreto si limita a individuare i tratti salienti della nuova figura, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti elencati dal comma in esame.  Effettivamente, per ogni settore produttivo i contratti collettivi nazionali stabiliscono delle norme di dettaglio riferite all'attuazione degli aspetti applicativi inerenti le modalità di nomina e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Gli accordi sono scaturiti sia dalla considerazione delle condizioni e delle attribuzioni introdotte dal Decreto, ritenute come livelli minimi da rispettare, sia dalle specifiche esigenze in riferimento alla tipologia e ai rischi delle lavorazioni, alle particolarità del settore, alle dimensioni delle aziende e ad altri fattori che incidono fortemente sull'attività del rappresentante.	27/11/1994

## Titolo I Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	$E_{\substack{\text{NTRATA}\\ \text{IN VIGORE}}}$
Art. 18, comma 5	In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standard relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.	non sanzionato	Solo in caso di mancato accordo tra le parti gli standard relativi alle materie di cui sopra saranno stabiliti con decreti ministeriali.	27/11/1994
Art. 18, comma 6	In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:	non sanzionato	Il Decreto ha, tuttavia, fissato specifici limiti all'intervento della contrattazione collettiva individuando, come segue, il numero minimo di rappresentanti per la sicurezza, al fine di evitare che l'inerzia delle parti sociali o il mancato accordo ne impediscano l'elezione.	27/11/1994
Art. 18, comma 6				
lettera a)	un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 18, comma 6				
lettera b)	tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 18, comma 6				
lettera c)	sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 18, comma 7	Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.	non sanzionato	Quella della formazione del rappresentante per la sicurezza è materia riservata alla contrattazione collettiva, nel rispetto, comunque, dei contenuti minimi stabiliti con apposito decreto (cfr. art. 22, comma 7).  A tal proposito l'art. 2 del decreto interministeriale 16 gennaio 1997, emanato ai fini della "Individuazione dei contenuti minimi	27/11/1994

#### Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ha stabilito che i contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:  • principi costituzionali e civilistici;  • la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;  • i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;  • la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;  • la valutazione dei rischi;  • l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;  • aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;  • nozioni di tecnica della comunicazione.  La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.	
Art. 19 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza Art. 19, comma 1	Il rappresentante per la sicurezza:		Occorre precisare che il <i>compito del rappresentante per la sicu-</i> rezza non è tanto quello di indicare le soluzioni ai problemi connessi con la tutela della salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro, quanto quello di farsi portatore delle richieste dei lavora- tori ponendo quesiti giusti e relazionandosi in modo adeguato con le altre figure professionali che fanno parte del sistema sicu- rezza aziendale al fine di ricercare delle risposte accettate e condivise.	
Art. 19, comma 1 lettera a)	accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;	non sanzionato	L'accesso ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante per la sicurezza indica la volontà del legislatore di realizzare la sicurez-	27/11/1994

## Titolo I Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>za sul lavoro attraverso la partecipazione attiva di tutti i lavoratori. Per essere in grado di svolgere efficacemente tale compito è opportuno che il rappresentante:</li> <li>conosca l'organizzazione e la sistemazione dei luoghi di lavoro cui deve accedere (aree di carico, scarico e stoccaggio dei materiali utilizzati in azienda, nonché refertori, mense, locali di riposo, ecc.);</li> <li>qualora dovesse visitare zone ad accesso limitato, riceva istruzioni, informazioni, addestramento adeguati e utilizzi gli stessi dispositivi di protezione individuale destinati ai lavoratori che vi accedono per ragioni di lavoro;</li> <li>sia riconosciuto dal personale di custodia previamente informato del nominativo e dei diritti di accesso attribuitigli;</li> <li>abbia la possibilità di confrontarsi con i lavoratori.</li> </ul>	
Art. 19, comma 1	è consultato preventivamente e tempestivamente in		Anche dalla disposizione in esame si evince che la prevenzione	
	ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;	non sanzionato	dei rischi sul lavoro non scaturisce soltanto dall'osservanza di mere disposizioni, ma soprattutto da relazioni sociali finalizzate, fondamentali per l'acquisizione di atteggiamenti e comportamenti orientati alla sicurezza ed alla tutela della salute. Pertanto, la consultazione del rappresentante per la sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione in azienda, si configura come uno strumento utile per creare il necessario rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione e per ricercare con questi ultimi le soluzioni migliori ai diversi problemi. Ovviamente tutto ciò potrà realizzarsi a condizione che il rappresentante per la sicurezza consideri attentamente, previa formazione adeguata:  • i punti di rischio;  • i rischi prevedibili e non prevedibili;  • il comportamento soggettivo dei lavoratori;  • i tempi ed i modi di lavorazione e/o esposizione di ogni singolo lavoratore.	27/11/1994

#### Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 19, comma 1				
lettera c)	è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;	non sanzionato	Relativamente alla consultazione del rappresentante per la sicurezza sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori sarebbe opportuno che egli tenesse conto di alcune caratteristiche attitudinali e professionali dei soggetti in questione quali:  • il titolo di studio; • le esperienze lavorative riscontrabili direttamente, sulla base della conoscenza personale, o indirettamente, analizzando la documentazione aziendale relativa al personale da valutare, come ad esempio, gli ordini di servizio, le lettere di incarico, ecc.; • la propensione ad assumere comportamenti idonei a favorire un clima di relazioni aperte e collaborative, orientate al lavoro di gruppo; • la frequenza di percorsi formativi comprensivi degli aspetti normativi, tecnico-operativi, organizzativi e relazionali che caratterizzano la prevenzione.	27/11/1994
Art. 19, comma 1				27/11/1994
lettera d)	è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;	non sanzionato	Si tratta della formazione cui devono essere sottoposti i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (cfr. art. 22, comma 5). Compito del rappresentante per la sicurezza in questo caso dovrebbe essere quello di verificare l'adeguatezza dei progetti formativi rispetto alle condizioni particolari dell'azienda ed alle conoscenze e competenze dei lavoratori da formare.	
Art. 19, comma 1				
lettera e)	riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di preven-	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994

## Titolo I Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	zione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i pre- parati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazio- ne e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie pro- fessionali;			
Art. 19, comma 1				
lettera f)	riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 19, comma 1				
lettera g)	riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;	non sanzionato	La progettazione di interventi formativi per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza scaturisce dall'individuazione degli obiettivi di apprendimento che si ritengono fondamentali per lo svolgimento delle sue funzioni. Queste ultime sono stabilite in diversi articoli del <i>Decreto</i> e specificamente nell'intero comma 1 dell'articolo in esame. Nella fase progettuale occorre anche tener conto dei contenuti formativi espressi nell'art. 22, comma 4 del <i>Decreto</i> , e deicontenuti minimi della formazione del rappresentante per la sicurezza, previsti all'art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997 (cfr. commento all'art. 18, comma 7). Sarebbe opportuno, comunque, che la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prevedesse:  • l'apprendimento di conoscenze in materia di:  – normativa europea e nazionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, normativa in materia contrattuale, norme di buona tecnica, soggetti coinvolti nel processo di prevenzione e relativi compiti e responsabilità;  – dimensione del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e del conseguente costo umano, sociale ed economico;  – modalità di accesso e uso delle risorse informative;  – linee guida sulla valutazione dei rischi;  • lo sviluppo di competenze in tema di:  – verifica della documentazione, relativa alla tutela della salute ed alla sicurezza dei lavoratori, prodotta in azienda;	27/11/1994

#### Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>individuazione delle caratteristiche degli agenti ai quali è esposto il lavoratore e le relative modalità di esposizione al fine di controllare il contenuto degli accertamenti;</li> <li>richiesta di protocolli di sorveglianza sanitaria mirata;</li> <li>verifica delle designazioni inerenti gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;</li> <li>riconoscimento di classi e tipologie di rischio e classificazione delle sostanze pericolose e delle relative misure preventive;</li> <li>riconoscimento delle modalità attraverso le quali vengono realizzate in azienda la formazione/informazione dei lavoratori al fine di valutarne i requisiti di coerenza e i livelli di accettabilità/efficacia;</li> <li>lo sviluppo di atteggiamenti volti:</li> <li>all'ascolto e alla sensibilizzazione dei singoli lavoratori;</li> <li>ad instaurare relazioni positive con le altre figure coinvolte nel processo di prevenzione.</li> </ul>	
Art. 19, comma 1 lettera h)	promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;	non sanzionato	Dalla norma in esame si evince il ruolo cardine attribuito dal legislatore alla figura del rappresentante per la sicurezza che accentra nella sua persona una serie di responsabilità (si precisa che si tratta di responsabilità morali, posto che all'inadempimento di esse non è ricollegata alcuna sanzione) presupponenti conoscenze e competenze, che possono svilupparsi soprattutto attraverso la partecipazione attiva ad iniziative di formazione, addestramento e informazione, tali da renderlo in grado di indicare e poi seguire lo svolgimento di tutto l'iter relativo alla pianificazione della sicurezza.	27/11/1994
Art. 19, comma 1 lettera i)	formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;	non sanzionato	Collegata alle attività esposte nella lettera precedente esiste la possibilità e il dovere (ove necessario) per il rappresentante per la sicurezza di formulare osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dagli organi di controllo.	27/11/1994

## Titolo I Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 19, comma 1 lettera I)	partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;	non sanzionato	Dalla norma in esame emerge un allargamento sia quantitativo che qualitativo dei diritti di consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze derivante dall'art. 11 "Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi". Durante detta riunione, infatti, il rappresentante per la sicurezza, oltre a ricevere comunicazioni su eventuali variazioni organizzative e tecnologiche avvenute in azienda, sui risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati sui lavoratori, ecc., può formulare proposte in merito all'attività di prevenzione.	27/11/1994
Art. 19, comma 1 lettera m)	fa proposte in merito all'attività di prevenzione;	non sanzionato	In connessione alle attività anzidette (cfr. ivi lettere precedenti) vi è appunto quella di fare proposte sull'attività di prevenzione nelle modalità e nei termini individuati dal legislatore.	27/11/1994
Art. 19, comma 1 lettera n)	avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;	non sanzionato	Qualora il rappresentante per la sicurezza, nello svolgimento delle sue attività, riscontri la presenza sul luogo di lavoro di rischi per i lavoratori deve avvertire il responsabile dell'azienda.	27/11/1994
Art. 19, comma 1  lettera o)	può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.		Il ricorso alle autorità competenti da parte del rappresentante dei lavoratori costituisce senza dubbio lo strumento più "forte" per attuare la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di un rimedio estremo, occorre adottarlo con la massima prudenza, affinché non diventi un generico mezzo di ricatto per l'imprenditore e l'impresa, ed è opportuno ricorrervi solo quando sussistono idonee motivazioni tecniche e sono state sperimentate tutte le altre possibili alternative.	27/11/1994

### CAPO V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 19, comma 2	Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.	non sanzionato	<ul> <li>Il Decreto stabilisce che il rappresentante per la sicurezza non deve subire detrimento di retribuzione per l'espletamento della sua funzione prevedendo espressamente che:</li> <li>il tempo necessario, senza alcuna limitazione, per lo svolgimento dell'incarico deve essergli retribuito dal datore di lavoro;</li> <li>devono essergli forniti dal datore di lavoro i mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà previste dalla legge.</li> </ul>	27/11/1994
Art. 19, comma 3	Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 19, comma 4	Il rappresentante per la sicurezza non può subire pre- giudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.	non sanzionato	<ul> <li>Nei confronti del rappresentante si applica la tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori per le rappresentanze sindacali aziendali (artt. 18 e 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300).</li> <li>Tale tutela si concretizza:</li> <li>nella impossibilità di trasferire il rappresentante per la sicurezza dall'unità produttiva senza il nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza;</li> <li>nella reintegrazione nel posto di lavoro del medesimo, in ogni stato e grado del giudizio, qualora il giudice ritenga irrilevanti o insufficienti i motivi di licenziamento.</li> </ul>	27/11/1994
Art. 19, comma 5	Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lett. o).	non sanzionato	Si tratta del documento della sicurezza (cfr. art. 4, comma 2) che il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare in azienda (cfr. art. 4, comma 3) e del registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (cfr. art. 4, comma 5, lettera o)). È necessario che il rappresentante per la sicurezza sia a conoscenza del luogo fisico in cui è conservata la documentazione sopra elencata e sia abilitato espressamente a prenderne visione. Pertanto il personale addetto alla custodia di detto materiale deve essere informato dei diritti di accesso e dell'identità del rappresentante.	27/11/1994

## Titolo I Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A rticoli	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 20 Organismi paritetici				
Art. 20, comma 1	A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.	non sanzionato	La costituzione a livello territoriale di organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori è prevista principalmente al fine di promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.  In aggiunta a tale essenziale funzione, agli organismi paritetici è riconosciuto anche un ruolo primario nelle controversie che dovessero eventualmente sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e di formazione, essendo in merito prima istanza di riferimento.  Non è, tuttavia, chiaro se quelli attribuiti agli organismi paritetici sono effettivi poteri di conciliazione e di risoluzione delle controversie o se, invece, essi debbano soltanto essere pregiudizialmente consultati prima dell'attivazione di una vera e propria vertenza.  Si può, infine, osservare che l'istituzione di tali organismi non è prevista dalla normativa comunitaria e si inserisce, invece, nel quadro degli interventi legislativi nazionali diretti a favorire iniziative congiunte tra le parti sociali.	27/11/1994
Art. 20, comma 2	Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilatera- li o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.	non sanzionato	Gli organismi paritetici previsti dal decreto in esame si caratterizza- no per la specificità della materia trattata e sono <i>aggiuntivi</i> rispetto agli organismi bilaterali o partecipativi preesistenti che, pertanto, continuano a svolgere le funzioni in precedenza assegnate da accordi interconfederali, o di categoria, o territoriali o aziendali.	27/11/1994
Art. 20, comma 3	Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.	non sanzionato	Il comma in esame equipara gli organismi paritetici alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 29/93 che così dispone:  "1. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure ine-	27/11/1994

#### TITOLO I Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			renti la gestione dei rapporti di lavoro: su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.  2. L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni."	

#### Titolo I Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 21 Informazione dei Iavoratori				
Art. 21, comma 1	Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Per informazione si intende l'attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico, utili al compimento dell'intero processo di prevenzione così come previsto dal Decreto.  In generale si ritiene adeguata l'informazione che:  • illustra in modo completo gli argomenti previsti dalla normativa in materia, utilizzando una pluralità di fonti (legislazione in materia, disposizioni aziendali, norme di buona tecnica, ecc.);  • viene trasferita con un mix di mezzi di informazione tale da favorire in ogni lavoratore la comprensione, la rielaborazione personale e la memorizzazione dei dati trasmessi, nonché tale da ridurre al minimo il rischio che eventuali difformità individuali dei livelli scolastici, culturali e linguistici possano determinare un diverso grado di apprendimento e di consapevolezza (si pensi, ad esempio, alla sempre più consistente presenza di lavoratori stranieri nelle varie realtà produttive del nostro Paese).  I mezzi di informazione possibili sono ovviamente molteplici. Si può pensare ad esempio:  • ad un sistema di avvisi in bacheca o nei reparti;  • alla distribuzione di opuscoli informativi di agevole consultazione da parte dei lavoratori;  • alla proiezione di videocassette;  • all'organizzazione di riunioni illustrative.	1/3/1995

#### Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 21, comma 1 lettera a)	i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  armesi armenda da 1 a 5 milioni	È fondamentale che, come stabilisce la disposizione in esame, i lavoratori siano informati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, in quanto solo se avranno una consapevolezza generale del ciclo produttivo potranno arrivare ad assumere comportamenti e a compiere scelte che non compromettano la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.  Naturalmente sarà opportuna una fase di verifica della comprensione delle informazioni trasferite su:  i rischi connessi alle mansioni che possono avere un collegamento, a monte o a valle della mansione svolta, nel processo produttivo;  i rischi relativi ai vari reparti e le eventuali procedure di emergenza;  i rischi legati alle mansioni a cui il lavoratore può essere chiamato in modo episodico.	1/3/1995
 Art. 21, comma 1 lettera b)	le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese ammenda da 300.000 a 1 milione	Il legislatore precisa, inoltre, che l'informazione ai lavoratori deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, anche le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. È ovvio, infatti, che se si vuole adempiere alle disposizioni del Decreto in esame non con spirito burocratico, ma considerando realmente l'attività di informazione uno strumento decisivo per la migliore realizzazione dell'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, non si può non convenire sul fatto che tanto dalla conoscenza delle condizioni di rischio che da quella delle misure ed attività preventive adottate dipende la possibilità di una presa di coscienza dei lavoratori, senza la quale non ci si può aspettare l'assunzione di comportamenti orientati alla sicurezza.	1/3/1995

#### Titolo I Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

${f A}$ rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 21, comma 1  lettera c)	i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;	arresto da 2 a 4 arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  armenda da 300.000 a 1 milione	Le informazioni relative ai rischi specifici dell'attività svolta, ricavati da una sua attenta analisi, devono riguardare tanto le condizioni ordinarie della prestazione lavorativa previste dal mansionario, quanto i comportamenti, i gesti, le posture, ecc. che il lavoratore può essere indotto a fare o ad assumere per l'esecuzione della mansione.  Accanto a questa norma di carattere generale, il <i>Decreto</i> contiene disposizioni specifiche in materia di informazione in ordine ad attività connesse a rischi particolari, per le quali cfr. art. 37, art. 43, lettera e), art. 49, art. 56, art. 66, art. 85.	1/3/1995
Art. 21, comma 1 lettera d)	i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;	arresto da 2 a 4 mesi  arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	È necessario trasferire ai lavoratori tutte le informazioni che possono aiutare a prendere coscienza del grado di pericolosità delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché fornire indicazioni sulle modalità di gestione del rischio connesso all'utilizzo di tali composti.	1/3/1995

#### Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 21, comma 1	1			
lettera e)	le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;	arresto da 2 a 4 mesi  arresto sino a 1 mese  arresto sino a 1 milione  arresto sino a 2 milione  arresto sino a 1 milione	Il datore di lavoro deve, inoltre, informare i lavoratori, preferibilmente mediante istruzioni di agevole comprensione, sui comportamenti e sulle procedure da adottare in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Affinché l'obbligo sia efficacemente adempiuto è opportuno che il datore di lavoro programmi verifiche periodiche (anche attraverso esercitazioni) per accertare che le informazioni siano state adeguatamente acquisite dai lavoratori. È inoltre essenziale che tali informazioni siano sempre disponibili, mediante affissione o altre forme aziendali di comunicazione, in luoghi e con modalità di accesso rapido e facile, nonché costantemente aggiornate. Per quanto riguarda, in particolare, le misure di pronto soccorso, dovranno essere portati a conoscenza di ciascun dipendente, con riferimento, ovviamente, all'ambiente di lavoro ove espleta la sua attività:  • l'ubicazione e le modalità di uso delle dotazioni di pronto soccorso;  • i nominativi e le indicazioni per la reperibilità dei soggetti incaricati della loro custodia e manutenzione;  • le procedure per assicurare il pronto intervento, l'assistenza sanitaria di emergenza ed il trasporto di infermi o infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali.  Ouanto all'evacuazione dei lavoratori dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati:  • i nominativi e le modalità per la reperibilità degli specifici incaricati e dei loro sostituti;  • le procedure per attivare il pronto intervento dei vigili del fuoco e/o delle altre autorità competenti;  • le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo il "luogo sicuro" o, laddove esistente, l'"area di raccolta" cui è assegnato ciascun dipendente;  • l'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato dei simboli della segnaletica della sicurezza.	1/3/1995

#### Titolo I Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

${f A}$ rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 21, comma 1 lettera f)	il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese ammenda da 300.000 a 1 milione	Oltre a fornire i nominativi delle due figure professionali considerate è opportuno che il datore di lavoro informi i lavoratori sulle funzioni ad essi attribuite dal <i>Decreto</i> nonché sulle modalità e procedure utili per contattare tali soggetti in caso di bisogno.	1/3/1995
Art. 21, comma 1 lettera g)	i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.	arresto da 2 a 4 mesi  arresto sino a 1 mese  arresto di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Si tratta delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell'emergenza (cfr. art. 12 e art. 15).  Anche in questo caso valgono le medesime osservazioni sopra esposte.	7/5/1996
Art. 21, comma 2	Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.	arresto da 2 a 4 mesi  arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Si tratta dei lavoratori a domicilio e di quelli con rapporto contrattuale privato di portierato, nei riguardi dei quali le norme del <i>Decreto</i> si applicano nei casi espressamente previsti.	1/3/1995

#### CAPO VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

${f A}$ rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 22 Formazione dei Iavoratori				
Art. 22, comma 1	Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni	Come l'informazione anche la formazione deve essere assicurata a ogni lavoratore compresi quelli a domicilio e quelli con rapporto contrattuale privato di portierato, nei riguardi dei quali le norme del <i>Decreto</i> si applicano nei casi espressamente previsti. In generale la <i>formazione</i> è un'attività finalizzata a favorire il processo di apprendimento negli adulti e pertanto l'acquisizione di conoscenze e capacità, nonché l'assunzione di comportamenti nuovi, attraverso la soddisfazione di bisogni individuali nelle seguenti aree del sapere:  • area cognitiva (il "sapere", vale a dire come acquisire la nozione);  • area operativa (il "saper fare", vale a dire come mettere in pratica la nozione acquisita);  • area comportamentale (il "saper essere", vale a dire come adottare un conseguente comportamento adeguato).  In particolare, la <i>formazione dei lavoratori alla sicurezza</i> implica l'apprendimento di un comportamento individuale nuovo che si acquisisce attraverso la modifica delle conoscenze, dell'esperienza e degli atteggiamenti del soggetto, in modo che questi sviluppi la capacità di comprendere le situazioni di pericolo e i rischi della realtà lavorativa in cui opera al fine di affrontarli e risolverli <i>adeguatamente</i> .  Il legislatore usa propriamente l'espressione "formazione sufficiente ed adeguata", imponendo, quindi, anche se non esplicitamente, un preciso schema delle attività didattiche ed un'attenzione alle condizioni di efficacia della formazione.  È opportuno, pertanto, che l'attività di formazione si sviluppi secondo una sequenza rigorosamente determinata dalla vasta letteratura in materia, di seguito descritta.  1. <i>Analisi dei bisogni</i> , cioè predisposizione di un impianto di indagine finalizzato alla raccolta di informazioni sull'organizzazione e sugli attori organizzativi atta a individuare i fabbisogni formativi, da realizzare tenendo conto dei mutamenti dei processi lavorativi;	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Titolo I Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ol> <li>progettazione dell'intervento, vale a dire traduzione in impianto formativo e in indicazioni comportamentali di quanto rilevato come bisogno, specificando gli obiettivi di apprendimento, dettagliando i contenuti del sapere e scegliendo le modalità più opportune per la loro trasmissione;</li> <li>attuazione dell'intervento, ovvero la realizzazione dell'intervento formativo progettato;</li> <li>valutazione dei risultati, cioè la verifica di ciò che si è ottenuto con l'azione formativa, condotta attraverso il confronto dei risultati di tale azione con gli obiettivi prefissati, al fine di valutare l'efficacia della formazione.</li> <li>Da quanto sopra illustrato emerge chiaramente che il processo formativo non si limita alla comunicazione di conoscenze, ma agisce sulla ristrutturazione di valori, disposizioni mentali ed attitudinali.</li> <li>Proprio quest'ultimo aspetto è naturalmente vissuto a tutti i livelli organizzativi come una minaccia all'ordine precostituito, il che comporta inevitabilmente l'insorgere di resistenze al cambiamento superabili solo con l'attuazione di percorsi formativi ad hoc che, coinvolgendo tutti i lavoratori, dal vertice alla base e viceversa, creino un nuovo patrimonio di valori condiviso e partecipato. Si ricorda, infine, che l'art. 1 del decreto interministeriale 16 gennaio 1997, emanato ai fini della "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ha stabilito che i contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:</li> <li>i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;</li> <li>nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto d</li></ol>	
1				

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 22, comma 2	La formazione deve avvenire in occasione:	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Tale comma indica espressamente i momenti in cui si ritiene necessaria l'attività di formazione alla sicurezza, trovandosi il lavoratore ad affrontare una realtà lavorativa nuova o diversa.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 22, comma 2 lettera a)	dell'assunzione;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	La formazione deve avvenire al momento dell'assunzione, in quanto quest'ultima rappresenta la prima presa di contatto del lavoratore con l'organizzazione e la propria mansione.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 22, comma 2 lettera b)	del trasferimento o cambiamento di mansioni;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	La necessità di un'adeguata formazione si presenta anche nel caso in cui il lavoratore è già inserito nell'ambiente di lavoro, ma si trova ad affrontare altre o diverse mansioni rispetto a quelle fino a quel momento svolte.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Titolo I Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

A	A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Ar	t. 22, comma 2 lettera c)	dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Anche in questo caso si rende necessaria un'adeguata formazione alla sicurezza in quanto pur rimanendo invariate, per il lavoratore, la realtà aziendale e la mansione svolta, mutano gli strumenti o i materiali da utilizzare.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Ar	t. 22, comma 3	La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Relativamente alla periodicità della formazione, si deve tener conto sia dell'evoluzione dei rischi sia dell'insorgere di rischi ulteriori. È opportuno che tali rischi comprendano tanto quelli connessi a fattori oggettivi (attrezzature, macchine, sostanze pericolose, ecc.) quanto quelli derivanti da fattori soggettivi (ad esempio la percezione del rischio da parte dei lavoratori, cfr. commento all'art. 5), poiché quello che in un dato momento può essere trascurato o sottovalutato dal lavoratore, in un secondo tempo, a seguito di una maggiore attenzione individuale, potrebbe essere considerato un rischio nuovo o più grave.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 22, comma 4	Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  armenda da 3 a 8 milioni	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad un percorso formativo "particolare" che, in virtù del ruolo attribuitogli dalla legge, di punto di riferimento e tramite dei lavoratori, gli consenta di conoscere i mezzi per controllare la conformità alle norme di sicurezza, indicare soluzioni, porre domande significative ed interagire adeguatamente con le altre figure del sistema aziendale di prevenzione e protezione dai rischi al fine di ricercare congiuntamente risposte risolutorie.  Conseguentemente, le "adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi" richiamate in questo comma dovranno riguardare tanto gli aspetti tecnico-giuridici in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di rappresentanza sindacale, quanto quelli legati ad interventi organizzativi e procedurali derivanti dai compiti che il <i>Decreto</i> attribuisce al rappresentante per la sicurezza.  È fondamentale, inoltre, che siano oggetto della "formazione particolare" del rappresentante anche le problematiche connesse agli aspetti comunicativo-relazionali e di approccio positivo alla soluzione dei problemi (cfr. art. 18, comma 7, art. 19, comma 1, lett. g)).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 22, comma 5	I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	<ul> <li>Una adeguata formazione deve essere fornita dal datore di lavoro anche alle professionalità configurate in questo comma.</li> <li>Oggetto di tale formazione dovrebbe essere:</li> <li>l'apprendimento, successivamente verificato, di conoscenze di base in tema di fisiologia umana, caratteristiche chimico-fisiche dei processi di incendio ed esplosione, con particolare riferimento alla struttura, agli impianti e ai materiali degli ambienti di lavoro, nonché alle sostanze utilizzate o conservate nei depositi;</li> <li>le esercitazioni pratiche e le simulazioni concernenti anche la gestione e la manutenzione di attrezzature e dispositivi di emergenza;</li> <li>lo sviluppo di comportamenti idonei ad affrontare situazioni stressogene di varia natura (paura, ansia, sofferenza, ecc.).</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Titolo I Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 22, comma 6	La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.	non sanzionato	Il comma in esame, da un lato sancisce il dovere di collaborazione tra il datore di lavoro e gli organismi paritetici (cfr. art. 20) relativamente alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dall'altro ribadisce il consolidato principio secondo cui la formazione deve avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori, quindi a carico del datore di lavoro. Tale principio trova il suo fondamento giuridico nell'art. 2087 del codice civile, secondo cui "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 22, comma 7	I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.	non sanzionato	A tal fine è stato emanato il più volte citato decreto interministeriale 16 gennaio 1997, "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (cfr. art. 10, comma 2, art. 18, comma 7, art. 22, comma 1). Si sottolinea, infine, che il richiamo all'art. 10, comma 3 è erroneo, poiché tale articolo ha soltanto due commi. Probabilmente il legislatore intendeva fare riferimento al comma 2.	27/11/1994

### CAPO VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 23 Vigilanza				
Art. 23, comma 1	La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.	non sanzionato	In via generale, dunque, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è affidata alla <i>Unità Sanitaria Locale (USL)</i> , ormai trasformata in azienda sanitaria locale, restando così confermato quanto già avveniva dall'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (legge n. 833/78) il cui art. 23, primo comma, attribuiva alla USL i compiti precedentemente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori. Svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una USL i <i>Presidi</i> e i <i>Servizi multizonali di prevenzione</i> , individuati dalle leggi regionali in relazione all'ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali e alla peculiarità degli impianti produttivi e gestiti dalla USL nel cui territorio sono ubicati. Ad essi sono attribuiti, in particolare, i compiti relativi all'attività di controllo e di tutela dell'igiene ambientale e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La competenza della USL, tuttavia, non è esclusiva. Infatti, per specifiche materie o settori il controllo viene svolto:  dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il settore minerario;  dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali.  Le novità di maggior rilievo nel settore della vigilanza vengono, piuttosto, dall'emanazione del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (a sua volta modificato dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 242/96) che, introducendo in generale modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, ha in particolare innovato le procedure di ispezione e di accertamento delle violazioni in materia di ligiene e sicurezza sul lavoro, introducendo l'istituto della <i>prescrizione</i> allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata dall'organo di vigilanza (D.Lgs.	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996

#### Titolo I Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, fissando per la regolarizzazione un termine, che non può superare i 6 mesi o, in ogni caso, 1 anno (qualora vi siano specifiche circostanze ritardanti non imputabili al contravventore), comunicando tuttavia al pubblico ministero l'accertata contravvenzione, anche se il relativo procedimento penale resta immediatamente sospeso. Proprio su questo termine fissato per la regolarizzazione è intervenuta la prima significativa modifica, introdotta dall'art. 30, comma 4 del D.Lgs. n. 242/96 per le sole violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto correttivo, che raddoppia i termini massimi per adempiere al provvedimento (da 6 mesi ad 1 anno nell'ipotesi normale, da 1 anno a 2 anni nell'ipotesi eccezionale) esclusivamente fino al 31 dicembre 1997.  Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.  Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.  La seconda modifica, introdotta dall'art. 30, comma 4 del D.Lgs. n. 242/96 per le sole violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto correttivo, riguarda specificamente l'ammontare di tale somma che viene ridotta della metà (un ottavo anziché un quarto) esclusivamente fino al 31 dicembre 1997.  Se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine stabilito e provvede al pagamento dell'ammenda, l'organo di vigilanza, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, ne dà comunicazione al pubblico ministero il quale chiederà l'archiviazione del procedimento penale.  L'eliminazione dell'inosservanza e il pagament	

### CAPO VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 23, comma 2	Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.	non sanzionato	Per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati è prevista, dunque, la vigilanza aggiuntiva (a quella della USL) dell'ispettorato del lavoro, circa l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza. Tali attività sono state individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412 contenente "Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro".  Le attività in questione sono:  attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;  lavori in sotterraneo e gallerie;  opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;  lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.  Per il concreto svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'ispettorato del lavoro è, inoltre, posta la condizione che, prima del suo inizio, debba essere informato il servizio di prevenzione e sicurezza della USL competente per territorio, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi o indirizzo.	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996
Art. 23, comma 3	Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	non sanzionato	Si tratta del D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412, citato all'art. 23, comma 2.	27/11/1994  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96  7/5/1996
Art. 23, comma 4	Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di	non sanzionato	La norma in esame dispone che la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale rimane di competenza esclusiva degli uffici di sanità aerea e marittima e delle autorità marittime, portuali e aeroportuali. Rimangono inoltre ferme le competenze in materia di sicurezza esclusivamente attribuite ai servizi sanitari e tecnici delle Forze armate e di polizia.	7/5/1996

#### Titolo I Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

A rticoli	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.		La norma dispone, inoltre, che la competenza dei suddetti servizi relativamente alle aree riservate o operative, si estende anche riguardo alle aree che presentano analoghe esigenze, già individuate per quanto concerne le Forze di polizia con il D.M. 14 giugno 1999, n. 450, da individuarsi, invece, con riferimento agli ambiti marittimo e aeroportuale e delle Forze armate. Viene disposto infine che l'Amministrazione della giustizia si potrà avvalere dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, ricorrendo anche a convenzioni con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.	
Art. 24 Informazione, consulenza, assistenza  Art. 24, comma 1	Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.	non sanzionato	La norma in esame attribuisce ad una serie di organismi pubblici il fondamentale ruolo di fornire informazione, consulenza ed assistenza alle aziende e ai lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  Per informazione, assistenza e consulenza solitamente si intende l'attività di indirizzo e di concreto supporto per la corretta applicazione della normativa, e più nel dettaglio:  informazione è l'attività finalizzata a far conoscere le norme, i dati di carattere procedurale e tecnico-scientifico, nonché ogni altro elemento utile alla realizzazione del sistema di prevenzione e tutela;  assistenza è l'attività finalizzata a fornire indicazioni e supporto su: a) gli standard e gli interventi di formazione idonei all'attuazione della normativa prevenzionistica; b) gli indirizzi generali e specifici per la valutazione del rischio, la sorveglianza sanitaria, l'adozione di misure preventive anche mediante l'ausilio di specifiche banche dati; consulenza è l'attività finalizzata allo svolgimento di prestazioni, anche di natura strumentale, sia sanitaria che tecnica, su incarico e per conto del datore di lavoro o di altri soggetti interessati, in tema di valutazione del rischio, di sorveglianza sanitaria, di attrezzature di lavoro, di progettazione di ambienti e di misure di bonifica, e di impianti, documentata da apposita relazione.	27/11/1994  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996
Art. 24, comma 2	L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.	non sanzionato	L'espresso divieto di esercitare l'attività di consulenza, rivolto dalla norma in esame ai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza, è stato anche interpretato nel senso che esso opera solo per i territori di competenza direttamente controllati.	27/11/1994

#### CAPO VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 25 Coordinamento Art. 25, comma 1	Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.	non sanzionato	Con tale disposizione dovrebbe finalmente trovare attuazione l'esigenza di un coordinamento sul piano nazionale delle attività di prevenzione, da tempo avvertita dalle forze sociali.  I Ministri coinvolti sono quelli più direttamente interessati alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (Ministro del lavoro e della previdenza sociale e Ministro della sanità).  Le ragioni del coordinamento nascono dalla considerazione che nella materia della sicurezza del lavoro hanno competenza anche gli Enti regionali.  Poiché questi possono intervenire sul piano normativo e su quello amministrativo, si rende necessario assicurare unità e omogeneità di comportamento, al fine di evitare che la sicurezza assuma contenuti diversi da regione a regione.  Lo strumento dell'intervento ministeriale è costituito da un "atto di indirizzo e di coordinamento" (da emanarsi nei modi e nei termini precisati nella disposizione in esame), che dal punto di vista sostanziale non ha contenuto normativo, ma vincola ugualmente i comportamenti dei destinatari per l'autorevolezza dell'organo dal quale proviene.	27/11/1994  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996
Art. 26 Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro Art. 26, comma 1	L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:  «Art. 393 (Costituzione della commissione).  1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.	non sanzionato	L'articolo in esame attribuisce una nuova composizione alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, già prevista dall'art. 393 del D.P.R. n. 547/55, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.  Resta ferma l'istituzione della Commissione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e resta, altresì, confermata la sua natura di organo consultivo, il che spiega il rilevante	27/11/1994  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996

## Titolo I <u>Capo VII - Disposizioni concernenti</u> la pubblica amministrazione

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE	
	Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:		numero dei suoi componenti, i quali, avendo esperienze e culture diverse, sono in grado di fornire una vasta e variegata gamma di pareri.		
	a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chi- rurgia e uno in chimica o fisica;				
	<ul> <li>b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;</li> <li>c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;</li> </ul>				
	d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio e artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;				
	e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla conferenza Stato-regioni;				
	f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;				
	g) <b>otto</b> esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;				
	h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;				
				1	

#### TITOLO I CAPO VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.			
	Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.			
	<ol> <li>Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.</li> <li>All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la com- posizione e la funzione.</li> </ol>			
	4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.			
	5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.			
	6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.».			
Art. 26, comma 2	L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:	non sanzionato	La dottrina considera molto importante la <i>funzione sociale</i> della Commissione consultiva permanente, già prevista dall'art. 393 del	27/11/1994
	«Art. 394 (Compiti della commissione).		D.P.R. n. 547/55 e sostituita dal <i>Decreto</i> con compiti più definiti e una composizione più ampia.  Tra le principali novità introdotte dal <i>Decreto</i> vi è la funzione di	e per quanto modificato dal
	1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:     a) esaminare i problemi applicativi della normativa in		esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e non più limitarsi alla mera formulazione di proposte sulle questioni inerenti la sicurezza. Rinviando per il dettaglio dei compiti ad essa attribuiti al comma	D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996

# Titolo I Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

A RTICOLI D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predi sporre una relazione annuale al riguardo;  b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfeziona mento della legislazione vigente e per il suo coordina mento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per i coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;  c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitat regionali sulle misure preventive e di controllo dei risch adottate nei luoghi di lavoro;  d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;  e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura stretta mente tecnica relativi alla normativa Cee da attuare a livello nazionale;  f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dal l'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;  h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavora tori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;  i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizion impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente	E PENE COMMINATE	in esame, appare opportuno evidenziare la facoltà della Commissione di istituire, all'inizio di ogni mandato, dei Comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e i compitii. La Commissione può chiamare a far parte di tali Comitati persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, delle università e degli enti di ricerca, per effettuare studi e formulare pareri in relazione alla materie trattate. In precedenza simili figure erano previste, ma potevano unicamente assistere alle riunioni.	IN VIGORE
elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;  I) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza			

#### TITOLO I CAPO VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.».			
Art. 26, comma 3	L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 27 Comitati regionali di coordinamento  Art. 27, comma 1	Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.	non sanzionato	Il coordinamento volto ad assicurare unità ed omogeneità di comportamento nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, oltre che in sede nazionale, deve essere attuato in sede locale.  A tal fine, la norma in esame ripete, con gli opportuni adattamenti, quanto previsto dal precedente art. 25 sul coordinamento nazionale.  Si ricorda, a tal proposito, che è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 contenente "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro". Tale provvedimento consente alle regioni di istituire comitati di coordinamento, assicurando forme di consultazione delle parti sociali secondo le	27/11/1994
Art. 27, comma 2	Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresen- tanti dell'Anci, dell'Upi e dell'Unicem.	non sanzionato	modalità vigenti nei rispettivi ordinamenti.  L'Anci è l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Upi è l'Unione delle province d'Italia e l'Unicem è l'Unione italiana comunità enti montani.	27/11/1994

#### Titolo I Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 28 Adeguamenti al progresso tecnico				
Art. 28, comma 1	Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:		Si tratta di compiti di natura strettamente tecnica che non riguarda- no in alcun modo la disciplina giuridica della responsabilità o quella sanzionatoria. Appare, pertanto, corretto dal punto di vista della teoria delle fonti del diritto l'utilizzazione del decreto ministeriale.	
Art. 28, comma 1				
lettera a)	è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 28, comma 1				
lettera b)	si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecuti- ve e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 28, comma 1				
lettera c)	si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994

# CAPO VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 29 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali				
Art. 29, comma 1	L'Inail e l'IspesI si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.	non sanzionato	Il comma in esame è volto a promuovere l'instaurazione di una stretta collaborazione tra Inail ed IspesI, tenuti a fornirsi reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali. Nel quadro di tale collaborazione un ruolo fondamentale è espressamente riconosciuto agli strumenti telematici che, consentendo una rapida trasmissione del patrimonio informativo in possesso dei due Istituti, forniscono un quadro aggiornato dei rischi tale da permettere al legislatore di intervenire tempestivamente attraverso idonei adeguamenti normativi.	27/11/1994
Art. 29, comma 2	L'Ispesi e l'Inail indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.	non sanzionato	<ul> <li>Nel corso della prima riunione della Conferenza permanente Inail-IspesI si è stabilito di instaurare una stretta collaborazione tra i due Istituti e di implementare le loro Banche Dati con le informazioni provenienti dal mondo della sanità.</li> <li>L'accordo è stato formalizzato in un protocollo fra i due Istituti in cui si indicano innanzitutto le finalità della collaborazione:</li> <li>ottimizzare la qualità del servizio nelle materie rientranti nelle funzioni istituzionali;</li> <li>realizzare programmi di intervento nei settori della informazione, assistenza e consulenza;</li> <li>formulare proposte di carattere normativo e tecnico finalizzate a ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico;</li> <li>realizzare servizi informativi "personalizzati" per l'attività degli operatori della prevenzione.</li> <li>La Conferenza permanente di servizio è coordinata dai Direttori Generali dei due Istituti ed è composta da cinque membri designati dall'Inail e da altrettanti designati dall'IspesI, assistiti da un Gruppo tecnico che dovrà garantire la continuità di azione ed i raccordi per la realizzazione dei programmi di intervento e la fornitura dei servizi informativi che verranno definiti in sede di Conferenza.</li> <li>Nell'ambito dell'attività di patrocinio dei Ministri del lavoro e</li> </ul>	27/11/1994

## Titolo I Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			della previdenza sociale e della sanità, rappresentanti dei due dicasteri saranno invitati ad assistere alle riunioni della Conferenza, cui si "auspica" possano partecipare, come lo stesso accordo indica, anche rappresentanti delle Regioni. Per completare il commento del comma in esame si riporta il contenuto dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 517/93 che recita: "I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".	
Art. 29, comma 3	I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazio- ni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme Uni, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di fre- quenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.	non sanzionato	Tra le norme Uni richiamate va, in particolare, ricordata quella avente ad oggetto le statistiche degli infortuni sul lavoro (UNI 7219-12.95).	27/11/1994
Art. 29, comma 4	Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 29, comma 5	I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazio- ni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie pro- fessionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI } \\ \text{E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 30 Definizioni				
Art. 30, comma 1	Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:		Il comma in esame, unitamente al successivo, fornisce la definizione di luoghi di lavoro ed il campo di applicazione del Titolo II del <i>Decreto</i> che recepisce gli indirizzi della direttiva Cee n. 89/654 "Prescrizioni minime per i luoghi di lavoro", prima direttiva particolare di attuazione della direttiva Cee n. 89/391 "Miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro". Questo Titolo, come anche altre parti del <i>Decreto</i> , per la sua generalità e genericità costituisce una base legislativa che può trovare applicazione concreta solo se integrata e correlata ad ulteriori fonti normative, tecniche e giuridiche, relative a ciascun argomento considerato.  Inoltre il Titolo in oggetto:  non propone eclatanti novità;  aggiorna alcuni articoli del D.P.R. n. 547/55 e del D.P.R. n. 303/56 riscritti in funzione della norma comunitaria;  non introduce rilevanti adempimenti rispetto al passato, soprattutto per i luoghi di lavoro già esistenti prima del 27 novembre 1994.	
Art. 30, comma 1				
lettera a)	i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.	non sanzionato	La definizione adottata dal legislatore, derivata dalla normativa comunitaria, trova in parte rispondenza nelle interpretazioni in passato fornite dalla giurisprudenza in ordine ad alcune norme contenute nei preesistenti D.P.R. n. 547/55 e D.P.R. n. 303/56. Da un'attenta analisi emerge in primo luogo la valenza generale della definizione in esame.  Il legislatore, infatti, intende propriamente sottolineare che luogo di lavoro, qualunque sia la sua denominazione tecnicogiuridica connessa alla natura e alle modalità organizzative dell'attività lavorativa ivi svolta (azienda, unità produttiva, ecc.), è propriamente quello "destinato a contenere posti di lavoro", cioè il luogo fisico messo a disposizione dal datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività produttiva, comprensivo di tutte le aree interne, o comunque accessibili al lavoratore in quanto funzionalmente connesse all'esecuzione della prestazione di lavoro.	27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Rientrano, ad esempio, nella definizione di luoghi di lavoro le aree esterne (banchine di carico, piazzali, vie di transito, ecc.) nonché qualsiasi luogo sede di attività lavorativa anche occasionale. È evidente pertanto che il luogo di lavoro così definito si riferisce a tutti i settori di attività pubblica o privata menzionati nell'art. 1 del <i>Decreto</i> relativo al campo di applicazione.	
Art. 30, comma 2	Le disposizioni del presente titolo non si applicano:		Le eccezioni di seguito elencate riguardano luoghi di lavoro che per struttura, caratteristiche o temporaneità non presentano quella stabilità che consente di adottare misure permanenti di sicurezza, imponendo in taluni casi il ricorso a mezzi tecnici di protezione non strettamente connessi al luogo di lavoro.	
Art. 30, comma 2				
lettera a)	ai mezzi di trasporto;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 30, comma 2				
lettera b)	ai cantieri temporanei o mobili;	non sanzionato	Si rileva che l'allegato IV del DLgs. n. 494/96 concernente le pre- scrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, estende l'applicazione del Titolo II del Decreto in esame ai luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili.	27/11/1994
Art. 30, comma 2				
lettera c)	alle industrie estrattive;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 30, comma 2				<del> </del>
lettera d)	ai pescherecci;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994

A	RTICOLI	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art.	. 30, comma 2 lettera e)	ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'a- zienda.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art	. 30, comma 3	Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.	arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	<ul> <li>L'allegato citato specifica le prescrizioni generali relative ai luoghi di lavoro in materia di:</li> <li>rilevazione e lotta antincendio, in funzione delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature e delle sostanze impiegate o immagazzinate, del numero massimo delle persone che possono essere presenti, dei dispositivi di protezione antincendio installati con particolare riguardo alla loro segnalazione, ubicazione ed accessibilità;</li> <li>locali adibiti al pronto soccorso, inerenti alla loro facile accessibilità, anche con barelle, nonché alle apparecchiature ed ai materiali che devono essere sempre presenti in essi ed alla segnaletica che deve consentirne una facile ed immediata individuazione.</li> <li>Già prima dell'emanazione del Decreto la normativa in materia di rilevazione e lotta antincendio comportava obblighi per i datori di lavoro.</li> <li>In particolare, con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 547/55:</li> <li>è stata prescritta l'adozione di idonei mezzi di estinzione per le attività con specifici rischi di incendio (art. 34 "Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento");</li> <li>è stato imposto il controllo dei vigili del fuoco alle attività in cui è messa a rischio la incolumità dei lavoratori in caso d'incendio (art. 36 "Le aziende e le lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio").</li> </ul>	ner i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27/11/1994  prorogata dal 1/1/1996 al 1/1/1997 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27/11/1994

In allegato al D.P.R. n. 69/89 e ir protato l'elenco delle suddette attività. divisi in due tabelle "A" e "B", in cui sono raggruppate, rispettivamente:  • "aziende la suorazioni nelle quali si impiegano. si sviluppano e si detengono prodotti inflammabili, incendiabili o sepiodenti"; • "aziende e la vorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavorazioni.  Con il D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche è stato definito un più ampio elenco di attività e di lavorazioni soggette ai controlli antinoendio.  Tabe D.M., moltre, lissa, per i responsabili delle attività indicate, l'obbligo di fichiedera il rimnovo dei Certificato di Prevenzione, per controlli antinoendio.  Tabe D.M., moltre, lissa, per i responsabili delle attività indicate, l'obbligo di fichiedera il rimnovo dei Certificato di Prevenzione, per controlli delle di caso di variazione quantitativa e qualitativa delle sontanze pericolose defenute o quando, per qualunque motivo, vengano e mutare le condizioni di sicuriorezza precedentemente accertate, indipendentemente dala data di scadenza dei certificati già ritascati.  Le procedure tecnico-amministrative in materia di controllo antilincendio sono state aggiornate dai D.P.R. n. 37/98. Ulteriori normative di carattere generale e specifico stabiliscono gli adempimenti tecnici e amministrativi da attuare per le diverse aciende e lavorazioni.  Per tutte, il recente D.M. 10 marzo 1998 specifica i criteri per la valutazione dei rischio di incendio e per radozione di misure di prevenzione e controllo. Per la segnatetta di scuerza, invece, i riterimenti vigenti sono costituti di di D.R., a 49/99 e delle norme  Per quanto concerne il pronto soccorso, fino all'emanazione del decreto interministrative di cui all'art. 15, comma 3 del Decreto, il riferimento normativo e rappresentato:	A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			E PENE COMMINATE	<ul> <li>attività, divise in due tabelle "A" e "B", in cui sono raggruppate, rispettivamente:</li> <li>"aziende e lavorazioni nelle quali si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti";</li> <li>"aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori".</li> <li>Con il D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche è stato definito un più ampio elenco di attività e di lavorazioni soggette ai controlli antincendio.</li> <li>Tale D.M., inoltre, fissa, per i responsabili delle attività indicate, l'obbligo di richiedere il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ogni qualvolta siano introdotte modifiche di lavorazione o in caso di variazione quantitativa e qualitativa delle sostanze pericolose detenute o quando, per qualunque motivo, vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.</li> <li>Le procedure tecnico-amministrative in materia di controllo antincendio sono state aggiornate dal D.P.R. n. 37/98. Ulteriori normative di carattere generale e specifico stabiliscono gli adempimenti tecnici e amministrativi da attuare per le diverse aziende e lavorazioni.</li> <li>Per tutte, il recente D.M. 10 marzo 1998 specifica i criteri per la valutazione del rischio di incendio e per l'adozione di misure di prevenzione e controllo. Per la segnaletica di sicurezza, invece, i riferimenti vigenti sono costituiti dal D.Lgs. 493/96 e dalle norme UNI 7543/1-2 e 7546/6-7-8-11-12-13.</li> <li>Per quanto concerne il pronto soccorso, fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 15, comma 3 del Decreto, il riferimento normativo è rappresentato:</li> <li>dal capo III del D.P.R. n. 303/56 (artt. 27-32), che definisce i servizi sanitari che le aziende devono obbligatoriamente possedere in funzione del numero dei lavoratori occupati, dell'attività svolta, dell'attività svolta, de</li></ul>	IN VIGORE

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>nale sanitario, i suoi incarichi generici e le modalità per consentire una rapida richiesta di soccorso in caso di emergenza;</li> <li>dal D.M. 28 luglio 1958 che stabilisce con precisione il contenuto minimo dei presidi chirurgici e farmaceutici aziendali, elencando per pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso e camera di medicazione i prodotti che devono essere permanentemente disponibili.</li> <li>Inoltre, disposizioni specifiche in merito al pronto soccorso ed al salvataggio sono riportate in normative relative a particolari attività quali, ad esempio, quelle svolte in sotterraneo (capo XII e XIII del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 e D.M. 12 marzo 1959), quelle svolte nei cassoni ad aria compressa (D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321), ecc</li> </ul>	
Art. 30, comma 4	I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  armenda da 3 ammenda da 3 ammenda da 3 ammenda da 3 ammenda da 3 mesi	La disposizione in esame prevede l'obbligo di strutturare i luoghi di lavoro <i>utilizzati dopo il 1° gennaio 1993</i> (cfr. art. 30, comma 6) tenendo conto, <i>se del caso</i> , delle esigenze di eventuali lavoratori portatori di handicap. Ciò comporta che, fermi restando gli adempimenti connessi alle normative di seguito riportate, l'obbligo in questione sussiste <i>nella sola ipotesi che siano effettivamente presenti sul luogo di lavoro lavoratori handicappati</i> e non anche nei confronti di eventuali terzi non lavoratori portatori di handicap (ad esempio i visitatori), interpretazione confermata dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 102/95 (cfr. ivi, punto 10). Pertanto le misure di adeguamento adottate devono essere commisurate al tipo (o ai tipi) di handicap di cui i lavoratori sono effettivamente portatori. La norma in esame, tuttavia, va inquadrata in un preesistente complesso di norme volto a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche:  • negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e, soltanto marginalmente, anche in quelli di edilizia residenziale pubblica (L. 30 marzo 1971, n. 118 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503);  • negli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo (L. 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236) <i>compresi i luoghi di lavoro, indipendentemente dalla presenza effettiva di lavoratori dipendenti portatori di handicap</i> .  La definizione di portatore di handicap è riportata nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono tali, ad esempio, i non vedenti, gli ipovedenti, gli ipoacusici, le persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.	1/3/1995 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27/11/1994 prorogata dal 1/1/1997 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 30, comma 5	L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavori utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.	arresto da 3 a 6 mesi art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi ammenda da 3 a 8 milioni	La disposizione in esame specifica che l'obbligo di cui al comma precedente (ovvero di strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto delle particolari esigenze di eventuali lavoratori portatori di handicap) riguarda propriamente le vie di circolazione orizzontali e verticali e i servizi di igiene utilizzati od occupati direttamente dai suddetti lavoratori.  La normativa di riferimento è il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 che, con le distinzioni riportate schematicamente nella tabella allegata all'art. 3, detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.  Tale decreto fissa i criteri di progettazione relativi alle scale, alle vie di circolazione in generale, ai servizi, ecc Altri riferimenti normativi inerenti ai portatori di handicap ed alle misure da adottare per favorirne la presenza e l'autonomia nei luoghi di lavoro sono presenti anche nel D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503; nella legge del 27 febbraio 1989, n. 62; nella legge del 9 gennaio 1989, n. 13 e relativa circolare esplicativa del 22 giugno 1989, n. 1669/UL; nella legge del 5 febbraio 1992, n. 104, cui si rinvia.	1/3/1995 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27/11/1994 prorogata dal 1/1/1996 al 1/1/1997 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27/11/1994
Art. 30, comma 6	La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luo- ghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi ammenda da 500.000 a 2 milioni	Per quanto riguarda, invece, i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, il datore di lavoro è tenuto soltanto ad apportare gli adeguamenti necessari a consentire ad eventuali lavoratori dipendenti portatori di handicap la mobilità e l'utilizzazione dei presidi igienico-sanitari, senza dover sottostare formalmente a tutto ciò che è previsto nel precedente comma 4 (cfr. art. 30, comma 4), purché sia raggiunto il suddetto obiettivo.  Come specificato al punto 10 della citata circolare n. 102/95, ove si rendessero necessarie misure per l'adeguamento di luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 esse dovranno essere adottate nei tempi congrui alla realizzazione degli interventi necessari.  Le aziende già in attività al 1° gennaio 1993 quindi dovranno porre in essere misure di scarsa entità, garantendo almeno l'accessibilità ad un'area limitata dell'azienda all'interno della quale operano i portatori di handicap motorio.	1/3/1995 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27/11/1994 prorogata dal 1/1/1996 al 1/1/1997 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 31 Requisiti di sicurezza e di salute				
ri 8 n d li d	Ferme restando le disposizioni legislative e regolamenta- ri vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o uti- rizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicu- rezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gen- riaio 1997.	non sanzionato	Il presente articolo fissa al 1° gennaio 1997 il termine ultimo per l'adeguamento di tutti i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente al 27 novembre 1994, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94.  Secondo quanto prescritto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 per quanto concerne i soli edifici ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza del <i>Decreto</i> entro il termine del 31 dicembre 1999.  Le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti restano comunque in vigore.  In particolare il citato art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 517/93 stabilisce che:  "Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:  a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);	prorogata dal 1/1/1996 al 1/1/1997 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;</li> <li>d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;</li> <li>e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;</li> <li>f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;</li> <li>g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;</li> <li>h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione".</li> </ul>	
Art. 31, comma 2	Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.	non sanzionato	Poiché in alcuni casi gli interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro possono necessitare di un provvedimento concessorio o autorizzatorio, il comma in esame, come modificato dal D.Lgs. n. 242/96, prevede per l'adempimento dell'obbligo una dilazione di sei mesi dal momento del rilascio del provvedimento, a condizione che il datore di lavoro dia immediatamente inizio al procedimento diretto ad ottenere il suddetto provvedimento. Se, ad esempio, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è necessario realizzare l'apertura di una porta di emergenza in un muro perimetrale, modificando così il prospetto esterno del fabbricato, il datore di lavoro deve immediatamente richiedere all'Amministrazione competente l'autorizzazione ad eseguire i lavori necessari e realizzare gli stessi nel più breve tempo possibile.	7/5/1996

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 31, comma 3	Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.	arresto da 3 a 6 mesi arresto da 3 a 8 milioni arresto sino a 2 mesi arresto da 3 a 8 milioni	Il legislatore stabilisce che nell'arco temporale necessario a realizzare l'adeguamento dei luoghi di lavoro dovranno essere adottati accorgimenti alternativi in grado di garantire (eventualmente anche facendo interagire diverse misure di protezione alternative) un livello di sicurezza equivalente a quello che esisterebbe se fosse avvenuto il suddetto adeguamento. È, inoltre, previsto che l'adozione di tali misure alternative non potrà avvenire senza la previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, affinché quest'ultimo possa esercitare i compiti che gli sono propri di verifica e di controllo. Appare, tuttavia, dubbio che nel periodo transitorio si possa sempre raggiungere effettivamente quel livello di sicurezza equivalente auspicato dal legislatore, in quanto la realizzazione di tale obiettivo può non essere tecnicamente possibile o richiedere drastici interventi nell'assetto organizzativo.  Si sottolinea, infine, che il comma in esame fa esclusivo riferimento a requisiti di "sicurezza equivalente" e non di salute, per cui è possibile che il legislatore voglia riferirsi alle sole norme di cui al successivo articolo 33, commi 1, 2 e 3, (cfr. ivi).	7/5/1996
Art. 31, comma 4	Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto sino a 2 milioni	Qualora vincoli urbanistici o architettonici, riferiti in particolare agli edifici di antica costruzione o con valore artistico, non consentano l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme previste dal presente titolo, è consentita l'attuazione di <i>misure alternative equivalenti</i> (cfr. art. 31, comma 3), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza e con autorizzazione dell'organo di vigilanza competente per territorio.  Non viene fatto nessun accenno a quale organo di vigilanza competente per territorio è necessario far riferimento.  In attesa di un chiaro pronunciamento del legislatore è lecito supporre che gli organi di vigilanza che debbono autorizzare le misure alternative siano i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e i vigili del fuoco (se l'attività rientra fra quelle soggette al rilascio del CPI).  A tal proposito l'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 prevede che, nei casi in cui non sia possibile il rispetto della normativa antincendio in vigore, può essere avanzata una motivata richiesta di deroga all'osservanza della normativa medesima. Successivamente all'espletamento di un iter valutativo a cura dei vigili del fuoco, potrà essere concessa la deroga richiesta a condizione che venga accertata la	7/5/1996

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			possibilità di realizzare, mediante l'adozione di misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme. Le documentazioni relative sono stabilite dal D.M. 4 maggio 1998. Infine, qualora siano autorizzate misure alternative in deroga alla vigente normativa antincendio, il datore di lavoro è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e tutto quanto prescritto per garantire la sicurezza del luogo di lavoro.	
Art. 32 Obblighi del datore di lavoro Art. 32, comma 1	Il datore di lavoro provvede affinché:			
Art. 32, comma 1				
lettera a)	le vie di circolazione interne o all'aperto che conduco- no a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emer- genza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizza- zione in ogni evenienza;	arresto da 3 a 6 mesi art. 90, comma 2, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi armenda da 3 a mmenda da 500.000 a 2 milioni	L'obbligo di tenere sgombre tutte le vie di circolazione interne ed esterne che conducono a uscite normali o di emergenza, è una disposizione che trova riscontro nel comune buon senso e costituisce da tempo patrimonio della sicurezza. Tale obbligo è richiamato ed esteso nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 del <i>Decreto</i> ed è ribadito nella normativa antincendio, quale l'allegato III del D.M. 10 marzo 1998.	1/3/1995 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27/11/1994  prorogata dal 1/1/1996 al 1/1/1997 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27/11/1994

A RTICOLI	D ISPOSIZIONI	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 32, comma 1  lettera b)	i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sot- toposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eli- minati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	La disposizione in esame si completa con quella prevista dalla successiva lettera d) (cfr. art. 32, comma 1, lettera d)) e sancisce gli obblighi generali connessi non all'affidabilità del ciclo produttivo ma ai riflessi che una carenza di manutenzione dei luoghi di lavoro, macchine e dispositivi può comportare verso la sicurezza e la salute dei lavoratori.  Bisogna evidenziare inoltre che le precedenti normative, quali il D.P.R. n. 547/55 (Titolo IX) e il D.P.R. n. 164/56, già prescrivevano specifiche verifiche periodiche sia da parte del datore di lavoro che da parte di organismi pubblici relativamente a determinati impianti, attrezzature e dispositivi, senza che peraltro questo esimesse il datore di lavoro stesso dall'obbligo di assicurarne la manutenzione e l'efficienza.  Indicazioni circa le modalità di esecuzione di verifiche e controlli specifici possono essere reperite nelle norme Cei ed Uni.	1/3/1995 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27/11/1994  prorogata dal 1/1/1996 al 1/1/1997 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27/11/1994
Art. 32, comma 1  lettera c)	i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sot- toposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;	arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Precedentemente all'emanazione del <i>Decreto</i> in esame la normativa vigente già prevedeva obblighi del datore di lavoro riguardanti l'igiene del lavoro. In particolare gli artt. 356 e 371 del D.P.R. n. 547/55 e gli artt. 15, 17 e 47 del D.P.R. n. 303/56 prescrivono che i luoghi di lavoro, le loro immediate vicinanze e le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo siano sottoposti a frequenti ed accurate pulizie.	1/3/1995 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27/11/1994 prorogata dal 1/1/1996 al 1/1/1997 per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27/11/1994

S oggetti sanzionati C OMMENTO E NTRATA A RTICOLI ) ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE Art. 32, comma 1 gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla pre-Ad esempio è opportuno sottoporre a regolare manutenzione e lettera d) datori di lavoro e dirigenti 1/3/1995 venzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottocontrollo in conformità alla normativa vigente, almeno i seguenti art. 89, comma 2, lettera a) per i luoghi di lavoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro impianti di sicurezza: ro costruiti o utilizfunzionamento zati dopo il arresto da 3 a ammenda da 3 impianto di terra; 27/11/1994 6 mesi a 8 milioni interruttore differenziale: prorogata illuminazione di emergenza; dal 1/1/1996 impianti di spegnimento manuale degli incendi (naspi, idranti); preposti al 1/1/1997 art. 90. comma 1. lettera a) mezzi di spegnimento mobili (estintori): per i luoghi di lavoimpianti di segnalazione ed allarme incendio: ro costruiti o utilizzati prima del impianti di evacuazione dei fumi; ammenda da arresto sino a 27/11/1994 impianti di rivelazione gas: 500.000 a 3 mesi 2 milioni qualunque ulteriore impianto di sicurezza specificamente adottato in cicli produttivi particolari. Specifici controlli e manutenzioni sono previsti anche dalle normative di buona tecnica. In particolare per quanto riguarda l'antincendio, si veda quanto prescritto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Art. 33 Adequamenti di norme Art. 33, comma 1 L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Premesso che quanto riguarda l'antincendio, l'argomento è disci-1/3/1995 datori di lavoro e dirigenti plinato dal citato D.M. 10 marzo 1998 e da normative specifiche aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente: D.P.R. n. 547/55, art. 389, comma 1. lettera c). a cui occorre obbligatoriamente fare riferimento, dall'analisi della e per quanto modificato da «Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). disposizione in esame si evidenzia che: modificato dal D.Lgs. n. 758/94, art. 26, D.Lgs. n. 242/96 comma 4. lettera c) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: in base alla definizione di cui al punto 3.4 dell'allegato A al D.M. 30 novembre 1983, luogo sicuro non è sinonimo di 7/5/1996 ammenda da arresto sino a luogo all'aperto, ma di "spazio scoperto ovvero compartia) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso 500.000 a 3 mesi che consente alle persone che occupano un edificio o mento antincendio - separato da altri compartimenti median-2 milioni te spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteriun locale di raggiungere un luogo sicuro: stiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato N.B. L'articolo 13 del D.P.R. b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consenn. 547/55 è interamente sanzionato tirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico); luogo sicuro; come sopra riportato.

 ${
m E}_{
m NTRATA}$ 

IN VIGORE

S oggetti sanzionati C OMMENTO ) isposizioni A RTICOLI E PENE COMMINATE c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza; il caso di pericolo di cui al comma 3 del nuovo art. 13, D.P.R. c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta:

- larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
- 2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
- 3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
- 4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adequate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
- 5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
- 6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adequati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

- i commi 2 e 9 del nuovo art. 13. D.P.R. n. 547/55. ricalcano quanto già detto all'art. 32, comma 1, lettera a) del Decreto;
- n. 547/55, si riferisce a una specifica situazione suscettibile di produrre danno alle persone, originata nell'ambito dell'attività lavorativa, a fronte della quale l'evacuazione dei lavoratori deve essere garantita sia mediante l'utilizzo della viabilità ordinaria che di quella di emergenza; quest'ultima dovrà essere prevista (oltreché nel caso di norme specifiche) ogni qualvolta la viabilità ordinaria non offre sufficiente garanzia di sicurezza; le vie e le uscite di emergenza possono anche coincidere con le vie e le uscite ordinarie;
- è ovvio che se si è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), le vie e uscite di emergenza per i locali considerati, sono adequate non solo per una emergenza incendio ma per qualsiasi altra emergenza: in ogni caso le vie e le uscite di emergenza devono essere dimensionate quanto meno secondo la normativa antincendio;
- per quanto riguarda la segnaletica vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 493/96 che recepisce la direttiva Cee n. 92/58, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, e sostituisce il preesistente D.P.R. n. 524/82, anch'esso attuativo di direttive comunitarie emanate sulla medesima materia. Nel D.Lgs. n. 493/96 viene disposto, tra l'altro, che nella segnaletica di sicurezza il rosso indica pericolo, allarme, divieti e materiali antincendio, mentre il verde indica porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni e locali di sicurezza. Detto decreto prevede anche la possibilità di ricorso delle norme UNI generali e specifiche in materia di segnaletica;
- la definizione di illuminazione di sicurezza è riportata nelle norme CEI EN 60958-2-22 (34-22) che riquardano gli apparecchi di illuminazione di emergenza; le caratteristiche che l'impianto di illuminazione di sicurezza deve garantire sono talvolta riportate nelle specifiche normative antincendio, ad esempio per i locali di pubblico spettacolo sono prescritti:
  - 5 lux per le porte e le scale, 2 lux per gli altri ambienti;
  - durata 1 ora:
  - tempo di intervento 0,5 sec..

C OMMENTO E NTRATA A RTICOLI **U** ISPOSIZIONI OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE IN VIGORE L'illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza deve 7. Le porte delle uscite di emergenza non devono esseessere prevista ogniqualvolta gli ambienti sono presidiati o re chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente. frequentati dopo il tramonto e quando le stesse sono prive di illuminazione naturale o questa è insufficiente. L'intensità luminosa in generale, può essere determinata in 5 lux per 8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le tutti gli ambienti. saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e In riferimento all'attività svolta esistono, oltre alle sempre valiquelle girevoli su asse centrale. de disposizioni contenute negli artt. 31, 32 e 341 del D.P.R. n. 547/55, alcune leggi e norme specifiche quali, ad esempio, 9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di ciril D.M. 1 febbraio 1986 (autorimesse con oltre 300 autoveicolazione e le porte che vi danno accesso non devono coli), il D.P.R. n. 320/56 (lavori in sotterraneo), il D.M. 9 aprile essere ostruite da oggetti in modo da poter essere uti-1994 (alberghi e simili), il D.M. 26 agosto 1992 (scuole), il lizzate in ogni momento senza impedimenti. D.M. 18 marzo 1996 (impianti sportivi); il D.M. 10 marzo 1998 vieta l'utilizzo delle porte scorrevoli 10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere eviquali porte di uscita di piano, ad eccezione di quelle autodenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposimatiche e apribili nel verso dell'esodo a spinta con dispositizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. vo opportunamente segnalato e che restano aperte in mancanza di alimentazione di energia elettrica; 11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'ilil comma 12 del nuovo art. 13. D.P.R. n. 547/55, si riferisce luminazione devono essere dotate di un'illuminazioalle attività individuate dal D.P.R. n. 689/59 e dal D.M. 16 febne di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funbraio 1982: zione in caso di quasto dell'impianto elettrico. per i luoghi di lavoro utilizzati dopo il 31 dicembre 1992 occorre stabilire se ai fini dell'antincendio l'attività svolta ricade fra quelle di cui al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 o al D.M. 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni, che presentano pericoli di esplosioni 16 febbraio 1982, nel qual caso deve essere soddisfatta la normativa specifica relativa alla attività stessa. In ogni caso, o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale stante l'esistenza di un pericolo d'incendio, dalla valutazione distinte di facile accesso o rispondere a quanto predei rischi deve discendere un sistema di vie di uscita che scritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli garantisca la capacità di deflusso prevista dal D.M. 10 marzo edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, 1998. Le norme si applicano anche nel caso di ristrutturazioquando non ne esista la impossibilità accertata dall'organi successive al 31 dicembre 1992: no di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le benché tra i commi 4 e 13 del nuovo art. 13. D.P.R. n. misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già 547/55, non vi siano differenze di sostanza, la diversa stesura concesse mantengono la loro validità salvo diverso induce a ritenere che non saranno necessarie, ai fini del provvedimento dell'organo di vigilanza. comma 13, particolari analisi ma sia sufficiente una valutazione di massima, che dovrebbe analizzare l'adeguatezza del 13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gensolo numero delle vie e uscite di emergenza esistenti. naio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero suffi-

ciente di vie ed uscite di emergenza.».

A RTICOLI

### D ISPOSIZIONI

### S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE

### C OMMENTO

# E NTRATA IN VIGORE

Art. 33, comma 2


L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Porte e portoni).

- 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- 2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino **pericoli** di esplosione **o specifici** rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
- 3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
- a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
- b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
- c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
- d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere

D.P.R. n. 547/55, art. 389,

comma 1, lettera c), modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 4, lettera c)



N.B. L'articolo 14 del D.P.R.
n. 547/55 è interamente sanzionato
come sopra riportato.

La norma in esame stabilisce una serie di nuove disposizioni in merito alle uscite dai locali, da applicare ai luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27 novembre 1994.

Tali disposizioni non si applicano integralmente ai luoghi di lavoro già utilizzati precedentemente, per i quali sono disposte deroghe in relazione alla data di utilizzo.

I pericoli di esplosione e gli specifici rischi di incendio sono evidenziati dalla valutazione dei rischi stessi effettuata anche secondo le indicazioni del D.M. 10 marzo 1998, verificando prioramente la presenza di attività di cui al D.P.R. 689/59 e al D.M. 16 febbraio 1982.

Circa il termine lavorazioni interpretando tale dizione in senso generale è opportuno che i parametri indicati al comma 3 del nuovo art. 14, D.P.R. n. 547/55, vengano rispettati anche per le attività di ufficio e simili.

Nei commi 10 ed 11 del nuovo art. 14, D.P.R. n. 547/55, vengono evidenziati i rischi costituiti dalle vetrazioni e simili rispetto alle quali è sancito l'obbligo di utilizzo di materiali di sicurezza, intendendo per tali quelli che in caso di rottura non danno luogo a frantumazione oppure quelli che frantumandosi non producono schegge (norma UNI 7697 - Caratteristiche di sicurezza delle vetrazioni in edilizia).

Nel comma 14 del nuovo art. 14, D.P.R. n. 547/55, viene richiamato l'obbligo di porre in opera nelle porte e nei portoni ad azionamento meccanico dispositivi di sicurezza e di protezione contro gli infortuni; i criteri costruttivi e le caratteristiche di tali meccanismi sono definiti dalla norma UNI 8612.

A tal proposito giova ricordare che le norme Uni e Cei sono riconosciute quali norme di buona tecnica e la loro applicazione è obbligatoria nei casi prescritti.

L'applicazione di quanto previsto dalla norma in esame è obbligatorio oltre che per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati dopo il 27/11/94 anche per tutti quelli precedentemente edificati o utilizzati che, successivamente a tale data, sono oggetto di ristrutturazione. In merito occorre anche verificare se sussiste l'obbligo di notifica all'ispettorato del lavoro in base all'art. 48 del D.P.R. n. 303/56 (che, attualmente, deve essere adempiuto nei confronti delle Aziende USL competenti). In merito alla tipologia delle porte, se queste coincidono con quelle di emergenza occorre tenere conto anche di quanto riportato a commento del precedente art. 13.

Il passaggio dei pedoni può essere reso sicuro utilizzando marciapiedi, paletti, *quard-rail* e simili.

In merito alla segnaletica vale quanto riportato a commento del suddetto art. 13.

1/3/1995

e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96

7/5/1996

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'eso- do avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavo- ratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.			
	4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.			
	5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).			
	6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.			
	7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.			
	8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzial- mente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.			
	9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.			
	10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.			
	11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in			

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	$E_{rac{ ext{NTRATA}{ ext{IN VIGORE}}}$
	caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.			
	12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.			
	13. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devo- no disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.			
	14. Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.			
	15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.			
	16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.			
	17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.».			

A RTICOLI

D ISPOSIZIONI

S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE C OMMENTO

E NTRATA IN VIGORE

Art. 33, comma 3

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).

- 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- 2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
- 3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- 4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- 5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- 6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
- 7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

datori di lavoro e dirigenti D.P.R. n. 547/55, art. 389, comma 1, lettera c),

modificato da
D.Lgs. n. 758/94, art. 26,
comma 4, lettera c)

arresto sino a 3 mesi ammenda da 500.000 a 2 milioni

N.B. L'articolo 8 del D.P.R. n. 547/55 è interamente sanzionato come sopra riportato. La disposizione in esame modifica l'art. 8 del D.P.R. n. 547/55 con una serie di prescrizioni di carattere generico. In particolare, rispetto alla precedente stesura viene abolita la distanza di 70 cm prevista per i pedoni, nel caso di passaggio contemporaneo di questi e di veicoli.

Ciò consentirà di adeguare tale misura ad eventuali norme tecniche o alla valutazione del rischio, anche se tale distanza è rimasta inalterata nell'art. 4 del D.P.R. n. 164/56.

I commi 8, 9 e 10 del nuovo art. 8, D.P.R. n. 547/55, riguardano obblighi generici che devono trovare specifica applicazione in ogni caso concreto.

I seguenti articoli, tuttora in vigore, prescrivono le caratteristiche che debbono comunque essere possedute dalle vie di circolazione, dalle zone di pericolo, dai pavimenti e dai passaggi:

D.P.R. n. 547/55

- art. 10 "Aperture nel suolo e nelle pareti"
- art. 16 "Scale fisse a gradini"
- art. 17 "Scale fisse a pioli"
- art. 26 "Parapetto normale"
- art. 27 "Protezione delle
- impalcature, delle passerelle e dei ripiani"
- art. 188 "Piani di scorrimento delle gru a ponte"
- art. 193 "Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi"
- art. 211 "Condotti dei trasportatori a coclea"
- art. 213 "Apertura di carico e percorso dei piani inclinati (scivoli)"
- art. 214 "Spazio sottostante ai trasportatori"
- art. 215 "Velocità e percorso" (mezzi di trasporto meccanici)
- art. 224 "Barriere e segnalazioni nelle vie di transito"
- art. 225 "Illuminazione dei segnali"
- art. 226 "Lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito"
- · art. 229 "Teleferiche"

D.P.R. n. 164/56

• art. 4 - "Viabilità nei cantieri"

1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	<ul> <li>8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.</li> <li>9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.</li> <li>10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione.</li> <li>11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.».</li> </ul>		<ul> <li>art. 5 - "Luoghi di transito"</li> <li>art. 9 - "Protezione dei posti di lavoro"</li> <li>art. 16 - "Ponteggi ed opere prowisionali"</li> <li>art. 24 - "Parapetti"</li> <li>art. 29 - "Andatoie e passerelle"</li> <li>art. 41 - "Parapetti" (dei ponteggi sospesi)</li> <li>art. 68 - "Difesa delle aperture"</li> <li>art. 69 - "Scale in muratura" (cfr. art. 11, comma 4, D.P.R. n. 547/55, così come modificato dall'art. 33, comma 13, del Decreto)</li> <li>Per quanto concerne le comuni scale di tipo civile, di norma la pedata minima non è inferiore a 30 cm, mentre l'alzata è di circa 16-17 cm. Particolari disposizioni in proposito sono riscontrabili in normative specifiche quali il D.M. 26 agosto 1992 (scuole), il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (abitazioni civili) e il D.M. 18 marzo 1996 (impianti sportivi).</li> <li>Per quanto riguarda la segnaletica vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 493/96 in materia di segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro, che sostituisce il preesistente D.P.R. n. 524/82 anch'esso attuativo di direttive comunitarie emanate sulla medesima materia. In particolare il decreto riporta i cartelli da utilizzare per l'avvertimento di un pericolo, di divieto circa determinati comportamenti e per la segnalazione di ostacoli.</li> <li>Per quanto riguarda il tracciato delle vie di circolazione dei veicoli, le stesse devono essere chiaramente segnalate, se necessario, con strisce continue preferibilmente bianche o gialle, in rapporto al colore del pavimento.</li> </ul>	
Art. 33, comma 4	L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente: «Titolo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI»		La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	

A RTICOLI

D ISPOSIZIONI

S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE C OMMENTO

E NTRATA IN VIGORE

Art. 33, comma 5

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie).

- 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
- a) altezza netta non inferiore a m. 3;
- b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
- c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.
- 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.
- 3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
- 4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
- 5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.».

datori di lavoro e dirigenti D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1, lettera a), modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 16, lettera a) e modificato da D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 12, lettera a)

arresto da 3 a ammenda da 6 mesi 3 a 8 milioni

N.B. L'articolo 6 del D.P.R.
n. 303/56 è sanzionato come sopra
riportato esclusivamente per i
commi 1 e 3. I restanti commi non
sono sanzionati.

La nuova stesura dell'art. 6, D.P.R. n. 303/56, conferma la volontà del legislatore di riferire i valori numerici introdotti ai punti a), b), e c) del comma stesso unicamente alle aziende industriali, lasciando come riferimento per le altre attività i regolamenti locali di igiene e di edilizia.

Restano in vigore gli obblighi stabiliti dall'art. 48 del D.P.R. n. 303/56 in merito alle notifiche di nuovi impianti o all'adattamento ed ampliamento di quelli esistenti.

Resta comunque vigente l'art. 15 del D.P.R. n. 547/55 secondo il quale "Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere".

1/3/1995

e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96

7/5/1996

A RTICOLI

### D ISPOSIZIONI

### S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE

### C OMMENTO

# E NTRATA IN VIGORE

Art. 33, comma 6

L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi).

- 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.
- 2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
- 3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
- 4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.».

# D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1, lettere a) e c)

comma 1, lettere a) e c) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 16, lettere a) e c) e modificato da D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 12, lettera a)

arresto da 3 a ammenda da 6 mesi 3 a 8 milioni

# preposti D.P.R. n. 303/56, art. 59, comma 1, lettere a) e b) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 17, lettere a) e b) e modificato da D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 13. lettera a)

arresto da 1 a ammenda da 3 mesi 1 a 4 milioni

N.B. L'articolo 9 del D.P.R.

n. 303/56 è sanzionato come sopra riportato esclusivamente per i commi 1, 2 e 4.

#### datori di lavoro e dirigenti

D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1, lettera c) modificato da
D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 16, lettera c) e modificato da
D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 12, lettera c)

arresto sino a 3 mesi ammenda da 500.000 a 2 milioni L'areazione dei luoghi di lavoro chiusi, di norma, deve essere naturale e realizzata mediante superfici apribili, con le modalità previste dai regolamenti regionali o comunali di igiene o di edilizia.

È comunque possibile effettuare il ricambio dell'aria mediante l'adozione di impianti di ventilazione e/o condizionamento, per la cui progettazione può essere fatto riferimento alle norme UNI 10379, 10339 e 8852.

È lecito supporre che l'espressione "anche ottenuta con impianti di areazione" contenuta nel comma 1 del nuovo articolo 9, D.P.R. n. 303/56 non debba essere intesa come l'avallo all'adozione di sistemi di areazione meccanica in sostituzione di quella naturale ma come possibilità di integrazione dell'areazione naturale, qualora insufficiente, con quella meccanica per raggiungere il requisito della sufficienza.

Per alcune tipologie edilizie (scuole, ospedali, ecc.) esistono normative specifiche riguardanti l'areazione.

Ulteriori disposizioni in merito alla ventilazione sono riportate nel D.M.18 maggio 1976 riguardante l'applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584 (divieto di fumare in determinati locali e mezzi pubblici).

Altre disposizioni circa la ventilazione durante particolari attività sono riportate in specifiche normative quali il D.P.R. n. 320/56 (lavori in sotterraneo), il D.P.R. n. 547/55, il D.P.R. n. 303/56 e il D.P.R. n. 164/56.

1/3/1995

e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96

7/5/1996

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
		preposti D.P.R. n. 303/56, art. 59, comma 1, lettera b) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 17, lettera b) e modificato da D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 13, lettera b)  arresto sino a 2 milioni  N.B. L'articolo 9 del D.P.R. n. 303/56 è sanzionato come sopra riportato esclusivamente per il comma 3.		
Art. 33, comma 7	L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:  «Art. 11 (Temperatura dei locali).  1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.  2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti.  3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.  4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.	datori di lavoro e dirigenti  D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1, lettera b) modificato da  D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 16, lettera b) e modificato da  D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 12, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Per i luoghi di lavoro in cui le lavorazioni devono essere svolte obbligatoriamente ad alte temperature, in cui cioè non è tecnicamente possibile adottare misure tali da rendere confortevoli gli ambienti, (es. fonderie) la valutazione del microclima può essere effettuata prendendo a riferimento quanto stabilito dalla norma UNI EN 27243 (1996) nonché le indicazioni dell'ACGIH. Per i luoghi di lavoro a temperature moderate (es. uffici) può essere fatto riferimento ad indici di valutazione del comfort termico quali il PMV e PPD riportati nella norma UNI EN ISO 7730 o ad altri valori quali quelli riportati nelle norme UNI 5364 e 10339. Come criterio generale, per tali ambienti si può fare riferimento ai seguenti valori orientativi, varibili anche in funzione della stagione:  umidità relativa maggiore del 35% e minore del 60%; velocità dell'aria non superiore a 0,20 m/s; temperatura funzione dell'attività svolta e dell'abbigliamento indossato.  Per quanto concerne la temperatura invernale massima, occorre fare riferimento alle norme sul risparmio energetico di cui al D.P.R. n. 412/93, che stabilisce per le diverse categorie di edifici i valori massimi della temperatura ambiente e i limiti di esercizio (periodo e durata giornaliera).	1/3/1995

S oggetti sanzionati C OMMENTO  ${
m E}_{
m NTRATA}$ A RTICOLI D ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE 5. Quando non è conveniente modificare la temperatura In particolare, il D.P.R. n. 412/93 fa riferimento ai seguenti valori preposti di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei di temperatura: D.P.R. n. 303/56, art. 59, lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo comma 1, lettera a) modificato da basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi per-• 18°C + 2°C di tolleranza per attività industriali, artigianali e D.Lqs. n. 758/94, art. 26, sonali di protezione.». comma 17. lettera a) • 20°C + 2°C di tolleranza per le altre attività. arresto da 1 a ammenda da Ulteriori riferimenti in materia sono riportati in normative specifi-3 mesi 1 a 4 milioni che, quali il D.P.R. n. 320/56 (lavori in sotterraneo) e il D.M. 18 dicembre 1975 (edilizia scolastica). N.B. L'articolo 11 del D.P.R. n. 303/56 è interamente sanzionato come sopra riportato. Art. 33, comma 8 L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 L'illuminazione naturale dei luoghi di lavoro deve essere assicuradatori di lavoro e dirigenti 1/3/1995 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: ta in base ai parametri stabiliti dai Regolamenti regionali e comu-D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1. lettere a) e b) nali di igiene e di edilizia che, normalmente, individuano la modificato da e per quanto «Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi superficie di illuminazione naturale in rapporto alla superficie in D.Lgs. n. 758/94, art. 26, modificato dal di lavoro). pianta del pavimento dei locali. comma 16, lettere a) e b) D.Las. n. 242/96 Gli stessi regolamenti possono peraltro prevedere per determie modificato da D.Lgs. n. 242/96, art. 16, nati ambienti la possibilità di utilizzare la sola illuminazione artifi-1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle 7/5/1996 comma 12, lettera a) necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di Il comma 1 del nuovo articolo 10, D.P.R. n. 303/56, non parla di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti "luce naturale diretta" ma di "luce naturale", per cui è ipotizzabiarresto da 3 a ammenda da locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispole anche il ricorso alla luce naturale indiretta. 6 mesi 3 a 8 milioni sitivi che consentono un'illuminazione artificiale adequa-Vengono, inoltre, eliminati i valori di illuminamento definiti in modo ta per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere puntuale nella vecchia versione. In ogni caso l'articolo 10 del N.B. L'articolo 10 del D.P.R. n. 303/56 è sanzionato come sopra D.P.R. n. 303/56 deve essere applicato tenendo conto di quanto dei lavoratori. riportato esclusivamente per i disposto negli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 341 del D.P.R. n. 547/55. commi 1, 2 e 3. 2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle In assenza di ulteriori specifiche disposizioni di legge, la norma vie di circolazione devono essere installati in modo che UNI 10380 fornisce le prescrizioni relative all'esecuzione, all'esercizio e alla verifica degli impianti di illuminazione artificiale negli il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un ambienti interni civili e industriali. rischio di infortunio per i lavoratori. Il livello di illuminamento di sicurezza, qualora necessario, deve 3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolaressere determinato attraverso un'analisi del rischio infortunistico mente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminaziopresente durante la normale attività lavorativa e del rischio complene artificiale, devono disporre di un'illuminazione di mentare che si manifesta a seguito della mancanza di illuminazione. sicurezza di sufficiente intensità. Risulta ragionevole ipotizzare un valore minimo di illuminamento

S oggetti sanzionati E NTRATA C OMMENTO A RTICOLI ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE 4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminadi sicurezza pari a 20 lux che è il doppio della soglia media della datori di lavoro e dirigenti zione artificiale devono essere tenuti costantemente visione fotopica e che può essere considerato il limite minimo al D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1. lettera a) in buone condizioni di pulizia e di efficienza.». di sotto del quale il lavoratore, perdendo la corretta percezione modificato da dell'ambiente circostante, è sottoposto a rischio complementa-D.Lgs. n. 758/94, art. 26, re. comma 16, lettera a) e modificato da D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 12. lettera b) arresto da 2 a ammenda da 4 mesi 1 a 5 milioni N.B. L'articolo 10 del D.P.R n. 303/56 è sanzionato come sopra riportato esclusivamente per il comma 4. Art. 33, comma 9 L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 La disposizione in esame modifica l'art. 7 del D.P.R. n. 303/56 datori di lavoro e dirigenti 1/3/1995 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: ampliandolo notevolmente rispetto alla prima stesura. D.P.R. n. 303/56, art. 58, In particolare: comma 1. lettere a) e c) e per quanto modificato da «Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei D.Lgs. n. 758/94, art. 26, modificato dal locali, scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di cariil comma 1 del nuovo art. 7, D.P.R. n. 303/56, nel ribadire il comma 16, lettere a) e c) D.Lgs. n. 242/96 divieto di adibire a luogo di lavoro continuativo i locali chiusi co). e modificato da in cui non siano garantiti rapidi ricambi d'aria, adequate con-D.Lgs. n. 242/96, art. 16, 7/5/1996 comma 12, lettera a) 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle dizioni di igiene e di difesa contro l'umidità, lascia presumere necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori che la difesa dei locali stessi dagli agenti atmosferici ed il loro continuativi i locali chiusi che non rispondano alle isolamento termico sia differenziabile a seconda della tipoloarresto da 3 a ammenda da sequenti condizioni: gia di attività in essi svolta: 6 mesi 3 a 8 milioni il comma 4 del nuovo art. 7, D.P.R. n. 303/56, prescrive l'uso di a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provpalchi e graticolati qualora il pavimento sia bagnato e i lavora-N.B. L'articolo 7 del D.P.R. visti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto tori non siano dotati di calzature impermeabili; è opportuno n. 303/56 è sanzionato come sopra che tali palchetti o graticolati vengano realizzati in materiale del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori; riportato esclusivamente per i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, facilmente lavabile, non putrescibile ed antisdrucciolevole; 12 e 13. b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; per l'interpretazione corretta di quanto stabilito dal comma 6 del nuovo art. 7, D.P.R. n. 303/56, è opportuno avvalersi c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità: delle specifiche norme di riferimento esistenti in merito, quali ad esempio le norme UNI 7697, 7142, 5832, 7143 e 7172, d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei softutte relative alle vetrazioni; fitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere il comma 9 del nuovo art. 7, D.P.R. n. 303/56, deve essere condizioni adequate di igiene.

A RTICOLI

### D ISPOSIZIONI

### S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE

## C OMMENTO

E NTRATA IN VIGORE

- I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
- 3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita e impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
- 4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
- 5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
- 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
- 7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- 8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che

D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 12, lettera c)

500.000

a 2 milioni

N.B. L'articolo 7 del D.P.R.

n. 303/56 è sanzionato come sopra riportato esclusivamente per il comma 5.

3 mesi

applicato tenendo conto di quanto stabilito:

- dalle norme UNI 8088;
- dall'art. 10 del D.P.R. n. 547/55 (uso di cinture di sicurezza durante lo svolgimento di lavori con rischio di caduta dall'alto);
- dall'art. 70 del D.P.R. n. 164/56 (lavori su tetti, lucernai, coperture, ecc. e relativi apprestamenti atti a garantire l'incolumità dei lavoratori):
- dall'art. 376 del D.P.R. n. 547/55 (uso di anditoie, ramponi, passerelle, scale, ecc. per l'accesso a posti di lavoro a quote elevate rispetto al terreno):
- i dispositivi di sicurezza delle scale e dei marciapiedi mobili, di cui al comma 10 del nuovo art. 7, D.P.R. n. 303/56, devono essere conformi a quanto stabilito dalle norme UNI EN 115 e in particolare, le scale mobili in servizio pubblico devono essere rispondenti alle prescrizioni del D.M. 18 settembre 1975.
- In merito alla pulizia dei locali, oltre ai riferimenti citati a commento dell'art. 32, comma 1, lettera c), occorre tenere anche conto di pranto prescritto:
  - dall'art. 357 del D.P.R. n. 547/55 (pavimenti e pareti):
  - dall'art. 368 del D.P.R. n. 547/55 (spandimenti di liquidi corrosivi).

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	$\mathbf{E}_{ ext{NTRATA}}$ IN VIGORE
	consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno a esso.			
	9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficiente- mente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.			
	10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.			
	11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.			
	12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.			
	13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.			
	13 bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.».			

A RTICOLI

### D ISPOSIZIONI

### S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE

### C OMMENTO

E NTRATA IN VIGORE

Art. 33, comma 10

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Locali di riposo).

- 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
- 3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
- 4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- 5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- 6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione di lavoro.
- 7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.».

datori di lavoro e dirigenti D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1, lettera b) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 16, lettera b) e modificato da D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 12, lettera b)

arresto da 2 a ammenda da 4 mesi 1 a 5 milioni

N.B. L'articolo 14 del D.P.R.

n. 303/56 è sanzionato come sopra riportato esclusivamente per i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

Il restante comma 6 non è sanzionato

La norma in esame modifica l'art. 14 del D.P.R. n. 303/56 ampliandolo notevolmente.

Il dimensionamento dei locali di riposo, ipotizzando di assimilarli a quelli di lavoro, necessita di almeno 2 mq al lordo degli arredi e può essere effettuato in funzione del numero totale dei lavoratori e della percentuale di questi che contemporaneamente usufruisce del periodo di pausa.

La protezione dei lavoratori non fumatori può essere realizzata allestendo locali separati per "fumatori" e "non fumatori" o, in alternativa, disponendo un unico locale di riposo dotato di sistema di ventilazione meccanica che assicuri un apporto di aria esterna (trattata termicamente nella stagione fredda) non inferiore a 50 mc/h per persona presente.

Un possibile riferimento a tale proposito è costituito inoltre dal già citato D.M. 18 maggio 1976 (cfr. art. 33, comma 6) che prevede per la sola ventilazione una portata non inferiore ai 32 mc/h per persona.

1/3/1995

A RTICOLI

D ISPOSIZIONI

S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE C OMMENTO

E NTRATA IN VIGORE

Art. 33, comma 11

L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario).

- 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
- 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
- 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
- 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
- 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.».

datori di lavoro e dirigenti
D.P.R. n. 303/56, art. 58,
comma 1, lettera b)
modificato da
D.Lgs. n. 758/94, art. 26,
comma 16, lettera b)
e modificato da
D.Lgs. n. 242/96, art. 16,
comma 12, lettera b)

arresto da 2 a ammenda da 4 mesi 1 a 5 milioni

N.B. L'articolo 40 del D.P.R. n. 303/56 è interamente sanzionato come sopra riportato. Rispetto alla precedente stesura dell'art. 40 viene generalizzato l'obbligo di mettere a disposizione delle maestranze locali ad uso spogliatoi, quando i lavoratori debbano indossare indumenti da lavoro specifici e non possano cambiarsi in altri locali.

Circa le caratteristiche specifiche degli spogliatoi è opportuno riferirsi ai Regolamenti regionali e comunali di igiene o di edilizia. Il comma 5 del nuovo art. 37, D.P.R. n. 303/56, stabilisce che gli indumenti di lavoro e privati devono essere separati per tipologia e contenuti in armadi diversi (tenere presente oltre agli artt. 65 e 80 del *Decreto* gli artt. 14 e 28 del D.Lgs. n. 277/91 - piombo e amianto); si ritiene comunque ammissibile la loro separazione anche mediante armadietti a doppio scomparto che garantiscano l'effettiva separazione fra le diverse tipologie di indumenti.

1/3/1995

e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96

7/5/1996

A RTICOLI

### D ISPOSIZIONI

### S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE

### C OMMENTO

# E NTRATA IN VIGORE

Art. 33, comma 12

Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 sono sostituiti dai sequenti:

«Art. 37 (Docce).

- 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
- 2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
- 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
- 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Art. 39 (Gabinetti e lavabi).

- 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
- 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.».

datori di lavoro e dirigenti
D.P.R. n. 303/56, art. 58,
comma 1, lettera b)
modificato da
D.Lgs. n. 758/94, art. 26,
comma 16, lettera b)
e modificato da
D.Lgs. n. 242/96, art. 16,
comma 12, lettera b)

arresto da 2 a ammenda da 4 mesi 1 a 5 milioni

N.B. L'articolo 37 del D.P.R. n. 303/56 è interamente sanzionato come sopra riportato. numerico riguardo a gabinetti e lavabi, per cui è necessario riferirsi ai regolamenti locali di igiene e di edilizia. Nella disposizione dei servizi in luoghi di lavoro in cui vengono

La nuova stesura degli artt. 37 e 39 elimina ogni riferimento

Nella disposizione dei servizi in luoghi di lavoro in cui vengono utilizzate materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose è necessario riferirsi anche a quanto disposto dall'art. 367 del D.P.R. n. 547/55 "Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte ... adeguate prese di acqua corrente ... e ... nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati ... bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.".

Le caratteristiche di queste ultime docce sono riportate nella norma UNI 9608.

Per i servizi destinati ai portatori di handicap occorre fare riferimento al D.M. 236/89 e al D.P.R. n. 503/96.

1/3/1995

e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96

7/5/1996

datori di lavoro e dirigenti D.P.R. n. 303/56, art. 58.

D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1, lettera c) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 16, lettera c) e modificato da D.Lgs. n. 242/96, art. 16, comma 12, lettera b)

arresto da 2 a ammenda da 4 mesi 1 a 5 milioni

N.B. L'articolo 39 del D.P.R.

n. 303/56 è interamente sanzionato
come sopra riportato.

A RTICOLI

D ISPOSIZIONI

S oggetti sanzionati e pene comminate

N.B. L'articolo 11 del D.P.R.

n. 547/55 è interamente sanzionato

come sopra riportato.

ammenda da

1 a 5 milioni

arresto da 2 a

4 mesi

C OMMENTO

E NTRATA IN VIGORE

Art. 33, comma 13

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni).

- 1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
- 2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
- 3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.
- 4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
- 5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
- 6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
- 7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
- a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

datori di lavoro e dirigenti
D.P.R. n. 547/55, art. 389,
comma 1, lettera b),
modificato da
D.Lgs. n. 758/94, art. 26,
comma 4, lettera b)

Essendo applicabili, in base al comma 4 del nuovo art. 11, D.P.R.
n. 547/55, le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 del nuovo art. 8, D.P.R. n. 547/55, vale quanto in precedenza chiarito a proposito dell'art. 33, comma 3, del Decreto (cfr. commento all'art. 33, comma 3).

Devono comunque essere applicate le eventuali normative specifiche quali il D.Lgs. n. 277/91).

1/3/1995

e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96

7/5/1996

_	A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
		b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;			
		c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;			
		d) non possono scivolare o cadere.».			
	Art. 33, comma 14	Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigo- re tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.	non sanzionato	Si precisa che per quanto riguarda le prescrizioni invariate rispetto alla originaria stesura degli articoli del D.P.R. n. 547/55 e del D.P.R. n. 303/56, la data di entrata in vigore è comunque quella stabilita dai decreti stessi.	1/3/1995
=					

# Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 34 Definizioni				
Art. 34, comma 1	Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:		III Titolo III del D.Lgs. n. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. n. 242/96, è stato oggetto di modifiche apportate dal recente decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359. Tale provvedimento recepisce gli indirizzi della direttiva n. 95/63/Ce che, a sua volta, ha modificato la direttiva Cee n. 89/655 "Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro". In particolare, il D.Lgs. n. 359/99 modifica sostanzialmente gli artt. 35, 36 e 37 del Titolo III del <i>Decreto</i> e l'art. 184 (Sollevamento e trasporto persone) del D.P.R. n. 547/55. Aggiunge, inoltre, due nuovi allegati al <i>Decreto</i> , gli allegati XIV (Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica) e XV (Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche). Le nuove disposizioni, come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 359/99, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del recente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 19 ottobre 1999 n. 246, quindi il 20 aprile 2000.  L'articolo 34 non ha subito variazioni e, riprendendo lo schema della direttiva n. 89/655/Cee, fornisce le definizioni di attrezzatura di lavoro, uso di una attrezzatura di lavoro e zona pericolosa, precisate nelle lettere seguenti.	
Art. 34, comma 1				
lettera a)	attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;	non sanzionato	Il significato della definizione in esame è così esteso da comprendere qualsiasi tipo di macchine operatrici, impianti di processo e di servizio e apparecchi di lavoro, indipendentemente dalla forma energetica che li mette in azione e dall'uso cui sono destinati, purché siano utilizzati concretamente durante il lavoro o anche solo adottati per lo svolgimento delle attività. Il D.Lgs. n. 359/99 inoltre introduce un esplicito rinvio al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Esiste, comunque, una fondamentale differenza tra i campi di applicazione dei due decreti in quanto il D.P.R. n.	27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			459/96 riguarda la progettazione, la fabbricazione o l'esecuzione di modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione di una macchina, mentre quest'ultima passa sotto la disciplina del Titolo III del <i>Decreto</i> solo dopo essere stata immessa sul mercato.	
Art. 34, comma 1 lettera b)	uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;	non sanzionato	Con l'impiego di tale formula il legislatore intende far riferimento a qualsiasi operazione lavorativa che si ricollega direttamente o indirettamente al corretto funzionamento dell'attrezzatura:  • messa in servizio o fuori servizio; • impiego; • trasporto; • riparazione; • trasformazione; • manutenzione; • pulizia; • smontaggio.  Si persegue, dunque, un obiettivo nuovo e di più ampio respiro rispetto a quanto disposto dalla normativa precedente, ovvero la garanzia della sicurezza nell'utilizzo dell'attrezzatura stessa. Non è più sufficiente prescrivere esclusivamente specifici requisiti di sicurezza dell'attrezzatura di lavoro (ad esempio protezioni, dispositivi, ecc., come previsto nel D.P.R. n. 547/55), ma, tutte le operazioni lavorative ad essa connesse, tanto individualmente che nel loro insieme, sono considerate dalla disposizione in esame rilevanti ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  Analoga è, per molti aspetti, la filosofia che ha ispirato la direttiva Cee n. 89/392 (meglio conosciuta come "direttiva macchine"), che si muove nella medesima direzione prescrivendo la sicurezza della macchina nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio. Tale direttiva, come è noto, è stata recepita dal legislatore italiano con il D.P.R. n. 459/96, il cui allegato I (Requisiti essenziali di sicurezza e di salu-	27/11/1994

# Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro

A rticoli	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			te relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza) richiama in particolare il fabbricante a progettare e costruire la macchina in modo tale da poter essere utilizzata senza rischi per i lavoratori durante tutte le operazioni di messa in servizio o fuori servizio, di impiego, di trasporto, di riparazione, di trasformazione, di manutenzione, di pulizia, smontaggio, ecc	
Art. 34, comma 1				
lettera c)	zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.	non sanzionato	Dalla definizione in esame risulta evidente la connessione fra la zona pericolosa, intesa come area interna o in prossimità dell'attrezzatura, e il lavoratore genericamente considerato. La tutela, quindi, è riconosciuta non solo all'operatore ma anche a qualsiasi lavorace che entri nell'area di pertinenza dell'attrezzatura di lavoro.  Lungo la stessa direttrice si muove anche il D.P.R. n. 459/96 (allegato I – 1.1. Definizioni) nel quale vengono riportate le seguenti definizioni di zone pericolose, persona esposta e operatore.  Zone pericolose: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.  Persona esposta: qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.  Operatore: la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina.	27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 35 Obblighi del datore di lavoro				
Art. 35, comma 1	Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a a mmenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	<ul> <li>I requisiti fondamentali cui devono rispondere le attrezzature fornite dal datore di lavoro sono sostanzialmente due:</li> <li>adeguatezza, ovvero la funzionalità del tipo di attrezzatura fornita rispetto al lavoro da svolgere tramite il suo ausilio, in quanto costruita o adattata a tale scopo.</li> <li>idoneità ai fini della sicurezza e della salute, volendo con ciò indicare che l'attrezzatura è in grado di garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel pieno rispetto di tutti i canoni di sicurezza previsti da leggi, regolamenti e norme tecniche.</li> <li>Il datore di lavoro, inoltre, deve utilizzare attrezzature di lavoro certificate e omologate. La certificazione e l'omologazione devono essere richieste sia a livello comunitario (verifica di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ai fini dell'apposizione del marchio CE), sia nazionale (certificazione rilasciata dall'IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualità).</li> </ul>	1/3/1995
Art. 35, comma 2	Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.  Inoltre il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Il comma in esame costituisce una specifica del generico dovere di ridurre al minimo i rischi durante l'attività lavorativa (cfr. art. 3, comma 1, lettera b), relativo alle misure generali di tutela), prevedendo sul piano tecnico e organizzativo l'adozione di misure per:  • ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (vale a dire, ad esempio, indicare le aree in cui devono essere utilizzate le attrezzature, installarle correttamente, individuare e formare gli operatori, vietare operazioni potenzialmente pericolose, ecc.); • impedire l'eventuale uso improprio di dette attrezzature (ovvero, ad esempio, vigilare affinché dette attrezzature siano utilizzate in modo corretto e, soprattutto, dalle persone indicate dal datore di lavoro).  Dovranno, pertanto, essere valutati i rischi propri dell'attrezzatu-	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 359/99  20/4/2000

#### TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			ra (individuando anche le possibili anomalie e/o non conformità alle norme di buona tecnica), quelli connessi alle modalità con cui i lavoratori la utilizzano (predisponendo anche le adeguate protezioni per evitare il verificarsi di eventi dannosi), nonché i rischi ad essa esterni ma comunque presenti nel contesto lavorativo in cui viene adoperata.  Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi l'attività lavorativa dovrà essere organizzata in modo da evitare il verificarsi di situazioni che possano comportare un uso scorretto delle attrezzature fornite: ad esempio, dotando il lavoratore di macchinari idonei e in misura sufficiente alle esigenze lavorative nonché ponendo attenzione al rapporto tra le singole attrezzature e tra queste e l'ambiente lavorativo (cfr. art. 35, comma 3). Inoltre, è buona regola tenere sempre a disposizione dell'operatore le istruzioni e il manuale d'uso dell'attrezzatura onde evitare rischi ulteriori dovuti alla carenza o mancanza di informazione sul suo corretto impiego. Per le attrezzature che presentano dei rischi residui intrinseci alla loro natura, è necessario prevedere la segnalazione del pericolo con adeguata segnaletica atta ad evitare che il personale non adeguatamente formato e informato sul suo impiego possa subire dei danni nel caso di un loro avviamento imprevedibile o non governabile.  L'ultimo periodo di questo comma – aggiunto con il D.Lgs. n. 359/99 – richiama il datore di lavoro al rispetto delle disposizioni stabilite per le attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non semoventi, e per quelle destinate al sollevamento di carichi.	
Art. 35, comma 3	All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:		Le lettere in cui si articola il comma in esame, esplicitano quanto in nuce contenuto nella disposizione di cui al precedente art. 35, comma 2.	
Art. 35, comma 3				
lettera a)	le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;	non sanzionato	Nella scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro deve valutare:	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>le condizioni generali e ambientali in cui si svolge il lavoro, al fine di prevedere e prevenire i pericoli per la sicurezza e la salute connessi con la specifica attività lavorativa;</li> <li>le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, scegliendo le attrezzature adeguate alla specifica attività.</li> <li>Il datore di lavoro nella scelta delle attrezzature deve anche considerare il tipo di attività produttiva svolta e il quantitativo di ordini che presumibilmente gli verranno commissionati. Tali considerazioni, anche se di ordine economico, incidono sensibilmente sull'organizzazione del lavoro. Quest'ultima, ad esempio, costituisce una delle variabili cui sono collegati i lavori usuranti e ripetitivi (Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 - Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti) fonte di notevoli rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.</li> </ul>	
Art. 35, comma 3				
lettera b)	i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;	non sanzionato	Si tratta dei rischi associati all'ambiente che, unitamente a quelli intrinseci alle modalità di funzionamento dell'attrezzatura, possono determinare il verificarsi di un evento dannoso.  Esempi caratteristici di tale tipologia di rischio possono essere:  • il rischio relativo all'utilizzo della linea elettrica generale che alimenta la macchina e il rischio elettrico associato al circuito della macchina stessa;  • la sommatoria tra il livello di rumore nell'area in cui è situata ed è funzionante la macchina e quello da questa prodotto.	1/3/1995
Art. 35, comma 3				
lettera c)	i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;	non sanzionato	In altri termini si dovrà analizzare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori connesso all'utilizzo delle attrezzature, scegliendo conseguentemente quelle attrezzature che presentano i requisiti necessari a garantire la protezione dei lavoratori.  Nell'adempimento di tale obbligo il datore di lavoro non solo è assistito dallo staff del servizio di prevenzione e protezione, ma gode anche del supporto offerto:	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>dall'art. 7 del D.P.R. n. 547/55, che vieta "la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso";</li> <li>dall'art. 6 del Decreto, che stabilisce obblighi per progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori;</li> <li>dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, Attuazione della Direttiva CEE n. 85/374CEE relativa al rawicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art.15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.</li> <li>Un imprescindibile punto di riferimento è costituito, comunque, dalla "direttiva macchine" (89/392/CEE) e, in particolare, dal regolamento per la sua attuazione contenuto nel D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.</li> <li>Quest'ultimo nello specifico sancisce che possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine e i componenti di sicurezza conformi a quanto da esso stesso previsto nonché ai requisiti essenziali elencati nell'allegato I del regolamento medesimo purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 459/1996).</li> <li>Il regolamento prevede, inoltre, che (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 459/1996) prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nella Unione europea debba attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui sopra:</li> <li>a) per le macchine, mediante: la dichiarazione CE di conformità, i cui contenuti sono specificati nell'allegato II, punto A del regolamento stesso; e l'apposizione della marcatura di conformità, i cui contenuti sono riportati nell'allegato II, punto C.</li> <li>Il regolamento, infine (art. 2, comma 3, D.P.R. n. 459/1996)</li></ul>	

#### TITOLO III Uso delle Attrezzature di Lavoro

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			ne e i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate che li riguardano, da intendersi queste ultime come le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da essa approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 459/1996). Il Ministero dell'industria, con Decreto 12 marzo 1998 (Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente: "Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine) ha pubblicato l'elenco aggiornato delle norme armonizzate adottate in base all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 459/1996.	
Art. 35, comma 3				
lettera c bis)	i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.	non sanzionato	Un ulteriore aspetto che deve essere tenuto in considerazione dal datore di lavoro all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro riguarda le caratteristiche tecniche che devono possedere i sistemi di comando delle stesse. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a verificare che i sistemi di comando siano stati fabbricati in modo sicuro anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili, in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.  I requisiti essenziali di sicurezza previsti per i sistemi di comando dal D.Lgs. n. 359/99 devono essere integrati con quelli stabiliti dal D.P.R. n. 459/96. Quest'ultimo decreto, pur se riferito ai fabbricanti, vale anche per l'utilizzatore finale che deve scegliere attrezzature di lavoro, macchine e componenti di sicurezza rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal par.1.2. (Comandi) dell'allegato I. In pratica, il datore di lavoro deve verificare la sicurezza e l'affidabilità di sistemi di comando, dispositivi di comando, sistema di avviamento, dispositivi di arresto normale, dispositivi di arresto di emergenza, dispositivi arresto per impianti complessi.	20/4/2000

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 35, comma 4	Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:		Tale disposizione riguarda le ulteriori misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare in materia di installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature di lavoro. Ciò allo scopo di soddisfare le condizioni di benessere di tutti i lavoratori che, direttamente o indirettamente, entrano in relazione con attrezzature di lavoro o con ambienti in cui queste sono inserite.	
Art. 35, comma 4				
lettera a)	installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi armenda da 500.000 a 2 milioni	La disposizione in esame attribuisce espressamente al datore di lavoro l'obbligo di verificare che le attrezzature impiegate sul luogo di lavoro siano installate in modo conforme alle istruzioni fornite dal fabbricante, e di controllare che non vi siano difetti tali da determinare il loro mal funzionamento. Il mancato rispetto di tali istruzioni, infatti, può compromettere gravemente la sicurezza, determinando la <i>riduzione</i> o finanche l'eliminazione del livello di protezione presente al momento della costruzione dell'attrezzatura.  D'altra parte, anche gli installatori devono attenersi alle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dal fabbricante (cfr. art. 6, comma 3 del Decreto e art. 2, comma 6 del D.P.R. n. 459/96), assicurando al datore di lavoro la corretta installazione di macchine, impianti o altri mezzi tecnici. Si ricorda, inoltre, che qualora si verifichi un infortunio sul lavoro, cagionato da una macchina o una attrezzatura difettosa, i produttori e i fornitori sono responsabili dei danni cagionati dalla macchina o dal prodotto venduto. È obbligatorio, infatti, vendere macchine, utensili e dispositivi di protezione, immuni da vizi che possano cagionare un danno all'utente finale (cfr. art. 6 del Decreto, D.P.R. n. 224/88 e artt. 1476 (Obbligazioni principali del venditore) e 1490 (Garanzia per i vizi della cosa venduta) del codice civile.  Il costruttore, infine, è destinatario di specifici obblighi in base al D.P.R. n. 459/96 tra cui la fornitura di specifiche istruzioni di installazione, nonché del fascicolo tecnico della macchina o del l'attrezzatura di lavoro che intende immettere sul mercato. Il fascicolo tecnico costituisce la radiografia della macchina dal punto di vista tecnico ed è fondamentale per l'ottenimento del marchio di conformità CE.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 35, comma 4  lettera b)	utilizzate correttamente;	arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 mesi  arresto di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	<ul> <li>Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure atte a garantire un utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro richiedendo all'addetto ad esse adibito di:</li> <li>rispettare le istruzioni fornite dal progettista dell'impianto o dal costruttore delle attrezzature impiegate;</li> <li>consultare le istruzioni e il manuale d'uso in caso di arresto accidentale dell'attrezzatura. La manomissione delle attrezzature può essere espletata solo da personale qualificato e non genericamente dai lavoratori ad esse adibiti;</li> <li>osservare la segnaletica di sicurezza adottata per indicare le zone in cui sono collocati i macchinari e/o le attrezzature, onde evitare l'accesso al personale non addetto;</li> <li>osservare le specifiche norme aziendali.</li> <li>Per il raggiungimento di tali obiettivi il datore di lavoro deve:</li> <li>assicurare ai lavoratori adibiti all'uso di attrezzature di lavoro un'adeguata informazione e formazione (cfr. artt. 37 e 38 del <i>Decreto</i>);</li> <li>mettere a disposizione dei lavoratori il manuale di istruzioni d'uso fornito dal fabbricante a corredo delle attrezzature;</li> <li>impartire le idonee direttive al preposto affinché vigili sui comportamenti adottati dai lavoratori nello svolgimento della loro attività.</li> </ul>	1/3/1995
Art. 35, comma 4				
lettera c)	oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 2 mesi arresto da 2 milioni	Si richiede che la manutenzione delle attrezzature di lavoro sia idonea e tale da mantenerle nel tempo rispondenti a tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ad esse applicabili. Qualora non venga effettuata una manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro, aumenta esponenzialmente la probabilità di rischio durante il loro impiego. Per questo la norma richiede dei controlli periodici e programmati al fine di rendere l'attrezzatura impiegata conforme all'uso per la quale è stata costruita e alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. È previsto, inoltre, che si proceda alla raccolta organica di tutte le istruzioni circa l'uso delle attrezzature, da trasferire ai lavora-	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			tori per il loro corretto impiego. Propriamente il legislatore lascia alla discrezionale valutazione del datore di lavoro la stima dell'effettiva esigenza delle suddette istruzioni, ma la necessità di corredare le attrezzature delle apposite istruzioni d'uso è evidente, tanto più che per le nuove macchine il costruttore è già obbligato a fornirle.	
Art. 35, comma 4				
lettera c bis)	disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.	non sanzionato	Nell'evidente intento di migliorare le condizioni di operatività dell'attrezzatura durante il normale impiego, questa disposizione richiede anche che le attrezzature di lavoro siano disposte in modo tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e gli altri lavoratori che agiscono nelle immediate vicinanze, assicurando in particolare un sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti. È inoltre ritenuto necessario che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte siano addotte o estratte in modo sicuro.  Quanto introdotto con questa lettera aggiuntiva ribadisce l'assoluta necessità di una valutazione preventiva dell'ambiente in cui verrà inserita e opererà l'attrezzatura di lavoro. Infatti, anche se intrinsecamente sicure, le attrezzature di lavoro potrebbero essere posizionate e operare in un'area in cui la presenza di altre attrezzature, o di personale non direttamente addetto al loro impiego, ne modifichi negativamente il livello di sicurezza, pregiudicando l'integrità psicofisica dei lavoratori.	20/4/2000
Art. 35, comma 4 bis	Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:		La presente disposizione è riferita a tutte le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi per le quali il datore di lavoro è chiamato ad adottare le misure organizzative ritenute idonee a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.	

E NTRATA C OMMENTO A RTICOLI ISPOSIZIONI OGGETTI SANZIONATI IN VIGORE E PENE COMMINATE Art. 35, comma 4 bis La valutazione, la progettazione e l'organizzazione delle aree di vengano disposte e fatte rispettare regole di circoladatori di lavoro e dirigenti 20/4/2000 zione per attrezzature di lavoro che manovrano in una lavoro, delle vie di circolazione, dei posti di lavoro in cui saranart. 89. comma 2. lettera a) zona di lavoro: no presenti macchine e attrezzature di lavoro di vario genere, lettera a) nonché risorse umane, devono essere effettuate accuratamente arresto da ammenda da e preventivamente, in modo da minimizzare il rischio per l'ope-3 a 6 mesi 3 a 8 milioni ratore e per il personale che transita nelle zone in cui vi sono attrezzature di lavoro. A tal fine è necessario che il datore di preposti lavoro, anche in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 493/96 art. 90, comma 1, lettera a) (Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro), provveda a segnalare: ammenda da arresto sino a • gli ostacoli e i punti di pericolo; 500.000 a 2 mesi 2 milioni • i percorsi da seguire nelle vie di circolazione. Per segnalare la presenza di attrezzature di lavoro è opportuno predisporre inoltre un'idonea cartellonistica contenente: • il divieto di accesso alle persone non autorizzate, ai carrelli di movimentazione e ai pedoni (per aree in cui sono presenti veicoli); • l'avvertimento della presenza di carichi sospesi e di carrelli di movimentazione: • i segnali di pericolo generico, di inciampo e di caduta con dislivello: • il segnale di direzione obbligatoria: • i segnali di prescrizione per l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale e di salvataggio. Art. 35, comma 4 bis vengano adottate misure organizzative atte a evitare Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure per evitare che lettera b) datori di lavoro e dirigenti che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività l'uso di attrezzature di lavoro mobili semoventi possa comporta-20/4/2000 art. 89. comma 2. lettera a) di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure re dei rischi per i lavoratori a piedi. A tal fine è fondamentale appropriate per evitare che, qualora la presenza di che si provveda a segnalare (cfr. il commento all'art. 35, comma arresto da ammenda da 4 bis, lettera a)) i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratolavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzio-3 a 6 mesi 3 a 8 milioni ne dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature: ri e ad adottare le misure previste nell'allegato XV del *Decreto*. secondo cui tali attrezzature devono essere dotate di: a) mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata; preposti b) mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le art. 90, comma 1, lettera a) consequenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia; ammenda da c) un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessiarresto sino a 500.000 a bili o automatici, qualora considerazioni di sicurezza l'impon-

A rticoli	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			gano, che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale; d) dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza; e) un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori, qualora si tratti di attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui; f) appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate, nel caso di attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori; g) un arresto automatico, nel caso di attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali, se escono dal campo di controllo; h) dispositivi di protezione rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, nel caso di attrezzature di lavoro telecomandate qualora comportino tali rischi in condizioni normali, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.	
Art. 35, comma 4 bis lettera c)	il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata:	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Appare opportuno ricordare che qualora il ciclo produttivo richieda l'utilizzo di macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone il datore di lavoro deve provvedere affinché tali attività vengano svolte secondo le seguenti modalità:  a) escludendo qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto per l'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale; b) garantendo che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati. La disposizione in esame, nello specifico, disciplina il trasporto dei lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente. È una norma particolarmente articolata che impegna il datore di lavoro a consentire tali attività solo in presenza dei seguenti requisiti:	20/4/2000

A RTI	COLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
				<ol> <li>il trasporto deve avvenire esclusivamente su posti sicuri;</li> <li>la postazione deve essere preventivamente ed esclusivamente predisposta per quella attività (trasporto persone);</li> <li>la velocità dell'attrezzatura deve essere adeguata nel caso in cui si debbano effettuare lavori durante lo spostamento. L'adeguatezza della velocità deve essere proporzionata all'attività da svolgere e alle condizioni di pericolo prevedibile causate dal movimento dell'attrezzatura.</li> </ol>	
Art. 35, com	ma 4 bis ttera d)	le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 2 milioni	La presente disposizione esamina le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione. Queste devono essere utilizzate solo quando è assicurata una <i>quantità sufficiente di aria</i> . L'adempimento previsto per tali attrezzature costituisce una specifica del generale obbligo di garantire un'adeguata areazione nei locali in cui soggiornano i lavoratori (D.P.R. n. 303/56).	20/4/2000
Art. 35, com	ma 4 ter	Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:		La disposizione in esame disciplina nelle lettere seguenti le misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve adottare durante l'impiego, da parte dei lavoratori, di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi.  Alcune delle garanzie di sicurezza contenute in questa disposizione sono comunque da tempo patrimonio comune degli operatori del settore delle costruzioni, in cui l'uso di tali attrezzature è particolarmente diffuso. Si pensi ad esempio all'organizzazione delle attività di traslazione e sollevamento carichi delle gru interferenti, al montaggio di elementi prefabbricati con due autogrù, alla sospensione delle attività e ai controlli di stabilità delle gru durante e dopo eventi metereologici significativi.	

#### TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

S oggetti sanzionati C OMMENTO E NTRATA A RTICOLI ) ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE Art. 35, comma 4 ter lettera a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione In questa disposizione vengono disciplinati dettagliatamente i datori di lavoro e dirigenti 20/4/2000 dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del criteri di scelta e le misure da adottare durante l'uso di accessori art. 89. comma 2. lettera a) di sollevamento, per i quali vengono specificate le caratteristiche dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configuraziotecniche e le operazioni di deposito. ammenda da arresto da ne dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di Nella scelta degli accessori di sollevamento, il datore di lavoro è 3 a 6 mesi 3 a 8 milioni sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per tenuto a valutare attentamente: consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristi- la funzione dei carichi da movimentare: preposti che qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli art. 90. comma 1. lettera a) i punti di presa: accessori di sollevamento siano depositati in modo i dispositivi di aggancio; tale da non essere danneggiati o deteriorati; le condizioni atmosferiche: ammenda da arresto sino a • le modalità e la configurazione della imbracatura. 500.000 a 2 mesi Particolare attenzione viene anche riservata alla necessità di con-2 milioni trassegnare chiaramente le combinazioni per l'utilizzazione di più accessori di sollevamento, per consentire al lavoratore di individuare le caratteristiche dell'attrezzatura nel caso non siano scomposte dopo l'uso. L'ultimo adempimento previsto per il datore di lavoro è un principio già presente nel *Decreto* e nella normativa degli anni '50: gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati. La disposizione richiede una particolare diligenza nella custodia di tali accessori al fine di prevenire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, consequenti ad un eventuale loro mal funzionamento. Art. 35, comma 4 ter allorché due o più attrezzature di lavoro che servono La disposizione in esame prende in considerazione il caso in cui lettera b) datori di lavoro e dirigenti 20/4/2000 al sollevamento di carichi non quidati sono installate o due o più attrezzature di lavoro, impiegate per il sollevamento art. 89, comma 2, lettera a) montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di carichi non guidati, sono installate o montate in modo tale di azione si intersecano, siano prese misure appropriache i loro raggi di azione si intersecano. Durante simili operazioni ammenda da arresto da il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure idonee te per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi 3 a 6 mesi 3 a 8 milioni delle attrezzature di lavoro stesse: per evitare che possano verificarsi delle collisioni tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse. **preposti** art. 90, comma 1, lettera a) ammenda da arresto sino a 500.000 a 2 mesi 2 milioni

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 35, comma 4 ter lettera c)	i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Nella disposizione in esame si richiede di organizzare i lavori in modo tale che qualora un lavoratore debba agganciare o sganciare manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.  Il richiamo alla possibilità di controllo, diretto o indiretto, dell'attrezzatura evidenzia come tali operazioni debbano svolgersi con diligenza e attenzione costante da parte dei lavoratori, per evitare movimenti scomposti che mettano in pericolo anche altri lavoratori non adibiti a tali attività.	20/4/2000
Art. 35, comma 4 ter lettera d)	tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Limitare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di sollevamento dei carichi con l'uso di attrezzature, dipende anche dalla effettuazione di una corretta progettazione, di un adeguato controllo e di una adeguata esecuzione di tali operazioni.  In particolare, nel caso in cui il carico per essere sollevato richieda l'uso simultaneo di due o più attrezzature adibite al sollevamento di carichi non guidati, è necessario stabilire e applicare una corretta procedura d'uso, al fine di garantire il buon coordinamento degli operatori.	20/4/2000

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 35, comma 4 ter lettera e)	qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi art. 89 dirigenti art. 90, comma 1, lettera a)	Nell'ipotesi in cui l'interruzione parziale o totale di alimentazione di energia impedisca alle attrezzature di lavoro, impiegate per il sollevamento di carichi non guidati, di trattenere il carico stesso, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi collegati a tali eventi accidentali, prevedendo un'idonea programmazione dell'attività. Per ovviare a tali <i>pericoli</i> occorre individuare le fonti di rischio e provvedere affinché i carichi sospesi non rimangano senza sorveglianza. Nella disposizione in esame viene fatta salva l'ipotesi in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.	20/4/2000
Art. 35, comma 4 ter lettera f)	allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Il D.Lgs. n. 359/99 introduce un ulteriore adempimento per il datore di lavoro nel caso di utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati.  Il legislatore vuole evitare, in sostanza, che le condizioni meteorologiche possano alterare la stabilità e l'efficienza dell'attrezzatura e costituire un pericolo per la sicurezza dei lavoratori, obbligando il datore di lavoro a sospendere le attività e ad adottare adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.	20/4/2000

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 35, comma 4 quater	Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi armenda da 2 milioni	Dopo l'allegato XIII viene aggiunto nel <i>Decreto</i> un nuovo allegato, il XIV (Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica), contenente una elencazione di 31 attrezzature di lavoro. Per tali attrezzature le nuove prescrizioni prevedono a carico del datore di lavoro l'obbligo di provvedere a: <i>verifiche di prima installazione o di successiva installazione; verifiche periodiche o eccezionali.</i> Tali verifiche sono richieste per ridurre quanto più possibile i rischi residui collegati all'uso di tali attrezzature, al fine di assicurarne <i>l'installazione corretta e il buon funzionamento</i> . L' <i>installazione correttezza</i> deve essere intesa come installazione eseguita a regola d'arte, secondo le norme di buona tecnica e le specifiche tecniche (fascicolo tecnico ed istruzioni d'uso dell'attrezzatura).  Il <i>buon funzionamento</i> deve essere collegato anche al corretto uso dell'attrezzatura. In sostanza, non deve essere utilizzata per finalità diverse rispetto:  • <i>alla sua funzione specifica;</i> • <i>alla destinazione d'uso specificata dal fabbricante;</i> • <i>alla collocazione strategica nel settore produttivo.</i>	20/4/2000
Art. 35, comma 4 quinquies	I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.	non sanzionato	Il datore di lavoro deve conservare i verbali contenenti gli esiti delle verifiche previste all'art. 35, comma 4 quater, poiché devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Il legislatore, nell'ultima parte del comma, prevede che un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica, accompagni le attrezzature ovunque queste vengano utilizzate.	20/4/2000
Art. 35, comma 5	Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:		I comma in esame prevede l'ipotesi di attrezzature che comportano particolari rischi e pertanto richiedono conoscenze e competenze specifiche per il loro impiego, nonché particolari responsabilità per la rischiosità oggettiva dell'attrezzatura.	

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 35, comma 5  lettera a)	l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 2 milioni	Nei casi genericamente individuati dalla precedente norma (cfr. art. 35, comma 5) è previsto, in primo luogo, che il datore di lavoro riservi l'uso delle suddette attrezzature solo a lavoratori <i>specificamente incaricati</i> , per i quali è richiesto un addestramento adeguato che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi causati ad altre persone (cfr. art. 38, comma 1, lettera b)).	1/3/1995
Art. 35, comma 5 lettera b)	in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.	non sanzionato	In secondo luogo si stabilisce che lo svolgimento delle attività di riparazione, trasformazione o manutenzione può essere affidato al lavoratore incaricato di utilizzare le attrezzature solo a condizione che possieda la specifica qualifica per compiere i suddetti interventi.  Poiché il legislatore non ha chiarito i requisiti di cui deve essere in possesso il personale qualificato addetto a tali interventi, si ritiene utile illustrare ciò che in letteratura si intende per operatore qualificato, ovvero: "un lavoratore in possesso dei requisiti fisici necessari e dei livelli culturali e intellettuali richiesti, e che ha acquisito le capacità e le conoscenze tecniche necessarie per eseguire il lavoro secondo standard soddisfacenti di sicurezza, quantità e qualità".  Sarebbe opportuno comunque accertarsi che la qualifica dell'operatore sia suffragata dalla conoscenza specifica dei rischi insiti nelle diverse attrezzature, di cui anche il fabbricante è tenuto a segnalare la presenza nel libretto di manutenzione.  Tale conoscenza potrebbe essere acquisita dal lavoratore anche attraverso la frequenza di un corso di formazione/addestramento tenuto dallo stesso fabbricante.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro				
Art. 36, comma 1	Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.	non sanzionato	La norma in esame ribadisce che le attrezzature di lavoro devono essere conformi a <i>tutte</i> le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili. È dunque evidente l'intento di richiamare l'osservanza, tra le altre, delle disposizioni del D.P.R. n. 547/55, del D.P.R. n. 303/56 e del D.P.R. n. 459/96, in forza del principio dell'applicabilità di tutte le regole di buona tecnica contenute in leggi e regolamenti.	1/3/1995
Art. 36, comma 2	Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.	non sanzionato	Tale disposizione si occupa delle operazioni di verifica delle attrezzature di lavoro. Prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 359/99 il legislatore non aveva inteso innovare quanto precedentemente previsto in materia di operazioni di <i>verifica periodica delle attrezzature</i> .  All'entrata in vigore del decreto legislativo appena citato, la prima parte della disposizione ("Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto.") è stata abrogata, mentre è rimasta inalterata la seconda parte relativa alla regola di effettuare le suddette verifiche applicando tutte le disposizioni in base alle quali l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.  Di conseguenza le operazioni di verifica devono tener conto non solo di quanto previsto dal D.P.R. n. 547/55 e dal D.Lgs. n. 626/94, ma anche da quanto previsto dal D.P.R. n. 459/96, dal D.P.R. n. 224/88, dal D.Lgs. n. 359/99 e dalle norme tecniche di riferimento.	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 359/99  24/4/2000

А ктісоі	I D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 36, comma	Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, <b>stabilisce</b> modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.	non sanzionato	Il provvedimento che il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'industria e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, deve adottare per disciplinare le procedure per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nella enunciazione originaria di questa disposizione era facoltativo ("può stabilire"), adesso è diventato obbligatorio (stabilisce).	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 359/99  20/4/2000
Art. 36, comma	Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:  "Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza".	D.P.R. n. 547/55, art. 389, comma 1, lettera b) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 4, lettera b)	Il comma in esame si aggiunge a quanto previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 547/55 (Messa in moto e arresto dei motori) che recita:  "1. Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.  2. Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.".  La disposizione introdotta stabilisce la presenza obbligatoria per le attrezzature di lavoro di un dispositivo di arresto di emergenza purché quest'ultimo sia "appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale".  La effettiva e concreta portata innovativa della norma in esame appare, tuttavia, limitata a causa della mancata precisazione dei casi in cui la presenza del dispositivo è inderogabile.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 36, comma 5	Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora i mezzi di cui al <b>secondo</b> comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore".	datori di lavoro e dirigenti D.P.R. n. 547/55, art. 389, comma 1, lettera c) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 4, lettera c)  arresto sino a 3 mesi  N.B. L'articolo 52 del D.P.R. n. 547/55 è interamente sanzionato come sopra riportato.	La norma in esame si aggiunge a quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 547/55 (Messa in moto e arresto dei motori) che recita:  "1. Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili, per poterne conseguire l'arresto.  2. Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia elettrica.  3. In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori".	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996
Art. 36, comma 6	Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto".	datori di lavoro e dirigenti D.P.R. n. 547/55, art. 389, comma 1, lettera b) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 4, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  N.B. L'articolo 374 del D.P.R. n. 547/55 è interamente sanzionato come sopra riportato.	La disposizione in esame si aggiunge a quanto previsto dall'art. 374 del D.P.R. n. 547/55 (Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature) che recita:  "1. Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.  2. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.".  In particolare, il comma in esame sottolinea il carattere evolutivo del libretto di manutenzione nei casi in cui esso venga fornito.  Nello specifico, tale libretto di manutenzione necessita di un aggirnamento per ciò che riguarda la tutela della sicurezza:  • sia nei casi in cui viene modificata una delle apparecchiature elencate nell'art. 374, comma 2, del D.P.R. n. 547/55;	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			• sia quando vengono stabiliti nuovi criteri di manutenzione.  Se l'apparecchiatura può qualificarsi propriamente come macchina colui che la fornisce è obbligato a consegnare un libretto di manutenzione conforme ai criteri prescritti dalla "direttiva macchine" (89/392/Cee).  Inoltre, nel caso in cui vengano modificate le regole di manutenzione della macchina, la suddetta direttiva prevede che il costruttore valuti il rischio connesso al suo utilizzo e, conseguentemente, esamini le modalità della sua manutenzione.  Se invece si tratta di un impianto in ordine al quale non sussiste l'obbligo di fornire il libretto di manutenzione, ovviamente l'obbligo di aggiornamento non ha alcuna ragione di essere, tuttavia è prassi diffusa che i progettisti forniscano raccomandazioni nonché istruzioni d'uso e manutenzione.	
Art. 36, comma 7	Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli."	datori di lavoro e dirigenti D.P.R. n. 303/56, art. 58, comma 1, lettera a) modificato da D.Lgs. n. 758/94, art. 26, comma 4, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  N.B. L'articolo 20 del D.P.R. n. 303/56 è interamente sanzionato come sopra riportato.	La norma in esame si aggiunge a quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 303/56 (Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi) che recita:  "1. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.  2. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.".  Il comma aggiunto, nello specifico, sancisce l'obbligo di fornire "appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione" a quelle attrezzature di lavoro che comportino pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori, liquidi o polveri.  La portata innovativa della disposizione in esame rispetto quanto già previsto dal suddetto art. 20 e dall'art. 21 del D.P.R. n. 303/56 relativo alla Difesa contro le polveri appare limitata alla sola considerazione dei pericoli causti dalla fuoriuscita di liquidi dalle attrezzature di lavoro.	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Si ricorda infine che nella sua prima stesura il D.Lgs. n. 626/94 prevedeva l'aggiunta all'art. 20 del D.P.R. n. 303/56 di un ulteriore comma che recitava:	
			"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve esere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli".	
			II D.Lgs correttivo n. 242/96 ha giustamento soppresso tale disposizione ritenendola:	
			<ul> <li>meramente ripetitiva di quanto in precedenza stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 547/55 (Protezione contro le proiezioni di materiali) in base al quale: "Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti", fatta eccezione per la previsione del rischio di caduta di oggetti;</li> <li>non propriamente attinente alla materia dell'igiene del lavoro disciplinata dal D.P.R. n. 303/56, ma piuttosto a quella della sicurezza.</li> </ul>	
Art. 36, comma 8	Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 36, comma 8 bis	Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.	non sanzionato	Dopo l'allegato XIV è inserito il nuovo allegato XV, contenente <i>Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche</i> . Tali prescrizioni vengono divise in due gruppi: le prime applicabili alle attrezzature mobili, semoventi o non semoventi; le seconde alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento dei carichi.  L'applicazione di queste misure supplementari avviene solo quando, dalla valutazione effettuata dal datore di lavoro, emerge per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.  L'allegato indica diverse ipotesi di rischio connesse all'utilizzazione delle attrezzature di lavoro e per ogni ipotesi di rischio stabilisce la modalità prevenzionale che il datore di lavoro è tenuto ad adottare. È evidente che se il datore di lavoro è in grado di escludere a priori la possibilità di rischio specifico non è tenuto ad adottare la misura supplementare corrispondente.  Relativamente alle attrezzature di lavoro comprese nell'allegato XV, il legislatore indica <i>il 30 giugno 2001</i> come termine per l'adeguamento delle stesse alle disposizioni indicate nello stesso allegato, purché tali attrezzature siano state messe a disposizione dei lavoratori entro il <i>5 dicembre 1998</i> e non siano soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo.	30/6/2001
Art. 36, comma 8 ter	Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8- bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicu- rezza equivalente.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Il regime transitorio dal 20 aprile 2000 al 30 giugno 2001, previsto per l'attuazione degli adeguamenti delle attrezzature di lavoro indicate nell'allegato XV ai requisiti di cui allo stesso allegato, viene disciplinato da questo comma, il quale richiede al datore di lavoro di adottare in tale periodo tutte le misure alternative atte a garantire un livello di sicurezza equivalente.	20/4/2000

A rticoli	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 36 comma 8 quater	Le modifiche apportate alle macchine definite all'art.  1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.	non sanzionato	La disposizione in esame introduce un collegamento opportuno tra il <i>Decreto</i> e il D.P.R. n. 459/96 recante il recepimento di alcune direttive comunitarie per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Viene infatti stabilito che le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 459/96, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, nonché quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non costituiscono immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto. Si precisa che l'art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 459/96 definisce <i>macchina</i> :  1. un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 2. un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 3. un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.  Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del D.P.R.  n. 459/96, si intende <i>immessa sul mercato</i> la macchina messa a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.	20/4/2000

#### TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

S oggetti sanzionati C OMMENTO E NTRATA A RTICOLI ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE Art. 4, comma 1 L'art. 184 del decreto del Presidente della Repubblica L'art. 184 (Sollevamento e trasporto persone) del D.P.R. 27 aprile datori di lavoro e dirigenti 20/4/2000 D.Las. n. 359/99 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal sequente: 1955, n. 547, nella sua formulazione originaria, cosi' recitava: D.P.R. n. 547/55, art. 389, "Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone). (art. 184, D.P.R. comma 1. lettera b) "I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposiziomodificato da 1. Il sollevamento di persone è effettuato soltanto con ni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per n. 547/55) D.Lgs. n. 758/94, art. 26, attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamencomma 4, lettera b) 2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il to od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci sollevamento di persone attrezzature non previste a dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, tal fine a condizione che siano state prese adequate devono essere usati previa adozione di idonee misure precauarresto da 2 a ammenda da misure in materia di sicurezza, conformemente a zionali". 4 mesi 1 a 5 milioni disposizioni di buona tecnica che prevedono il con-Dall'analisi congiunta delle due versioni dell'art. 184 si può faciltrollo appropriato dei mezzi impiegati e la registraziomente notare che la disposizione oggi abrogata era sintetica e N.B. L'articolo 20 del D.P.R. ne di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a generica e stabiliva un livello di protezione notevolmente infen. 547/55 è interamente sanzionato bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamenriore. Si pensi, ad esempio, al settore delle costruzioni in cui era come sopra riportato. to di carichi, il posto di comando deve essere occupadiventata prassi consolidata l'utilizzazione di attrezzature non to in permanenza. I lavoratori sollevati devono disportanto per la manutenzione, quanto per l'esecuzione di una spere di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di cifica attività lavorativa. comando. Devono essere prese le opportune misure La nuova versione dell'art. 184, al contrario, stabilisce che il solleper assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo." vamento di persone deve essere effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Inoltre, esso prevede la eccezionale possibilità di utilizzare per il trasporto di persone attrezzature a ciò non adibite, a condizione che: 1. siano prese adequate misure in materia di sicurezza; 2. siano adottate queste misure in modo conforme alle disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Anche nel caso in cui siano presenti lavoratori a bordo di attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi, la disposizione in esame prevede che il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati, inoltre, devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando (ad esempio, un sistema di comunicazione via radio o ricetrasmittenti), per consentire, in caso di incidente, l'immediato intervento delle squadre per il primo soccorso o comunque la possibilità di comunicare immediatamente con l'esterno. Ulteriori opportune misure devono essere adottate per assicurare l'evacuazione di tali lavoratori in caso di pericolo derivante anche dall'uso di attrezzature di lavoro non specificamente adibite al trasporto di persone.

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 37 Informazione Art. 37, comma 1	I datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 300.000 a 1 milione	La disposizione in esame, coerentemente con i principi in materia di informazione prescritti in forma generale nell'art. 21 del <i>Decreto</i> , specifica in concreto l'obbligo di fornire ai lavoratori informazioni e istruzioni d'uso <i>per ogni attrezzatura di lavoro</i> . Il sempre più evidente rilievo dato agli interventi informativi e formativi, nonché alle varie disposizioni organizzative (istruzioni, procedure, ecc., cfr. art. 35) scaturisce dal fatto che oltre al fattore tecnico, intrinseco all'attrezzatura di lavoro, anche il fattore organizzativo e quello umano rappresentano una possibile causa di infortunio. Il datore di lavoro deve, pertanto, rendere consapevoli i lavoratori del rischio connesso all'attività da svolgere, specificando sempre le motivazioni alla base di ogni disposizione organizzativa e di legge. In tal modo egli metterà i lavoratori in grado di partecipare attivamente e in modo propositivo al processo di prevenzione, usufruendo dell'esperienza quotidiana e diretta da essi acquisita nell'impiego delle attrezzature di lavoro.  Da un lato, infatti, il lavoratore, conoscendo meglio di chiunque altro il proprio lavoro, è una irrinunciabile fonte di informazioni per il datore di lavoro, dall'altro, ricevendo informazioni ed istruzioni adeguate può migliorare la precisione e l'accuratezza della propria <i>performance</i> .	1/3/1995
Art. 37, comma 1 lettera a)	alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle espe- rienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezza- ture di lavoro;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 300.000 a 1 milione	La presente norma impone di fornire ai lavoratori incaricati informazioni ed istruzioni sulle corrette condizioni e modalità di impiego delle attrezzature (comprese le condizioni connesse alla manutenzione, alla pulizia, ecc., delineate nel precedente art. 34).  Si sottolinea, in particolare, il ruolo determinante delle conoscenze maturate dai lavoratori nell'impiego delle attrezzature quale sorgente ineludibile di informazione nel processo di valutazione del rischio e di individuazione delle misure generali di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché come indispensabile complemento alle istruzioni fornite da fabbricanti e progettisti delle suddette attrezzature.	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 37, comma 1 lettera b	alle situazioni anormali prevedibili.	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi ammenda da 1a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	È fondamentale, inoltre, portare a conoscenza dei lavoratori le eventuali e possibili anomalie riscontrate e riscontrabili nell'uso delle attrezzature ad essi destinate, per metterli in grado di affrontare concretamente la situazione pericolosa che potrebbe verificarsi, anche attraverso istruzioni sull'opportuno comportamento da osservare in ognuna di queste situazioni.  Del resto anche la "direttiva macchine" (n. 89/392/Cee), nonché il D.P.R. n. 459/96 stabiliscono, in particolare per quanto riguarda le macchine, che lo stesso costruttore è chiamato a tener conto delle suddette situazioni.	1/3/1995
Art. 37, comma 1 bis	Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.	non sanzionato	Con questa nuova disposizione viene rafforzato il concetto della necessità di fornire ai lavoratori un'informazione adeguata sui rischi cui essi sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro. L'obbligo di fornire informazioni sulle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro non è circoscritto ai lavoratori addetti alle medesime, ma viene esteso anche ai lavoratori che, pur non utilizzando direttamente le attrezzature, svolgono la loro attività nelle aree immediatamente vicine al luogo in cui sono presenti attrezzature di lavoro. Appare indispensabile al legislatore la necessità di fornire al personale informazioni relative anche a tutto ciò che fa da "contorno" alle attrezzature, nonché alle misure di sicurezza da adottare, individualmente o collettivamente, per contrastare eventuali rischi. Il datore di lavoro non esaurisce l'obbligo di informazione nei confronti dei lavoratori se non provvede anche ad informarli sui cambiamenti di tali attrezzature.	20/4/2000

comprensibili ai lavoratori interessati.  art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1  prevenzione occorre fornire le relative alle attrezzature age parte dei lavoratori interessati vengano predisposti manuali da ghi di lavoro, arricchiti da:  figure; esemplificazioni; decodifica della possibile s	dell'informazione nel processo di e informazioni e le istruzioni d'uso evolandone la comprensione da ti. A tale scopo, è opportuno che e documenti in lingua italiana e/o lavoratori stranieri presenti sui luo-
siano sempre accessibili ed in ne e di leggibilità. È consigliabile, infine, prevede prensione attraverso l'utilizzo	simbologia adottata.  e che le informazioni e le istruzioni buone condizioni di conservazio- ere una fase di verifica della com- di test, questionari, interviste, col- lavoratori interessati all'uso delle
to, la norma in esame specific incaricati dell'uso di attrezzatu  • una formazione adequata (	rale stabilito nell'art. 22 del <i>Decre</i> - ca l'obbligo di fornire ai lavoratori ure di lavoro: (cfr. art. 38, comma 1, lettera a)); colare" (cfr. art. 38, comma 1, lettera

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 38, comma 1  lettera a)	i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrez- zature di lavoro;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi 3 a 8 milioni	Appare opportuno sottolineare ancora una volta che la formazione, a differenza della informazione e dell'addestramento, non si limita a fornire conoscenze e a far acquisire capacità, ma si pone l'obiettivo di incidere sul lavoratore modificandone il comportamento.  E consigliabile, pertanto, predisporre corsi di formazione che:  • favoriscano l'apprendimento delle caratteristiche dei rischi connessi all'uso delle attrezzature;  • prevedano esercitazioni pratiche al fine di far acquisire determinate capacità;  • si prefiggano di motivare il lavoratore ad utilizzare correttamente le attrezzature, a non alterarne i dispositivi di sicurezza e a segnalarne eventuali difetti e anomalie.  Anche per la formazione, come per l'informazione, è opportuno prevedere una fase di verifica dell'apprendimento nelle tre diverse aree del sapere (cfr. commento all'art. 22).	1/3/1995
Art. 38, comma 1  lettera b)	i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Relativamente alle attrezzature complesse che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (cfr. art. 35, comma 5) si dovrà fornire ai lavoratori incaricati un addestramento adeguato e specifico.  Con tale formula si intende fare riferimento a quella particolare attività educativa destinata a soddisfare nei lavoratori l'esigenza di apprendere il corretto uso pratico di strumenti, apparecchiature, impianti, ecc., nonché le modalità di attivazione di una procedura. Ciò può avvenire affiancando, per esempio, al lavoratore, per un determinato periodo di tempo, una persona esperta nel settore (fabbricante dell'attrezzatura o lavoratore che è già in possesso di conoscenze e competenze specifiche) e facendolo operare in un contesto addestrativo in cui sono impiegate effettivamente le attrezzature che dovranno essere successivamente utilizzate.  È inoltre opportuno che tale addestramento pratico sia preceduto:	1/3/1995

#### TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro

A rticoli	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>da informazioni sugli eventuali rischi a cui potrebbe essere esposto il lavoratore e sulle misure preventive adottate e da adottare;</li> <li>da istruzioni d'uso di facile comprensione.</li> <li>Inoltre in fase di programmazione delle attività addestrative sarebbe appropriato prevedere fasi di ripetizione e di correzione di tali interventi.</li> </ul>	
Art. 39 Obblighi dei lavoratori  Art. 39, comma 1	I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione	lavantari	I lavoratori vengono chiamati in causa dalle norme del <i>Decreto</i> in	
Art. 37, comma i	o di addestramento eventualmente organizzati dal dato- re di lavoro.	art. 93, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese  arresto sino a 1.200.000	tema di formazione e addestramento non solo come portatori di diritti (nel senso che il datore di lavoro deve fornire la formazione e l'addestramento senza oneri economici per loro e durante l'orario di lavoro), ma anche come corresponsabili di alcuni obblighi, tra cui quello di sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.	1/3/1995
Art. 39, comma 2	I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.	arresto sino a 1 mese la voratori art. 93, comma 1, lettera a)  ammenda da 400.000 a 1.200.000	Al lavoratore si richiede di "essere disciplinato" utilizzando le attrezzature di lavoro in modo conforme all'informazione, alla formazione ed all'addestramento che hanno ricevuto.	1/3/1995
Art. 39, comma 3	I lavoratori:		In particolare:	

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	nanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;	arresto sino a 1 mese  lavoratori art. 93, comma 1, lettera a)  ammenda da 400.000 a 1.200.000	ai lavoratori si richiede di "avere in degna considerazione" le attrezzature di lavoro ad essi destinate utilizzandole con cura. Tale disposizione non è stata introdotta solo per tutelare il patrimonio aziendale, ma per garantire un livello di sicurezza maggiore al lavoratore, che sarebbe ridotto nel caso di avaria o mal funzionamento dell'attrezzatura;	1/3/1995
Art. 39, comma 3  lettera b)	non vi apportano modifiche di propria iniziativa;	art. 93, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 400.000 a 1.200.000	ai lavoratori si richiede di "non azzardare", ad esempio eseguendo riparazioni di fortuna o modifiche sulle attrezzature. Questa disposizione costituisce un richiamo esplicito per i lavoratori più esperti o con maggiore anzianità, i quali molto spesso sono portati a svolgere operazioni "al limite della sicurezza" per il grado di dimestichezza raggiunto con l'attrezzatura. In tali casi si verificano molti incidenti dovuti proprio all'eccessiva confidenza che porta, ad esempio, ad intervenire sull'attrezzatura anche "a mani nude" senza alcuna precauzione;	1/3/1995
g <sub>i</sub> d	segnalano immediatamente al datore di lavoro o al diri- gente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.	art. 93, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese  arresto sino a 1.200.000	ai lavoratori si richiede di "non indugiare", segnalando con prontezza a chi di competenza difetti e inconvenienti di qualsiasi natura rilevati nelle attrezzature di lavoro da essi impiegate. Si pensi, ad esempio, ad un'attrezzatura destinata al sollevamento di persone: in caso di avaria può comportare dei rischi non solo per chi è trasportato ma anche per chi transita nelle zone in cui viene utilizzata.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 40 Definizioni				
Art. 40, comma 1	Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.	non sanzionato	La disposizione in esame apre il Titolo IV del <i>Decreto</i> , che recepisce gli indirizzi della direttiva Cee n. 89/656 "Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro", terza direttiva particolare di attuazione della direttiva Cee n. 89/391. Dalla definizione in oggetto si evince che:  • i DPI devono essere idonei a proteggere le zone del corpo del lavoratore esposte al rischio (si rammenta che la definizione del termine "lavoratore" è stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) del <i>Decreto</i> );  • sono compresi nella nozione di DPI tutti i complementi o accessori che concorrono a tutelare la sicurezza o la salute durante il lavoro, ad esempio, anche delle giacche a vento per lavoratori saltuariamente esposti a locali refrigerati (conservazione e trasporto carni).	27/11/1994
Art. 40, comma 2	Non sono dispositivi di protezione individuale:		L'esame delle attrezzature e dell'abbigliamento di protezione che il legislatore di seguito elenca tra quelli non qualificabili come DPI mette in evidenza la necessità che questi ultimi possiedano una specifica ed effettiva idoneità a proteggere, non essendo sufficiente una generica certificazione.	
Art. 40, comma 2				
lettera a)	gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;	non sanzionato	Si intendono tutti i normali indumenti, uniformi di lavoro che non possiedono finalità specifiche di protezione e di sicurezza.	27/11/1994
Art. 40, comma 2				
lettera b)	le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;	non sanzionato	Si intendono gli strumenti che hanno finalità di soccorso in condizioni di emergenza e che, quindi, non vengono di norma impiegati per proteggersi dai rischi. (es. pallone Ambu per rianimazione, giubbotto salvagente, ecc.).	27/11/1994

# Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 40, comma 2				
lettera c)	le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servi- zio per il mantenimento dell'ordine pubblico;	non sanzionato	Anche qui si tratta di particolari dispositivi che non rientrano nella materia trattata dalla presente legge (es. elmetto, scudo, giubbotto antiproiettile, sfollagente, ecc.).	27/11/1994
Art. 40, comma 2				
lettera d)	le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;	non sanzionato	Sono quei dispositivi ben noti di sicurezza passiva presenti sui veicoli a prescindere dagli impieghi lavorativi (es. cinture di sicurezza, barre di rinforzo, airbag, ecc.).	27/11/1994
Art. 40, comma 2				
lettera e)	i materiali sportivi;	non sanzionato	Anche in questi casi la materia esula dagli impieghi lavorativi, trattandosi di attività a carattere agonistico e ricreativo (es. ginocchiera, casco, parastinchi, ecc.).	27/11/1994
Art. 40, comma 2				
lettera f)	i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;	non sanzionato	È evidente, anche in questi casi, la esclusione di tali materiali, che non vengono impiegati per lavorare (es. tirapugni, giubbotto antiproiettile, ecc.).	27/11/1994
Art. 40, comma 2				
lettera g)	gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.	non sanzionato	In tali casi è evidente la finalità diagnostica e di rilevazione di situazioni a rischio, senza alcuna finalità protettiva individuale.	27/11/1994

## Uso dei dispositivi di protezione individuale

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 41 Obbligo di uso				
Art. 41, comma 1	I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 500.000 a 2 milioni	La norma in esame ribadisce, con riferimento ai dispositivi di protezione individuale, i principi generali stabiliti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e g), secondo i quali sono prioritari gli interventi mirati alla riduzione dei rischi alla fonte nonché le misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale.  In questa ottica l'articolo in oggetto dispone che è corretto ricorrere all'impiego dei DPI solo quando i rischi accertati non possono essere evitati o ridotti a sufficienza da:  • misure tecniche di prevenzione; • mezzi di protezione collettiva; • misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.  Il datore di lavoro, in altri termini, prima di disporre l'uso di mezzi personali di protezione da parte dei lavoratori deve valutare attentamente e verificare la possibilità di adottare le suddette misure alternative, che coinvolgono sia gli aspetti relativi ai materiali e macchinari impiegati per lo svolgimento dell'attività produttiva sia le modalità organizzative delle singole lavorazioni o reparti. Se a seguito di una siffatta analisi si accerta l'impossibilità tecnica di ricorrere a metodi alternativi ai dispositivi di protezione individuale, si può residualmente ricorrere ai DPI.	27/11/1994
Art. 42 Requisiti dei DPI				
Art. 42, comma 1	I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.	non sanzionato	Con il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 si è data attuazione alla direttiva Cee n. 89/686 (del Consiglio del 21 dicembre 1989), in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Successivamente il D.Lgs. n. 475/92 è stato modificato e integrato dal D.Lgs. n. 10/97 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale". Richiamando la suddetta normativa il comma in esame intende sottolineare che i DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza da essa specificati (D.Lgs. n. 475/92 e successive	27/11/1994

## Titolo IV Uso dei dispositivi di protezioni individuale

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			modifiche e integrazioni, art. 3, comma 1 e allegato II) e che tale conformità è attestata dal fabbricante mediante l'apposizione sul dispositivo di protezione individuale della marcatura CE (D.Lgs. n. 475/92 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, comma 2).	
Art. 42, comma 2	I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:	non sanzionato	Per essere funzionali al loro impiego i DPI devono inoltre presentare le ulteriori caratteristiche di seguito precisate.	27/11/1994
Art. 42, comma 2				
lettera a)	essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare	non sanzionato	La prima caratteristica richiesta è l'adeguatezza rispetto ai rischi	
	di per sé un rischio maggiore;		per la cui prevenzione sono utilizzati, senza però comportare, per il fatto stesso che vengono impiegati, un rischio maggiore.  Ad esempio il casco protettivo in un'area lavorativa soggetta a	27/11/1994
			Ad esemplo il casco protettivo in un'area lavorativa soggetta a caduta di oggetti può essere opportuno, purché non riduca eccessivamente la visibilità o la mobilità del lavoratore.	
Art. 42, comma 2				
lettera b)	essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;	non sanzionato	In secondo luogo i DPI devono essere adeguati all'ambiente in cui vengono utilizzati, con particolare riguardo alla concreta	
	lavoi O,		condizione d'uso.	27/11/1994
Art. 42, comma 2				
lettera c)	tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;	non sanzionato	I DPI devono, inoltre, tenere in idonea considerazione le parti- colari condizioni di lavoro e di salute del lavoratore al quale devono fornire protezione.	27/11/1994
Art. 42, comma 2				
lettera d)	poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.	non sanzionato	Ulteriore caratteristica richiesta ai DPI è l'idoneità ad adattarsi alle concrete necessità del lavoratore che li utilizza.	27/11/1994
	necessita.		È evidente infatti che, se si vuole raggiungere l'obiettivo dell'effettivo utilizzo dei DPI e, consequentemente, di una efficace protezione dei	
			lavoratori, è indispensabile ridurre al minimo il fastidio e l'impaccio da essi arrecato nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa.	

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 42, comma 3	In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.	non sanzionato	Il comma in esame pone l'accento su un aspetto, non sempre tenuto nella debita considerazione, quale la compatibilità dei DPI utilizzati simultaneamente.  Accade spesso, infatti, che la presenza di rischi multipli renda necessario ricorrere contemporaneamente a più mezzi di protezione. In tal caso occorre valutare attentamente se dall'interazione dei suddetti mezzi non possa derivare un rischio indotto, non immediatamente rilevabile, che non solo vanificherebbe l'azione di prevenzione, ma metterebbe ulteriormente a repentaglio la sicurezza dei lavoratori.	27/11/1994
Art. 43 Obblighi del datore di lavoro Art. 43, comma 1	Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:		Per la scelta dei dispositivi di protezione individuale più idonei la disposizione in esame stabilisce la procedura di seguito descritta.	
Art. 43, comma 1  lettera a)	effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;	non sanzionato	<ul> <li>Tenendo conto, come già ricordato, che:</li> <li>sono prioritari gli interventi mirati alla riduzione dei rischi alla fonte nonché le misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale (cfr. art. 3, comma 1, lettere c) e g));</li> <li>è corretto, pertanto, ricorrere all'impiego dei DPI solo quando i rischi accertati non possono essere evitati o ridotti a sufficienza "da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro" (cfr. art. 41, comma 1);</li> <li>il datore di lavoro dovrà, in primo luogo, effettuare l'analisi e la valutazione di quei rischi che, non potendo essere evitati con altri mezzi, residuano e possono essere ridotti attraverso l'impiego dei DPI.</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

# Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale

${f A}$ rticoli	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 43, comma 1	individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;	non sanzionato	In secondo luogo il datore di lavoro dovrà individuare le caratte- ristiche di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che i DPI devono possedere per poter adeguatamente ridurre i rischi rilevati nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 43, comma 1	valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);	non sanzionato	In terzo luogo il datore di lavoro dovrà confrontare le caratteristiche precedentemente individuate con quelle dei DPI in commercio, al fine di scegliere quelli più rispondenti alle concrete esigenze di sicurezza e tutela della salute emerse dalla valutazione dei rischi residui.  La suddetta operazione di confronto dovrà essere effettuata sulla base:  • delle informazioni fornite dal fabbricante a corredo dei DPI;  • delle norme d'uso di cui all'art. 45 ovvero quelle fornite dagli allegati III, IV e V del Decreto.  In ogni caso il datore di lavoro non potrà ignorare quanto disposto dal D.Lgs. n. 475/92, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 10/97.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

### TITOLO IV Uso dei dispositivi di protezione individuale

A RTI	COLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 43, cor	mma 1 ttera d)	aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.	non sanzionato	Infine il datore di lavoro è obbligato ad aggiornare le scelte operate in materia di DPI in relazione al verificarsi di significative variazioni negli elementi di valutazione sopra indicati.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 43, coi	mma 2	Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata del- l'uso, in funzione di:	non sanzionato	È indispensabile, inoltre, che il datore di lavoro individui <i>le condizioni d'uso dei DPI</i> in funzione delle variabili di cui alle lettere seguenti.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 43, coi	mma 2 ettera a)	entità del rischio;	non sanzionato	Vale a dire la <i>gravità</i> dell'evento dannoso prevedibile.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

# Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 43, comma 2	frequenza dell'esposizione al rischio;		Da intendersi, con riguardo all'eventualità del verificarsi di un	prorogata dal 27/11/1995
,		non sanzionato	evento lesivo della salute e della sicurezza dei lavoratori, come la probabilità di accadimento.	al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.
				prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 43, comma 2				<i>prorogata</i> dal 27/11/1995
lettera c)	caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;	non sanzionato	Ovvero il complesso delle condizioni ambientali, di microclima, ergonomiche, ecc	al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.
				prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 43, comma 2				<i>prorogata</i> dal 27/11/1995
lettera d)	prestazioni del DPI.	non sanzionato	Soprattutto al fine dell'individuazione delle condizioni d'uso dei DPI in relazione alle prestazioni che questi stessi possono offrire, imprescindibili appaiono le indicazioni fornite dalle norme tecni-	al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e
			che di cui all'art. 45 ovvero quelle fornite dagli allegati III, IV e V del <i>Decreto</i> .	aziende industriali con più di 200 dipendenti.
				prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende


### Uso dei dispositivi di protezione individuale

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 43, comma 3	Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.	arresto da 3 a 6 arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Per quanto riguarda i requisiti cui si riferisce il comma in esame si rinvia a quanto previsto dagli articoli da esso citati (cfr. art. 42 e art. 45, comma 2).  Appare inoltre opportuno ricorrere ad una qualche modalità di formalizzazione della consegna dei DPI, ad eccezione dei casi in cui è doveroso utilizzare dispositivi del tipo "usa e getta" (si pensi, ad esempio, ai guanti in lattice utilizzati in larga misura negli ospedali), erogati attraverso distributori cui è consentito il libero accesso.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 43, comma 4	Il datore di lavoro:		L'azione informativa/formativa che si evince dall'analisi del comma in esame ha la finalità di far conoscere ai lavoratori gli aspetti tecnici, normativi, organizzativi e procedurali dei DPI, sensibilizzandoli sull'uso dei mezzi in questione al fine di far nascere quella base culturale che consente di lavorare in sicurezza e di considerare la sicurezza stessa come componente del lavoro.  Appare opportuno precisare relativamente ai DPI che, oltre a fattori come l'anzianità lavorativa e la scolarità, una serie di altri fattori psicosociali sono in grado di influenzare il comportamento individuale dei lavoratori, caratterizzato non solo da predisposizioni naturali ma anche dall'elaborazione di quanto scaturisce dal rapporto con l'ambiente in cui si lavora.  Si ritiene appropriato affrontare tale problematica in quanto l'utilizzo o meno dei DPI da parte dei lavoratori è connesso al significato che i mezzi di protezione assumono nonché alle dinamiche che scatenano in ciascun individuo.  I DPI, infatti, evocando nei lavoratori che dovranno utilizzarli un pericolo più o meno latente possono innescare in loro diversi atteggiamenti tra i quali i più comuni sono:  I a considerazione di un pericolo più grave di quanto sia nella realtà, con la conseguente adozione di misure e/o comportamenti esagerati per affrontarlo, associata a sentimenti di ansia e malessere psicologico;  I a giusta considerazione della gravità del pericolo, con il conseguente utilizzo di mezzi di protezione adeguati a preveni-	


# Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			re nel modo appropriato i rischi esistenti; la sottovalutazione del pericolo reale, con la conseguente sopravvalutazione delle proprie possibilità nell'affrontarlo che determina il considerare inutile il dispositivo di protezione individuale, associata alla incoscienza degli effetti che potrebbero verificarsi da tale comportamento.	
			Accanto all'aspetto connesso al significato, sono da considerare altri elementi in grado di determinare l'utilizzo o meno dei DPI tra i quali il posto di lavoro e l'organizzazione. In particolare occorre tener conto:	
			<ul> <li>dell'ambiente, che generalmente viene vissuto dai lavoratori come modello di comportamento da seguire;</li> <li>del gruppo di lavoro, vissuto come modello culturale di riferimento.</li> </ul>	
			Il datore di lavoro è tenuto pertanto a sensibilizzare i lavoratori sull'uso dei DPI utilizzando specifiche misure organizzative, tecniche e procedurali, quali:	
			<ul> <li>la creazione o riorganizzazione dei posti di lavoro;</li> <li>la progettazione di cicli lavorativi;</li> <li>la revisione, ove necessaria, di determinati concetti di conduzione aziendale.</li> </ul>	
			Gli interventi di informazione e formazione alla sicurezza svolti in modo permanente, inoltre, permettono ai lavoratori di comprendere l'utilità intrinseca dei DPI motivandoli al loro impiego. Pertanto, il sapere visto come conoscenza e sensibilizzazione, l'agire come assunzione di comportamenti adeguati all'attività da svolgere in sicurezza, e le esperienze considerate come bagaglio culturale acquisito, consentono al lavoratore di svolgere il proprio compito con coscienza, professionalità e senso di responsabilità.	

#### Uso dei dispositivi di protezione individuale



### TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 43, comma 4				
lettera g)	assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni	È necessario programmare interventi di formazione sia generici sia specifici che abbiano il fine di far discutere sui problemi e ricercare soluzioni adeguate. Anche se in tale contesto l'aspetto prevalente nel processo formativo potrebbe sembrare quello rappresentato dall'addestramento, ad una più attenta analisi emerge che è sempre opportuno (se non necessario) realizzare occasioni formalizzate di apprendimento (vera e propria attività di formazione) nelle seguenti aree del sapere:  • conoscenze sulle caratteristiche dei rischi da cui i DPI devono proteggere e sulle potenzialità che questi ultimi hanno di ridurre il rischio di esposizione;  • sviluppo di atteggiamenti favorevoli all'uso dei DPI.  Relativamente all'addestramento specifico che si deve assicurare a ciascun lavoratore circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI, occorre tener presente che l'intervento in questione deve essere innanzitutto preceduto da informazioni sui rischi e sulle misure preventive e da istruzioni d'uso di cui deve essere verificata la comprensione.  Inoltre, la programmazione delle attività di addestramento deve prevedere:  • l'uso dei DPI impiegati nello svolgimento della mansione reale ed in condizioni d'uso progressivamente analoghe a quelle reali;  • le fasi della ripetizione e della correzione.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 43, comma 5	In ogni caso l'addestramento è indispensabile:		Quanto detto in generale nel commento alla lettera precedente (cfr. art. 43, comma 4, lettera g)) vale anche per quanto riguarda lo specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei:	
			<ul> <li>DPI appartenenti alla terza categoria, individuati e disciplinati dall'art. 4, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 475/92 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 10/97 (cfr. art. 43, comma 5 lettera a));</li> <li>dispositivi di protezione dell'udito (cfr. art. 43, comma 5 lettera b)).</li> </ul>	

### Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 43, comma 5 lettera a)	per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  armenda da 3 a 8 millioni	L'art. 4 commi 5 e 6, del D.Lg. n. 475/92 (Categorie di DPI), modificato e integrato dal D.Lgs. n. 10/97, stabilisce che:  "5. Appartengano alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. 6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoriria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a - 50°C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.".	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 43, comma 5	per i dispositivi di protezione dell'udito.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	<ul> <li>È opportuno precisare che i DPI per la protezione dell'udito:</li> <li>devono essere a disposizione di "tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 277/91, relativo all'uso dei mezzi individuali di protezione dell'udito);</li> <li>sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono il livello di rischio uguale o inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA (art. 43, comma 3, D.Lgs. n. 277/91);</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>devono essere utilizzati dai "lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA" (art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 277/91);</li> <li>i lavoratori ovvero i loro rappresentanti devono essere consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione dell'udito (art. 43, comma 6, D.Lgs. n. 277/91);</li> <li>devono avere tutti "un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice del comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio" (D.Lgs. n. 475/92, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 10/97, allegato II, riguardante i Requisiti essenziali di salute e sicurezza, punto 3.5, relativo alla Protezione contro gli effetti nefasti del rumore).</li> </ul>	
Art. 44 Obblighi dei Iavoratori Art. 44, comma 1	I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lett. g), e 5.	art. 93, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 400.000 a 1.200.000	<ul> <li>I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi:</li> <li>alla formazione adeguata e allo specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI organizzato dal datore di lavoro (cfr. art. 43, comma 4, lettera g));</li> <li>all'indispensabile addestramento ritenuto opportuno per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e successive modifiche e integrazioni, appartenga alla terza categoria (cfr. art. 43, comma 5, lettera a)) e per i dispositivi di protezione all'udito (cfr. art. 43, comma 5, lettera b)).</li> </ul>	1/3/1995
Art. 44, comma 2	I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.	arresto sino a 1 mese  lavoratori art. 93, comma 1, lettera a)  ammenda da 400.000 a 1.200.000	Al lavoratore si richiede di "essere disciplinato", utilizzando i DPI in modo conforme all'informazione ed alla formazione che ha ricevuto ed all'addestramento eventualmente organizzato.	1/3/1995
Art. 44, comma 3	I lavoratori:		In particolare:	

# Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 44, comma 3 lettera a)	hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;	arresto sino a 1 mese  lavoratori art. 93, comma 1, lettera a) ammenda da 400.000 a 1.200.000	ai lavoratori si richiede di "avere in degna considerazione" i DPI ad essi destinati, utilizzandoli con cura;	1/3/1995
Art. 44, comma 3 lettera b)	non vi apportano modifiche di propria iniziativa.	art. 93, comma 1, lettera a)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 400.000 a 1.200.000	ai lavoratori si richiede di "non azzardare", ad esempio eseguendo riparazioni di fortuna o modifiche sui DPI.	1/3/1995
Art. 44, comma 4	Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.	arresto sino a 1 mese ammenda da 400.000 a 1.200.000	Ai lavoratori si richiede di "essere diligenti", rispettando le procedure aziendali relative alla riconsegna dei DPI al termine del loro utilizzo.	1/3/1995
Art. 44, comma 5	I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavo- ro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o incon- veniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizio- ne.	arresto sino a 1 mese la da 400.000 a 1.200.000	Ai lavoratori si richiede di "non indugiare", segnalando con prontezza, a chi di competenza, difetti ed inconvenienti di qualsiasi natura rilevati nei DPI da essi utilizzati.	1/3/1995

#### Uso dei dispositivi di protezione individuale

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 45 Criteri per l'individuazione e l'uso				
Art. 45, comma 1	Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.	non sanzionato	<ul> <li>I tre allegati cui rinvia la norma in esame costituiscono un imprescindibile punto di riferimento per l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi stabiliti dall'art. 43, commi 1 e 4.</li> <li>L'allegato III è costituito da una tabella che propone uno "schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale". Ovviamente tale tabella consente solo di effettuare una prima lettura dello stato di rischio, che deve essere comunque quantificato e valutato secondo opportune tecniche di analisi.</li> <li>L'allegato IV fornisce un elenco meramente indicativo e non esauriente dei DPI.</li> <li>L'allegato V fornisce un elenco, anch'esso indicativo e non esauriente, delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 45, comma 2	Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:		Non essendo stato ancora emanato il provvedimento ministeriale richiamato dal comma in esame, rimane ad oggi senza risposta l'interrogativo in ordine a ciò che accadrebbe se il contenuto di tale atto risultasse in contrasto con i risultati del processo di valutazione condotto dal datore di lavoro secondo quanto prescritto dalle norme in precedenza esaminate.	
Art. 45, comma 2 lettera a)	i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 45, comma 2				
lettera b)	le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.		La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994

# Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 46 Norma transitoria				
Art. 46, comma 1	Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:		<ul> <li>È possibile impiegare:</li> <li>sino al 31 dicembre 1998;</li> <li>sino al 31 dicembre 2004, per i soli dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione;</li> <li>i DPI elencati nelle successive lettere a) e b) dell'art. 46, comma 1.</li> </ul>	
Art. 46, comma 1				
lettera a)	i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;	non sanzionato	L'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 475/92 stabilisce che:  "I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994".  Richiamando tale disposizione transitoria il <i>Decreto</i> aveva in sostanza prorogato ulteriormente di ben quattro anni (dal 1994 al 1998, cfr. art. 46, comma 1) quanto da essa originariamente consentito.	27/11/1994
Art. 46, comma 1 lettera b)	i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.	non sanzionato	L'ipotesi qui considerata è quella dei DPI già in uso. Per questi dispositivi:  non è consentita l'ulteriore commercializzazione (a meno che non si rientri nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lettera a)):	27/11/1994
			unico limite è la conformità alle normative nazionali o comunitarie.	

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 47 Campo di applicazione				
Art. 47, comma 1	Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.	non sanzionato	La norma in esame apre il Titolo V del <i>Decreto</i> , che recepisce gli indirizzi della direttiva Cee n. 90/269 "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori", quarta direttiva particolare di attuazione della direttiva Cee n. 89/391.  L'ambito oggettivo di applicazione del presente titolo comprende tutte le "attività", ovvero tutti i settori produttivi, sia pubblici che privati, in cui è prevista la movimentazione manuale dei carichi con rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.  Il campo di applicazione "specifico" coincide, pertanto, con quello "generale" delineato dall'art. 1, del <i>Decreto</i> .  È importante, inoltre, sottolineare che il riferimento ai rischi di lesioni dorso-lombari è esemplificativo e non esclusivo, come emerge chiaramente dall'uso dell'espressione "tra l'altro".  La specifica normativa in materia di movimentazione manuale dei carichi si applica, pertanto, anche ai <i>pericoli di urto</i> e di schiacciamento di parti del corpo che possono verificarsi in relazione alla movimentazione stessa.  Dal punto di vista medico occorre, infine, tenere presente che:  • le lesioni a carico della colonna vertebrale, rappresentano uno dei principali problemi sanitari nei luoghi di lavoro di tutto il mondo;  • i costi economici e sociali indotti da tali patologie sono elevati;  • in Italia, le patologie artrosiche (non solo dorso-lombari) sono le affezioni croniche più diffuse tra la popolazione in età lavorativa (ISTAT).	27/11/1994
Art. 47, comma 2	Si intendono per:			

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 47, comma 2				
Art. 47, comma 2 lettera a)	movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;	non sanzionato	L'elenco riportato dal comma in esame è da ritenersi comprensivo di tutte quelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi che possono comportare rischi specifici.  Ai fini dell'applicabilità della normativa in oggetto occorre, inoltre, tener presente quanto prescritto dall'allegato VI, che individua una serie di elementi di riferimento in relazione ai quali la movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio, tra l'altro dorso-lombare, quali:  • le caratteristiche del carico, per cui è ritenuta a rischio la movimentazione di carichi che:  - superano i 30 kg. Occorre considerare, tuttavia, che la nostra legislazione stabilisce vincoli specifici, e pertanto prevalenti, per: donne adulte, peso massimo sollevabile 20 kg (L. n. 635/34); minori compresi tra i 15 e i 18 anni adibiti al trasporto e sollevamento pesi nei soli lavori agricoli, peso massimo sollevabile: maschi 20 kg e femmine 15 kg (L. n. 977/67 e D.Lgs. n. 345/99); gestanti e madri fino a sette mesi dopo il parto non devono essere adibite a sollevamento e trasporto di pesi (L. n. 1204/71 e D.Lgs. n. 645/96); sono ingombranti o difficili da afferrare;  - sono in equilibrio instabile o con contenuto a rischio di spostamento;  - sono collocati in modo tale da determinare movimenti anomali da parte del lavoratore (quali torsioni o inclinazioni), presentano una struttura esterna e/o consistenza tali da comportare lesioni per il lavoratore;	27/11/1994
			<ul> <li>lo sforzo fisico richiesto, che non deve essere eccessivo né comportare movimenti anomali dovuti alla posizione instabile del corpo e/o a movimenti del carico;</li> <li>le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, che non solo deve rispondere ai generici parametri di sicurezza, ma deve anche essere idoneo in termini specifici per questo particolare tipo di attività;</li> <li>le esigenze connesse all'attività, quali, ad esempio, periodi di riposo fisiologico o di recupero insufficienti;</li> <li>i fattori individuali di rischio, come l'inidoneità fisica a svolgere il compito in questione, l'inadeguatezza degli effetti personali (indumenti, calzature, ecc.) indossati dal lavoratore, insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.</li> </ul>	

A rticoli	$\mathbf{D}$ isposizioni $\mathbf{S}_{\substack{\text{oggetti sanziona'} \\ \text{e pene comminate}}}$		C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 47, comma 2 lettera b)	lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.	non sanzionato	Nella letteratura scientifica è ampiamente documentato il rapporto esistente tra movimentazione manuale di carichi e aumento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore ed in particolare del tratto dorso-lombare della colonna vertebrale.  Si ricorda, inoltre, che nel campo di applicazione rientrano anche tipologie di rischio diverse da quelle per il tratto dorso-lombare (cfr. art. 47, comma 1).	27/11/1994
Art. 48 Obblighi dei datori di lavoro Art. 48, comma 1	Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi ammenda da 500.000 a 2 milioni	Al fine di evitare, per quanto possibile, la necessità del ricorso alla movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, si deve innanzitutto riorganizzare l'attività di movimentazione esistente sul luogo di lavoro, adottando idonei mezzi quali attrezzature meccaniche sostitutive (ad esempio sistemi di caricamento automatico).	1/3/1995
Art. 48, comma 2	Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.	arresto da 3 a 6 mesi  arresto da 3 a 6 mesi  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Nel caso in cui la movimentazione manuale ad opera dei lavoratori non possa essere evitata si dovrà, in primo luogo, indirizzare l'attività di riorganizzazione alla riduzione del rischio ad essa inerente, conformandosi ai parametri indicati dall'allegato VI.	1/3/1995

#### Titolo V Movimentazione manuale dei carichi

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 48, comma 3	Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.	arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 500.000 a 2 milioni	In secondo luogo occorrerà condurre un attento studio ergonomico delle postazioni di lavoro, organizzandole in modo che la movimentazione manuale dei carichi sia quanto più possibile sicura e sana. È importante sottolineare, inoltre, che quando si parla di impossibilità di meccanizzare un'attività di movimentazione di carichi si intende fare riferimento all'oggettiva impossibilità dovuta ad esigenze tecniche, non avendo alcuna rilevanza l'impossibilità soggettiva del datore di lavoro.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 48, comma 4	Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:			
Art. 48, comma 4  lettera a)	valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del cari- co, in base all'allegato VI;	arresto da 3 a 6 arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	La valutazione del rischio dovrà essere condotta tenendo conto:  delle generali condizioni di sicurezza e di salute connesse all'attività lavorativa in questione; delle caratteristiche del carico stabilite dall'allegato VI.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 48, comma 4  lettera b)	adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  armenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Nell'adottare le misure atte a evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, si dovrà tener conto in particolare:  dei fattori individuali di rischio; delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro; delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 48, comma 4  lettera c)	sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 mesi	L'attività lavorativa comportante movimentazione manuale dei carichi rende necessaria la nomina del medico competente di cui all'art. 17 nonché l'istituzione della sorveglianza sanitaria pre- vista dall'art. 16.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 49 Informazione e formazione Art. 49, comma 1	Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:		<ul> <li>Dalla disposizione in esame si evince che il programma di informazione rivolto ai lavoratori che svolgono attività comportanti la movimentazione manuale dei carichi dovrà:</li> <li>in generale, contenere le informazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite dall'art. 21;</li> <li>in particolare, sviluppare gli aspetti specificati nelle lettere seguenti (cfr. art. 49, comma 1, lettere a), b), c)).</li> </ul>	

#### Titolo V Movimentazione manuale dei carichi

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 49, comma 1 lettera a)	il peso di un carico;	arresto da 2 a 4 mesi  arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Facendo riferimento all'allegato VI del <i>Decreto</i> appare evidente che il datore di lavoro è tenuto a fornire informazioni circa l'opportunità di non sollevare un carico che in generale superi i 30 kg di peso in quanto questo potrebbe comportare, per il lavoratore, un rischio tra l'altro dorso-lombare. Per quanto riguarda in particolare il peso massimo di carico che alcune specifiche categorie di lavoratori possono sollevare, si rimanda a quanto descritto nel commento all'art. 47, comma 2, lettera a).	1/3/1995
Art. 49, comma 1				
lettera b)	il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;	arresto da 2 a 4 mesi  arresto sino a 1 mese  arresto di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Esaminando ancora l'allegato VI del <i>Decreto</i> emerge che il datore di lavoro è tenuto a fornire informazioni circa il centro di gravità del carico o, nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica, circa il lato più pesante in quanto:  • la posizione instabile del lavoratore o l'eventuale spostamento del contenuto dell'imballaggio potrebbero determinare la perdita di equilibrio e quindi un rischio per il lavoratore stesso;  • il carico potrebbe essere collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;  • il carico potrebbe, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso d'urto;  • lo sforzo fisico richiesto per spostare il carico potrebbe comportare un movimento brusco dello stesso, determinando un rischio tra l'altro dorso-lombare.  Il lavoratore inoltre deve essere messo nelle condizioni di evitare il rischio derivante dal lavorare:  • su un pavimento o un piano di lavoro instabili;	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>su un pavimento o un piano di lavoro che presenta dislivelli implicanti la manipolazione del carico a livelli diversi;</li> <li>compiendo sforzi fisici, che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;</li> <li>non utilizzando un periodo di riposo fisiologico o di recupero sufficiente;</li> <li>a distanze troppo grandi di sollevamento, abbassamento o di trasporto;</li> <li>ad un ritmo imposto da un determinato processo che non può essere modulato dal lavoratore stesso;</li> <li>in condizioni di inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;</li> <li>portando indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati;</li> <li>avendo delle conoscenze o della formazione insufficienti o inadeguate.</li> </ul>	
Art. 49, comma 1				
lettera c)	la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 300.000 a 1 milione	<ul> <li>Appare appropriato suggerire in questo contesto quelle che sono le regole più comuni da seguire per:</li> <li>effettuare movimenti corretti.</li> <li>Per spostare un carico medio inferiore cioè ai 30 kg occorre evitare di sottoporre la colonna vertebrale ed il resto del corpo a tensioni meccaniche nocive che possono comportare, tra l'altro, rischi dorso-lombari.</li> <li>Per raggiungere questo obiettivo è necessario attenersi alle seguenti regole:</li> <li>prendere posizione vicino al carico e di fronte alla direzione dello spostamento per evitare grandi braccia di leva e torsioni inutili;</li> <li>sistemare i piedi su una base stabile in modo da allontanare i rischi di uno squilibrio ed eliminare quelli di movimento falso;</li> <li>circondare una parte del peso da movimentare con i piedi divaricati affinché il tronco si orienti sul carico e si possa controllare meglio lo sforzo;</li> </ul>	1/3/1995

#### Titolo V Movimentazione manuale dei carichi

A RTICOLI	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>flettere le anche e le ginocchia evitando di piegare la colonna in quanto la pressione sui dischi e i corpi vertebrali, imposta dall'inclinazione del tronco e dal carico supplementare, sarà limitata;</li> <li>non sollevare bruscamente il peso;</li> <li>afferrare il carico con una presa sicura avvicinandolo al corpo: troppo spesso una presa che cede porta a gesti incontrollati che si rivelano dannosi;</li> <li>rendersi conto del peso da sollevare: un carico infatti può essere più pesante di quanto sembri e può indurre un soggetto non pronto a fare uno sforzo muscolare troppo grande;</li> <li>tendere i muscoli della schiena prima di spostare il carico: il tensionamento dei muscoli che avvolgono la colonna favorisce il sostegno della colonna stessa non solo durante lo sforzo ma anche nelle situazioni impreviste;</li> <li>portare infine il carico verso se stessi, sia per ridurre i bracci di leva che sollecitano i muscoli paravertebrali, sia perché in tal modo diventano più semplici i movimenti da effettuare.</li> <li>Spostare un carico molto pesante.</li> <li>Lo spostamento di un carico molto pesante (comunque inferiore al peso stabilito dall'allegato VI del Decreto che definisce troppo pesante un carico di 30 kg) comporta rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per evitare i quali è consigliabile astenersi dalla movimentazione e limitarsi a carichi accettabili. Qualora non sia possible sottrarsi alla movimentazione manuale di tali carichi da parte dei lavoratori, si possono ridurre i rischi rispettando le seguenti regole:</li> <li>tentare di far scivolare il carico;</li> <li>non inarcare mai la schiena in avanti o indietro;</li> <li>spingere con gli arti posti nell'asse della spinta;</li> <li>spingere con le braccia, tenendo bloccati le spalle e il bacino, affinché lo sforzo venga compiuto dalle gambe (affondo in avanti) e non dal dorso.</li> <li>Effettuare trasporto di pesi e spostamento di oggetti.</li> <li>Anche per spostare carichi minori che non comportano rischi dorso-lombari è opportuno segui</li></ul>	

A RT	TICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
				<ul> <li>è meglio effettuare più volte il tragitto con un carico minore che fare meno tragitto con carichi più pesanti;</li> <li>se l'oggetto è munito di manico, si può portare lungo il corpo (ovviamente se non è troppo pesante) con l'accortezza di cambiare regolarmente il lato;</li> <li>se devono essere trasportati vari carichi con manico, sarebbe opportuno prenderne uno per ogni mano facendo in modo di dividere equamente il peso per ogni lato;</li> <li>se si devono spostare degli oggetti occorre evitare di ruotare solo il tronco facendo ruotare, invece, tutto il corpo;</li> <li>se si deve porre un oggetto in alto è necessario evitare di inarcare la schiena utilizzando invece uno sgabello o una scaletta.</li> </ul>	
Art. 49, co	omma 2	Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3 a	Ai fini di un intervento formativo adeguato, occorre organizzare, tra l'altro, un addestramento periodico di ogni lavoratore a rischio in ordine al corretto svolgimento delle manovre di movimentazione manuale inerenti la sua attività lavorativa. È possibile porre in atto tutto ciò anche attraverso idonei momenti di dimostrazione organizzati sul luogo di lavoro con la collaborazione del medico competente (cfr. art. 17, comma 1, lett. m)).	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate		
Art. 50 Campo di applicazione				
Art. 50, comma 1	Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.	non sanzionato	La disposizione in esame apre il Titolo VI del <i>Decreto</i> , che recepisce gli indirizzi della direttiva Cee n. 90/270 "Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali", quinta direttiva particolare di attuazione della direttiva Cee n. 89/391.  Se si tiene conto dell'enorme diffusione dei processi di informatizzazione in tutti i settori lavorativi e soprattutto nel terziario, si evidenzia che sono proprio le attività lavorative che prevedono l'utilizzo di videoterminali, oltre ai connessi interventi di progettazione e di adeguamento strutturale degli ambienti e delle postazioni di lavoro, che hanno fatto rilevare negli operatori problemi legati al disagio psichico e somatico.  Molti di questi problemi sono stati già ampiamente descritti dalla letteratura scientifica.	27/11/1994
Art. 50, comma 2	Le norme del presente titolo <b>non</b> si applicano ai lavoratori addetti:		Il comma in esame individua una serie di eccezioni all'applicabi- lità delle norme del presente titolo, elencate nelle lettere seguenti (cfr. art. 50, comma 2, lettere a) e b)). Le esclusioni previste possono essere sintetizzate come di seguito riportato (cfr. commento all'art. 50, comma 2, lettere a) e b)).	
Art. 50, comma 2				
lettera a)	ai posti di guida di veicoli o macchine;	non sanzionato	Ipotesi in cui il lavoratore utilizza le attrezzature munite di videoterminali in modo marginale rispetto al lavoro effettivamente svolto.	27/11/1994
Art. 50, comma 2				
lettera b)	ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di tra- sporto;	non sanzionato	Ipotesi sintetizzabile con la stessa formula impiegata per la lettera a).	27/11/1994

				IIIOLO VI
Uso di	ATTREZZATURE	MUNITE	DI '	VIDEOTERMINALI

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 50, comma 2				
lettera c)	ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'uti- lizzazione da parte del pubblico;	non sanzionato	Ipotesi in cui le attrezzature munite di videoterminali non costituiscono prioritariamente uno strumento di lavoro.	27/11/1994
Art. 50, comma 2				
lettera d)	ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;	non sanzionato	Ipotesi in cui il lavoratore non utilizza in modo continuativo le attrezzature munite di videoterminali.	27/11/1994
Art. 50, comma 2				
lettera e)	alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visua- lizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;	non sanzionato	Ipotesi sintetizzabile con la stessa formula impiegata per la lettera a).	27/11/1994
Art. 50, comma 2				
lettera f)	alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.	non sanzionato	Ipotesi sintetizzabile con la stessa formula impiegata per la lettera a).	27/11/1994
Art. 51 Definizioni				
Art. 51, comma 1	Ai fini del presente titolo si intende per:			
Art. 51, comma 1				
lettera a)	videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 51, comma 1				
lettera b)	posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;	non sanzionato	<ul> <li>La definizione in esame considera gli elementi strutturali ed ambientali che costituiscono una postazione di lavoro a video:</li> <li>l'attrezzatura munita di videoterminale;</li> <li>le apparecchiature connesse, quali telefono, modem, stampante, ecc.;</li> <li>l'ambiente di lavoro circostante, quindi, luce, clima, rumore, locali di lavoro.</li> <li>In particolare l'allegato VII fornisce le prescrizioni tecniche minime in materia di:</li> <li>attrezzature, nello specifico schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile di lavoro;</li> <li>ambiente, in particolare illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità;</li> <li>interfaccia elaboratore/uomo, in ordine al quale si sottolinea la necessità di adeguare il software alla mansione da svolgere e di consentirne il facile utilizzo nonché l'adattabilità al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore.</li> </ul>	27/11/1994
Art. 51, comma 1				
lettera c)	lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le <b>interruzioni</b> di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.	non sanzionato	Ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal Titolo in esame, il legislatore italiano ha individuato una categoria di lavoratori specifica e più ristretta rispetto a quella generale prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto.  Si tratta, precisamente, di quei lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, cioè quelle sospensioni dell'attività al videoterminale della durata di almeno quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale stesso, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva (cfr. art. 54, comma 3).  La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 102/95 chiarisce che la suddetta definizione delimita automaticamente il campo di applicazione soggettivo di tutto il Titolo VI.	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996

 A RTICOLI	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Pertanto, sia il successivo art. 54, in tema di "Svolgimento quotidiano del lavoro" sia il seguente art. 55, relativo alla "Sorveglianza sanitaria" riguardano esclusivamente i lavoratori definiti dalla disposizione in esame.  La circolare sottolinea, inoltre, che il legislatore italiano, partendo dalla normativa comunitaria che evidenzia come significativo il rischio da attività su videoterminale solo quando il lavoratore vi sia addetto "regolarmente, durante un periodo significativo del suo lavoro normale" (direttiva Cee n. 90/270, art. 2, comma 1, lettera c), ha ritenuto, sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili che ciò si verifichi solo quando si riscontrano le condizioni riportate nella definizione di lavoratore adottata dalla norma in esame. L'espressa individuazione di una condizione di rischio "solo" in caso sussistano precisi e tassativi parametri di assiduità e continuità di lavoro può, tuttavia, sembrare troppo restrittiva, sopratutto in presenza di casi-limite.  A tal riguardo la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino e la Pretura stessa, con ordinanze rispettivamente del 10 marzo e del 18 aprile 1995, hanno sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (a norma dell'art. 177 del Trattato Cee) due domande, relative a questioni emerse nell'ambito di procedimenti penali contro ignoti per presunta violazione del Titolo VI del D.Lgs. n. 626/94, vertenti sull'interpretazione di alcuni articoli della suddetta direttiva Cee n. 90/270, tra i quali vi è proprio il sopra citato art. 2, comma 1, lettera c). In particolare si chiede se la definizione di lavoratore contenuta in questo articolo della direttiva "escluda il lavoratore contenuta in questo articolo della direttiva "escluda il lavoratore contenuta in questo articolo della direttiva "escluda il avoratore contenuta in questo articolo con la sentenza 12 dicembre 1996 la Quinta Sezione della Corte ha osservato quanto segue:  • l'art. 2, comma 1, lettera c) della direttiva Cee n. 90/270 non chiarisce af	

A rticoli	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva;</li> <li>tenuto conto del carattere vago dell'espressione in esame, occorre riconoscere agli Stati membri, nell'adozione di tali provvedimenti di trasposizione, un ampio potere discrezionale;</li> <li>in nessun caso le autorità nazionali competenti, qualora intendano avviare procedimenti penali nella materia disciplinata da una direttiva, possono fare riferimento alle pertinenti disposizioni di quest'ultima ai fini dell'estensione della responsabilità penale risultante dalla legge adottata per recepire la direttiva stessa nell'ordinamento nazionale. Ciò è impedito da uno dei principi generali del diritto, comune alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, vale a dire il principio che ordina di non applicare la legge penale in modo estensivo a discapito dell'imputato, che è corollario del principio della previsione legale dei reati e delle pene, e più in generale del principio di certezza del diritto.</li> <li>In altri termini non possono essere intentati procedimenti penali a seguito di un comportamento il cui carattere censurabile non risulti in modo evidente dalla legge nazionale.</li> <li>In conclusione, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee riconosce formalmente la legittimità della scelta del legislatore italiano di adottare la definizione di cui all'articolo in esame, anche se la sentenza lascia emergere chiaramente, attraverso il confronto con la corrispondente disposizione comunitaria (art. 2, comma 1, lettera c) della direttiva Cee n. 90/270), che il recepimento nel nostro ordinamento giuridico della tutela del lavoratore addetto al videoterminale è avvenuto in senso decisamente restrittivo.</li> <li>Le osservazioni della Corte hanno provocato un vivace dibattito sulla questione, da cui è scaturita la presentazione, ad iniziativa del Senatore Smuraglia, di un disegno di legge, attualmente ancora in discussione, che, tra l'altro, modifica la definizione di videoterminalista, considerando tale colui che utilizza un'attrezz</li></ul>	

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 52 Obblighi del datore di lavoro				
Art. 52, comma 1	Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:	non sanzionato	Nell'ambito della valutazione dei rischi globale, prevista dall'art. 4, comma 1, del <i>Decreto</i> , il datore di lavoro deve analizzare anche i posti di lavoro dotati di attrezzature munite di videoterminali, come definiti dal precedente art. 51, comma 1, lettera b), mediante idonei strumenti (ad esempio: utilizzo di apposite check-list), considerando con particolare attenzione le tipologie di rischio individuate dalle lettere seguenti. In tale analisi occorre considerare le caratteristiche del lavoro, dei posti e dei relativi ambienti, tenendo sempre presente quanto previsto dalle misure generali di tutela (cfr. art. 3, comma 1, lettera f)), nonché dalle norme relative ai luoghi di lavoro (cfr. art. 33) e alle attrezzature di lavoro (cfr. art. 35, comma 1). I possibili rischi, riguardanti l'apparato visivo e quello muscolo scheletrico, possono derivare da postazioni di lavoro incongrue nonché da condizioni microclimatiche inadeguate, talvolta dovute anche alla presenza di agenti chimici aerodispersi nell'ambiente di lavoro (ad esempio: fumo passivo, ozono, formaldeide, composti organici volatili, ecc.).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 52, comma 1				
lettera a)	ai rischi per la vista e per gli occhi;	non sanzionato	<ul> <li>Rischi per la vista e per gli occhi possono derivare, ad esempio:</li> <li>da eventuali intrinseche deficienze dello schermo del videoterminale, con conseguente carenza, nelle immagini proiettate, dei necessari requisiti di buona definizione, chiarezza, stabilità, ecc. (cfr. allegato VII);</li> <li>da non idonee condizioni di illuminazione del posto di lavoro (illuminamento, posizione delle sorgenti luminose o delle finestre), che possono causare molestia all'utilizzatore determinando riflessi e/o riverberi sullo schermo.</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 52, comma 1  lettera b)	ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;	non sanzionato	Problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico, ovvero all'indebolimento dell'apparato scheletrico (in particolare della spina dorsale), nonché dell'apparato circolatorio, derivano generalmente dal mancato rispetto dei principi ergonomici nella realizzazione del posto di lavoro.  L'affaticamento mentale, invece, può essere determinato, tra l'altro, dall'impiego di software inadeguati alla mansione da svolgere o il cui utilizzo può risultare troppo complesso o ripetitivo.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 52, comma 1  lettera c)	alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.	non sanzionato	Con l'espressione "condizioni ergonomiche e di igiene ambienta- le" il legislatore intende fare riferimento a tutti i parametri relativi alla postazione di lavoro nonché alle condizioni ambientali (microclima, rumorosità, ecc.) che influiscono sul benessere fisi- co e mentale del lavoratore.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 52, comma 2	Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.	arresto da 3 a 6 arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Ovviamente, dopo aver valutato i rischi in concreto presenti, si devono adottare i provvedimenti e programmare gli interventi per eliminare o ridurre i rischi riscontrati, tenendo conto della somma e della combinazione degli stessi.  Da ciò si evince che la suddetta valutazione dovrà attraversare tre passaggi obbligati:  • individuazione e valutazione dei singoli rischi;  • valutazione dei rischi nel loro complesso;  • valutazione dei rischi nelle loro possibili combinazioni ed interazioni.  A titolo di esempio, se dalla valutazione dei rischi emergesse una elevata frequenza di disturbi oggettivi/soggettivi nei lavoratori in occasione di una prima visita, sarebbero indicate ulteriori indagini di monitoraggio ambientale sugli inquinanti aerodispersi nell'ambiente di lavoro.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 53 Organizzazione del lavoro  Art. 53, comma 1	Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.	non sanzionato	La disposizione in esame ribadisce il principio, già in precedenza evidenziato (cfr. art 51, comma 1, lettera c)), che fattore principale di rischio dell'attività lavorativa ai videoterminali è la prolungata permanenza alla postazione video.  Pertanto, ferma restando la piena autonomia del datore di lavoro nell'assegnare le mansioni e i compiti lavorativi, la norma in oggetto gli suggerisce di adottare una distribuzione del lavoro che eviti, per quanto possibile, la ripetitività e la monotonia delle operazioni.  Si tratta, come precisato, di una indicazione non vincolante, un mero indirizzo, come emerge dal fatto che l'articolo in questione non è sanzionato.	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 54 Svolgimento quotidiano del lavoro				
Art. 54, comma 1	Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.	arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Come in precedenza chiarito, la disposizione in esame riguarda esclusivamente i lavoratori definiti dall'art. 51, comma 1, lettera c), che delimita automaticamente il campo di applicazione soggettivo di tutto il Titolo VI.  Pertanto, solo i lavoratori che utilizzano le attrezzature munite di videoterminale continuativamente per almeno quattro ore giornaliere per tutta la settimana hanno diritto ad una interruzione della loro attività.  Quando la natura dell'attività svolta non comporti una scelta obbligata, il datore di lavoro può optare per una delle due alternative previste, ovvero:  pause; cambiamento di attività.  L'interruzione, dunque, non comporta necessariamente una inattività.  Può, infatti, configurarsi come una pausa "attiva" durante la quale il soggetto svolge attività lavorative che non richiedono:  impegno visivo ravvicinato; movimenti ripetitivi degli arti superiori; postura assisa uguale a quella assunta durante il lavoro al videoterminale.  Come precisa il comma successivo, le modalità dell'interruzione sono stabilite attraverso la contrattazione collettiva.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 54, comma 2	Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  ammenda da 3 a a mesi  ammenda da 500.000 a 2 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	1/3/1995
Art. 54, comma 3	In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Poiché l'interruzione dell'attività al videoterminale è configurata dal legislatore come un vero e proprio diritto, in assenza di contrattazione collettiva è <i>comunque prevista</i> una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al video.  Nella maggioranza dei casi, tuttavia, è il lavoratore stesso che gestisce le pause nell'ambito dei propri carichi di lavoro ed obiettivi e pertanto, salvo eccezioni che dipendono spesso più dalla volontà del lavoratore che da quella del datore di lavoro, si verifica un sostanziale rispetto della norma.	1/3/1995
Art. 54, comma 4	Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto e dirigenti art. 90, comma 1, lettera a)	Riconoscendo al medico competente il potere di stabilire, anche se solo temporaneamente, a livello individuale modalità e durata delle interruzioni, qualora lo reputi necessario, la disposizione in esame attribuisce a tale soggetto un ruolo fondamentale in materia di interruzioni dell'attività lavorativa al videoterminale.  Ne deriva pertanto che, qualora accertamenti condotti sul singolo lavoratore evidenzino problemi di salute presumibilmente riconducibili alla sua attività lavorativa al videoterminale (ad esempio soggetti con gravi difetti della vista o con anamnesi positiva per frequenti disturbi correlati ad affaticamento visivo), il medico competente può temporaneamente prescrivere modalità e tempi di interruzione diversi anche rispetto a quelli contrattualmente previsti.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Di norma, tuttavia, avviene che tali soggetti tendono già a prendere delle precauzioni nell'utilizzo di attrezzature dotate di videoterminale senza che le proprie prestazioni lavorative ne risentano in negativo.	
Art. 54, comma 5	È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.	arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Per garantire l'effettivo riposo dell'apparato visivo e delle strutture muscolari e tendinee, impegnate in movimenti ripetitivi ovvero bloccate da una postura assisa, tali interruzioni devono necessariamente avvenire in tempi compresi dopo l'inizio e prima del termine dell'attività.  Per questo il legislatore ha tassativamente escluso la cumulabilità dell'interruzione a inizio o fine orario di lavoro, che produrrebbe solo l'effetto, non perseguito in questo contesto, di riduzione dell'orario medesimo.	1/3/1995
Art. 54, comma 6	Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.	arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Il lavoro al videoterminale è considerato nella sua globalità, comprensivo, quindi, dei tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, intesi come veri e propri tempi di lavoro in quanto, di regola, tale sistema impone un'attesa nella postazione di lavoro da parte del lavoratore addetto.  Tali tempi, pertanto, non possono essere computati nei tempi di interruzione.  Unica eccezione ammessa è il caso in cui il lavoratore possa, nell'attesa della risposta, allontanarsi dal posto di lavoro, sempre che, ovviamente, tale possibilità non sia meramente occasionale e quindi possa essere valutata preventivamente al momento del conteggio delle interruzioni.	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 54, comma 7	La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedano la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.	arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni  arresto sino a 2 mesi ammenda da 500.000 a 2 milioni	Con tale articolo viene sancita l'impossibilità di calcolare le pause a scomputo del debito orario lavorativo.	1/3/1995
Art. 55 Sorveglianza sanitaria Art. 55, comma 1	I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 mesi	Come in precedenza chiarito, la disposizione in esame riguarda esclusivamente i lavoratori definiti dall'art. 51, comma 1, lettera c) (cfr. ivi, commento), che delimita automaticamente il campo di applicazione soggettivo di tutto il Titolo VI.  Pertanto, solo quando si intende adibire allo svolgimento di attività lavorative al videoterminale (escluse quelle elencate nell'art. 50, comma 2), lavoratori che, ai sensi del citato art. 51, comma 1, lettera c), utilizzino tali attrezzature continuativamente per almeno quattro ore giornaliere per tutta la settimana, sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria sancito dalla norma in oggetto. In particolare, il comma in esame prevede che il medico competente, prima di adibire i suddetti lavoratori alle attività sopra definite, li sottoponga:  • ad una visita medica, al fine di evidenziare eventuali malformazioni strutturali, specie quelle relative all'apparato circolatorio e scheletrico, che più di altre parti del corpo risentono della tipologia del lavoro svolto;  • ad un esame degli occhi e della vista, essendo l'apparato visivo quello più direttamente colpito dall'attività lavorativa svolta.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

munite di videoterminale senza necessità di prescrivere ulteriori esami medici funzionali od oftalmici, o idonei con prescrizioni, per i quali, invece, il certificato di idoneità alla mansione può contenere delle prescrizioni da parte del medico che vanno partici	
lettera a)  idonei, con o senza prescrizioni;  non sanzionato  • Idonei, che potranno essere adibiti all'uso delle attrezzature munite di videoterminale senza necessità di prescrivere ulteriori esami medici funzionali od oftalmici, o idonei con prescrizioni, per i quali, invece, il certificato di idoneità alla mansione può contenere delle prescrizioni da parte del medico che vanno	
munite di videoterminale senza necessità di prescrivere ulteriori esami medici funzionali od oftalmici, o idonei con prescrizioni, per i quali, invece, il certificato di idoneità alla mansione può contenere delle prescrizioni da parte del medico che vanno partici	
rati idonei cospilatate. Zione soggetti che necessitano per lo svolgimento del loro lavoro dell'uso di correzione ottica o di limitazioni relativamente al tempo di adibizione all'uso del videoterminale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a irticolare rischio e ziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Si sottolinea, in particolare che, se gli accertamenti di cui all'art. 55, comma 1, sono effettuati su un lavoratore da assumere, conseguenza della sinidoneità è l'impossibilità della stipulazione del contratto di assunzione.  Se invece si tratta di lavoratore già in organico, vale quanto osservato in generale in materia di giudizi di inidoneità pronunciati dal medico competente (cfr. art. 16, comma 2, lettera a)) ovvero si producono inevitabilmente effetti sul rapporto di lavora in corso.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a rticolare rischio e ziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOL	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			I'art. 2103 del codice civile impedisce di adibire il lavoratore a mansioni inferiori qualificando come nullo ogni patto contrario.	
			Ne consegue che, se non sono disponibili posti di lavoro alternativi equivalenti a quelli abbandonati, paradossalmente il lavoratore corre il rischio, per una misura di tutela della sua salute, di perdere il posto di lavoro.  Buona parte della giurisprudenza, infatti, si è pronunciata nel senso che il lavoratore che non è più in grado di svolgere i suoi compiti, qualora non possa essere adibito ad altre attività, può essere licenziato per giustificato motivo.  Di recente, tuttavia, si è affermato un orientamento secondo il quale l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto prevale e, comunque, è meritevole di maggior tutela, rispetto all'interesse alla salvaguardia del livello professionale raggiunto; di conseguenza la modifica in peius delle mansioni del lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del lavoratore e per evitare il licenziamento (cfr. ad esempio, Cass. 8 settembre 1988, n. 5092; Cass. 4 maggio 1987, n. 4142).  Occorre, infine, tener presente che, essendo la disposizione qui commentata, applicabile solo se si intende adibire allo svolgimento di attività lavorative al videoterminale, escluse quelle elencate nell'art. 50, comma 2, lavoratori che, al sensi dell'art. 51, comma 1, lettera c), utilizzino tali attrezzature continuativamente per almeno quattro ore giornaliere per tutta la settimana, ai lavoratori giudicati non idonei in questo contesto sarà comunque consentito l'uso dei videoterminali, purché al di fuori della previsione del citato art. 51, comma 1, lettera c) e per le attività elencate nell'art. 50, comma 2.	

RTICOLI ISPOSIZIONI Art. 55, comma 3 I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i datori di lavoro e dirigenti lavoratori che abbiano compiuto il 45° anno di età sono art. 89. comma 2. lettera a) sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale. ammenda da 3 a arresto da 3 a 6 preposti art. 90, comma 1, lettera a) ammenda da arresto sino a 500.000 a 2 mesi 2 milioni

OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE

C OMMENTO

E NTRATA IN VIGORE

Dalla norma in esame si evince che le *visite mediche periodiche* di controllo (con cadenza almeno biennale) riguardano solo:

- i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni;
- i lavoratori (idonei) che abbiano compiuto il 45° anno di età.

Anche in ordine a tale disposizione la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino e la Pretura stessa hanno sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (a norma dell'art. 177 del Trattato Cee) due domande, emerse nell'ambito di procedimenti penali contro ignoti per presunta violazione del Titolo VI del D.Lgs. n. 626/94, vertenti sull'interpretazione della disposizione del diritto comunitario corrispondente a quella in esame. Si tratta dell'art. 9, nn. 1 e 2 della direttiva Cee n. 90/270, che recita: "1. I lavoratori beneficiano di un adequato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

- prima di iniziare l'attività su videoterminale.
- periodicamente, in seguito, e
- allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.
- 2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui al numero 1 ne evidenzi la necessità".

In particolare, si chiede:

- se il n. 1 di tale disposizione prescriva l'esame periodico degli occhi e della vista per tutti i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, ovvero se lo limiti a categorie particolari di lavoratori;
- se il n. 2 della medesima disposizione prescriva l'esame oculistico anche in esito all'accertamento sanitario periodico. oltre che all'accertamento preventivo.

Alla prima domanda la Corte ha risposto che all'esame periodico deali occhi e della vista debbono essere sottoposti tutti i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva (quindi, nella nostra legislazione, i lavoratori definiti dall'art. 51, comma 1, lettera c)).

prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200

dipendenti.

prorogata dai 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

### Uso di attrezzature munite di videoterminali

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			La risposta al secondo quesito è che i lavoratori beneficiano del- l'esame oculistico in tutti i casi in cui l'esame degli occhi e della vista effettuato in conformità del n. 1 lo renda necessario, quindi sia in esito ad un accertamento sanitario periodico che a seguito di un accertamento preventivo.  In conseguenza di tale pronuncia si dovrà procedere ad una modifica legislativa dell'articolo in esame, prevedendo una periodicità della sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori dichiarati idonei senza prescrizioni, prima del compimento del 45° anno di età.	
Art. 55, comma 4	Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.	arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di una visita oftalmologica perché sospetta di soffrire di un'alterazione della funzione visiva, ha diritto ad essere sottoposto al controllo oculistico, purché il medico competente confermi l'esistenza di disturbi significativamente correlati con la sua attività lavorativa.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 55, comma 5	La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.	non sanzionato	La norma in esame precisa che è a carico del datore di lavoro l'onere economico della fornitura dei soli "dispositivi speciali di correzione" relativi all'attività svolta al videoterminale.  Non rientrano, pertanto, in questa specifica tipologia di dispositivi gli occhiali destinati alla correzione dei comuni difetti visivi.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

### Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 56 Informazione e formazione  Art. 56, comma 1	Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:		Il debito informativo del datore di lavoro si configura come rivolto a tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature dotate di videoterminale anche saltuariamente. Perciò è buona prassi fornire informazioni e consigli d'uso anche scritti a tutti i lavoratori su come affrontare l'esposizione al videoterminale, indipendentemente dal tempo di esposizione dei soggetti.	
Art. 56, comma 1  lettera a)	le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 300.000 a 1 milione	Per essere in grado di fornire ai lavoratori le informazioni previste dalla disposizione in esame occorre, innanzitutto, effettuare la valutazione dei rischi connessi al posto di lavoro (cfr. art. 52, comma 1) inteso, quest'ultimo, come l'insieme che comprende l'attrezzatura munita di videoterminale, le apparecchiature ad essa connesse e l'ambiente di lavoro immediatamente circostante (cfr. art. 51, comma 1, lettera b)).  Appare opportuno precisare che numerosi studi inerenti il lavoro al videoterminale hanno evidenziato che tale attività non comporta particolari pericoli. In passato, ad esempio, erano state diffuse preoccupazioni circa la presenza di radiazioni nei posti di lavoro con videoterminale e i conseguenti possibili effetti sulla gravidanza e sull'apparato visivo. La revisione di tutti gli studi qualificati sull'argomento non ha confermato la presenza di tali rischi.  Il lavoro al videoterminale, comunque, comporta alcuni problemi individuabili nella fatica visiva e nei disturbi muscolo-scheletrici che possono essere prevenuti con l'applicazione di principi ergonomici, ma anche e soprattutto con l'assunzione di comportamenti adeguati da parte degli utilizzatori.  Si ritiene opportuno a tal proposito indicare, nelle lettere di seguito riportate, alcuni suggerimenti che permettono di ottimizzare l'ambiente di lavoro, riducendo al minimo affaticamento e disagi che se trascurati potrebbero produrre danni rilevanti.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Uso di attrezzature munite di videoterminali

S oggetti sanzionati C OMMENTO E NTRATA A RTICOLI D ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE Art. 56, comma 1 le modalità di svolgimento dell'attività; Appare appropriato suggerire in questo contesto gli accorgilettera b) datori di lavoro e dirigenti 1/3/1995 art. 89, comma 2, lettera b) menti più comuni da adottare riguardo a: Arredamento e posizione. ammenda da 1 a arresto da 2 a 4 5 milioni Occorre disporre l'arredamento dell'area di lavoro nel modo più consono alle esigenze di coloro che fanno uso del videopreposti terminale. Pertanto, se il tavolo (o piano di lavoro) è regolabile, art. 90, comma 1, lettera b) è opportuno portarlo all'altezza desiderata, se non è regolabile, è necessario sistemare la sedia nella posizione più comoda. ammenda da arresto sino a 300.000 a In particolare si consiglia di: 1 mese 1 milione • regolare l'altezza della sedia e/o della superficie di lavoro in modo da avere gli avambracci paralleli al pavimento senza piegare i polsi; mantenere la posizione corretta delle braccia e appoggiare completamente i piedi sul pavimento, evitando pressioni lungo il lato inferiore della coscia vicino al ginocchio e sul polpaccio: • utilizzare un poggiapiedi se la sedia è troppo alta e non si è in grado di appoggiare i piedi sul pavimento; • posizionare lo schienale in modo tale che la parte inferiore della schiena sia sostenuta mentre si è seduti alla stazione di lavoro: • adottare una posizione rilassata ed eretta mentre si lavora, evitando di piegarsi in avanti o di appoggiarsi eccessivamente all'indietro; • tenere il materiale di lavoro a portata di mano. - Posizionamento della tastiera, del mouse e degli altri dispositivi di input. La tastiera, il mouse e gli altri dispositivi di input, ad esempio il tastierino numerico, devono essere posizionati in modo tale da permettere a mani e braccia di assumere una posizione rilassata e naturale. In particolare si suggerisce di:

### Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali

- scegliere una superficie di lavoro abbastanza ampia da contenero l'attrizzatura del computer ed eventuali apparecchiature aggluntive:  - collocare la fasilera direttamente davanili as ein quanto questa posizione consente di digilare tenendo le spalle rilassate e le braccia appogiate ai lati del busto:  - posizionare il mouse sullo stesso piano della tastiera;  - usare una tasticira, un mouse o un altro dispositivo esterno, in caso di utilizzo di un computer portatile installato in un'unità base.  - Posizione e movimento della mano e del braccio.  Per evitare l'affaticamento di braccia, posle e mani, lavorando al computer è opportuno eseguire i movimenti in modo naturale e riassato e seguire le indicazioni di seguito riportate:  - mentre si digita sulla tastiera, verificare che avambracci e posi siano allo stesso piano e parallei al pavimento.  - posi siano allo stesso piano e parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano e parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano e parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano e parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano e parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano parallei al pavimento:  - posi siano allo stesso piano parallei al pavimento:  - quando si utilizza la tastiera, il mouse o un altro dispositivo di input, renere i posi in posizione atturale evitando di piegari, fletteril o inarcaril:  - mentre si digita, utilizzare l'appogiamano, se disponibile, solo per riposare e appoggiare le mani sul tavolo:  - la posizione di molali, attrezzature d'ufficio e sorganti di luce non è l'unico ton la minima forza necessaria, evitando di esercitare una pressione eccessiva:  - tenere il mouse con la mano rilassata, senza stringere con forza:  - mouvere il mouse usando tutto il braccio.  - Abitudini di lavoro.  - La posizione di molali, attrezzature d'ufficio e sorg	A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
■ Indutry serie meter importanti.				contenere l'attrezzatura del computer ed eventuali apparecchiature aggiuntive;  collocare la tastiera direttamente davanti a sé in quanto questa posizione consente di digitare tenendo le spalle rilassate e le braccia appoggiate ai lati del busto;  posizionare il mouse sullo stesso piano della tastiera;  usare una tastiera, un mouse o un altro dispositivo esterno, in caso di utilizzo di un computer portatile installato in un'unità base.  Posizione e movimento della mano e del braccio.  Per evitare l'affaticamento di braccia, polsi e mani, lavorando al computer è opportuno eseguire i movimenti in modo naturale e rilassato e seguire le indicazioni di seguito riportate:  mentre si digita sulla tastiera, verificare che avambracci e polsi siano sullo stesso piano e paralleli al pavimento;  tenere i gomiti in posizione rilassata vicino al corpo, in modo che sfiorino i fianchi senza esercitare pressioni;  quando si utilizza la tastiera, il mouse o un altro dispositivo di input, tenere i polsi in posizione naturale evitando di piegarli, fletterli o inarcarli;  mentre si digita, utilizzare l'appoggiamano, se disponibile, solo per riposare e appoggiare le mani sul tavolo;  lasciare che i pollici e le dita assumano una posizione rilassata e naturale;  premere i tasti con la minima forza necessaria, evitando di esercitare una pressione eccessiva;  tenere il mouse con la mano rilassata, senza stringere con forza;  muovere il mouse usando tutto il braccio.  Abitudini di lavoro.  La posizione di mobili, attrezzature d'ufficio e sorgenti di luce non è l'unico fattore ad influire sul benessere personale	

### Uso di attrezzature munite di videoterminali

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 56, comma 1 lettera c)	la protezione degli occhi e della vista.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 300.000 a 1 milione	Pertanto è opportuno ricordare di:  lavorare in una posizione rilassata e naturale, evitando posizioni che possano portare ad affaticamento muscolare;  interrompere la routine e svolgere operazioni di tipo diverso durante la giornata per evitare di stare seduti o di imporre alle mani lo stesso movimento per molte ore;  evitare periodi prolungati di digitazione in posizioni particolarmente scomode;  effettuare interruzioni periodiche considerando che brevi soste frequenti danno maggiore beneficio di interruzioni meno frequenti e più lunghe;  alzarsi e fare qualche minuto di esercizio fisico (anche solo stirarsi) più volte al giorno.  Anche in questo contesto appare appropriato suggerire gli accorgimenti più comuni da adottare riguardo a:  - angolo di visualizzazione del monitor.  Posizionando il monitor in modo appropriato e regolandone l'angolo, è possibile ridurre l'affaticamento degli occhi e della muscolatura del collo e delle spalle.  Per determinare la posizione corretta del monitor occorre tenere presenti i seguenti suggerimenti:  posizionare il monitor direttamente davanti a sé ad una distanza adeguata (normalmente a circa 45-60 cm);  da seduti verificare che la linea superiore dello schermo non sia più alta del livello degli occhi; se il monitor è troppo alto, togliere l'unità di sistema sottostante;  il monitor deve essere sistemato in modo tale da evitare qualsiasi riflesso;  la caratteristica di inclinazione del monitor consente di adeguarne la posizione;  per migliorare la qualità dei caratteri e delle immagini, utilizzare i controlli della luminosità e del contrasto del monitor:	1/3/1995

### Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
A RTICOLI	I ISPOSIZIONI		<ul> <li>in caso di utilizzo di un leggio, posizionarlo sullo stesso piano e accanto al monitor.</li> <li>Illuminazione.</li> <li>Una corretta illuminazione contribuisce a migliorare l'efficienza e il benessere del lavoratore. L'illuminazione deve essere determinata in base al tipo di lavoro svolto più frequentemente. Se, ad esempio, la maggior parte del lavoro viene svolta davanti al computer, nel disporre l'illuminazione è importante considerare i seguenti fattori per ridurre al minimo il riflesso sullo schermo:         <ul> <li>se vi sono finestre, utilizzare tendine o persiane per limitare la quantità di luce solare nel locale. Se possibile, posizionare il computer con un lato del monitor rivolto verso la finestra;</li> <li>posizionare il monitor tra due file di lampade collocate sul soffitto;</li> <li>adeguare l'illuminazione generale e quella specifica alle proprie esigenze, evitando di sistemare sorgenti di luce nel proprio campo visivo;</li> <li>utilizzare un'illuminazione indiretta.</li> </ul> </li> <li>Protezione degli occhi.  Lavorare al computer per periodi di tempo prolungati può comportare irritazione e affaticamento oculare. È opportuno, pertanto, prestare attenzione particolare alla cura della vista adottando i seguenti suggerimenti:         <ul> <li>fare soste frequenti e riposare gli occhi;</li> <li>tenere puliti gli occhiali, le lenti a contatto e lo schermo;</li> <li>in caso di utilizzo di un filtro antiriflesso, pulirlo seguendo le apposite istruzioni;</li> <li>sottoporsi regolarmente a visite oculistiche;</li> <li>utilizzare, se possibile, occhiali specifici per il lavoro al com-</li> </ul> </li> </ul>	
			puter.	

### Uso di attrezzature munite di videoterminali

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 56, comma 2	Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Il comma 1 indica i contenuti minimi dell'informazione da destinare ai lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale. Per ognuno dei punti indicati al comma 1, deve essere fornita una formazione che coinvolga il lavoratore in attività di apprendimento nelle aree del "sapere", del "saper fare" e del "saper essere", relative per esempio a:  • area del sapere:  - le caratteristiche dei rischi connessi alla postura e alla vista;  - l'importanza del cambiamento di attività durante le pause;  • area del saper fare:  - la gestione corretta della postazione di lavoro;  • area del saper essere:  - la motivazione al benessere nel lavoro rispetto a situazioni estreme di disagio psicofisico quali: sottostimolazione/deresponsabilizzazione o ritmi eccessivi e responsabilità non adeguate alle conoscenze.  Occorre, inoltre, precisare che tale formazione deve prevedere azioni di verifica dell'apprendimento stesso.	1/3/1995
Art. 56, comma 3	Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.	non sanzionato	Recentemente significative indicazioni sono state fornite dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro (cfr. art. 26), che ha predisposto, in attuazione di quanto espressamente previsto dalla normativa, Linee guida per l'uso dei videoterminali, prossimamente emanate con apposito decreto.	27/11/1994

### Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 57 Consultazione e partecipazione				
Art. 57, comma 1	Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  armenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	In altri termini, il datore di lavoro viola la norma in esame se non fornisce <i>preventivamente</i> ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza informazioni su cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro svolto al videoterminale. A tal proposito si può ragionevolmente ritenere che tali informazioni siano <i>realmente dovute</i> solo nel caso in cui i suddetti mutamenti tecnologici abbiano un <i>effettivo rilievo nell'organizzazione del lavoro</i> .  Si pensi, per fare un esempio, al differente peso che può avere, ai fini dell'organizzazione del lavoro, l'adozione di videoterminali solo più potenti di quelli già in dotazione rispetto all'impiego di un sistema-video completamente diverso.	1/3/1995
Art. 58 Adeguamento alle norme				
Art. 58, comma 1	I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.	arresto sino a 2 mesi  arresto di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Il comma in esame considera <i>i posti di lavoro utilizzati dopo il 27 novembre 1994</i> (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94), disponendo per tali strutture <i>l'adeguamento alle prescrizioni sulle caratteristiche tecniche minime per attrezzature munite di videoterminali, ambiente di lavoro e interfaccia elaboratore/uomo, contenute nell'allegato VII (entrata in vigore 1° marzo 1995).  A proposito dell'allegato VII, la circolare n. 102/95 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva già provveduto a far presente che, a causa di un errore materiale successivamente corretto con il D.Lgs. n. 242/96, il citato allegato era mancante della parte riguardante l'ambiente e l'interfaccia elaboratore/uomo, e aveva precisato che le disposizioni in questione non hanno introdotto alcuna forma obbligatoria di certificazione, e conseguente marcatura, attestanti la rispondenza delle attrezzature ai requisiti individuati dal suddetto allegato, in particolare a quelli ergonomici.</i>	1/3/1995

### Uso di attrezzature munite di videoterminali

A rticoli	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI } \\ \text{E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			Si precisa, infatti, che la conformità delle apparecchiature facenti parte del posto di lavoro e quindi anche del piano di lavoro, sedie ecc., è data dal rispetto delle norme nazionali di buona tecnica UNI e CEI applicabili, alle quali dovrebbe far riferimento il fabbricante, e inoltre le stesse individuano il livello di fattibilità tecnologica per l'applicazione concreta delle misure di prevenzione e protezione.	
Art. 58, comma 2	I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997.	arresto da 3 a 6 mesi  arrenda da 3 a 8 milioni  arresto sino a 2 mesi  arresto da 3 a 6 mesi  arrenda da 500.000 a 2 milioni	La presente disposizione considera, invece, i posti di lavoro utilizzati prima del 27 novembre 1994 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94), disponendo anche per tali strutture l'adeguamento alle prescrizioni contenute nell'allegato VII, ma concedendo un termine più ampio per adempiere a tale obbligo, fissato al 1° gennaio 1997, data l'esigenza di disporre di un arco temporale tale da consentire l'adattamento delle postazioni lavorative già esistenti. È importante sottolineare che anche in ordine all'adeguamento dei posti di lavoro la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino e la Pretura stessa hanno sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (a norma dell'art. 177 del Trattato Cee) due domande, emerse nell'ambito di procedimenti penali contro ignoti per presunta violazione del Titolo VI del D.Lgs. n. 626/94, vertenti sull'interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva Cee n. 90/270, che recitano:  art. 4 "I datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro messi in servizio per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 soddisfino alle prescrizioni minime di cui all'allegato."  art. 5 " I datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di lavoro devono prendere le misure appropriate affinché i posti di la	1/1/1997

### Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali

A	RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
				<ul> <li>dell'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima direttiva (cfr. commento);</li> <li>richiedano che i posti di lavoro siano adeguati a tutte le prescrizioni minime contenute nell'allegato della direttiva (attrezzature, ambiente, interfaccia elaboratore/uomo) o soltanto a quelle relative alle attrezzature. Tale domanda è stata posta in conseguenza dell'iniziale mancato recepimento ad opera del D.Lgs. n. 626/94 di quelle parti dell'allegato della direttiva relative all'ambiente e all'interfaccia elaboratore/uomo.</li> <li>Alla prima domanda la Corte ha risposto che gli artt. 4 e 5 della direttiva devono essere interpretati nel senso che l'obbligo da essi sancito è applicabile a tutti i posti di lavoro come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b) della direttiva medesima, anche se essi non sono occupati da lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della stessa direttiva.</li> <li>La risposta al secondo quesito è che i posti di lavoro devono essere adeguati a tutte le prescrizioni minime enunciate nel tre capi dell'allegato della direttiva (attrezzature, ambiente, interfaccia elaboratore/uomo). Tale risposta, peraltro, è giunta quando ormai il D.Lgs. correttivo n. 242/96, aggiungendo all'allegato VII le parti mancanti, eliminava qualsiasi dubbio interpretativo.</li> <li>Tale pronuncia non comporta, tuttavia, la necessità di procedere ad una modifica legislativa dell'art. 58 nel suo complesso, in quanto la sua formulazione risulta sufficientemente generica per conformarsi al principio stabilito nella direttiva.</li> <li>Sarà invece necessario modificare l'interpretazione contenuta nella circolare n. 102/95 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che fa espresso riferimento ai posti di lavoro utilizzati esclusivamente dai "videoterminalisti" ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 626/94.</li> </ul>	

### Uso di attrezzature munite di videoterminali

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 59 Caratteristiche tecniche				
Art. 59, comma 1	Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.	non sanzionato	La disposizione in esame stabilisce che, con apposito decreto interministeriale, sentita la commissione consultiva permanente, si dovrà provvedere ad apportare all'allegato VII gli opportuni adattamenti in relazione all'evoluzione normativa e ai risultati tecnico-scientifici raggiunti nel settore dei videoterminali. Per quanto riguarda in particolare il profilo normativo si fa presente che sono in parte disponibili (UNI EN 2941 Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali) e in parte in corso di emanazione norme europee armonizzate sui posti di lavoro al videoterminale.	27/11/1994

# Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni Capo I - Disposizioni generali

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 60 Campo di applicazione				
Art. 60, comma 1	Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.	non sanzionato	Il presente articolo apre il Titolo VII del <i>Decreto</i> , che ha subito alcune sostanziali modifiche rispetto alla versione originale riportata nel D.Lgs. n. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. n. 242/96. Il 25 febbraio 2000 è stato emanato, infatti, il decreto legislativo n. 66 che recepisce gli indirizzi delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE. Tali direttive, inerenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, modificano la direttiva Cee n. 90/394 (sesta direttiva particolare di attuazione della direttiva Cee n. 89/391) recepita con il D.Lgs. n. 626/94.  Per quanto riguarda nello specifico la disposizione in esame, occorre sottolineare innanzitutto che l'origine del cancro è in gran parte ambientale e correlata allo sviluppo industriale e dei consumi. I lavoratori in genere, che non possono sottrarsi ai fattori di esposizione a sostanze cancerogene presenti nell'ambiente di vita, possono essere altresì esposti a diverse migliaia di composti chimici usati nei processi produttivi industriali e non. La LARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha catalogato le sostanze chimiche presenti negli ambienti di vita e di lavoro nei cinque gruppi di seguito descritti, in base al loro rapporto con il cancro:  • gruppo 1): sostanze cancerogene probabili per l'uomo;  • gruppo 2a): sostanze cancerogene possibili per l'uomo;  • gruppo 3): sostanze non classificabili cancerogene per l'uomo;  • gruppo 3): sostanze probabilmente non cancerogene per l'uomo;  • gruppo 4): sostanze probabilmente non cancerogene per l'uomo;  • gruppo 3): sostanze probabilmente non cancerogene per l'uomo;	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00 8/4/2000

### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI Capo I - Disposizioni generali

A RTICOL	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 60, comma 2	Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.	non sanzionato	Tale disposizione specifica che non sono soggette alle prescrizioni del Titolo in esame le attività regolamentate dal capo III del D.Lgs. n. 277/91.  Prima dell'emanazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, il comma 2 dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 626/94 esonerava dall'applicazione del Titolo VII le attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 (abrogato dal D.Lgs. n. 66/2000) e dal decreto legislativo 25 gennalo 1992, n. 77.  Ci si riferiva all'esposizione a sostanze per le quali esiste già una legislazione apposita come ad esempio per il benzene, il CVM, l'asbesto, le ammine aromatiche.  Il D.P.R. n. 962/1982, in particolare, era il provvedimento contenente "Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero". L'art. 1 del D.P.R. n. 962/1982 stabiliva che le disposizioni in esso contenute si applicavano alle lavorazioni nelle quali il cloruro di vinile monomero (CVM) era prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato, trasportato o utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in polimeri o copolimeri di cloruro di vinile, alle quali erano addetti lavoratori subordinati o a essi equiparati dalle vigenti leggi.  Il D.Lgs. n. 77/1992, invece, è il provvedimento contenente "Attuazione della direttiva 88/364/Cee in materia di protezione del lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro".  L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1992, specifica che tale decreto prescrive misure per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro ai seguenti agenti chimici; a) 2-naftilamina e suoi sali (numero C.A.S. 91-59-8); b) 4-aminodifenile e suoi sali (numero C.A.S. 92-67-1); c) benzidina e suoi sali (numero c.A.S. 92-87-5); d) 4-nitrodifenile (numero c.A.S. 92-93-3).  Con l'approvazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, le attività osora descritte rientrano tra quelle in cui si applic	8/4/2000

# Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni Capo I - disposizioni generali

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			ci e biologici durante il lavoro". Nello specifico si fa riferimento al capo III del D.Lgs. n. 277/91 relativo a "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro".	
Art. 60, comma 3	Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.	non sanzionato	Ci si riferisce qui all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 230/1995.	27/11/1994
Art. 61 Definizioni				
Art. 61, comma 1	Agli effetti del presente decreto si intende per:		La norma in esame fornisce le definizioni di <i>agente cancerogeno, agente mutageno e valore limite</i> con riferimento sia al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni, riguardante l'attuazione della direttiva 92/32/Cee sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, sia all'allegato VIII bis introdotto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.	
Art. 61, comma 1				
lettera a)	agente cancerogeno:  1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche e integrazioni;  2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;		Cancerogeni sono considerati le sostanze, i preparati e i processi che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza. Tali sostanze e preparati sono contenuti in un elenco (circa 800 sostanze) originariamente proposto dall'allegato 1 della direttiva Cee n. 67/548, che era la direttiva base sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (recepita dall'Italia con legge 29 maggio 1974, n. 256), successivamente modificata e aggiornata ulteriori venti volte.  Una Commissione istituita dalla Comunità europea effettua la valutazione e la classificazione della pericolosità delle sostanze e dei preparati chimici, nell'ambito della normativa inerente l'eti-	8/4/2000

### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI Capo I - Disposizioni generali

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
	3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;		chettatura delle sostanze pericolose. Anche la cancerogenicità è considerata tra gli effetti "pericolosi" per la salute e la sicurezza dell'uomo. Evidentemente, il numero di sostanze valutate e classificate aumenta considerevolmente nel corso del tempo e, pertanto, l'allegato 1 della direttiva base viene continuamente aggiornato. Le attuali classificazioni, determinate dal progresso delle conoscenze, suddividono le sostanze in tre categorie:  • nella categoria 1, sono comprese le sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo, ovvero le sostanze per cui esistono prove scientifiche sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione umana ad una sostanza e lo sviluppo di tumori;  • nella categoria 2, sono ricomprese sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo, ovvero le sostanze per cui esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, evidenziati da adeguati studi a lungo termine su animali e da altre specifiche informazioni;  • nella categoria 3, sono ricomprese sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo, per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per una valutazione soddisfacente.  Infine, sono da considerarsi ricompresi nella definizione di agente cancerogeno anche le sostanze, i preparati e i processi indicati nell'allegato VIII, nonché le sostanze e i preparati prodotti durante un processo previsto dal citato allegato. Nello specifico (cfr. allegato VIII), nonché le sostanze e i preparati e i processi indicati nell'allegato villi; nonché le sostanze e i preparati e i processi indicati nell'allegato villi; nonché le sostanze e i preparati e i processi indicati nell'allegato villi; nonché le sostanze e i preparati e i processi indicati nell'allegato villi; nella fabbricazione di alcool isopropiliico;  • lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;  • proces	

# Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni Capo I - Disposizioni generali

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			ri agli altri agenti considerati ha decorrenza 8 aprile 2000.  In caso di dubbio, da parte del datore di lavoro e delle altre figure del sistema di prevenzione, nella lettura ed interpretazione delle schede tecniche e tossicologiche delle sostanze e dei preparati utilizzate in azienda, è consigliabile accedere alle banche dati tossicologiche e/o alle classificazioni e valutazioni di altri autorevoli organismi scientifici come lo IARC o come il RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemicals del NIOSH - USA).	
Art. 61, comma 1 lettera b)	agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche e integrazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;	non sanzionato	Sono considerati agenti mutageni le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.	8/4/2000
Art. 61, comma 1 lettera c)	valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.	non sanzionato	Il D.Lgs. n. 66/2000 introduce il concetto di valore limite per agente cancerogeno o mutageno nell'aria. Quando il limite stabilito si traduce in un livello di esposizione lavorativa al rischio trascurabile o accettabile, tenuto conto anche dei livelli di esposizione della popolazione in ambiente di vita a quella sostanza, il concetto di valore limite può accordarsi con il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) sulla presenza di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro.  Occorre precisare che questi limiti, frutto di varie mediazioni tra	8/4/2000

### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI Capo I - Disposizioni generali

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			le parti sociali, tra esigenze economiche, ecc., non dovrebbero mai indurre alla rinuncia, da parte del datore di lavoro, ad effettuare bonifiche fino alla eliminazione del rischio, laddove sia ragionevolmente ottenibile.  Nell'allegato VIII bis vengono contemplati i valori limite di esposizione professionale a benzene, a cloruro di vinile monomero e a polveri di legno. Lo stesso allegato modifica il valore limite di esposizione professionale al benzene a 1 ppm (= 3,25 mg/m³). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001 il valore limite di esposizione a tale agente resta a 3 ppm (= 9,75 mg/m³).	

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 62, Sostituzione e riduzione Art. 62, comma 1	Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  armenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Tale comma sancisce il principio, già contenuto nelle misure generali di tutela (cfr. art. 3, comma 1, lettera e)), secondo cui va sostituito ciò che comporta un pericolo per la salute dei lavoratori (es. presenza di agente cancerogeno o mutageno definito) con ciò che è esente da pericoli o che comunque ne comporta in minore misura.  La sostituzione, prevede il legislatore, deve essere tecnicamente possibile, cioè fattibile.  Tale inciso contrasta con la non accettabilità biologica, in base allo stato attuale delle conoscenze, della presenza anche di minimi livelli di agente cancerogeno o mutageno negli ambienti di lavoro. Con il decreto n. 66 del 25 febbraio 2000 sono comunque stati introdotti con l'allegato VIII bis valori limite di esposizione professionale per il benzene, per il cloruro di vinile monomero e per le polveri di legno.  L'obiettivo prioritario del datore di lavoro resta in ogni modo quello di evitare l'utilizzo dell'agente cancerogeno o mutageno, o quantomeno di ridurne l'utilizzazione, in ragione delle esigenze di lavorazione.	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n.66/00  8/4/2000
Art. 62, comma 2	Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 2 milioni	Nell'eventualità che non sia tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno sono previste due soluzioni. La prima, stabilita dal comma in esame, consiste nel l'adozione di un sistema a ciclo chiuso, durante il quale non può avvenire (in condizioni di regolare funzionamento e manutenzione degli impianti) emissione nell'ambiente di agenti cancerogeni o mutageni.	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n.66/00  8/4/2000

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 62, comma 3	Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.  L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis.	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	La seconda soluzione, prevista nell'ipotesi di irrealizzabilità tecnica della prima (cfr. art. 62, comma 2), consiste nel massimo abbattimento, tecnicamente realizzabile, del livello di esposizione. Nel caso in cui si abbia a che fare con gli agenti indicati nell'allegato VIII bis, devono essere rispettati i valori limite di esposizione professionale indicati.	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n.66/00  8/4/2000

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 63 Valutazione del rischio Art. 63, comma 1	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  arresto da 3 a 8 milioni	Per gli agenti cancerogeni o mutageni, al datore di lavoro non si richiede una valutazione del rischio come quella prevista per gli altri agenti nocivi di cui al presente <i>Decreto</i> , bensì una valutazione della esposizione a tali agenti. In altri termini, non viene richiesta la stima della probabilità che per un certo tipo di esposizione, si verifichi un dato effetto, bensì soltanto l'esposizione e le sue caratteristiche (cfr. art. 62, comma 2). Il titolo dell'articolato pertanto risulta improprio. In realtà, la valutazione del rischio per gli agenti cancerogeni o mutageni, è la valutazione di un rischio residuo, dopo avere applicato le misure di cui all'art. 62 e cioè:  • eliminazione o sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno dal processo lavorativo;  • lavorazione in sistema a ciclo chiuso;  • riduzione dell'esposizione al più basso valore possibile.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00  8/4/2000
Art. 63, comma 2	Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti owero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.  La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.	non sanzionato	Ai fini della suddetta valutazione occorre considerare due gruppi di fattori, relativi alla lavorazione da un lato e all'agente impiegato dall'altro.  Nell'analisi della lavorazione si considera:  Ia caratteristica e la natura della lavorazione stessa;  la durata del processo e la frequenza di esecuzione nel ciclo produttivo;  i quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o impiegati.  Nell'analisi dell'agente cancerogeno o mutageo si considera:  la concentrazione;  la capacità di penetrazione nell'organismo, anche attraverso la cute;  lo stato di aggregazione e di presentazione della sostanza.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 63, comma 3	Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 2 milioni	<ul> <li>Ai fini dell'adozione di idonee misure preventive e protettive la valutazione dell'esposizione, pur non contemplando quella del rischio, deve comunque consentire di:</li> <li>giudicare se la concentrazione ambientale degli agenti cancerogeni o mutageni, e di questi nei materiali con cui vengono a contatto i lavoratori, è compatibile con il minimo tecnicamente possibile;</li> <li>identificare gli esposti a prescindere dalla identità dell'esposizione e dall'esistenza o meno di interventi di bonifica ambientale, al fine di iscriverli nel registro di cui all'art. 70.</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 63, comma 4	Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:		La suddetta valutazione conduce ad una specifica integrazione del documento della sicurezza di cui all'art. 4, commi 2 e 3 nel quale devono essere riportati i dati precisati dalle lettere seguenti.	
Art. 63, comma 4  lettera a)	le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;	datori di lavoro art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  anmenda da 3 a 8 milioni	Il documento di cui all'art. 4 viene integrato con la presente specifica che deve elencare non soltanto le attività lavorative ed i compiti nel ciclo produttivo che comportano esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, ma anche la motivazione d'uso di detti agenti (cfr. allegato VIII).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00  8/4/2000

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 63, comma 4  lettera b)	i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni <i>o mutageni</i> prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  and a manada da 3 a 8 milioni	Al fine di dettagliare quanto più possibile l'integrazione prevista dal documento, il datore di lavoro provvederà a far sì che vengano indicati i quantitativi delle sostanze o dei preparati utilizzati o prodotti, tenendo conto anche dell'eventuale stoccaggio di materiali.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00  8/4/2000
Art. 63, comma 4 lettera c)	il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni <i>o mutageni</i> ;	arresto da 3 a 6 mesi 3 a 8 milioni	Ad integrazione del documento è necessario riportare quante persone risultano esposte per tipo di attività e compito lavorativo.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00  8/4/2000

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 63, comma 4 lettera d)	l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;	arresto da 3 a 6 mesi di lavoro ant. 89, comma 1 arresto da 3 a 8 milioni	L'esposizione va quantificata ove possibile, previo accurato e periodico monitoraggio ambientale del/degli agente/i cancerogeno/i o mutageno/i. Per monitoraggio ambientale si intende una rilevazione continua nel tempo di campioni provenienti dai luoghi di lavoro (ambienti lavorativi), come aria, acqua, alimenti, ai fini di misurare la concentrazione in essi di sostanze inquinanti.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 63, comma 4				
lettera e)	le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  anilioni	L'importanza di indicare i sistemi protettivi, sia collettivi che individuali in uso, è ovvia ed obbligatoria. In alcuni casi di esposizione, l'adozione di DPI riduce considerevolmente, anche se non elimina, l'esposizione individuale (ad esempio nel caso di DPI tipo i guanti, che proteggono la cute del lavoratore).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

${f A}$ rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 63, comma 4  lettera f)	le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  armenda da 3 a 8 milioni	La disposizione in esame è particolarmente importante, in quanto consente di verificare se è stata realmente fatta un'analisi sulle effettive possibilità di utilizzo di sostanze più sicure.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00  8/4/2000
Art. 63, comma 5	Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.	art. 89, comma 1  arresto da ammenda da 3 a 6 mesi 3 a 8 milioni	Si ribadisce il concetto che la valutazione non è un processo che si effettua una tantum, bensì consiste in un monitoraggio nel tempo (sempre e comunque ogni tre anni) delle condizioni di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Tali condizioni possono variare, infatti, anche per lievi modifiche al ciclo produttivo.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 63, comma 6	Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.	non sanzionato	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di conoscere tutti i dati integrativi del documento della sicurezza (cfr. art. 63, comma 4) con l'obbligo, però, di rispettare il segreto professionale inerente ai particolari del processo produttivo (cfr. art. 9, comma 3).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende indu- striali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

Misure tecniche, organizzative, procedurali  Art. 64, comma 1  Il datore di lavoro:  Art. 64, comma 1  In primo luogo, il materiale cancerogeno o mutageno deve esse re impiegato in misura non superiore alle necessità di funziona mento del ciclo produttivo ed anche lo stoccaggio delle scorte deve essere limitato alle effettive necessità. Durante le attività a rischio di esposizione, vanno attentamente evitati sprechi de rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.	E NTRATA IN VIGORE	C ommento	S oggetti sanzionati e pene comminate	D isposizioni	A rticoli
Art. 64, comma 1  lettera a)  assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni, non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni, in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  armenda da 3 a milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto da 3 a 6 milloni  preposti art. 90, comma 2 milloni  preposti		Tale articolo detta le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a contenere i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.		Il detere di levere	Misure tecniche, organizzative, procedurali
gati quantitativi di agenti cancerogeni o <i>mutageni</i> , non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o <i>mutageni</i> , in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;  preposti arresto sino a ammenda da 3 a mamenda da 500.000 a a mamenda da 500.000 a	<i>prorogata</i> dal 27/11/1995	In primo luogo, il materiale cancerogeno o mutageno deve esse-	datori di lavoro e dirigenti	assicura, applicando metodi e procedure di lavoro ade-	Art. 64, comma 1
	al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e	mento del ciclo produttivo ed anche lo stoccaggio delle scorte deve essere limitato alle effettive necessità. Durante le attività a rischio di esposizione, vanno attentamente evitati sprechi e spandimenti di sostanze all'interno dei reparti e all'esterno degli	arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi ammenda da 500.000 a	gati quantitativi di agenti cancerogeni o <i>mutageni</i> , non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o <i>mutageni</i> , in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori	

${f A}$ rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 64, comma 1 lettera b)	limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;	arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	I lavoratori esposti al rischio devono essere nel numero più contenuto possibile, anche attraverso la segregazione e la delimitazione delle aree a rischio (cfr. art. 3, comma 1, lettera h)). Il divieto di fumare è mirato a evitare non solo i possibili effetti sinergici con la esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, ma anche la possibilità di contaminazione per inalazione o ingestione.  Il datore di lavoro deve provvedere ad utilizzare un'idonea segnaletica di sicurezza per limitare l'accesso nelle zone in cui si impiegano agenti cancerogeni o mutageni. Il D.Lgs. n. 493/96, in particolare, prevede l'affissione di cartelli di divieto indicanti:  divieto di accesso alle persone non autorizzate;  non toccare.  Oltre a questi cartelli di divieto è necessario prevedere cartelli di avvertimento indicanti ad esempio la presenza di:  sostanze velenose;  sostanze velenose;  sostanze nocive o irritanti:  materiale infiammabile o alta temperatura;  pericolo generico.  i indispensabile, inoltre, che il datore di lavoro segnali (attraverso cartelli di prescrizione indicanti anche i dispositivi di protezione da utilizzare) quali parti del corpo sono da proteggere obbligatoriamente durante l'esposizione professionale a tali agenti, ad esempio:  protezione obbligatoria degli occhi;  protezione obbligatoria delle vie respiratorie;  protezione obbligatoria delle vie respiratorie;  protezione obbligatoria delle vie respiratorie;	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00 8/4/2000

C OMMENTO E NTRATA S oggetti sanzionati A RTICOLI ) ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE Art. 64, comma 1 prorogata dal 27/11/1995 progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo Ogni tipo di lavorazione deve essere studiata, programmata e lettera c) datori di lavoro e dirigenti al 1/7/1996 che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni sorvegliata in modo che non avvengano emissioni di agenti canart. 89. comma 2. lettera a) per aziende a nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminacerogeni o mutageni nell'aria o, se ciò non è tecnicamente reaparticolare rischio e zione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenilizzabile, occorre prevedere l'eliminazione di tali agenti, con aziende industriali ammenda da 3 a arresto da 3 a 6 re il più vicino possibile al punto di emissione mediante idonei sistemi di captazione posti il più vicino possibile al punto con più di 200 mesi 8 milioni aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, dipendenti. lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere Occorre, inoltre, dotare l'ambiente di lavoro di un adeguato prorogata sistema generale di ventilazione e prendere appropriati provvedal 27/11/1995 dotato di un adequato sistema di ventilazione generale: preposti dimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano al 1/1/1997 art. 90, comma 1, lettera a) per tutte le altre causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'amaziende biente esterno (cfr. art. 4, comma 5, lettera n)). ammenda da arresto sino a 500.000 a 2 mesi e per quanto 2 milioni modificato dal D.Las. n. 66/00 8/4/2000 Art. 64, comma 1 provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutalettera d) Deve essere previsto un adequato sistema di controllo sulle emisdatori di lavoro e dirigenti prorogata geni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettesioni, utilizzando metodi di campionatura e di misurazione art. 89, comma 2, lettera a) dal 27/11/1995 conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 277/1991 ra c) e per individuare precocemente le esposizioni al 1/7/1996 anomale causate da un evento non prevedibile o da un (cui si rinvia). per aziende a arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a incidente, con metodi di campionatura e di misurazione particolare rischio e mesi 8 milioni aziende industriali conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto con più di 200 legislativo 15 agosto 1991, n. 277; dipendenti. preposti art. 90, comma 1, lettera a) prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 ammenda da arresto sino a per tutte le altre 500.000 a 2 mesi aziende e per quanto modificato dal D.Lqs. n. 66/00 8/4/2000

${f A}$ rticoli	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 64, comma 1  lettera e)	provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;	arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Occorre provvedere alla sistematica e regolare pulizia delle attrezzature, dei locali e degli impianti, nell'ottica di ridurre al minimo i rischi di manipolazione accidentale e di permanenza delle sostanze negli ambienti di lavoro. Tali compiti è bene che rientrino nelle procedure scritte che regolano la periodica manutenzione dei locali e degli impianti e vengano svolti da personale adeguatamente informato e addestrato. Per pulitura regolare e sistematica di locali, attrezzature ed impianti, s'intende un'azione specifica inclusa nell'orario di lavoro a fine turno o a fine giornata, o comunque al termine di un ciclo di lavorazione del prodotto.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 64, comma 1  lettera f)	elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 500.000 a 2 milioni	È necessario predisporre sistemi di allarme e piani di emergenza nel caso in cui si verifichino condizioni anomale che comportano elevate esposizioni. Oltre a doppi sistemi di allarme in caso di rischi di particolare rilevanza, risultano particolarmente utili procedure scritte di manutenzione programmata anche sui sistemi di controllo degli impianti.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 64, comma 1 lettera g)	assicura che gli agenti cancerogeni <i>o mutageni</i> sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Stoccaggio e manipolazione delle sostanze devono avvenire sempre nel rispetto delle norme di sicurezza generali (es. prodotti infiammabili come i carburanti) e osservando procedure che disciplinano le modalità e i quantitativi massimi di sostanza da conservare, nonché avvertenze scritte sulle istruzioni pratiche di manipolazione di sostanze e prodotti.  Le operazioni di trasporto devono coinvolgere quantitativi minimi di sostanza, che deve essere contenuta in recipienti in grado di trattenere eventuali fuoriuscite accidentali e ordinarie.  Deve essere, inoltre, garantita la stabilità del carico ed evitato il trasporto contestuale di sostanze incompatibili, in grado di reagire pericolosamente ad un'eventuale fuoriuscita dell'agente cancerogeno o mutageno.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00 8/4/2000
Art. 64, comma 1 lettera h)	assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;	arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Le operazioni di raccolta, immagazzinamento e smaltimento devono svolgersi secondo procedure che garantiscano la sicurezza, utilizzando contenitori a tenuta ermetica e opportunamente etichettati. Tutti i lavoratori devono conoscere le corrette procedure di raccolta e di immagazzinamento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00

A rticoli	D ISPOSIZIONI	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 64, comma 1  lettera i)	dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni <i>o mutageni</i> presenta rischi particolarmente elevati.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Devono, infine, essere previste misure particolari per i lavoratori più esposti, di concerto con il medico competente che deve esprimere parere conforme sulle misure ritenute idonee dal datore di lavoro.  Si tratta di un'ulteriore garanzia suggerita dalla particolarità del rischio per sua natura subdolo, in quanto si può rivelare anche dopo lunghi periodi di tempo.  Inoltre, alcune misure protettive particolari riguardano categorie professionali a maggior rischio a parità di esposizioni, come ad esempio le donne in gravidanza, per l'aumentato rischio di aborto e di nascita di bambini affetti da malformazioni.	dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 65 Misure igieniche Art. 65, comma 1	Il datore di lavoro:		Considerato il potenziale rischio di trasmissione e propagazione all'esterno di particelle cancerogene (ad es. indumenti indossati dai lavoratori esposti ad amianto e portati a casa), in tale articolo si richiama l'importanza di disporre di servizi igienici e di locali appropriati e adeguati, con possibilità di separare gli effetti personali della vita civile dagli indumenti e dai dispositivi di protezione individuale da usare sul luogo di lavoro.	
Art. 65, comma 1  lettera a)	assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 mesi 2 milioni	I servizi igienici devono essere adeguati per numero e funzionanti con acqua corrente, sapone e asciugamani a perdere, per consentire, tra l'altro, rapidi e periodici interventi di decontaminazione, in caso di esposizione ad agenti che possono penetrare attraverso la cute (cfr. art. 3, comma 1).	1/3/1995

	A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
1	Art. 65, comma 1				
	lettera b)	dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  mesi  mesi  mesi  mesi	La norma indica la necessità di tenere sempre separati gli indumenti da lavoro dagli effetti personali, per evitare contaminazioni che possono riflettersi anche fuori dagli ambienti di lavoro (cfr. art. 33, comma 11).	1/3/1995
			art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni		
	Art. 65, comma 1				1/3/1995
	lettera c)	provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Rientra negli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei pre- posti, predisporre una corretta manutenzione dei DPI. In questi casi, una scrupolosa osservanza di tali principi, può evitare espo- sizioni indebite ad agenti cancerogeni o mutageni.	1/3/1993
			arresto sino a 1 mese armsenda da 300.000 a 1 milione		
	Art. 65, comma 2	È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).	chiunque art. 94, comma 1  sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000	Nei luoghi a rischio (cfr. art. 64, comma1 lettera b)) è fatto divieto di mangiare, bere e fumare, per l'ovvia possibilità di contaminarsi per ingestione di particelle cancerogene.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 66 Informazione e formazione				
Art. 66, comma 1	Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni in particolare per quanto riguarda:	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese arresto sino a 1 milione	Rispetto alle regole generali contenute nell'art. 21, l'informazione delineata dalla disposizione in esame richiama a un livello di attenzione superiore. In effetti, la situazione di oggettivo pericolo induce a curare particolarmente questo aspetto sia da parte del datore di lavoro, che deve fornire una informazione esaustiva, corretta e non allarmistica per consentire di affrontare con tranquillità il rischio, sia da parte del lavoratore, che deve collaborare richiedendo tali informazioni e adottando, conseguentemente, i comportamenti corretti.  In merito alla corretta informazione sugli agenti cancerogeni o mutageni, il richiamo fatto alle conoscenze disponibili, implica un continuo aggiornamento dell'informazione da parte del datore di lavoro.	1/3/1995
Art. 66, comma 1  lettera a)	gli agenti cancerogeni <i>o mutageni</i> presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  arresto sino a 1 milione	Il legislatore ha voluto qui tener conto di un rischio supplementare, ma relativamente diffuso negli ambienti di lavoro, costituito dal fumo di sigaretta e dai suoi possibili effetti dovuti anche ad esposizione passiva.	1/3/1995  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00  8/4/2000

	A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
A	Art. 66, comma 1 lettera b)	le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese ammenda da 300.000 a 1 milione	È opportuno, in questi casi, che esistano o vengano predisposte allo scopo istruzioni scritte per ciascun compito lavorativo a rischio. Tali istruzioni vanno diffuse a tutti e socializzate all'interno dei luoghi di lavoro.	1/3/1995
A	Art. 66, comma 1 lettera c)	le misure igieniche da osservare;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese arresto sino a 1 milione	Anche per questo punto, vale quanto indicato alla lettera b).	1/3/1995
A	Art. 66, comma 1 lettera d)	la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a sono a 1 mese area da 2 a 1 ammenda da 300.000 a 1 milione	Vale quanto indicato per le lettere b) e c). In questi casi, infatti, vale la pena di non lasciare nulla di scontato e prevedere quindi istruzioni scritte oltre che orali.	1/3/1995

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 66, comma 1 lettera e)	il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Anche tale disposizione va prevista in apposite procedure scritte, da tenere sempre a portata di mano degli addetti.	1/3/1995
Art. 66, comma 2	Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Anche la formazione deve essere assicurata, cioè garantita ai lavoratori, con un livello maggiore di attenzione per la materia specifica (cfr. art. 66, comma 1) attraverso, ad esempio, periodiche sessioni in azienda, durante l'orario di lavoro, ove svolgere esercitazioni pratiche, simulazioni e dimostrazioni sui corretti comportamenti da tenere.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 66, comma 3	L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogniqualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.	non sanzionato	Vengono qui forniti estremi temporali precisi e obbligatori per la formazione ed informazione.  I tempi, tuttavia, non sono fissi, ma modificabili a seconda di eventuali cambiamenti del ciclo lavorativo che abbiano riflessi sulla natura e sul grado del rischio.	1/3/1995
	vità in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogniqualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono		I tempi, tuttavia, non sono fissi, ma modificabili a seconda di eventuali cambiamenti del ciclo lavorativo che abbiano riflessi	

### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 66, comma 4	Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.	arresto da 2 a 4 arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Tale richiamo all'etichettatura e alla normativa in materia, prevista dalla legge n. 256/74, denota l'attenzione del legislatore alle problematiche in questione e indica che non sarebbe possibile ritenere attuata l'informazione con il semplice rinvio alla lettura delle istruzioni e composizioni dei materiali poste sui contenitori. Si richiede, invece, una specifica opera di informazione rivolta ai singoli lavoratori esposti o potenzialmente esponibili. Ad esempio, sarebbe opportuno richiamare periodicamente i lavoratori su contenuti, caratteristiche e posizione delle etichette poste sui contenitori al fine di mantenere elevato il livello collettivo di vigilanza e di attenzione.	1/3/1995 e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00 8/4/2000
Art. 67 Esposizione non prevedibile Art. 67, comma 1	Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.	arresto da 3 a 6 mesi art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi ammenda da 3 a memenda da 3 a 8 milioni	La norma contenuta nel presente articolo indica il comporta- mento da tenere in caso di incidente nei riguardi della gestione dell'evento stesso. Rispetto all'evento, il datore di lavoro deve adoperarsi nel più breve tempo possibile, attraverso misure appropriate per ripor- tare alla normalità la situazione.	1/3/1995
Art. 67, comma 2	I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 2 mesi arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 milioni	I lavoratori coinvolti devono abbandonare immediatamente l'area interessata, rispettando le procedure di evacuazione e di emergenza adottate preventivamente e consentendo l'accesso di apposite squadre di intervento e manutenzione degli impianti.	1/3/1995

# Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni Capo II - Obblighi del datore di lavoro

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
		arresto sino a 15 giorni		
Art. 67, comma 3	Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Quanto alle istituzioni deputate alla vigilanza, occorre tempestivamente informare chi di dovere (istituzione/i deputata/e alla vigilanza territoriale, intendendosi qui non solo il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale, ma anche altri organi se necessario come, ad esempio, protezione civile, vigili del fuoco, ecc.). a seconda della gravità e delle dimensioni dell'incidente (ad es. pericolo di incendio, pericolo di contaminazione dell'ambiente esterno, di corsi d'acqua, fuga di sostanze radioattive, nubi tossiche, ecc.).	1/3/1995
Art. 68 Operazioni lavo- rative particolari Art. 68, comma 1	Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Questa norma disciplina operazioni particolari, come quelle di manutenzione degli impianti, in quanto tale lavorazione comporta di per sé rischi aggiuntivi rispetto alle altre normali lavorazioni, pur non essendo un evento eccezionale o non prevedibile. Per le attività di questo genere sono fornite indicazioni specifiche che tendono a limitare il numero di lavoratori coinvolti e ad approntare per gli stessi mezzi di protezione speciali e specifici.	1/3/1995

### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 68, comma 1 lettera a)	dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)	La norma rafforza il principio che va impiegato sempre il minor	1/3/1995
	suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	numero di lavoratori in operazioni a rischio e che le aree a rischio vanno sempre adeguatamente segnalate.	III III III III III III III III III II
		arresto sino a 2 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni		
		2 111110111		
Art. 68, comma 1				
lettera b)	fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  arresto da 3 a 8 milioni	Trattasi di particolari e straordinari indumenti e DPI per gli addetti a manutenzioni speciali.	1/3/1995
		art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni		
				_

# Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni Capo II - Obblighi del datore di lavoro

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 68, comma 2	La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.	arresto da 3 a 6 mesi art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi ammenda da 3 a mammenda da 3 a mammenda da 3 a mammenda da 3 a mammenda da 500.000 a 2 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento (cfr. art. 68, comma 1, lettera a)).	1/3/1995

#### Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni Capo III - Sorveglianza sanitaria

S oggetti sanzionati E NTRATA C OMMENTO A RTICOLI D ISPOSIZIONI E PENE COMMINATE IN VIGORE Art. 69 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche Art. 69, comma 1 Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, esiste il presente I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha datori di lavoro e dirigenti *prorogata* dal 27/11/1995 evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a vincolo normativo che impone di sottoporre ad accertamenti art. 89. comma 2. lettera a) sorveglianza sanitaria. sanitari tutti gli esposti. al 1/7/1996 Tuttavia, occorre rilevare che, per nessun tipo di tumore, alla cui per aziende a ammenda da 3 a arresto da 3 a 6 causa possono contribuire esposizioni professionali, sono oggi particolare rischio 8 milioni mesi disponibili test adequati da utilizzare in programmi di screening e aziende induper la diagnosi precoce in soggetti asintomatici (prevenzione striali con più di 200 dipendenti. secondaria). preposti art. 90, comma 1, lettera a) Per nessun tipo di programma di screening in medicina del lavoprorogata ro è documentata una efficacia, nel senso di una modifica in dal 27/11/1995 meglio della storia naturale di una malattia tumorale. al 1/1/1997 ammenda da arresto sino a per tutte le altre Pertanto è consigliabile che il medico competente non program-500.000 a 2 mesi aziende mi alcun tipo di intervento di screening per la diagnosi precoce 2 milioni dei tumori rivolto a soggetti asintomatici e si concentri invece, sugli interventi utili ad una prevenzione primaria (contemplati ad esempio nei commi 5 e 6 del presente articolo) ed in special modo su quelli a contenuto informativo e di educazione sanitaria. In linea di massima per attuare le disposizioni del presente articolo sulla sorveglianza sanitaria viene suggerito: controllo sanitario annuale comprendente una indagine anamnestica accurata per verificare anche eventuali esposizioni extralavorative ad agenti cancerogeni (es. fumo di sigaretta, hobby particolari, assunzioni di farmaci, ecc.) ed un esame clinico mirato su organi bersaglio del tumore, se noti (es. pleura e polmoni se esposizione ad asbesto, fegato se esposizione a CVM, ecc.) con accertamenti integrativi se ritenuto necessario: esauriente informazione ai lavoratori sul significato e sui limiti della sorveglianza sanitaria, sui fattori favorenti l'insorgere di malattia, sul corretto uso dei metodi di protezione, sulle norme igieniche da osservare, ecc.. L'enfasi da porre su quest'ultimo aspetto non sarà mai abbastanza. È probabile che questo secondo aspetto della sorveglianza sanitaria risulti fondamentale nel lungo periodo, in termini di efficacia preventiva.

# TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 69, comma 2	Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di prevenzione e di protezione particolari, su indicazione del medico competente.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 69, comma 3	Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.	non sanzionato	L'art. 8 del D.Lgs. n. 277/91, "Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici", recita:  "1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.  2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.  3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.".	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTICO	I D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 69, comma	Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.	medico competente art. 92, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 1 a 6 milioni	Il medico competente ha il preciso onere di informare il datore di lavoro qualora riscontri anomalie imputabili all'esposizione di un lavoratore ad agenti cancerogeni.  Ovviamente se esiste anche solo il sospetto di malattia professionale da parte del medico, scatta l'obbligo di denuncia della malattia all'organo di vigilanza.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 69, comma	A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:		Il datore di lavoro che venga informato dal medico competente di anomalie imputabili all'esposizione, di cui al precedente comma, deve provvedere ad una nuova valutazione dell'esposizione.	
Art. 69, comma	5			
letter	a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;	arresto da 3 a 6 mesi 8 milioni	Qualsiasi problema rilevato dal medico competente circa la salute della collettività o dell'individuo che possa far sospettare un legame con l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (cfr. art. 69, comma 4) deve, di per sé, indurre a rivalutare il rischio (cfr. art. 63).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni Capo III - Sorveglianza sanitaria

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 69, comma 5				
lettera b)	ove <b>sia</b> tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2 lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  mesi  mesi  mesi  mesi	Essendo l'aria il mezzo più facile di diffusione è stabilita una misurazione dei livelli di concentrazione dell'agente nell'aria per verificare l'efficacia dei mezzi di aspirazione e delle altre cautele adottate.  Ovviamente tale analisi è condizionata dalla possibilità tecnica di effettuazione.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995
				dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 69, comma 6	Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.	non sanzionato	L'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, ovvero di passaggio ad altro tipo di lavoro non più a rischio, è giustificata dal lungo tempo di latenza in generale dell'insorgenza di un eventuale tumore professionale (cfr. art. 17, comma 1, lettera e)).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

#### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI Capo III - Sorveglianza sanitaria

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 70 Registro di espo- sizione e cartelle sanitarie  Art. 70, comma 1	I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Il registro di cui al presente articolo si distingue nettamente dalle cartelle sanitarie individuali e di rischio (cfr. art. 4, comma 8 e art. 17, comma 1, lettera d)).  Il registro può essere considerato uno strumento di archiviazione di dati, in forma cartacea o computerizzata, corredato di precise caratteristiche e criteri per l'inclusione o l'esclusione da esso, ed è utilissimo ai fini di una ulteriore elaborazione di dati. Detto registro deve poter essere visionato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  Le potenzialità di utilizzo del registro sono duplici:  • a livello individuale (riconoscimento della natura professionale di una eventuale successiva manifestazione tumorale);  • a livello di collettività (per studi epidemiologici).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 66/00  8/4/2000
Art. 70, comma 2	Il medico competente per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.	medico competente art. 89, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese  ammenda da 500.000 a 3 milioni	La cartella sanitaria e di rischio (cfr. art. 4, comma 8 e art. 17, comma 1, lettera d)) viene istituita e aggiornata dal medico competente per ciascun lavoratore esposto e conservata (cfr. anche successivo comma 6):  • presso l'azienda, per tutta la durata del rapporto di lavoro sotto la responsabilità del datore di lavoro e con modalità che salvaguardano il segreto professionale, al fine di consentire i controlli da parte dell'organo di vigilanza;  • dall'ISPESL fino a 40 anni dalla cessazione dell'attività, dato il lungo periodo di latenza tra esposizione ad agente cancerogeno e insorgenza di malattia neoplastica.	8/4/2000

# TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 70, comma 3	Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico com- petente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	I dati contenuti nel registro, oltre che al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e ai rappresentanti per la sicurezza, vengono comunicati ai lavoratori che ne fanno richiesta. I dati sanitari e di rischio vengono comunicati individualmente solo tramite il medico competente.	8/4/2000
Art. 70, comma 4	In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	<ul> <li>Il debito informativo del datore di lavoro si estrinseca in una serie di attività di trasmissione, di comunicazione e di richiesta di dati ai seguenti soggetti:</li> <li>all'ISPESL (livello centrale);</li> <li>all'organo di vigilanza territoriale, cioè ai servizi deputati dell'azienda sanitaria locale.</li> <li>al rappresentante per la sicurezza.</li> <li>Nel caso ivi contemplato, la trasmissione delle informazioni avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul>	8/4/2000
Art. 70, comma 5	In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Come nel comma precedente, ma in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.	8/4/2000
Art. 70, comma 6	Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall' ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Si confronti il commento all'art. 70 comma 2	8/4/2000

#### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 70, comma 7	I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del tratta- mento dei dati personali.	non sanzionato	Le modalità che salvaguardano il segreto professionale sono previste dalla deontologia professionale, mentre per il trattamento dei dati personali si deve ottemperare alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.	8/4/2000
Art. 70, comma 8	Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 7:		Vengono specificati ulteriori debiti informativi e di trasmissione di documentazione al livello centrale e all'organo di vigilanza della azienda sanitaria locale.	
Art. 70, comma 8 lettera a)	consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	8/4/2000
	medesim ne racciano nonesta, le vanazioni miervenate,	sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni		
Art. 70, comma 8  lettera b)	consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	A richiesta, può essere consegnata copia del registro anche all'ISS, organo tecnico consultivo e di ricerca del Ministro della sanità.	8/4/2000

# TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTICO	LI D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 70, comm		datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	8/4/2000
Art. 70, comm		sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma intende assicurare la continuità delle informazioni nel caso di cambiamento di attività da parte del lavoratore e di registrare adeguatamente un eventuale cumulo di esposizioni ad agenti cancerogeni in tempi successivi.	8/4/2000
Art. 70, comm	I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle car- telle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza socia- le, sentita la commissione consultiva permanente.		Le modalità di tenuta del registro di esposizione verranno precisate con apposito provvedimento, in via di approvazione, che indicherà anche i moduli standard da utilizzare allo scopo.	8/4/2000
Art. 70, comm	L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.		La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	8/4/2000

#### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 71 <u>Monitoraggio</u> dei tumori				
Art. 71, comma 1	I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, non- chè gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, tra- smettono all'Ispesi copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente all'a- namnesi lavorativa.	non sanzionato	Tale articolo demanda a tutti i medici delle strutture sanitarie e previdenziali pubbliche e private il riconoscimento e la discriminazione tra tumori professionali e tumori non professionali. Di regola, tuttavia, tali soggetti sanitari non dispongono di tutta la documentazione necessaria per discriminare le due forme tumorali. L'obiettivo di questo articolo è, comunque, quello di istituire un sistema di controllo nel tempo, per cercare di quantificare il fenomeno dei tumori professionali e identificare eventuali attività produttive e settori a rischio.	27/11/1994
Art. 71, comma 2	L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello normativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale – INPS, dall'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.	non sanzionato	Il livello centrale sancisce, seppur entro i limiti delle risorse ordinarie del bilancio, l'impegno ad istituire un vero e proprio sistema di monitoraggio dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni. Per tale attività ci si avvale del contributo di altre istituzioni impegnate nella statistica e nella normativa specifica, nonché dei registri tumorali attivi in varie regioni e province.	8/4/2000
Art. 71, comma 3	Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.	non sanzionato	Un decreto interministeriale deve stabilire le caratteristiche di tale sistema informativo, specificando anche le modalità di istituzione di un registro dei dati e quelle di corretta trasmissione dei dati stessi. Vero obiettivo di un siffatto registro è quello di quantificare il problema dei tumori professionali e di identificare settori o comparti di attività produttive o aziende ad inconsueta concentrazione di casi di tumore. Attualmente, per circa 1/10 della popolazione italiana esistono in funzione 9 registri tumori di popolazione (6 in Italia settentrionale, 2 in Italia centrale e 1 in Italia meridionale), ed altri 3 sono in fase di accreditamento. I registri	27/11/1994

# TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			sono gestiti da enti sanitari e da altre istituzioni non sanitarie (provincie, regioni).  Le attività dei registri attualmente vigenti non includono la rilevazione delle esposizioni professionali avute nel corso della vita, né l'esposizione a fumo di tabacco.  Alcuni progetti regionali prevedono la costituzione di registri specifici per taluni tipi di tumori ben noti come ad esempio per i mesoteliomi asbesto-correlati. Un recente progetto finanziato dall'ISPESL sperimenta un nuovo registro tumori professionali, prevedendo l'incrocio dei dati dei registri tumori italiani di popolazione, con quelli degli archivi informatizzati dell'INPS.	
Art. 71, comma 4	Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione Ce, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.	non sanzionato	Trattasi di informazioni che possono essere richieste alla Comunità europea a fini statistici.	27/11/1994
Art. 72 Adeguamenti normativi				
Art. 72, comma 1	La commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione di agenti chimici pericolosi.	non sanzionato	Tale norma è volta ad includere nel sistema di prevenzione, e quanto prima come adeguamento normativo, tutte quelle sostanze pericolose che, non ancora classificate, rientrano comunque nella classificazione prevista in attuazione delle direttive CE.	8/4/2000

#### TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI } \\ \text{E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 72, comma 2	Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale:		Si prevede qui una tutela nazionale allargata attraverso il periodico aggiornamento dell'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII, che prescinde da un riconoscimento di pericolosità stabilito in sede europea.  Perciò è possibile che talune sostanze o procedimenti siano ritenuti a rischio, prima dell'inserimento nelle classificazioni europee.	
Art. 72, comma 2				
lettera a)	sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e speci- fiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	8/4/2000
Art. 72, comma 2				
lettera b)	è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'in- dividuazione effettuata ai sensi del comma 1.	non sanzionato	La commissione consultiva tossicologica nazionale pubblica un elenco periodico delle sostanze ritenute pericolose.	8/4/2000

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 73 Campo di applicazione				
Art. 73, comma 1	Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.	non sanzionato	<ul> <li>Il presente articolo apre il titolo VIII del <i>Decreto</i> che recepisce gli indirizzi della direttiva Cee n. 90/679, "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro" settima direttiva particolare di attuazione della direttiva Cee n. 89/391.</li> <li>Il campo di applicazione del titolo in oggetto comprende ogni attività che può comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici:</li> <li>sia attività che contemplano un uso deliberato di microrganismi (ad esempio: i laboratori di microbiologia, la ricerca e produzione di farmaci e vaccini, la produzione alimentare per biotrasformazione, la produzione e l'uso di antiparassitari microbici in agricoltura, ecc.);</li> <li>sia attività che presentano un rischio potenziale di esposizione (ad esempio: i laboratori diagnostici, microbiologia esclusa, i servizi veterinari, l'agricoltura e la zootecnia in generale, i servizi mortuari e cimiteriali, l'industria alimentare, ecc.).</li> </ul>	27/11/1994
Art. 73, comma 2	Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.	non sanzionato	Si tratta di disposizioni che regolamentano strettamente l'uso di microrganismi geneticamente modificati e che quindi non rientrano nella presente normativa.	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 74 Definizioni				
Art. 74, comma 1	Ai sensi del presente titolo si intende per:		Le definizioni riportate ricalcano quelle della direttiva Cee n. 90/679.	
Art. 74, comma 1				
lettera a)	agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endopa- rassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;	non sanzionato	La norma definisce in modo estensivo l'agente biologico. Come potenziali danni per la salute, si contemplano, oltre all'infezione, anche l'intossicazione ed un fenomeno patologico sempre più diffuso quale la malattia allergica.	27/11/1994
Art. 74, comma 1				
lettera b)	microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;	non sanzionato	È una definizione biologica classica di microorganismo.	27/11/1994
Art. 74, comma 1				
lettera c)	coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellu- le derivate da organismi pluricellulari.	non sanzionato	Nella coltura di cellule è possibile far crescere differenti tipi e linee cellulari.	27/11/1994
Art. 75 Classificazione degli agenti biologici				
Art. 75, comma 1	Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:		Viene riportata nel presente articolo una classificazione degli agenti biologici in base al rischio di infezione.  La pericolosità degli agenti biologici considerati è da intendersi valutata nei confronti sia della salute dei lavoratori esposti che della popolazione generale.  La suddivisione in classi è stata fatta sulla base di alcune caratteristiche di pericolosità dei microrganismi che comprendono:  infettività, cioè capacità di penetrare e moltiplicarsi nell'ospite;  patogenicità, cioè capacità di dare malattia a seguito di infezione;  trasmissibilità, cioè capacità di passare da un soggetto infetto ad uno suscettibile;  neutralizzabilità, cioè esistenza di efficaci misure preventive o terapeutiche.	

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI } \\ \text{E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 75, comma 1				
lettera a)	agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;	non sanzionato	È chiaramente il gruppo meno pericoloso della classificazione.	27/11/1994
Art. 75, comma 1				
lettera b)	agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;	non sanzionato	Tali agenti, appartenenti al gruppo 2 possono rivelarsi patogeni per l'uomo ma possiedono una relativamente modesta capacità di trasmettersi a soggetti suscettibili.	27/11/1994
Art. 75, comma 1				
lettera c)	agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;	non sanzionato	Sono gli agenti da tenere in più seria considerazione ai fini della prevenzione del rischio.	27/11/1994
Art. 75, comma 1				
lettera d)	agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponi- bili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.	non sanzionato	Per questo gruppo di agenti biologici, nonostante essi siano caratterizzati dalla massima gravità, il rischio di contrarre malattia è relativamente poco frequente.	27/11/1994
Art. 75, comma 2	Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classifica- zione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.	non sanzionato	In altri termini, se la classificazione dell'agente biologico è incerta esso va considerato appartenente al gruppo di rischio più elevato.	27/11/1994
Art. 75, comma 3	L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.	non sanzionato	Si tratta di agenti biologici noti per la potenzialità di provocare malattie infettive in soggetti umani. L'allegato XI, in particolare è stato modificato dal decreto del Ministero del lavoro 12 novembre 1999 (cfr. allegato XI).	27/11/1994

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I - Disposizioni generali

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 76 Comunicazione Art. 76, comma 1	Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Tali comunicazioni sono dovute in caso di attività che comporta- no uso deliberato di agenti biologici del tipo precisato (cfr. art. 75, comma 1, lettere b) e c)), cioè quando tali microrganismi vengono impiegati quali materia prima, substrato, catalizzatore, reagente o prodotto in un processo lavorativo e quindi sussiste un chiaro intento di farne oggetto dell'attività lavorativa. Pertanto si evince che per attività che comportano un rischio potenziale di esposizione tali atti non sono dovuti.	1/3/1995
Art. 76, comma 1 lettera a)	il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	1/3/1995
Art. 76, comma 1 lettera b)	il documento di cui all'art. 78, comma 5.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Si tratta del documento della sicurezza (cfr. art. 4, commi 2 e 3), integrato con i dati relativi alle lavorazioni, agli addetti ed alle procedure di emergenza (cfr. art. 78, comma 5).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

A RTICOLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 76, comma 2	Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Per gli agenti della classe 4, a maggior rischio, non è sufficiente la preventiva autorizzazione (cfr. art. 77, comma 1), ma è richiesta anche la comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (cfr. art. 76, comma 1).	1/3/1995
Art. 76, comma 3	Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	Ogni variazione nel processo produttivo che può comportare un cambiamento del rischio, fa scattare una nuova comunicazione all'organo di vigilanza.	1/3/1995
Art. 76, comma 4	Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.	non sanzionato	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avere libero accesso a tutte le informazioni relative al rischio ed alle lavorazioni, pur dovendo rimanere vincolato al segreto professionale sul ciclo produttivo.	1/3/1995
Art. 76, comma 5	Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.	non sanzionato	Nel caso specifico individuato dalla norma in esame, invece del documento della sicurezza, integrato con i dati relativi alle lavorazioni, agli addetti ed alle procedure di emergenza (cfr. art. 78, comma 5) dovrà essere comunicata la documentazione prevista per i singoli casi di specie dal decreto espressamente richiamato.	1/3/1995
Art. 76, comma 6	I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.	non sanzionato	La norma in esame ribadisce espressamente per i laboratori dia- gnostici l'obbligo della comunicazione (cfr. art. 76, comma 1) anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.	1/3/1995
Art. 77 Autorizzazione Art. 77, comma 1	Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Considerata la elevata pericolosità intrinseca degli agenti biologici appartenenti al gruppo 4 (es. virus Ebola), per l'utilizzo di tali agenti viene richiesta apposita autorizzazione ministeriale ed istituita apposita procedura di verifica e di controllo.	1/3/1995

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I - Disposizioni generali

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 77, comma 2	La richiesta di autorizzazione è corredata da:		La norma prevede che la richiesta di autorizzazione venga corredata da una serie di informazioni generali e specifiche riferite alla valutazione dei rischi e contenute nel documento di cui all'art. 78 comma 5.	
Art. 77, comma 2 lettera a)	le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;	non sanzionato	La richiesta di autorizzazione deve essere fatta dal datore di lavoro e corredata delle informazioni previste dall'art. 76, comma 1.	1/3/1995
Art. 77, comma 2 lettera b)	l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.	non sanzionato	Va redatto un elenco esaustivo indicando, a fianco di ogni agente biologico, il tipo di utilizzo che si intende effettuare.	1/3/1995
Art. 77, comma 3	L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.	non sanzionato	<ul> <li>Viene rilasciata dal Ministero della sanità, previo parere dell'organo tecnico scientifico (Istituto superiore di sanità);</li> <li>dura 5 anni;</li> <li>è rinnovabile;</li> <li>è revocabile, qualora si verifichino dei mutamenti nelle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.</li> </ul>	1/3/1995
Art. 77, comma 4	Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	È fatto obbligo al datore di lavoro di segnalare al Ministero della Sanità ogni variazione di impiego di qualsiasi agente del gruppo 4.	1/3/1995
Art. 77, comma 5	I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.	non sanzionato	Per i laboratori è prevista una deroga alla disciplina autorizzativa in quanto, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, non è prevista la segnalazione al Ministero della sanità di cui al comma 4 (cfr. art. 77, comma 4).	1/3/1995

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 77, comma 6	Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.	non sanzionato	<ul> <li>Il Ministero della sanità:</li> <li>comunica all'organo di vigilanza le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione degli agenti del gruppo 4;</li> <li>istituisce ed aggiorna l'elenco di tutti gli agenti biologici di tale gruppo di cui è stata comunicata l'utilizzazione.</li> </ul>	1/3/1995

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 78 Valutazione del rischio Art. 78, comma 1	Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:	non sanzionato	Nell'ambito della valutazione del rischio, è importante che si tenga conto dell'esistenza o meno di una soglia di infettività per i diversi microrganismi, in quanto ai fini di una corretta azione di prevenzione è necessario oggettivare l'esistenza di un rischio conseguente alla presenza di una situazione di pericolo. L'esposizione ad un rischio reale, non presunto, può discriminare le diverse situazioni purché si valuti oltre all'esistenza dell'esposizione, anche l'entità di tale esposizione. Infatti non sempre in presenza di esposizione sussiste una condizione di rischio reale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 1 lettera a)	della classificazione degli agenti biologici che presenta- no o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;	non sanzionato	L'esistenza di una pericolosità dei microorganismi classificata in modo graduale dà spiegazione dei criteri di prevenzione del rischio biologico adottati nel presente <i>Decreto</i> . Infatti la serie di interventi tecnici ed organizzativi proposti dal <i>Decreto</i> per limitare l'esposizione (cfr. artt. da 79 a 83) è modulata in funzione della pericolosità del gruppo di appartenenza dei diversi microorganismi.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 1 lettera b)	dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;	non sanzionato	Tenendo conto qui anche della <i>frequenza</i> , della <i>gravità</i> e della <i>contagiosità</i> di tali malattie. L'informazione in questione deve premunire, non allarmare e favorire dunque l'adozione di ogni possibile forma di profilassi.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 78, comma 1 lettera c)	dei potenziali effetti allergici e tossici;	non sanzionato	Possono infatti manifestarsi, in luogo di patologie infettive, reazioni allergiche o tossiche sia locali che generali.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 1 lettera d)	della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;	non sanzionato	È importante, ad esempio, la conoscenza del manifestarsi di una patologia a trasmissione oro-fecale in un lavoratore addetto alla manutenzione degli impianti di depurazione delle acque di scarico. La conoscenza e la notifica precoce dei sintomi in un lavoratore, nel caso specifico, può consentire di contenere una possibile epidemia.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 1 lettera e)	delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;	non sanzionato	Si fa qui riferimento all'eventuale diffusione da parte delle autorità locali di sanità pubblica di rapporti informativi circa l'esistenza di particolari fattori di rischio ambientali e biologici in zone determinate.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

## Titolo VIII - Protezione da agenti biologici CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 78, comma 1  lettera f)	del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.	non sanzionato	Ovvero della capacità dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati di produrre effetti combinati.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 2	Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	arresto da 3 a 6 mesi  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Viene qui enunciato il concetto di buona prassi microbiologica da adottare per predisporre ogni misura preventiva e protettiva che dovrà tener conto:  • dei rischi accertati; • della concreta situazione lavorativa dell'azienda.  Per buona prassi microbiologica s'intende una serie di misure procedurali di buona pratica laboratoristica e di conduzione di impianti industriali (applicabile all'industria che fa deliberato uso di agenti microbiologici a fini produttivi) derivate da principi elaborati nel contesto OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) (cfr. anche D.Lgs. n.120 del 27.01.92, di recepimento di una direttiva UE).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 78, comma 3	Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  armenda da 3 a 8 milioni	La valutazione, come già previsto in linea generale per tutte le variazioni aziendali significative in termini di sicurezza, dovrà essere ripetuta in caso di modifiche, ed in ogni caso a scadenza triennale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 4	Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.	non sanzionato	Nel caso in cui una attività lavorativa venga ascritta a quelle di cui al presente comma, e cioè nei casi in cui in detta attività possa determinarsi la presenza di agenti biologici pur non concretizzandosi un vero e proprio uso deliberato, ciò di per sé non autorizza la mancata effettuazione di una adeguata e completa ricognizione e valutazione dei possibili rischi e delle relative manifestazioni e localizzazioni nel processo lavorativo.  Nelle attività con rischio potenziale di esposizione, non sono da includersi i servizi svolti in comunità (es. asili nido, caserme, ecc.) in quanto il possibile contagio dei lavoratori è legato alla presenza occasionale nella comunità di soggetti portatori di agenti patogeni trasmissibili. In tali casi, ai fini della prevenzione della trasmissione, si applicano le misure generali di igiene e di profilassi specifica.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 5	Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:		Il documento da predisporre dovrà essere integrato dai dati specifici di seguito elencati.	

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 78, comma 5 lettera a)	le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;	datori di lavoro art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi 8 milioni	Ad integrazione del documento occorrerà menzionare innanzitutto le fasi di un procedimento lavorativo ove si fa uso deliberato di agenti biologici. Infatti, nelle varie fasi può variare sia il rischio che il numero di persone esposte, nonché i tempi di esposizione.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 5 lettera b)	il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a;	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  arresto da 3 a 6 mesi	Va specificato il numero degli addetti impiegati per ogni fase lavorativa e se ci sono variazioni nei tempi di esposizione del personale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 5 lettera c)	le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;	datori di lavoro art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3 a 8 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende


# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 78, comma 5 lettera d)	i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  armenda da 3 a 8 milioni	Integrazione importante è quella relativa alla presente norma, che consiste nel dichiarare la metodologia di lavoro adottata con precisi riferimenti alle attrezzature e ai materiali impiegati (es. cappe aspiranti, tipo di vetreria, reagenti, ecc.) nonché all'organizzazione del lavoro (es. turni, orari di pulizia, modalità di accesso ai laboratori, ecc.). Occorre infine indicare tutti i DPI impiegati e tutte le misure di prevenzione e di protezione adottate (es. guanti, visiere antischizzo, contenitori rigidi per smaltimento di aghi e taglienti, ecc.).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 5 lettera e)	il programma di emergenza per la protezione dei lavora- tori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.	datori di lavoro art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Trattasi del regolamento di intervento in caso di anomalia di funzionamento delle ordinarie misure di contenimento del rischio.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 78, comma 6	Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.	non sanzionato	Anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato ed ha accesso ai dati aggiuntivi di cui al comma 5 (cfr. art. 78, comma 5).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 79 Misure tecniche, organizzative, procedurali Art. 79, comma 1	In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.	arresto da 3 a 6 arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Trattasi di una serie di misure tecniche e di organizzazione del lavoro che devono essere rispettate a partire dal momento in cui la valutazione dei rischi ha fatto rilevare l'esistenza di uso deliberato di agenti biologici ovvero anche solo di esposizione potenziale.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 79, comma 2	In particolare, il datore di lavoro:		Vengono dettate linee di intervento specifiche per quei casi di valutazione positiva riguardanti sia l'utilizzazione degli agenti a rischio sia il coinvolgimento ed il numero dei lavoratori esposti. In analogia con quanto previsto per gli agenti cancerogeni all'art. 64 gli agenti biologici nocivi devono essere impiegati solo nel caso in cui la loro utilizzazione non possa essere evitata attraverso l'uso di altri agenti o di altre procedure.	
Art. 79, comma 2				
lettera a)	evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;	arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 milioni	Viene ripreso un principio base sulla eliminazione del rischio alla fonte, evitando l'impiego di agenti biologici nocivi, ovvero sostituendoli, ove possibile, con altri meno nocivi o innocui.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 79, comma 2 lettera e)	adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Tutto deve essere studiato per il contenimento del rischio biologico entro limiti accettabili ed assolutamente e comunque entro i confini dell'ambiente di lavoro (cfr. art. 64, comma 1, lettera e)).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 79, comma 2 lettera f)	usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'al- legato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	La norma ribadisce l'importanza di richiamare l'esistenza di un rischio per iscritto o comunque a mezzo di appropriata segnaletica di immediata comprensione.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 79, comma 2 lettera g)	elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;	arresto da 3 a 6 mesi  art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni	Ogni attività comportante compiti lavorativi di prelievo, manipolazione, trattamento di campioni biologici, va regolamentata da procedure scritte, allo scopo di rendere consapevoli i lavoratori dei possibili rischi e delle misure da attuare per il loro contenimento (cfr. art. 64, comma 1, lettera h)).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende


# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 79, comma 2 lettera h)	definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Viene richiamata qui una norma già proposta per il rischio da agenti cancerogeni (cfr. art. 64, comma 1, lettera f)). La definizione delle procedure di emergenza deve essere scritta, schematica, di facile comprensione ed il testo deve essere facilmente e prontamente a disposizione.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 79, comma 2 lettera i)	verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessa- rio o tecnicamente realizzabile;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	In tale caso è disposto un controllo aggiuntivo, a prescindere dalle misure di contenimento adottate.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 79, comma 2 lettera I)	predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagaz- zinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  armenda da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Tali misure organizzative sono assolutamente irrinunciabili quando si trattano agenti biologici e rifiuti speciali che necessitano di sistemi di smaltimento specializzati. Spesso, nella pratica, il datore di lavoro appalta tali misure ed adempimenti a ditte specializzate nel settore (cfr. art. 64, comma 1, lettera h)).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 79, comma 2 lettera m)	concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.	arresto sino a 2 mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Anche manipolazione e trasporto degli agenti biologici all'interno dell'azienda devono essere regolamentati da disposizioni scritte e precedentemente concordate ed approvate dai lavoratori. (cfr. art. 64, comma 1, lettera g)).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 80 Misure igieniche Art. 80, comma 1	In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:		Anche le misure igieniche generali sono alla base della organizzazione del lavoro degli addetti ad attività che espongono ad agenti biologici e pertanto sono dovute da parte del datore di lavoro allorché la valutazione del rischio ha confermato uso od esposizione potenziale ad agenti biologici. Tali misure ricalcano quelle previste dall'art. 65 in tema di sostanze cancerogene con alcune particolarità dovute al rischio specifico di natura biologica.	
Art. 80, comma 1 lettera a)	i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Sono qui previsti servizi "sanitari" dotati di docce con acqua calda e fredda e provvisti, se il tipo di agente biologico in uso lo consiglia, di disinfettanti adeguati e di possibilità di compiere lavaggi oculari. In caso di imbrattamenti accidentali con materiali biologici è spesso indicata una pronta decontaminazione con lavaggi antisettici o anche, più comunemente, con acqua e sapone per ridurre o impedire l'assorbimento cutaneo.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 80, comma 2	È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.	chiunque art. 94, comma 1  sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000	Per le stesse esigenze esistono i divieti in vigore anche per gli agenti cancerogeni (cfr. art. 65, comma 2).	27/11/1994
Art. 81 Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie				
Art. 81, comma 1	Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.	non sanzionato	Trattasi di misure ulteriori e specifiche per gli ambienti sanitari nonché veterinari, dove l'oggetto della attività è la produzione di servizi preventivi, diagnostici e curativi rivolta a persone e ad animali e nei quali esiste per gli operatori un concreto e documentato rischio di esposizione ad infezioni trasmesse dai pazienti o dagli animali.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 81, comma 2	In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.	arresto da 3 a 6 mesi arresto sino a 2 mesi arresto da 3 a 6 arresto sino a 2 mesi arresto da 3 a 2 milioni	Sono fondamentali le procedure di manipolazione, decontaminazione (disinfezione e disinfestazione) e smaltimento dei materiali biologici e dei rifiuti contaminati.  Ad esempio, devono essere sempre disponibili in un ambulatorio o in un laboratorio di analisi sistemi di smaltimento di aghi e taglienti atti ad impedire punture e ferite accidentali.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 81, comma 3	Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  armenda da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 millioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 millioni	In tali casi particolari si rimanda direttamente alle misure di cui all'allegato XII che contiene misure specifiche in relazione ai 3 diversi livelli di contenimento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 82 Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari Art. 82, comma 1	Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.	arresto sino a 2 mesi  art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	Trattasi di ulteriori misure specifiche per i laboratori e per gli sta- bulari. Le misure di contenimento del rischio sono da graduarsi in funzio- ne dei livelli di contenimento indicati nell'allegato XII.	1/3/1995
Art. 82, comma 2	Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:	art. 90, comma 1, lettera a)  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 mesi  arresto di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni	Al datore di lavoro compete la responsabilità di determinare aree di lavoro corrispondenti a quanto previsto dalle lettere seguenti per i singoli gradi di appartenenza dell'agente biologico utilizzato.	1/3/1995

### TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 82, comma 2 lettera a)	in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;	art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  arresto da 3 a 6 mesi	A tal proposito confronta l'allegato XI, per l'appartenenza dell'agente al gruppo 2 e l'allegato XII, per i livelli di contenimento.	1/3/1995
		art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni		
Art. 82, comma 2 lettera b)	in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni	A tal proposito confronta l'allegato XI, per l'appartenenza dell'agente al gruppo 3 e l'allegato XII, per i livelli di contenimento.	1/3/1995
		arresto sino a 2 mesi		
Art. 82, comma 2 lettera c)	in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  mesi  mesi  mesi  mesi  mesi	A tal proposito confronta l'allegato XI, per l'appartenenza dell'agente al gruppo 4 e l'allegato XII, per i livelli di contenimento.	1/3/1995
		art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni		

# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 82, comma 3	Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibi- le contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uo- mo e nei locali destinati ad animali da esperimento, pos- sibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  mesi  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  8 milioni	Qualora sia possibile il verificarsi di contaminazione da agenti patogeni, è sempre necessario adottare le misure corrispondenti al secondo livello di contenimento.	1/3/1995
		art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 mesi		
Art. 82, comma 4	Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	Per gli agenti biologici non ancora classificati, ma comportanti la possibilità di rischio grave con il loro uso, dovrà sempre essere adottato quanto previsto dal livello terzo di contenimento.	1/3/1995
		arresto sino a 2 mesi preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni		
Art. 82, comma 5	Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3 a 8 milioni	In entrambi i casi il Ministero della sanità può individuare misure di contenimento più rigorose in considerazione del fatto che potrebbero emergere dei rischi aggiuntivi necessitanti misure straordinarie.	27/11/1994
		art. 90, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  arresto sino a 2 milioni		

### TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 83 Misure specifiche per i processi industriali  Art. 83, comma 1  Art. 83, comma 2	Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.  Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.	arresto da 3 a 6 mesi  arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 mesi  arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 mesi  arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 milioni  arresto da 3 a 6 mesi  arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 milioni  arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 milioni  arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 milioni	Sono qui previste ulteriori misure specifiche per i processi industriali comportanti il rischio di esposizione ai citati agenti biologici (ad es. industria farmaceutica, chimica, alimentare, delle biotecnologie, ecc.).  Il datore di lavoro è responsabile dell'adozione di misure idonee in caso di agenti biologici di classificazione dubbia o non ancora classificati. La norma prevede che comunque venga adottato come minimo il livello terzo di contenimento.	1/3/1995
Art. 84 Misure di emergenza				
Art. 84, comma 1	Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.	art. 93, comma 1, lettera b)  arresto sino a 15 giorni  ammenda da 200.000 a 600.000	Vengono previste misure d'emergenza che devono costituire un piano di emergenza specifico, in aggiunta, cioè, alle disposizioni generali contenute nel Titolo I, Capo III del Decreto riguardanti "Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso". Rispetto all'evento, il datore di lavoro deve adoperarsi nel più breve tempo possibile, attraverso misure appropriate per riportare alla normalità la situazione e per evitare maggiori conseguenze negative possibili. Per quanto riguarda i lavoratori coinvolti, questi devono abbandonare immediatamente l'area interessata, rispettando le procedure di evacuazione e di emergenza adottate preventivamente e consentendo l'intervento di apposite squadre di intervento e manutenzione degli impianti.	27/11/1994


# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 84, comma 2	Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigi- lanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rime- dio alla situazione creatasi.	arresto da 2 a 4 mesi art. 89, comma 2, lettera b)	Rispetto alle istituzioni deputate alla vigilanza, occorre tempestivamente informare chi di dovere, a secondo della gravità e delle dimensioni dell'incidente, specificando una serie di elementi caratterizzanti l'evento indesiderato.	1/3/1995
Art. 84, comma 3	I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavo- ro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.	arresto sino a 1 mese arresto sino a 1.200.000	Ai lavoratori è fatto obbligo di segnalare immediatamente, cioè senza ritardi ingiustificati, ai superiori qualsiasi incidente o infortunio relativo all'uso di agenti biologici.	27/11/1994
Art. 85 Informazione e formazione				
Art. 85, comma 1	Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:	arresto da 2 a 4 mesi  preposti arresto sino a 1 mese  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni  arresto sino a 1 milione	Viene ribadita l'importanza di una corretta, tempestiva ed esaustiva informazione e formazione, e della predisposizione di istruzioni da seguire in caso di incidente. Ovviamente, in questi casi, il datore di lavoro può avvalersi del supporto tecnico del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente, nonché di altro tipo di professionista. La norma entra in gioco solo nel caso di valutazione positiva del rischio ai sensi dell'art. 78. In tal caso il datore di lavoro deve fornire, riguardo agli aspetti elencati nelle lettere seguenti, informazioni ed istruzioni specifiche tratte dalle conoscenze disponibili in materia. Viene dunque ribadito il concetto che fa ritenere l'obbligo mai esaurito rispetto al progresso delle conoscenze tecniche e scientifiche. Ne deriva la necessità di aggiornamento continuo, non essendo previsto un minimo di base sufficiente per legge per ritenere adempiuto l'obbligo.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 85, comma 1  lettera a)	i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;	arresto da 2 a 4 arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 milione	Anche in questo caso sono indispensabili informazioni agli operatori. Il messaggio informativo deve evitare toni allarmistici ed indicare chiaramente i mezzi e le misure atte a ridurre tali rischi (es. vaccinazione, lavori sotto cappa aspirante, uso di DPI, ecc.).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 85, comma 1 lettera b)	le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;	arresto da 2 a 4 arresto sino a 1 mese arresto e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  armenda da 1 a 5 milioni  armenda da 3 au 300.000 a 1 milione	Vale qui quanto precisato a commento della lettera a).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 85, comma 1 lettera c)	le misure igieniche da osservare;	arresto da 2 a 4 ammenda da 1 a 5 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  arresto sino a 1 mese arresto da 2 a 4 ammenda da 300.000 a 1 milione	Si fa presente a tal proposito l'esigenza di fornire le istruzioni da osservare, nonché l'opportunità di richiamare periodicamente sui luoghi di lavoro i dipendenti all'osservanza delle misure igieniche. Accade spesso, infatti, che la routine delle procedure, riduca pericolosamente il livello di attenzione dei lavoratori.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende


# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 85, comma 2	Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  arresto da 3 a 6 mesi  ammenda da 3 a 8 milioni	<ul> <li>La formazione dovrà essere adeguata e dovrà vertere in modo particolare:</li> <li>sui rischi per la salute dei singoli agenti utilizzati;</li> <li>sulle precauzioni da adottare e sulle misure di prevenzione in generale;</li> <li>sulle misure igieniche;</li> <li>sulle particolari procedure di manipolazione degli agenti classe 4.</li> </ul>	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 85, comma 3	L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.	non sanzionato	Come già sottolineato per gli agenti cancerogeni (cfr. art. 66) le iniziative di informazione e di formazione dei lavoratori devono essere preventive e periodiche con una frequenza quantomeno quinquennale, a meno che non avvengano variazioni di natura e di grado del rischio.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.  prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 85, comma 4	Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.	arresto sino a 1 mese  datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  armenda da 1 a 5 millioni  preposti art. 90, comma 1, lettera b)  ammenda da 300.000 a 1 millione	Quest'ultimo comma impone l'adozione di cartellonistica ben visibile e leggibile riportante le procedure da seguire in casi di infortunio od incidente.	27/11/1994

# TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA



## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo III - Sorveglianza sanitaria

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 86, comma 2 lettera b)	l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.	arresto da 3 a 6 mesi  arresto sino a 2 mesi  arresto di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera a)  ammenda da 3 a 8 milioni  preposti art. 90, comma 1, lettera a)  ammenda da 500.000 a 2 milioni	L'art. 8 del D.Lgs. n. 277/91, "Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici", recita: "1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.  2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.  3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del comma 2.".	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 86, comma 2 bis	Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.	medico competente art. 92, comma 1, lettera a)  arresto sino a 2 mesi  ammenda da 1 a 6 milioni	Nel caso in cui il medico competente riscontri anomalie riferibili alla esposizione ad agenti biologici fra i lavoratori, deve informare il datore di lavoro e prendere, contemporaneamente, ogni possibile precauzione al fine di evitare complicazioni sia individuali (es. malattia conclamata, aggravamenti, tutela segreto professionale, ecc.) sia collettive (es. allarme ingiustificato, rischio di epidemia, ecc.)	prorogata al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata al 1/7/1997 per tutte le altre aziende

### TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTICOLI	D isposizioni	$S_{\substack{\text{OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE}}}$	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 86, comma 2 ter	A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78.	art. 89, comma 1  arresto da 3 a 6 mesi  armenda da 3 a 8 milioni	A sua volta il datore di lavoro, provvederà ad una nuova valutazione del rischio, seguendo le regole dell'art. 78.	prorogata al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti.
				prorogata al 1/7/1997 per tutte le altre aziende
Art. 86, comma 2 quater	Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed gli inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.	non sanzionato	<ul> <li>Viene ribadito quanto già delineato all'art. 17, comma 1, lettera e) in via generale sull'obbligo del medico competente di fornire ai lavoratori tutte le informazioni:</li> <li>sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, per renderli consapevoli dei rischi dai quali si cerca di difenderli, in modo da stimolare un controllo mirato e periodico anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;</li> <li>sull'opportunità o meno di ricorrere a vaccinazioni facoltative (es. Anti-epatite A, Antirabbica, Antitifica, ecc.).</li> </ul>	prorogata al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata al 1/7/1997 per tutte le altre aziende
Art. 87 Registri degli esposti e degli eventi accidentali				
Art. 87, comma 1	I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  ammenda da 1 a 5 milioni	L'articolo sancisce, nei casi di attività comportanti uso di microrganismi dei gruppi 3 e 4, l'obbligo di istituire un registro dei lavoratori soggetti al rischio di esposizione (cfr. il commento all'art. 70, comma 1) e ad eventi di tipo accidentale. Da tale obbligo, sembrano pertanto escluse tutte le imprese esercenti attività che comportano un rischio potenziale di esposizione e dove, cioè, non esiste un uso deliberato di agenti biologici (cfr. il commento all'art. 73, comma 1). Tuttavia, è sempre consigliabile, non solo per motivi legali ed assicurativi, ma anche con finalità statistico-epidemiologiche e di programmazione degli interventi, favorire per alcune attività a rischio di esposizione come quelle sanitarie, l'istituzione di sistemi di registrazione dei casi di contaminazione con agenti o materiali biologici potenzialmente infettanti.	27/11/1994

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo III - Sorveglianza sanitaria

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 87, comma 2	Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.	art. 89, comma 2, lettera b)  arresto da 2 a 4 mesi  armenda da 1 a 5 milioni	Il registro viene aggiornato dal datore di lavoro tramite il medico competente. Occorre precisare che tale registro non contiene dati sanitari, ma solo notizie sulla esposizione e sui compiti lavorativi (cfr. art.70, comma 1).	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art 87, comma 3	Il datore di lavoro:		Il datore di lavoro ha poi l'obbligo di consegnare copia del registro agli organi tecnici consultivi del livello centrale (ISS ed ISPE-SL) e all'organo di vigilanza del locale ambito territoriale (azienda sanitaria locale, dipartimento di prevenzione), comunicando, inoltre, ogni variazione significativa tra quelle previste ed annotate nel registro.	
Art. 87, comma 3				
lettera a	consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

### Titolo VIII - Protezione da agenti biologici Capo III - Sorveglianza sanitaria

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 87, comma 3 lettera b)	comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicu- rezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavora- tori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiorna- mento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 87, comma 3 lettera c)	in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro non- ché le cartelle sanitarie e di rischio;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
Art. 87, comma 3 lettera d)	in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stes- so agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 ↓ sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

## TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo III - Sorveglianza sanitaria

	A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
, F	Art. 87, comma 3 lettera e)	tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3 sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	Nello specifico al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono comunicati i dati collettivi in forma anonima a salvaguardia del segreto professionale sullo stato di salute di ogni singolo lavoratore.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
<i>F</i>	Art. 87, comma 4	Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.	datori di lavoro e dirigenti art. 89, comma 3  sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni	La documentazione va conservata anche per periodi considere- volmente lunghi, come specificamente indicato, soprattutto a fini medico legali.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende
<i>p</i>	Art. 87, comma 5	La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.	non sanzionato	La suddetta documentazione va custodita con salvaguardia del segreto professionale, trattandosi di informazioni personali riguardanti aspetti delicati relativi alla salute della persona.	prorogata dal 27/11/1995 al 1/7/1996 per aziende a particolare rischio e aziende industriali con più di 200 dipendenti. prorogata dal 27/11/1995 al 1/1/1997 per tutte le altre aziende

### TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

A RTIC	COLI	D isposizioni	Soggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 87, com	nma 6	I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.	non sanzionato	Modelli e modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie saranno determinati con apposito decreto in via di approvazione dei Ministeri interessati, previo parere della Commissione consultiva permanente.	27/11/1994  e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96  7/5/1996
Art. 87, com	ıma 7	L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.	non sanzionato	È altresì previsto che l'ISPESL fornisca annualmente al Ministero della sanità un rapporto di sintesi, per le opportune valutazioni circa modifiche legislative e cautele sanitarie aggiuntive.	27/11/1994
Art. 88 Registro de di malattia decess	ei casi a e di				
Art. 88, com	nma 1	Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.	non sanzionato	Tale articolo prevede l'istituzione di un registro a livello centrale dei casi di malattia e di decesso.	27/11/1994
Art. 88, com	nma 2	I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o priva- te, che refertano i casi di malattia, owero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relati- va documentazione clinica.	non sanzionato	È da rilevare che fatto salvo questo nuovo debito informativo, il medico che si trovi a diagnosticare una malattia oppure un decesso dovuto ad esposizione ad agenti biologici, non è per questo esonerato dagli altri obblighi vigenti di denuncia alla azienda USL della malattia professionale (cfr. art. 139 D.P.R. n. 1124/65 e D.M. 18/4/73) e di referto alla autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria della azienda USL nel caso di lesioni gravi (art. 365 del codice penale).	27/11/1994
Art. 88 com	ma 3	Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.	non sanzionato	Viene prevista l'emanazione di un decreto dei Ministeri interessati per determinare le caratteristiche dei sistemi informativi e dei dati rilevanti da inserire, nonché delle modalità di trasmissione.	27/11/1994
Art 88, com	ma 4	Il Ministero della sanità fornisce alla commissione Ce, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.	non sanzionato	Considerata la stretta collaborazione in tema di sanità a livello europeo, i dati raccolti potranno essere richiesti dalla Commissione europea.	27/11/1994

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Artt. da 89 a 94 Contravvenzioni e violazioni amministrative			Il Titolo in esame disciplina l'aspetto sanzionatorio connesso ai molteplici obblighi stabiliti dal <i>Decreto</i> a carico dei soggetti destinatari:  • datori di lavoro (art. 89, commi 1, 2 e 3); • dirigenti (art. 89, commi 2 e 3); • preposti (art. 90); • progettisti, fabbricanti e installatori (art. 91); • medico competente (art. 92); • lavoratori (art. 93); • chiunque (art. 94).  Per facilitare la lettura del <i>Decreto</i> si è ritenuto opportuno riportare <i>i</i> soggetti destinatari degli obblighi e le sanzioni previste in caso di inadempimento direttamente a fianco della norma che disciplina la condotta sanzionata. Conseguentemente, si rinvia il lettore all'apposito spazio dedicato nel testo a "soggetti sanzionati e pene comminate".  A titolo di commento delle norme in esame, pertanto, ci si limita a rammentare quanto segue:  • le sanzioni previste si distinguono in sanzioni penali (arresto o ammenda) e sanzioni amministrative (sanzione amministrativa pecuniaria);  • sia la sanzione amministrativa pecuniaria che l'ammenda hanno carattere "pecuniario", consistono cioè nel versamento di una somma di denaro a scopo affilittivo. Esiste tuttavia una fondamentale differenza, in quanto la violazione che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria è una mera violazione amministrativa ed è irrogata dall'autorità amministrativa a seguito di procedimento amministrativo, mentre la violazione che comporta l'ammenda è una violazione penale ed è irrogata dal giudice ordinario attraverso un procedimento giurisdizionale;  • per quanto riguarda, infine, le procedure di ispezione e di accertamento delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e, in particolare, l'istituto della <i>prescrizione</i> , introdotto dal D.Lgs. n. 758/94 allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata dall'organo di vigilanza, si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nel commento all'art. 23, comma 1.	e per quanto modificato dal D.Lgs. n. 242/96 7/5/1996

# Titolo X - Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. 626/94)

A rticoli	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 95 Norma transitoria				
Art. 95, comma 1	In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).	non sanzionato	Numerosi sono stati i chiarimenti richiesti in ordine alla effettiva portata dell'esonero dalla frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi e lo notifichi entro il 31/12/96.  Al riguardo, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 154/96 precisa che "L'art. 95, come si evince dalla sua rubricazione (disposizioni transitorie e finali) ha la finalità di riconoscere ai datori di lavoro - in sede di prima applicazione del <i>Decreto</i> - le capacità necessarie allo svolgimento dei compiti prevenzionistici in virtù dell'esperienza maturata sul campo e, conseguentemente, l'esonero dalla frequenza del corso di formazione contestualmente previsto, non può che essere permanente. A maggior conforto di questa tesi va considerato che gli obblighi fondamentali del datore di lavoro in funzione dei quali è stato introdotto l'obbligo di una formazione specifica vanno assolti entro la stessa data del 1° gennaio 1997, entro la quale è possibile fruire dell'esonero".	27/11/1994
Art. 96 Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4				
Art. 96, comma 1	È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	non sanzionato	Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 626/94 sono stati emanati numerosi provvedimenti di proroga dei termini di entrata in vigore di diversi gruppi di norme del <i>Decreto</i> . Ne è risultato uno scadenzario complesso, la cui evoluzione si è ritenuto opportuno ricostruire nell' <i>Introduzione</i> , e quindi fuori dal commento specifico ai singoli articoli. Per agevolare il lettore si è comunque riportato, a fianco di ciascuna disposizione, l'informazione relativa alla data di entrata in vigore, sia per le norme che prevedono adempimenti sia per quelle definitorie o di principio. Conseguentemente, si rinvia il lettore all'apposito spazio dedicato nel testo a "entrata in vigore".	27/11/1994

## Titolo X - Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. 626/94)

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 96 bis Attuazione degli obblighi				
Art. 96 bis, comma 1	Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.	non sanzionato	La norma in esame non figurava nell'originaria formulazione del D.Lgs. n. 626/94 ed è stata introdotta dal D.Lgs. n. 242/96. Essa disciplina i termini di adempimento dell'obbligo di redazione del c.d. "documento della sicurezza" (cfr. art. 4, comma 2) da parte di quei datori di lavoro, sia privati che pubblici, che hanno iniziato un'attività lavorativa successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto: in questo caso essi sono tenuti ad elaborare il documento entro tre mesi dall'effettivo inizio della loro attività. La ratio della norma si può ravvisare:  • nel fatto che la predisposizione del documento della sicurezza presuppone una realtà lavorativa già concretamente operante; • nella necessità di prevedere una sorta di moratoria per adempiere ad un obbligo di non facile attuazione.	7/5/1996
Art. 97 Obblighi di informazione				
Art. 97, comma 1	Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:			
Art. 97, comma 1 lettera a)	il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994
Art. 97, comma 1 lettera b)	ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994

# Titolo X - Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. 626/94)

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	$\mathbf{E}_{rac{ ext{NTRATA}{ ext{IN VIGORE}}}$		
Art. 97, comma 1 lettera c)	ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994		
Art. 97, comma 2	Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.	non sanzionato	La norma appare sufficientemente esplicativa e pertanto non sembra necessario alcun commento.	27/11/1994		
Art. 98 Norma finale						
Art. 98, comma 1	Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.	non sanzionato	Ai fini della comprensione della norma in esame occorre tener presente che nel nostro ordinamento la cessazione di efficacia di una norma può verificarsi ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale:  • per abrogazione espressa, quando il provvedimento legislativo posteriore espressamente sancisce la inapplicabilità delle disposizioni precedenti, specificatamente individuate;  • per abrogazione tacita, quando il provvedimento legislativo posteriore risulta incompatibile con le disposizioni normative antecedenti o disciplina l'intera materia già regolata dalla legge in commento.  Nel prevedere la permanenza in vigore delle norme non specificatamente modificate, l'art. 98 ha innanzitutto escluso che il Decreto abbia determinato un'abrogazione generica o integrale di tutte le disposizioni antecedenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.  Esso ha invece stabilito che vanno individuate caso per caso ("specificatamente") le eventuali situazioni di abrogazione delle disposizioni antecedenti rispetto alle norme contenute nel Decreto.  Nessun problema si pone riguardo a quelle norme di contenuto tecnico per le quali il legislatore ha espressamente sancito la cessazione di efficacia (così l'art. 33 esplicitamente prevede la sostituzione dei previgenti artt. 8, 11, 13 e 14 del D.P.R. n.	27/11/1994		

## Titolo X - Disposizioni transitorie e finali (D. $\overline{\text{Lgs. n. }626/94)}$

A rticoli	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			547/55 in tema di ambienti, posti di lavoro e passaggi e degli artt. 7, 9, 10, 11, 14, 37, 39 e 40 del D.P.R. n. 303/56 in materia di ambienti di lavoro e servizi igienico-assistenziali). Più complessa è, invece, l'interpretazione nei casi di abrogazione implicita operata dal <i>Decreto</i> in materia di obblighi di sicurezza e di organizzazione delle strutture di prevenzione e protezione. In tale caso occorrerà confrontare le disposizioni introdotte dal <i>Decreto</i> con quelle precedenti e valutare di volta in volta la loro compatibilità ai fini della sopravvivenza o meno di quelle previgenti.	

### Titolo X - Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. 242/96)

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 30 Disposizioni transitorie e finali				
Art. 30, comma 1	Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.	non sanzionato	Si fa presente, in via preliminare, che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 sono: "Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". La disposizione in esame concede agli organi di direzione politica ed ai vertici delle suddette amministrazioni pubbliche 60 giorni per l'individuazione del soggetto datore di lavoro che, si specifica, è da intendersi "il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (cfr. art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo). Il criterio da seguire è quello dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici in cui si svolge l'attività. Omettere tale indicazione può configurare, oltre che una responsabilità di nature politica, anche un vero e proprio reato di omissione di atti d'ufficio.	7/5/1996
Art. 30, comma 2	I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.	non sanzionato	La norma in esame fissa un termine di sei mesi per l'emanazione di quei decreti che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 devono individuare le "particolari esigenze connesse al servizio espletato", di cui tener conto ai fini dell'applicazione del Decreto, nelle seguenti realtà lavorative:  • Forze armate e di Polizia; • servizi di protezione civile; • strutture giudiziarie, penitenziarie e quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;	7/5/1996

### Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. 242/96)

A RTICOLI	D isposizioni	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			<ul> <li>università, istituti di istruzione universitaria, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado; rappresentanze diplomatiche e consolari;</li> <li>mezzi di trasporto aerei e marittimi.</li> <li>Le norme applicative dovranno essere modalità di tipo esecutivo, mentre per eventuali deroghe sarà necessario motivare adeguatamente l'impossibilità di dare piena attuazione alla normativa per esigenze di servizio.</li> </ul>	
Art. 30, comma 3	Le disposizione di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:	non sanzionato	<ul> <li>Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11 del Decreto (e norme consequenziali), relativi:</li> <li>alla valutazione del rischio (cfr. art. 4, comma 1);</li> <li>alla elaborazione del documento della sicurezza (cfr. art. 4, comma 2);</li> <li>alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti allo stesso e alla nomina del medico competente ove previsto (cfr. art. 4, comma 4);</li> <li>all'autocertificazione, ove consentita (cfr. art. 4, comma 11);</li> <li>sono stabiliti due termini differenziati in relazione al tipo di attività.</li> </ul>	7/5/1996
Art. 30, comma 3				
lettera a)	entro il 1° luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto legislativo n. 626/1994;	non sanzionato	Sono tenute ad ottemperare alla normativa in oggetto entro il 1° luglio 1996:  a) le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; b) le centrali termoelettriche; c) gli impianti e laboratori nucleari; d) le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;	7/5/1996

# Titolo X - Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. $24\overline{2/96}$ )

A rticoli	D ISPOSIZIONI	S oggetti sanzionati e pene comminate	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
			e) le aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;	
			f) le industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.	
			In particolare, per le aziende di cui alle lettere e) ed f) il parametro della tipologia dell'azienda è integrato con quello del requisito dimensionale, ossia con il riferimento alla consistenza numerica degli addetti.  Al riguardo la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 89/1996 ha fornito due importanti chiarimenti:	
			<ol> <li>il primo, relativo alle modalità di computo del numero degli addetti, quando siano presenti nell'ambito dell'azienda, una o più unità produttive, quali quelle definite dall'art. 2, comma 1, lett. i). In tale ipotesi, il parametro numerico deve essere riferito direttamente a ciascuna delle unità produttive e non all'azienda nel suo complesso. Di modo che, se un'azienda industriale è costituita da due unità produttive, ciascuna con meno di 200 addetti, la decorrenza dei termini, per entrambe le unità produttive (e quindi per tutta l'azienda) è quella del 1° gennaio 1997. Analogamente, se le unità produttive hanno differente consistenza numerica, avranno diverse decorrenze dei termini;</li> <li>il secondo relativo al significato da attribuire alla locuzione "aziende industriali". Al riguardo, si ritiene che per individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno della categoria "aziende industriali", si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuali o ad altri fini di vario genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale dell'attività in concreto svolta con l'aggettivo "industriali" si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò consegue che tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella categoria "aziende industriali" e per esse trova applicazione la decorrenza del 1° gennaio 1997, a prescindere dalla consistenza degli addetti.</li> </ol>	

### Disposizioni transitorie e finali (D.Lgs. n. 242/96)

A RTICOLI	D isposizioni	S OGGETTI SANZIONATI E PENE COMMINATE	C ommento	E NTRATA IN VIGORE
Art. 30, comma 3 lettera b)	entro il 1° gennaio 1997 negli altri settori di attività.	non sanzionato	Per tutte le altre attività, riconducibili al campo di applicazione previsto dall'art. 1 del Decreto, il termine di ottemperanza è il 1° gennaio 1997.  Per agevolare il lettore le suddette scadenze sono state riportate a fianco delle corrispondenti disposizioni, nell'apposito spazio dedicato nel testo a "entrata in vigore".	7/5/1996
Art. 30, comma 4	Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del decreto legislativo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono raddoppiati e la somma di cui all'art. 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.	non sanzionato	Il comma in esame introduce una disciplina transitoria più favorevole al contravventore per le violazioni degli obblighi non ancora in vigore il 7 maggio 1996 (data ricavabile dall'art. 31 del D.Lgs. n. 242/96, cfr. ivi), purchè accertate entro il 31 dicembre 1997.  Queste due condizioni, qualora ritenute esistenti, portano:  • a raddoppiare i termini per l'adempimento delle prescrizioni, da sei mesi ad un anno nell'ipotesi normale e da un anno a due anni per quelle eccezionali (cfr. commento all'art. 23, comma 1);  • a ridurre alla metà la somma da versare in via amministrativa, che passa pertanto da un quarto ad un ottavo del massimo dell'ammenda (cfr. commento all'art. 23, comma 1).	7/5/1996
Art. 31 Entrata in vigore Art. 31, comma 1	Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.	non sanzionato	In base a quanto stabilito dalla norma in esame, poichè il D.Lgs. n. 242/96 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1996 - Serie generale - esso è da ritenersi entrato in vigore il 7 maggio 1996 e da tale data decorrono i termini che vi fanno richiamo.	7/5/1996

### ALLEGATI AL D.LGS. N. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)

- 1. Aziende artigiane e industriali (1) ......fino a 30 addetti
- 2. Aziende agricole e zootecniche......fino a 10 addetti (2)
- 3. Aziende della pesca ......fino a 20 addetti
- (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- (2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

Allegato II

#### PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO

#### 1. Rilevazione e lotta antincendio

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

N.d.R. Le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.Lgs. n. 242/96 sono riportate in grassetto; quelle introdotte dal D.Lgs. n. 359/99 sono evidenziate in grassetto sottolineato; quelle introdotte dal D.Lgs. n. 66/2000 sono riportate in corsivo.

### 2. Locali adibiti al pronto soccorso

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

### **A**LLEGATO **III**

### SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

				RISCH											11								
			FISICI								CHIMICI					BIOLOGICI							
				М	IECCANI	CI		TER	MICI		RADIA	ZIONI		А	AEROSOL		LIQUIDI						
			Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, compres- sioni	Punture, tagli, abrasioni	Vibrazioni	Scivola- menti, cadute a livello	Calore, fiamme	Freddo	ELET- TRICI	Non ionizzanti	Ionizzanti	RUMORE	Polveri, fibre	Fumi	Nebbie	Immersio- ni	Getti, schizzi	GAS, VAPORI	Batteri patogeni	Virus patogeni	Funghi produttori di micosi	Antigeni biologici non microbici
		Cranio																					
	TESTA	Udito																					
		Occhi																					
		Vie respiratorie																					
		Volto																					
PARTE DEL CORPO		Testa																					
007	очЖ	Mano																					
E DE	ARTO SUPE- RIORE	Braccio (parti)																					
ART	ARTO INFE- RIORE	Piede																					
"	AR SI	Gamba (parti)																					
		Pelle																					
		Tronco/addome																					
	VARIE	Apparato gastro-intestinale																					
		Corpo intero																					

#### ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiatura di intercomunicazione.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

- Guanti:
  - contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche; per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco:
- Ditali:
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;

- Guanti a mezze dita;
- Manopole.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- Zoccoli:
- Ginocchiere:
- Dispositivi di protezione amovibili del collo dei piede;
- Ghette:
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

Creme protettive/pomate.

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici:
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi x;
- Cintura di sicurezza del tronco.

#### DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO

- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

#### INDUMENTI DI PROTEZIONE

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);

- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche,
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.

Allegato V

### ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)

### Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine:
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie:
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario:
- Macelli.
- 2. PROTEZIONE DEL PIEDE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.

#### Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione:
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile

- Lavori sui tetti.

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante

Attività su e con masse molto fredde o ardenti.

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
- 3. Protezione degli occhi o del volto

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;

- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni:
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.

#### 4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

#### Autorespiratori

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno;
- Lavori nella zona di caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

#### 5. PROTEZIONE DELL'UDITO

#### Otoprotettori

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.

#### 6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani

#### Indumenti protettivi

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;

- Lavori in impianti frigoriferi.

### Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.

### Grembiuli imperforabili

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli; Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.

#### Grembiuli di cuoio

- Saldatura:
- Fucinatura:
- Fonditura.

#### Bracciali

Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

#### Guanti

- Saldatura:
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine; Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

### Guanti a maglia metallica

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli; Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione; Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

#### 7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

#### 8. **INDUMENTI** FOSFORESCENTI

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
- 9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
- Lavori su impalcature;

- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.

#### 10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.

#### 11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE

- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.

ALLEGATO VI

#### ELEMENTI DI RIFERIMENTO

#### 1. Caratteristiche del carico

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi sequenti:

- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco:
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

#### 2. Sforzo fisico richiesto

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

## 3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è inequale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadequate.

## 4. Esigenze connesse all'attività

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

## FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadequatezza delle conoscenze o della formazione.

**ALLEGATO VII** 

## PRESCRIZIONI MINIME

## Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

## 1. Attrezzature

# a) Osservazione generale

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

## b) Schermo

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adequato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.

La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

## c) Tastiera

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

# d) Piano di lavoro

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

# e) Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.

I sedili debbono avere altezza regolabile.

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

## 2. Ambiente

# a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

## b) Illuminazione

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

## c) Riflessi e abbagliamenti

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

## d) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

## e) Calore

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

# f) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

# g) Umidità

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

## 3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

- a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
- b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
- d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

[(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2 lettera a)]

## ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCESSI

- 1. Produzione di auramina col metodo Michler.
- 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
- 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
- (1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

Allegato VIII-BIS [(art. 61, comma 2, art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]

## VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente	EINECS (¹)	CAS (²)	Valore limite di esposizione professionale		Osservazioni	Misure transitorie
			Mg/m³ (³)	ppm (¹)		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 (°)	1 (5)	Pelle (°)	Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 <i>(</i> s)	3 ( <sup>5</sup> )	-	(=9,75 mg/m³) -
Polveri in legno	-	-	5,00 (°) (°)	-	-	-

<sup>(&#</sup>x27;) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Substances).

<sup>(°)</sup> Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

<sup>(2)</sup> CAS: Numero Chemical Abstract Service.

<sup>(\*)</sup> Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

<sup>(°)</sup> mg/m° = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio)

<sup>(&#</sup>x27;) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

<sup>(4)</sup> ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³)

# ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

- 1. Attività in industrie alimentari.
- 2. Attività nell'agricoltura.

- Attività nella agricoltura.
   Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
   Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
   Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
   Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
   Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

ALLEGATO X

SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO



## ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microorganismi geneticamente modificati.

- 2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
  - 3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

- 4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
- 5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
- 6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (\*\*) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
- 7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
- 8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

- A: possibili effetti allergici:
- D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;
  - T: produzione di tossine;
  - V: vaccino efficace disponibile.

# BATTERI e organismi simili

N.B.: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

Agente biologico	Classificazione	Rilievi	Agente biologico C	lassificazione	Rilievi
Actinobacillus actinomycetemcomitans	2		Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)	2	
Actinomadura madurae	2		Ehrlichia spp	2	
Actinomadura pelletieri	2		Eikenella corrodens	2	
Actinomyces gereneseriae	2		Enterobacter aerogenes/cloacae	2	
Actinomyces israelii	2		Enterobacter spp	2	
Actinomyces pyogenes	2		Enterococcus spp	2	
Actinomyces spp	2		Erysipelothrix rhusiopathiae	2	
Arcanobacterium haemolyticum			Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patog	eni) 2	
(Corynebacterium haemolyticum)	2		Escherichia colì, ceppi verocitotossigenici	,	
Bacillus anthracis	3		(es. O157:H7 oppure O103)	<u>3 (**)</u>	Τ
Bacteroides fragilis	2		Flavobacterium meningosepticum	2	_
Bartonella bacilliformis	2		Fluoribacter bozeman <u>ii</u> (Legionella)	2	
Bartonella (Rochalimea) spp	<u>2</u>		Francisella tularensis (Tipo A)	3	
Bartonella quintana (Rochalimea quintana)	<u>_</u>		Francisella tularensis (Tipo B)	2	
Bordetella bronchiseptica	<del>=</del> 2		Fusobacterium necrophorum	2	
Bordetella parapertussis	2		Gardnerella vaginalis	2	
Bordetella pertussis	2	V	Haemophilus ducreyi	2	
Borrelia burgdorferi	2	·	Haemophilus influenzae	2	V
Borrelia duttonii	2		Haemophilus spp	2	-
Borrelia recurrentis	2		Helicobacter pylori	2	
Borrelia spp	2		Klebsiella oxytoca	2	
Brucella abortus	3		Klebsiella pneumoniae	2	
Brucella canis	3		Klebsiella spp	2	
Brucella melitensis	3		Legionella pneumophila	2	
Brucella suis	3		Legionella spp	2	
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)	<u>3</u>		Leptospira interrogans (tutti i serotipi)	2	
Burkholderia pseudomallei	<u> </u>		Listeria monocytogenes	2	
(pseudomonas pseudomallei)	<u>3</u>		Listeria ivanovii	2	
Campylobacter fetus	2		Morganella morganii	2	
Campylobacter jejuni	2		Mycobacterium africanum	3	V
Campylobacter spp	2		Mycobacterium avium/intracellulare	2	v
Cardiobacterium hominis	2		Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo B		V
Chlamydia pneumoniae	2		Mycobacterium chelonae	2	v
Chlamydia trachomatis	2		Mycobacterium fortuitum	2	
Chlamydia trachomatis Chlamydia psittaci (ceppi aviari)	3		Mycobacterium kansasii	2	
Chlamydia psittaci (ceppi aviari) Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)	2		Mycobacterium leprae	3	
Clostridium botulinum	2	T	Mycobacterium malmoense	2	
Clostridium perfringens	2	'	Mycobacterium marinum	2	
Clostridium tetani	2	T, V	Mycobacterium microti	3 (* <u>*</u> )	
Clostridium spp	2	I, V	Mycobacterium paratuberculosis	2	
Corynebacterium diphtheriae	2	T, V	Mycobacterium scrofulaceum	2	
Corynebacterium minutissimum	2	I, V	Mycobacterium scroiulaceum Mycobacterium simiae	2	
Corynebacterium pseudotuberculosis	2		Mycobacterium sırıllae Mycobacterium szulgai	2	
	2		Mycobacterium szuigai Mycobacterium tuberculosis		V
Corynebacterium spp Coxiella burnetii				3	V
	3		Mycobacterium ulcerans	3 (* <u>*</u> )	
Edwardsiella tarda	2		Mycobacterium xenopi	2	

Agente biologico	Classificazione	Rilievi	Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Mycoplasma caviae	2		Rickettsia tsutsugamushi	3	
Mycoplasma hominis	<u>2</u> <u>2</u>		Rickettsia spp	2	
Mycoplasma pneumoniae	$\frac{\overline{2}}{2}$		Rochalimaea guintana	2	
Neisseria gonorrhoeae	2		Salmonella arizonae	2	
Neisseria meningitidis	2	V	Salmonella enteritidis	2	
Nocardia asteroides	2		Salmonella typhimurium	2	
locardia brasiliensis	2		Salmonella paratyphi A, B, C	2	V
Nocardia farcinica	2		Salmonella typhi	3 (* <u>*</u> )	V
locardia nova	2		Salmonella (altre varietà serologiche)	2	
Nocardia otitidiscaviarum	2		Serpulina spp	2	
Pasteurella multocida	2		Shigella boydii	2	
Pasteurella spp	2		Shigella dysenteriae (Tipo 1)	3 (* <u>*</u> )	T
eptostreptococcus anaerobius	2		Shigella flexneri	2	
Plesiomonas shigelloides	2		Shigella sonnei	2	
Porphyromonas spp	2		Staphyloccoccus aureus	2	
Prevotella spp	2		Streptobacillus moniliformis	2	
Proteus mirabilis	2		Streptococcus pneumoniae	2	
Proteus penneri	2		Streptoccoccus pyogenes	2	
Proteus vulgaris	2		Streptococcus spp	2	
Providencia alcalifaciens	2		Streptococcus suis	<u>2</u>	
Providencia rettgeri	2		Treponema carateum	2	
Providencia spp	2		Treponema pallidum	2	
seudomonas aeruginosa	2		Treponema pertenue	2	
Rhodococcus equi	2		Treponema spp	2	
ickettsia akari	3 (* <u>*</u> )		Vibrio cholerae (incluso El Tor)	2	
Rickettsia canada	3 (* <u>*</u> )		Vibrio parahaemolyticus	2	
Rickettsia conorii	3		Vibrio spp	2	
Rickettsia montana	3 (* <u>*</u> )		Yersinia enterocolitica	2	
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)	3		Yersinia pestis	3	V
Rickettsia prowazekii	3		Yersinia pseudotuberculosis	2	
Rickettsia rickettsii	3		Yersinia spp	2	

(\*\*) vedi introduzione punto 6

# VIRUS (\*)

Agente biologico (	Classificazione	Rilievi	Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Adenoviridae	2		Norwalk-Virus	2	
Arenaviridae:			Altri Caliciviridae	2	
LCM-Lassa Virus complex			Coronaviridae	2	
(Arenavirus del Vecchio Mondo):			Filoviridae:		
Virus Lassa	4		Virus Ebola	4	
Virus della coriomeningite linfocitaria	_		Virus di Marburg	4	
(ceppi neurotropi)	3		Flaviviridae:		
Virus della coriomeningite linfocitaria			Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Mu		.,
(altri ceppi)	2		Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa cent		V
Virus Mopeia	2		Absettarov	3	
Altri LCM-Lassa Virus complex	2		Hanzalova	3	
Virus complex Tacaribe			Hypr	3	
(Arenavirus del Nuovo Mondo): Virus Guaranito	4		Kumlinge Virus della dengue tipi 1-4	3 3	
<i>Virus Guaranito</i> Virus Junin	<u>4</u> 4		Virus della derigue tipi 1-4 Virus dell'epatite C	3 3 (**)	D
Virus Sabia	<u>4</u>		Virus dell'epatite G	3 (**)	<u>D</u>
Virus Machupo	<u>4</u> Δ		Encefalite B giapponese	3	<u>D</u> V
Virus Flexal	2		Foresta di Kyasanur	3	V
Altri Virus del Complesso Tacaribe	<u>2</u>		Louping ill	3 (**)	V
Astroviridae	2		Omsk (a)	3 ( )	V
Bunyaviridae:	2		Powassan	3	•
Bhanja	2		Rocio	3	
Virus Bunyamwera	<b>2</b> 2		Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Germiston	<u>2</u>		Encefalite di St. Louis	3	
Virus Oropouche	<del>-</del> 3		Virus Wesselsbron	3 (**)	
Virus dell'encefalite Californiana	2		Virus della Valle del Nilo	3	
Hantavirus:			Febbre gialla	3 V	
Hantaan (febbre emorragica coreana)	3		Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	
Belgrado (noto anche come Dobrava)	<u><b>3</b></u> 3		Hepadnaviridae:		
Seoul-Virus			Virus dell'epatite B	3 (**)	V, D
Sin Nombre (ex Muerto Canyon)	<u>3</u>		Virus dell'epatite D (Delta) (b)	3 (**)	V, D
Puumala-Virus	2		Herpesviridae:		
Prospect Hill-Virus	2		Cytomegalovirus	2	
Altri Hantavirus	2		Virus d'Epstein-Barr	2	
Nairovirus:	_		Herpesvirus simiae (B virus)	3	
Virus della febbre emorragica di Crimea/Cong			Herpes simplex virus tipi 1 e 2	2	
Virus Hazara	2		Herpesvirus varicella-zoster	2	
Phlebovirus:	2	M	Virus Herpes dell'uomo tipo 7	<u>2</u>	
Febbre della Valle del Rift	3	V	Virus Herpes dell'uomo tipo 8	<u>2</u>	<u>D</u>
Febbre a Flebotomi	2		Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)	2	
Virus Toscana	2 2		Orthomyxoviridae: Virus influenzale tipi A, B e C	2	V (c)
Altri bunyavirus noti come patogeni Caliciviridae:	2		Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche:	2	V (c)
Virus dell'epatite E	3 (**)		Virus Dhori e Thogoto	2	

Agente biologico C	lassificazione	Rilievi	Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Papovaviridae:			Virus della sindrome di		
Virus BK e JC	2	D (d)	immunodeficenza umana (AIDS)	3 <u>(**)</u>	D
Papillomavirus dell'uomo	2	D (d)	Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e		D
Paramyxoviridae:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>SIV (h)</u>	<u>3 (**)</u>	
Virus del morbillo	2	V	Rhabdoviridae:		
Virus <i>della parotite</i>	2	V	Virus della rabbia	3 (**)	V
Virus della malattia di Newcastle	2		Virus della stomatite vescicolosa	2 ` ´	
Virus parainfluenzali tipi 1-4	2		Togaviridae:		
Virus respiratorio sinciziale	2		Alfavirus:		
Parvoviridae:			Encefalomielite equina dell'America dell'est	3	V
Parvovirus dell'uomo (B 19)	2		Virus Bebaru	2	
Picornaviridae:			Virus Chikungunya	3 (**)	
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)	2		Virus Everglades	3 (**)	
Virus Coxsackie	2		Virus Mayaro	3	
Virus Echo	2		Virus Mucambo	3 (**)	
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo	72) 2	V	Virus Ndumu	3	
Virus della poliomielite	2	V	Virus O'nyong-nyong	2	
Rhinovirus	2		Virus del fiume Ross	2	
Poxviridae:			Virus della foresta di Semliki	2	
Buffalopox virus (e)	2		Virus Sindbis	2	
Cowpox virus	2		Virus Tonate	3 (**)	
Elephantopox virus (f)	2		Encefalomielite equina del Venezuela	3	V
Virus del nodulo dei mungitori	2		Encefalomielite equina dell'America dell'ove	st 3	V
Molluscum contagiosum virus	2		Altri alfavirus noti	2	
Monkeypox virus	3	V	Rubivirus (rubella)	2	V
Orf virus	2		Toroviridae:	2	
Rabbitpox virus (g)	2		Virus non classificati:		
Vaccinia virus	2		Virus dell'epatite non ancora identificati	3 (**)	D
Variola (major & minor) virus	4	V	Morbillivirus equino	<u>4</u>	
Whitepox virus (variola virus)	4	V	Agenti non classici associati con le		
Yatapox virus (Tana & Yaba)	2		encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):		
Reoviridae:			<i>Morbo</i> di Creutzfeldt-Jakob	3 (**)	D (d)
Coltivirus	2		<u>Variante del Morbo di Creutzfeldt-Jakob</u>	<u>3 (**)</u>	<u>D (d)</u>
Rotavirus umano	2		Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altr	<u>e</u>	
Orbivirus	2		TSE degli animali a queste associate	<u>3 (**)</u>	<u>D (d)</u>
Reovirus	2		Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker	3 (**)	D (d)
Retroviridae:			Kuru	3 (**)	D (d)

## NOTE

- (\*) Vedi introduzione, punto 5. (\*\*) Vedi introduzione, punto 6.
- (a) Tick-borne encephalitis.
- (b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
- Soltanto per i tipi A e B.
- (d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

- Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere « buffalopox » e una variante del virus « vaccinia ».
- Variante del « Cowpox ».
- Variante di « Vaccinia ».
- (h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tali retrovirus.
- (i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3 (\*\*), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

# PARASSITI

Agente biologico	Classificazione	Rilievi	Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Acanthamoeba castellani	2		Leishmania peruviana	2	
Ancylostoma duodenale	2		Leishmania tropica	2	
Angiostrongylus cantonensis	2		Leishmania major	2	
Angiostrongylus costaricensis	2		Leishmania spp	2	
Ascaris lumbricoides	2	Α	Loa Loa	2	
Ascaris suum	2	Α	Mansonella ozzardi	2	
abesia divergens	2		Mansonella perstans	2	
abesia microti	2		Naegleria fowleri	3	
Balantidium coli	2		Necator americanus	2	
Brugia malayi	2		Onchocerca volvulus	2	
Brugia pahangi	2		Opisthorchis felineus	2	
Capillaria philippinensis	2		Opisthorchis spp	2	
Capillaria spp	2		Paragonimus westermani	2	
lonorchis sinensis	2		Plasmodium falciparum	3 <u>(**)</u>	
Ionorchis viverrini	2		Plasmodium spp (uomo & scimmia)	2	
ryptosporidium parvum	2		Sarcocystis suihominis	2	
ryptosporidium spp	2		Schistosoma haematobium	2	
Cyclospora cayetanensis	<u>2</u>		Schistosoma intercalatum	2	
ipetalonema streptocerca	2		Schistosoma japonicum	2	
Diphyllobothrium latum	2		Schistosoma mansoni	2	
racunculus medinensis	2		Schistosoma mekongi	2	
chinococcus granulosus	3 <u>(**)</u>		Strongyloides stercoralis	2	
chinoccus multilocularis	3 <u>(**)</u>		Strongyloides spp	2	
chinococcus vogeli	3 (**)		Taenia saginata	2	
ntamoeba histolytica	2		Taenia solium	3 <u>(**)</u>	
asciola gigantica	2		Toxocara canis	2	
asciola hepatica	2		Toxoplasma gondii	2	
asciolopsis buski	2		Trichinella spiralis	2	
iardia lamblia (Giardia intestinalis)	2		Trichuris trichiura	2	
ymenolepis diminuta	2		Trypanosoma brucei brucei	2	
ymenolepis nana	2		Trypanosoma brucei gambiense	2	
eishmania brasiliensis	3 <u>(**)</u>		Trypanosoma brucei rhodesiense	3 <u>(**)</u>	
eishmania donovani	3 (**)		Trypanosoma cruzi	3	
eishmania <b>a</b> ethiopica	2		Wuchereria bancrofti	2	
eishmania mexicana	2		Aspergillus fumigatus	2	Α

(\*\*) vedi introduzione punto 6

# FUNGHI

Agente biologico	Classificazione	Rilievi	
Plastomycos dormatitidis (Aiallamycos dormatitidis)	2		
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) Candida albicans	ა ე	Α	
Candida albicalis  Candida tropicalis	2	A	
<u>Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoid</u>	<u>∠</u> oc) 3		
Coccidioides immitis	<u>es)</u> <u>3</u> 3	Α	
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)	2	Ä	
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)	2	A	
Emmonsia parva var. parva	2		
Emmonsia parva var. crescens	2		
Epidermophyton floccosum	2	Α	
Fonsecaca compacta	2		
Fonsecaca pedrosoi	2		
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum)	3		
Histoplasma capsulatum duboisii	3		
Madurella grisea	2		
Madurella mycetomatis	2		
Microsporum spp	2	Α	
Neotestudina rosatii	2		
Paracoccidioides brasiliensis	3		
Penicillium marneffei	2	Α	
Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii	<u>2</u>		
Scedosporium prolificans (inflantum)	<u>2</u>		
Sporothrix schenckii	2		
Trichophyton rubrum	2		
Trichophyton spp	2		

# SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO

# Nota prelimeinare:

Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

B Livelli di contenimen	A. Misure di contenimento Live	
3	2	4
Raccomandato Si sull'aria estratta		Si Si, sull'aria immessa
Si	A) o un filtro simile sere limitato alla persone autorizzate Raccomandato Si	e su quella estratta Si, attraverso una camera di compen- sazione
Raccomandato Si Raccomandato Si i lavoro Si, per il banco di lavor	dure di disinfezione deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti  Si No Raccomandato Si Si Rac	Si Si Si Si Si, per il banco di
l'arredo e il pavimento	· l'ar	lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
Si		Si
Si		Si, deposito sicuro
Raccomandato Raccomandato	J J	Si   Si
Si quando l'infezione è veicolata dall'aria	compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, Ove opportuno Si d	Si
Si (disponibile)	elliminazione delle carcasse di animali Raccomandato Si (se per il trattamento dei rifiuti Si Si	Si, sul posto Si, con sterilizzazione Si
_	eliminazione delle carcasse di animali Raccomandato	Si (disponibile)

# SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osservano i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

Misure di contenimento	Livelli di contenimento			
	2	3	4	
<ol> <li>Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente</li> <li>I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:</li> <li>Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:</li> <li>La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:</li> <li>I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:</li> <li>I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico b) È ammesso solo il personale addetto</li> <li>c) Il personale deve indossare tute di protezione d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica</li> </ol>	Si ridurre al minimo le emissioni ridurre al minimo le emissioni inattivati con mezzi collaudati ridurre al minimo le emissioni Facoltativo Facoltativo Si, tute da lavoro Si No No Facoltativo	Si evitare le emissioni evitare le emissioni inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati evitare le emissioni Facoltativo Si Si Si Facoltativo Facoltativo Facoltativo	Si evitare le emissioni evitare le emissioni inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati evitare le emissioni Si e costruita all'uopo Si Si, attraverso camere di condizionamento Ricambio completo Si Si Si	
<ul> <li>h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica</li> <li>i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)</li> </ul>	No No	Facoltativo Facoltativo	Si Si	
j) La zona controllata deve poter essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso k) La zona controllata deve essere sigillata in modo da rendere possibile le	No No	Facoltativo  Facoltativo	Si Si	
fumigazioni  I) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale	inattivati con mezzi collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati	

## ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA:

- 1) scale aeree ad inclinazione variabile:
- ponti mobili sviluppabili su carro;
- 3) ponti sospesi muniti di argano:
- idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
- 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
- 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
- gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
- 7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg; 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
- 9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
- 10) elementi di ponteggio:
- 11) ponteggi metallici fissi;
- 12) argani dei ponti sospesi:
- 13) funi dei ponti sospesi;
- 14) armature degli scavi;
- 15) freni dei locomotori:
- 16) micce:
- 17) materiali recuperati da costruzioni sceniche:
- 18) opere sceniche;
- 19) riflettori e batterie di accumulatori mobili:
- 20) teleferiche private;
- 21) elevatori trasferibili;
- 22) ponteggi sospesi motorizzati;
- 23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
- 24) ascensori e montacarichi in servizio privato:
- 25) apparecchi a pressione semplici;
- 26) apparecchi a pressione di gas;
- 27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
- 28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
- 29) forni per oli minerali;
- 30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- 31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

**ALLEGATO XV** 

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

Osservazione preliminare. Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

- 1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
- 1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

- 1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
- 1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
- a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
  - Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
- Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

- 1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
- a) installando una cabina per il conducente;
- b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
- d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
- 1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
- b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
- c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
- d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
- e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

- f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
- q) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
- h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
- 2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
- 2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
- 2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
- a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
- b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

ELENCO CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI CITATI NEL VOLUME, SUDDIVISI PER FONTE NORMATIVA

## NORMATIVA NAZIONALE

## COSTITUZIONE

Deliberazione dell'Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 – Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. S.G. 27 dicembre 1947, n. 298).

## **REGIO DECRETO**

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del codice penale (S.O. G.U. S.G. 19 ottobre 1930, n. 252).

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del codice civile (S.O. G.U. S.G. 4 aprile 1942, n. 79).

### LEGGE

L. 26 aprile 1934, n. 635 – Tutela del lavoro delle donne [e dei fanciulli] (S.O. G.U. S.G. 27 aprile 1934, n. 99).

L. 5 marzo 1963, n. 292 – Provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419 (G.U. S.G. 27 marzo 1963, n. 83).

L. 17 ottobre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (G.U. S.G. 6 novembre 1967, n. 276).

L. 20 maggio 1970, n. 300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (G.U. S.G. 27 maggio 1970, n. 131).

L. 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (G.U. S.G. 2 aprile 1971, n. 82).

L. 30 dicembre 1971, n. 1204 – **Tutela delle lavoratrici madri** (G.U. S.G. 18 gennaio 1972, n. 14).

L. 18 dicembre 1973, n. 877 – Disciplina del lavoro a domicilio (G.U. S.G. 5 gennaio 1974, n. 5).

L. 29 maggio 1974, n. 256 – Norme per la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (G.U. S.G. 9 luglio 1974, n. 178).

L. 11 novembre 1975, n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e mezzi pubblici (G.U. S.G. 5 dicembre 1975, n. 322).

L. 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (S.O. G.U. S.G. 28 dicembre 1978, n. 360).

L. 16 aprile 1987, n. 183 – Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (G.U. S.G. 13 maggio 1987, n. 109).

L. 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (G.U. S.G. 26 gennaio 1989, n. 21).

L. 27 febbraio 1989, n. 62 – Modifiche ed integrazioni alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (G.U. S.G. 27 febbraio 1989, n. 48).

L. 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti elettrici (G.U. S.G. 12 marzo 1990, n. 59).

- L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato (G.U. S.G. 22 agosto 1991, n. 196).
- L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (G.U. S.G. 17 febbraio 1992, n. 39).
- L. 3 novembre 1992, n. 454 Ratifica del Trattato sull'Unione europea sottoscritto a Mastricht il 7 febbraio 1992 (S.O. G.U. S.G. 24 novembre 1992, n. 277).
- L. 23 dicembre 1996, n. 649 Differimento di termini previsti per le disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (G.U. S.G. 23 dicembre 1996, n. 300).
- L. 31 dicembre 1996, n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (S.O. G.U. 8 gennaio 1997, n. 5).
- L. 16 giugno 1998, n. 209 Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europea ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (S.O. n. 114 L G.U. S.G. 6 luglio 1998, n. 155).

## **DECRETO LEGISLATIVO**

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 – Attuazione delle direttive CEE n. 80/1107/ CEE, n. 82/605/ CEE, n. 83/477/ CEE, n. 86/188/ CEE e n. 88/642/ CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212 (S.O. G.U. S.G. 27 agosto 1991, n. 200).

D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77 – Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (S.O. G.U. S.G. 13 febbraio 1992, n. 36).

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 120 – Attuazione delle direttive 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio (S.O. G.U. S.G. 18 febbraio 1992, n. 40).

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 – Attuazione della Direttiva 89/686/CEE recante norme per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuali modificata dalla direttiva 93/68/CEE (S.O. n. 128 G.U. S.G. 9 dicembre 1992, n. 289).

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (S.O. G.U. S.G. 30 dicembre 1992, n. 305 – Rettificato con comunicato pubblicato sulla G.U. S.G. 14 gennaio 1993, n. 10).

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 – Nuove norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 22 ottobre 1992, n. 142 (S.O. G.U. 6 febbraio 1993, n. 30 – Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. S.G. 17 luglio 1993, n. 166).

D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91 – Attuazione della direttiva del Consiglio n. 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (S.O. G.U. 3 aprile 1993, n. 78).

D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 – Modificazioni al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n, 421 (S.O. G.U. 7 gennaio 1994, n. 4).

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (S.O. G.U. 12 novembre 1994, n. 265). N.d.R. Il titolo del D.Lgs. n. 626/94 è stato sostituito come di seguito descritto dall'art. 1 (Disposizioni generali) del D.Lgs. n. 66/2000 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (S.O. G.U. S.G. 26 gennaio 1995, n. 21).

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 – Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti (S.O. n. 74 G.U. S.G. 13 giugno 1995, n. 136).

D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 – Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (S.O. G.U. S.G. 6 maggio 1996, n. 104).

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 – Attuazione della direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (S.O. G.U. S.G. 23 settembre 1996, n. 223).

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – Attuazione della Direttiva CEE 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (S.O. G.U. S.G. 23 settembre 1996, n. 223). N.d.R. II D.Lgs. n. 494/96 è stato modificato e integrato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili (G.U. S.G. 18 gennaio 2000, n. 13).

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 – Recepimento della Direttiva CEE 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (G.U. S.G. 21 dicembre 1996, n. 299).

D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 – Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale (G.U. S.G. 30 gennaio 1997, n. 24).

D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 – Recante l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 92/32/CEE concernente la classificazione, l'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (S.O. G.U. S.G. 11 marzo 1997, n. 58).

D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285 – Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (G.U. S.G. 18 agosto 1998, n. 191).

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 – Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (G.U. S.G. 19 ottobre 1999, n. 237).

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 – Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (G.U. S.G. 19 ottobre 1999, n. 246).

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 – Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (G.U. S.G. 24 marzo 2000, n. 70).

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (S.O. G.U. S.G. 12 luglio 1955, n. 158).

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (S.O. G.U. S.G. 31 marzo 1956, n. 78).

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro (S.O. G.U. S.G. 30 aprile 1956, n. 105).

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo (S.O. G.U. S.G. 5 maggio 1956, n. 109).

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (S.O. G.U. S.G. 5 maggio 1956, n. 109).

- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave (G.U. S.G. 11 aprile 1959, n. 87).
- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando dei vigili del fuoco (G.U. S.G. 4 settembre 1959, n. 212).
- D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare (G.U. S.G. 16 aprile 1964, n. 95).
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (S.O. G.U. S.G. 13 ottobre 1965, n. 257).
- D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 Attuazione della direttiva 77/576/CEE per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva 79/640/CEE che modifica gli allegati della direttiva suddetta (G.U. S.G. 10 agosto 1982, n. 218).
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi (G.U. S.G. 20 agosto 1982, n. 229).
- D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962 Attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (G.U. S.G. 6 gennaio 1983, n. 5).
- D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della L. 16/4/87 n. 183 (G.U. S.G. 1 giugno 1988, n. 127).
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 Attuazione della Direttiva n. 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (G.U. S.G. 23 giugno 1988, n. 146).
- D.P.R. 24 dicembre 1992 **Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria** (G.U. S.G. 2 luglio 1993, n. 153).
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (S.O. G.U. S.G. 14 ottobre 1993, n. 242).
- D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 Regolamento recante attuazione le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (G.U. S.G. 7 giugno 1994, n. 131).
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 Regolamento recante attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per ciò che concerne la fabbricazione, l'installazione, il noleggio, la concessione in uso e la vendita delle macchine (S.O. G.U. S.G. 27 settembre 1996, n. 227).
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (S.O. G.U. S.G. 27 settembre 1996, n. 227).
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. S.G. 10 marzo 1998, n. 57).

## **DECRETO MINISTERIALE**

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 28 luglio 1958 - Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali (G.U. S.G. 6 agosto 1958, n. 189).

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 12 marzo 1959 – **Pres** idi medico chirurgici per lavori in sotterraneo (G.U. S.G. 26 marzo 1959, n. 74).

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale e Sanità 18 aprile 1973 – Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (G.U. S.G. 7 agosto 1973, n. 203).

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale (Trasporti e Navigazione) 18 settembre 1975 – Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico (S.O. G.U. S.G. 7 novembre 1975, n. 295).

D.M. 18 dicembre 1975 – Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionabilità didattica, edilizia ed urbanistica da osservare nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica (S.O. G.U. S.G., 2 febbraio 1976, n. 29).

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 18 maggio 1976 – Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento e ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (G.U. S.G. 20 maggio 1976, n. 133)

D.M. Interno 16 febbraio 1982 – Modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi (G.U. S.G. 9 aprile 1982, n. 98).

D.M. Interno 30 novembre 1983 – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi (G.U. S.G. 12 dicembre 1983, n. 339).

D.M. Interno 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili (G.U. S.G. 15 febbraio 1986, n. 38).

D.M. Interno 16 maggio 1987 – Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione (G.U. S.G. 27 giugno 1987, n. 148).

D.M. Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (S.O. G.U. S.G. 23 giugno 1989, n. 145).

D.M. Interno 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (G.U. S.G. 16 settembre 1992, n. 218).

D.M. Interno 9 aprile 1994 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere (G.U. S.G. 20 maggio 1994, n. 116).

D.M. Interno 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (G.U. S.G. 29 marzo 1996, n. 75).

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 5 dicembre 1996 – **Modificazione al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento alle inabilità temporanee** (G.U. S.G. 16 dicembre 1996, n. 294).

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 5 dicembre 1996 – Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (G.U. S.G. 16 dicembre 1996, n. 294).

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale e Sanità 16 gennaio 1997 – Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (G.U. S.G. 3 febbraio 1997, n. 27).

- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 16 gennaio 1997 Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente (G.U. S.G. 3 febbraio 1997, n. 27).
- D.M. Grazia e Giustizia 29 agosto 1997, n. 338 Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. S.G. 7 ottobre 1997, n. 234).
- D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412 Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro (G.U. S.G. 1 dicembre 1997, n. 280).
- D.M. Affari Esteri 21 novembre 1997, n. 497 Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero (G.U. S.G. 26 gennaio 1998, n. 20).
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (G.U. S.G. 5 febbraio 1998, n. 29).
- D.M. Interno 10 marzo 1998 Sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. G.U. S.G. 7 aprile 1998, n. 81).
- D.M. Industria, Commercio e Artigianato 12 marzo 1998 Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente: "Regolamento per l'attuazione delle Direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (G.U. S.G. 23 marzo 1998, n. 60).
- D.M. Interno di concerto con quello della Funzione Pubblica 4 maggio 1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco (G.U. S.G. 7 maggio 1998, n. 104).
- D.M. Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione secondaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. S.G. 21 ottobre 1998, n. 246).
- D.M. Finanze 13 agosto 1998, n. 325 Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro (G.U. S.G. 10 settembre 1998, n. 211).
- D.M. Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (G.U. S.G. 4 novembre 1998, n. 258).
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 19 maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti (G.U. S.G. 4 settembre 1999, n. 208).
- D.M. Interno 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (G.U. S.G. 2 dicembre 1999, n. 283).
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 12 novembre 1999 Modificazioni all'allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente: "Modifiche

ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (G.U. S.G. 27 gennaio 2000, n. 21).

## CIRCOLARE ESPLICATIVA

Circ. Ministero Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL – Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (G.U. S.G. 23 giugno 1989, n. 145).

Circ. Ministero Sanità 8 febbraio 1992, n. 3 – Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro, Medico competente articoli 3 e 55 (G.U. S.G. 15 febbraio 1992, n. 38).

Circ. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 7 agosto 1995, n. 102 – **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione** (G.U. S.G. 21 agosto 1995, n. 194).

Circ. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 29 agosto 1995, n. P1564/4146 – Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendio: chiarimenti (G.U. S.G. 6 ottobre 1995, n. 234).

Circ. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 27 giugno 1996, n. 89 – Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Prime direttive per l'applicazione (G.U. S.G. 5 luglio 1996, n. 156).

Circ. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 19 novembre 1996, n. 154 – Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (G.U. S.G. 4 dicembre 1996, n. 284).

Circ. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 20 dicembre 1996, n. 172 – **Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242** (G.U. S.G. 8 gennaio 1997, n. 5).

Circ. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 5 marzo 1997, n. 28 – Direttive applicative del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (G.U. S.G. 25 marzo 1997, n. 70).

## NORMATIVA COMUNITARIA

## DIRETTIVA

Dir. 67/548/CEE del Consiglio 27 giugno 1967 – Concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. C.E. 16 agosto 1967, n. L. 196).

Dir. 78/610/CEE del Consiglio 29 giugno 1978 – Concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (G.U. C.E. 22 luglio 1978, n. L 197).

Dir. 80/1107/CEE del Consiglio 27 novembre 1980 – Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (G.U. C.E. 3 dicembre 1980, n. L 327).

Dir. 82/605/CEE del Consiglio 28 luglio 1982 – Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (G.U. C.E. 23 agosto 1982, n. L 247).

Dir. 83/477/CEE del Consiglio 19 settembre 1983 – Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (G.U. C.E. 24 settembre 1983, n. L 263).

Dir. 85/374/CEE del Consiglio 25 luglio 1985 – Relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (G.U. C.E. 7 agosto 1985, n. L 210).

Dir. 86/188/CEE del Consiglio 12 maggio 1986 – In materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione al rumore durante il lavoro (G.U. C.E. 24 maggio 1986, n. L 137).

Dir. 88/364/CEE del Consiglio 9 giugno 1988 – Sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (G.U. C.E. 9 luglio 1988, n. L 187).

Dir. 88/379/CEE del Consiglio 7 giugno 1988 – Per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Dir. 88/642/CEE del Consiglio 16 dicembre 1988 – Che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (G.U. C.E. 24 dicembre 1988, n. L 356).

Dir. 89/391/CEE del Consiglio 12 giugno 1989 – Concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (G.U. C.E. 29 giugno 1989, n. L 183).

Dir. 89/392/CEE del Consiglio 14 giugno 1989 – Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine (G.U. C.E. 29 giugno 1989, n. L 183).

Dir. 89/654/CEE del Consiglio 30 novembre 1989 – Relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393).

Dir. 89/655/CEE del Consiglio 30 novembre 1989 - Relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei

lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393).

Dir. 89/656/CEE del Consiglio 30 novembre 1989 – Relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393).

Dir. 89/686/CEE del Consiglio 21 dicembre 1989 – Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (G.U. C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393).

Dir. 90/269/CEE del Consiglio 29 maggio 1990 – Relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 21 giugno 1990, n. L 156).

Dir. 90/270/CEE del Consiglio 29 maggio 1990 – Relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 21 giugno 1990, n. L 156).

Dir. 90/394/CEE del Consiglio 28 giugno 1990 – Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 26 luglio 1990, n. L 196).

Dir. 90/679/CEE del Consiglio 26 novembre 1990 – Relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 31 dicembre 1990, n. L 374).

Dir. 91/368/CEE del Consiglio 20 giugno 1991 – Che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine (G.U. C.E. 22 luglio 1991, n. L 198).

Dir. 92/32/CEE del Consiglio 30 aprile 1992 – Recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentarie e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. C.E. 5 giugno 1992, n. L 154).

Dir. 92/58/CEE del Consiglio 24 giugno 1992 – Recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 26 agosto 1992, n. L 245).

Dir. 93/44/CEE del Consiglio 14 giugno 1993 – Che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine (G. U. C.E. 19 luglio 1993, n. 175).

Dir. 93/68/CEE del Consiglio 22 luglio 1993 – Che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchia gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) (G.U. C.E. 30 agosto 1993, n. L 220).

Dir. 93/95/CEE del Consiglio 29 ottobre 1993 – Che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (G.U. C.E. 9 novembre 1993, n. L 276).

Dir. 95/63/CE del Consiglio 5 dicembre 1995 – Che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzatu-

re di lavoro da parte dei lavoratori il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 30 dicembre 1995, n. L 335).

Dir. 96/58/CE del Parlamento e del Consiglio 3 settembre 1996 – Che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai DPI (G.U. C.E. 18 settembre 1996, n. L 236).

Dir. 97/42/CE del Consiglio 27 giugno 1997 – Che modifica per la prima volta la direttiva 90/349/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. C.E. 8 luglio 1997, n. L 179).

Dir. 99/32/CE del Consiglio 26 aprile 1999 – Relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (G.U. C.E. 11 maggio 1999, n. L 121).

Dir. 1999/38/CE del Consiglio 29 aprile 1999 – Che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni (G.U. C.E. 1 giugno 1999, n. L 138).



AA.VV., La psicologia della sicurezza lavorativa, Enciclopedia di direzione e organizzazione aziendale, sez. II, vol. VIII, Angeli, Milano, 1983.

AA.VV., La formazione professionale nel campo della prevenzione, sicurezza e igiene nel mondo del lavoro, Atti del l° convegno monotematico, Istituto Italiano di Medicina Sociale Editore, Roma, 1993.

AA.VV., Professione formazione, AIF, Angeli, Milano, 1995.

**AA.VV.**, "Informazione e Formazione. I 150 adempimenti su: Informazione, Formazione, Istruzione, Addestramento, Equipaggiamento, Accesso, Partecipazione, Consultazione, Riunione", in *Dossier Ambiente*, Milano, n. 31, novembre, 1995.

AA.VV., "Il lavoro al videoterminale. Manuale di formazione", Supplemento al Bollettino della prevenzione, n. 3, marzo, 1997.

AMOVILLI L., Imparare a Imparare. Manuale di formazione aspecifica, Pàtron, Bologna, 1994.

AMOVILLI L., "Modelli psicologici di ricerca e intervento nella sicurezza lavorativa", in Personale e lavoro, n. 388, maggio, 1995.

ANCONA L., ACHILLE P.A., Comportamenti e tecniche di gruppo, Etas Libri, Milano, 1974.

ANDREONI P.E., MAROCCI G., Sicurezza e benessere nel lavoro, Edizioni Psicologia, Roma, 1997.

**ARMERIO P., QUAGLINO G.P.**, *Il gruppo: realtà e rappresentazione sociale*, Book Store, Torino, 1979.

ARNOLD W., EYSENCK H.J., MEILI R., Dizionario di Psicologia, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1996.

AUTIERI E., "La comunicazione con il personale: nuovi modelli e processi", in Personale e lavoro, n. 384, gennaio 1995.

AVALLONE F., La formazione psicosociale. Metodologie e tecniche, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993.

AVALLONE F., Psicologia del lavoro, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994.

AVALLONE F., DELLE FRATTE A., "Decisione e assunzione di rischio", in Quaderni di psicologia del lavoro, n. 2, 1993.

BATTISTELLI A., MAJER V., ODOARDI C., Sapere, fare, essere. Formazione come percorso di cambiamento nelle organizzazioni, Angeli, Milano, 1997.

BELLOTTO M., TRENTINI G., Culture organizzative e formazione, Angeli, Milano, 1989.

BERRA A., PRESTIPINO T., Sicurezza del Lavoro. Psicologia, prevenzione organizzazione, Angeli, Milano, 1997.

BETTERA G., "Le nuove norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", in Il Diritto del Lavoro, parte prima, maggio-agosto, 1995.

BORGOGNI L. (a cura di), Valutazione e motivazione delle risorse umane nelle organizzazioni, Angeli, Milano, 1996.

**BRIGNONE A.**, "Igiene e sicurezza del lavoro e rappresentanza degli interessi", in *Diritto e pratica del lavoro*, n. 35, 1994.

BRIGNONE A., "Il rappresentante per la sicurezza e gli organismi paritetici", in Diritto e pratica del lavoro, n. 3, 1995.

BRIGNONE A., "La sorveglianza sanitaria dopo il D.Lgs. n. 626/1994", in Diritto e pratica del lavoro, n. 22, 1995.

BRIGNONE A., "La responsabilità penale del datore di lavoro", in Diritto e pratica del lavoro, n. 25, 1995.

BROUSSARD G., MARCHESE F.M. (a cura di), "Il lavoratore e il D.L. 626/94", in L'assistenza sociale, n. 2, aprile-giugno, 1996.

CAIAZZA L., "Primi chiarimenti operativi sulla direttiva macchine", in Ambiente & Sicurezza sul lavoro, n. 2, febbraio, 2000.

CANONICI A. (a cura di), La formazione e lo sviluppo del personale, Enciclopedia di direzione e organizzazione aziendale, sez. V, vol. XXVI, Angeli, Milano, 1988.

CAPITONI F., "Modifiche e integrazioni per le attrezzature di lavoro", in Ambiente & Sicurezza sul lavoro, n. 1, gennaio, 2000.

CATANOSO C. G., Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Terza Edizione, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 1997.

CASTAGNA A., "Gestire in modo integrato sicurezza, ambiente e qualità, in *Personale e lavoro*, n. 10, novembre-dicembre, 1997.

CASTAGNA M., Progettare la formazione. Guida metodologica per la progettazione del lavoro in aula, AIF, Angeli, Milano, 1996.

CERVETTI-SPRIANO F., La nuova normativa di sicurezza sul lavoro, Giuffrè Editore, Milano, 1996.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, La formazione nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, Documento pubblicato in occasione dell'anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, Lussemburgo, 1992.

COMUNITÀ EUROPEA, DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE, RELAZIONI INDUSTRIALI E AFFARI SOCIALI, Orientamento sulla valutazione dei rischi, Documento realizzato nell'ambito del Programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000), Lussemburgo, 1997.

**CONCINI C.**, "Sicurezza e salute sul lavoro: come organizzare le attività di prevenzione in azienda secondo le regole della Qualità Totale", in *Personale e lavoro*, n. 392, settembre, 1995.

COSIO R., "I diritti di informazione nel decreto legislativo n. 626/1994", in *Il Diritto del Lavoro*, parte prima, maggio-agosto 1995.

CRESPI M., "La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi", in Diritto e pratica del lavoro, n. 29, 1996.

**CULOTTA A.**, "Obblighi prevenzionali del datore di lavoro e facoltà di delega a dirigenti e preposti nel quadro della nuova normativa di derivazione comunitaria", in *Rivista critica di diritto del lavoro*, n. 2, aprile-giugno, 1995.

DE GRADA E., Elementi di psicologia di gruppo, Bulzoni, Roma, 1969.

DELLE FRATTE A., "La rappresentazione del rischio nel senso comune", in Quaderni di psicologia del lavoro, n. 3, 1994.

**DI CERBO F.**, "Normativa antinfortunistica e sicurezza sul lavoro: dai decreti del 1955 e del 1956 al decreto legislativo 626/1994", in *Lavoro e previdenza oggi*, n. 7, luglio, 1996.

**DUBINI R.**, Dispositivi di protezione individuale (DPI): informazioni per i lavoratori e promemoria per il datore di lavoro, Cedis Edizioni, Milano, 1995.

DUBINI R., Movimentazione manuale dei carichi: informazioni per i lavoratori e promemoria per il datore di lavoro, Cedis Edizioni, Milano, 1995.

DUBINI R., Salute e sicurezza dei lavoratori. Guida al Decreto legislativo n. 626 del 19.9.1994, Cedis Edizioni, Milano, 1995.

**DUBINI R.**, Uso del videoterminale: informazioni per i lavoratori e promemoria per il datore di lavoro, Cedis Edizioni, Milano, 1995.

DUBINI R., "Il servizio di prevenzione e protezione", Inserto, in Igiene & Sicurezza del lavoro, n. 2, febbraio, 2000.

FAVARANO P., "Percezione del rischio, psicologia di un bisogno, cultura della sicurezza, in Igiene & Sicurezza del lavoro, n. 2, febbraio, 2000.

FAVRETTO G., Lo stress nelle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994.

FERRARA G., GIUDICI M., MORELLI M., ZAPPOLI S., Manuale di sicurezza del lavoro, IPSOA Editore, Milano, 1996.

FERRARESSO R., Tutela civile, penale ed amministrativa della sicurezza sui luoghi di lavoro, EPC, Roma, 2000.

**FERRARO G., LAMBERTI M.**, "La sicurezza sul lavoro nel decreto legislativo attuativo delle direttive CEE", in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 1, gennaio-marzo, 1995.

FOÀ V., "Il recepimento delle direttive comunitarie nella normativa italiana in tema di protezione della salute dei lavoratori", in *Personale e lavoro*, n. 388, maggio, 1995.

FOÀ V., GRIECO A., Recenti progressi in medicina del lavoro e igiene industriale, vol. II, Monduzzi editore, Bologna, 1990.

FREY M. (a cura di), Sicurezza sul lavoro e trasformazioni organizzative, EGEA, Milano, 1996.

GALIMBERTI U., Dizionario di Psicologia, UTET, Torino, 1997.

GERGEN K.J., GERGEN M.M., Psicologia Sociale, Il Mulino, Bologna, 1990.

GOGUELIN P., La formazione animazione. Strategie, tecniche e modelli, ISEDI, Torino, 1996.

GRECO E., "La cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro", in Polizia Sanitaria, n. 30, giugno, 1999.

GRECO E., "Cultura della sicurezza, strumenti per diffonderla al meglio", in Ambiente & Sicurezza sul lavoro, n. 6, giugno, 2000.

**GRECO E.**, Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un manager della sicurezza nell'attuale sistema di gestione della prevenzione, Istituto Italiano di Medicina Sociale Editore, Roma, 2000.

GRECO E., OMBUEN G., TOSTI M.P., Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La nuova legislazione, Edizione I, Istituto Italiano di Medicina Sociale Editore, Roma, 1996.

GRECO E., OMBUEN G., TOSTI M.P., Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La nuova legislazione, Edizione II, Istituto Italiano di Medicina Sociale Editore, Roma, 1999.

**GREGUOL E.**, "D.Lg.vo 19 settembre 1994 n. 626: prospettive di coinvolgimento e partecipazione nel mondo del lavoro", in *Personale e lavoro*, n. 389, giugno,1995.

**GUARINIELLO R.**, "Il D.Lgs. n. 626 e la responsabilità del datore di lavoro", in *Bollettino della prevenzione*, n. 12, 1995.

GUARINIELLO R., Videoterminali salute e sicurezza, EPC, Roma, 1997.

ISFOL, Glossario di didattica della formazione, Angeli, Milano, 1992.

LA ROSA M. (a cura di), Stress e lavoro, Angeli, Milano, 1992.

- LAI M., "I nuovi diritti e doveri per la sicurezza sul lavoro", in Lavoro informazione, n. 13, 1994.
- LAI M., "Dall'Europa nuovi impegni su salute e sicurezza del lavoro", in Tutela, n. 2-3, 1995.
- LAI M., "Informazione e formazione dei lavoratori", in Diritto e pratica del lavoro, n. 30, 1995.
- LAI M., "La nuova normativa sulla sicurezza del lavoro. Spunti problematici", in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 4, ottobre-dicembre, 1995.
- LAI M., "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", in Diritto e pratica del lavoro, n. 7, 1996.
- LAI M., "Videoterminali e sentenza della Corte di Giustizia CE: un'attenta lettura", in Diritto e pratica del lavoro, n. 6, 1997.
- **LEACI E., CAPUTO L.**, "La nuova organizzazione per la sicurezza del lavoro nell'ambito delle normative comunitarie", in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, n. 1, 1995.
- LEPORE M., "La rivoluzione copernicana della sicurezza nel lavoro", in Lavoro informazione, n. 22, 1994.
- LEPORE M., Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, Il edizione, EPC, Roma, 1995.
- LIBERATI A., "Formazione ed errore umano nel quadro D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626", in Fogli d'informazione ISPESL, Roma, n. 3, 1995.
- LIBERATI A., "Il problema dell'errore umano nel quadro della sicurezza del rapporto Uomo-Macchina", in Fogli d'informazione ISPESL, Roma, n. 3, 1995.
- COORDINAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (a cura di), Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94, Regione Emilia Romagna Azienda USL Ravenna, 1999.
- MAROCCI G., "La sicurezza sul lavoro", in *La psicologia organizzativa*, Enciclopedia di direzione e organizzazione aziendale, sez. I, vol. V, tomo III, Angeli, Milano, 1990.
- MAROCCI G., "Problemi e certezze in un intervento psicosociale di sicurezza lavorativa", in Quaderni di psicologia del lavoro, n. 2, 1993.
- MAROCCI G., Inventare l'organizzazione, Edizioni Psicologia, Roma, 1994.
- MAROCCI G., Abitare l'organizzazione, Edizioni Psicologia, Roma, 1996.
- MELINO C., Lineamenti di igiene del lavoro, III Edizione, Società Editrice Universo, Roma, 1992.
- MONEA A., "Il servizio di prevenzione e protezione", in Diritto e pratica del lavoro, n. 7, 1995.
- MONEA A., "D.Lgs. n. 626/1994: un ruolo nuovo per il lavoratore", in Diritto e pratica del lavoro, n. 18, 1995.
- OLIVIERO G., "Chi vigila in azienda su igiene e sicurezza", in Lavoro informazione, n. 13, 1995.
- OMBUEN G., "Enti e organismi di supporto nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute", in *Polizia Sanitaria*, n. 1, gennaio-marzo, 2000.
- OMBUEN G., "Il nuovo sistema di sicurezza sul lavoro", in Ambiente, prevenzione e soccorso Igiene e sicurezza, n. 24, 2000.
- OMBUEN G., "Informazione e formazione alla salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori negli enti di ricerca: obiettivi, destinatari, modalità" (in corso di pubblicazione CNR Campania).

OMBUEN G., TOSTI M.P., La movimentazione manuale dei carichi, Istituto Italiano di Medicina Sociale Editore, Roma, 1999.

OMBUEN G., TOSTI M.P., Il lavoro al videoterminale. Informazioni di base ed indicazioni comportamentali per il corretto utilizzo delle attrezzature munite di VDT (in corso di pubblicazione, Istituto Italiano di Medicina Sociale Editore, Roma).

OMBUEN G., RESTI C., Il primo soccorso in azienda e ufficio. Informazioni di base per il personale addetto (in corso di pubblicazione, Istituto Italiano di Medicina Sociale Editore, Roma).

PADULA A., Tutela civile e penale della sicurezza del lavoro, Cedam, Padova, 1996.

PASSALACQUA G., "Il costrutto di pericolo in ambito decisionale", in Quaderni di psicologia del lavoro, n. 3, 1994.

PIEGAI D., Comunicare il rischio, EPC, Roma, 1998.

PIRONE G.M. (a cura di), Sicurezza sul lavoro in Europa: indagine comparata in alcuni Stati membri, Istituto Italiano di Medicina Sociale Editore, Roma, 1998.

PRESTIPINO T., BERRA A., "Per un approccio psicologico alla sicurezza sul lavoro", in Studi Organizzativi, n. 3-4, 1982.

PUECHER A., "La politica della sicurezza nella media azienda", in Personale e lavoro, n. 4, aprile, 1998.

QUAGLINO G.P., CAROZZI G.P., Il processo di formazione. Dall'analisi dei bisogni alla valutazione dei risultati, Angeli, Milano, 1995.

REBORA G., Organizzazione aziendale, Carocci, Roma, 1998.

REGIONE LOMBARDIA, "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94", in Bollettino della prevenzione, n. 10, 1995.

REGIONE LOMBARDIA, "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 - Bozza del 7.4.95 (Titolo II Luoghi di lavoro)", in Bollettino della prevenzione, n. 11, 1995.

**REGIONE LOMBARDIA**, "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 - Bozza del 7.4.95 (Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro)", in *Bollettino della prevenzione*, n. 11, 1995.

**REGIONE LOMBARDIA**, "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 - Bozza del 7.4.95 (Titolo V Movimentazione manuale di carichi, prima parte)", in *Bollettino della prevenzione*, n. 12, 1995.

**REGIONE LOMBARDIA**, "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 - Bozza del 7.4.95 (Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individuale)", in *Bollettino della prevenzione*, n. 1, 1996.

**REGIONE LOMBARDIA**, "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 - Bozza del 7.4.95 (Titolo V Movimentazione manuale di carichi, seconda parte)", in *Bollettino della prevenzione*, n. 1, 1996.

**REGIONE LOMBARDIA**, "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 - Bozza del 7.4.95 (Titolo VI Uso di attrezzature munite di VDT)", in *Bollettino della prevenzione*, n. 2, 1996.

ROSEO G., "Il ruolo strategico dell'informazione e della formazione all'interno della nuova filosofia comunitaria", in Fogli d'informazione ISPESL, Supplemento monografico, n. 1, 1996.

ROVETTA S., Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 626/94, EPC, Roma, 1998.

SARTORELLI E., Trattato di medicina del lavoro, vol. I e II, Piccin, Padova, 1981.

SCHEIN E., Cultura d'azienda e leadership, Guerini e Associati, Milano, 1990.

SCOTT C.D., JAFFE D.T., Empowerment. Come creare un ambiente di lavoro responsabilizzato. La nuova strategia vincente, Angeli, Milano, 1994.

SERNIA S., "Ambiente di lavoro e salute", in Quaderni città territorio, n. 1, edizione dell'Ulisse, 1996.

SMITH E.R., MACKIE D.M., Psicologia Sociale, Zanichelli, Bologna, 1998.

SPADAFORA M.T., "Prime considerazioni sulla attuazione delle direttive comunitarie in tema di sicurezza e salute dei lavoratori", in *Il diritto del lavoro*, parte I, gennaio-febbbraio, 1995.

SPALTRO E., Complessità, Pàtron, Bologna, 1990.

SPALTRO E., DE VITO PISCICELLI P., Psicologia per le organizzazioni, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994.

TOCCAGNI P. (a cura di), I soggetti della sicurezza nei luoghi di lavoro, Edizioni Lavoro, Roma, 1997.

TOSTI M.P., "Sicurezza sul lavoro. L'evoluzione del sistema", in *Polizia Sanitaria*, n. 27, febbraio-marzo, 1999.

TULLI F., "La cultura della sicurezza: dall'obbligo alla condivisione", in Personale e lavoro, n. 374, marzo, 1994.

**TULLI F.**, "Dalla prevenzione tecnologica alla prevenzione soggettiva: i nuovi strumenti della gestione manageriale della sicurezza", in *Personale e lavoro*, n. 392, settembre, 1995.

VARHETTA G. (a cura di), Etica ed estetica della formazione, Guerini e Associati, Milano, 1990.

VARESE F., Principi di organizzazione, Edizione III, Libreria Borgo, Roma, 1988.

VINCI M., Le nuove norme di sicurezza sul lavoro, Maggioli Editore, Rimini, 1996.

VIOLANTE F., SARCHIELLI G., DEPOLO M., Fattori psicosociali, lavoro e salute, Società editrice Il Ponte, Cesena, 1998.

VISCOMI A., "Cresce la partecipazione con le norme sulla sicurezza", in Lavoro informazione, n. 11, 1995.

ZANDA G., LACCHINI M., ORICCHIO G., La valutazione del capitale umano dell'impresa, Giappichelli, Torino, 1993.

ZUCCHERMAGLIO C., Vygotskij in azienda. Apprendimento e comunicazione nei contesti lavorativi, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996.

**ZUCCHETTI R.**, L'ABC della sicurezza per le piccole e medie imprese, Terza Edizione, Il Sole 24 Ore Pirola, Milano, 1999.